

INDICE N. 233

PANORAMA STATALE

ASSISTENZA PENITENZIAEIA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017 . Fondo sanitario nazionale 2015 - Ripartizione tra le Regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 33/2017). (BUR n. 147 del 26.6.17)

DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2015 - Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (**Delibera n. 32/2017**). (GU n. 149 del 28.6.17)

DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2016 - Ripartizione tra le Regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 39/2017). (GU n. 149 del 28.6.17)

DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2016 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 40/2017). (GU n. 150 del 29.6.17)

BILANCIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2016. (BUR n. 148 del 27.6.17)

EDILZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di maggio 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

ENTI LOCALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2017.

Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2017.(GU n. 144 del 23.6.17)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020. Assegnazione di risorse al «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», ai sensi dell'art. 1 comma 141, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017). (Delibera n. 2/2017). (BUR n. 147 del 26.6.17)

IMMIGRATI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2015 - Riparto della quota vincolata per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno. (Delibera n. 29/2017). (BUR n. 147 del 26.6.17)

DELIBERA 3 marzo 2017 -. Fondo sanitario nazionale 2016. Riparto della quota vincolata per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno. (Delibera n. 36/2017) (BUR n. 147 del 26.6.17)

POLITICHE SOCIALI

LEGGE 21 giugno 2017, n. 96.

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (BUR n. 144 del 23.6.17)

PREVIDENZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2017 , n. 87 . Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci. (BUR n. 138 del 16.6.17)

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 maggio 2017 . Revoca dell'amministratore unico della «Alter società cooperativa sociale onlus», in Palombara Sabina e nomina del commissario governativo. (GU n. 139 del 17.6.17)

DECRETO 12 maggio 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «Geoservizi - Cooperativa sociale», in Loano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 140 del 19.6.17)

DECRETO 18 maggio 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Tiglio società cooperativa sociale», in Attigliano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 140 del 19.6.17)

DECRETO 8 maggio 2017 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Millefiori onlus società cooperativa sociale», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 141 del 20.6.17)

DECRETO 26 maggio 2017 . - Scioglimento della «Tamata Società cooperativa sociale», in Vittorio Veneto e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 141 del 20.6.17)

REGIONI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 3 marzo 2017 . Programma di azione e coesione 2014-2020. Programma complementare Regione Calabria. (Delibera n. 7/2017). (GU n. 140 del 19.6.17)

SANITA'

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017 . Fondo sanitario nazionale 2015. Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. (Delibera n. 28/2017). (GU n. 140 del 19.6.17)

DELIBERA 3 marzo 2017 . Fondo sanitario nazionale (F5N) 2015 - Ripartizione tra le regioni della quota vincolata destinata al finanziamento del fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Delibera n. 31/2017). (GU n. 149 del 28.6.17)

DELIBERA 3 marzo 2017 . Fondo sanitario nazionale 2016. Ripartizione tra le regioni della quota vincolata destinata al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente di ruolo sanitario. (Delibera n. 38/2017). (GU n. 150 del 29.6.17)

DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2014, 2015 e 2016 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento in via sperimentale dello Screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. (Delibera n. 41/2017). (GU n. 150 del 29.6.17)

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

BASILICATA

DGR 28.4.17, n. 259 - Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito - Organismo Indipendente di Valutazione - Avviso per la individuazione dei componenti.

LOMBARDIA

DCR 13 giugno 2017 - n. X/1531 Mozione Concernente il referendum per l'autonomia della Lombardia: competenze e risorse Presidenza del Vice Presidente Cecchetti. (BUR n. 26 del 27.6.17)

ASSISTENZA PENITENZIARIA

BASILICATA

DGR 4.4.17, n. 276 - Presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale di Matera e la Casa Circondariale di Matera per l'utilizzo da parte dell'ASM dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie ai sensi dell'art.4, comma 2, D.P.C.M. 1° aprile 2008.

LOMBARDIA

DD 21 giugno 2017 - n. 7387 Approvazione della graduatoria dei progetti presentati in relazione all'avviso pubblico per il completamento territoriale dello sviluppo di interventi di accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (minori e adulti) – D.d.u.o. n. 2701 del 14 marzo 2017. (BUR n. 26 del 26.6.17)

TOSCANA

RISOLUZIONE 13 giugno 2017, n. 155 - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2016.

DIFESA DELLO STATO

ABRUZZO

L.R. 12.6.17, n.36 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini). Istituzione dell'Osservatorio Regionale della Legalità. (BUR n. 26 del 28.5.17)

DIPENDENZE

EMILIA-ROMAGNA

DGR 12.6.17, n. 831 - Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16) (BUR n. 165 del 16.6.17)

MARCHE

DGR 12.6.17, n. 604 - Attuazione Accordo quadro 2015-2017 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle Marche, l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche relativo a persone con dipendenze patologiche - Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche per interventi ergoterapici in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche - Anno 2017. (BUR n. 68 del 23.6.17)

UMBRIA

L.R. 15.6.17, n. 7 - Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico). (BUR n. 25 del 21.6.17)

EDILIZIA

EMILIA-ROMAGNA

DGR 31.5.17, n. 739 - Correttivi alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP definita dalla DGR n. 894/2016. (BUR n. 163 del 14.6.17)

LAZIO

DGR 6.6.17, n. 301 Criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata, in attuazione dell'articolo 2, commi 134 bis, 134 ter e 134 quater della legge regionale 7/2014 e successive modifiche. (BUR n. 50 del 22.6.17)

LOMBARDIA

DGR 21 giugno 2017 - n. X/6755 - Criteri di riparto per il contributo regionale di solidarietà 2017 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio (BUR n. 26 del 27.6.17)

ENTI LOCALI

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto 4784 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare, nel rispetto della leale collaborazione interistituzionale, l'adozione di soluzioni utili affinché gli enti provinciali siano messi concretamente nelle condizioni di ottemperare ai compiti istituzionali, di assicurare servizi fondamentali per la comunità e per l'incolumità della stessa e di garantire il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, promuovendo inoltre una riflessione più ampia sul destino di questi enti, dopo la mancata approvazione della legge di revisione costituzionale che ne avrebbe modificato radicalmente natura e poteri. A firma del Consigliere: Molinari . (BUR n.182 del 28.6.17)

FAMIGLIA

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE Oggetto 4799 - Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano COM(2017) 252 final del 26 aprile 2017 e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio COM(2017) 253 final del 26 aprile 2017. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. n.174 del 22.06.2017. (BUR n. 174 del 22.6.17)

LOMBARDIA

DD 22 giugno 2017 - n. 7480 - Reddito di autonomia. Attuazione d.g.r. n. X/ 6711/2017 e d.g.r. n. X/6715/2017 per interventi a favore delle famiglie vulnerabili. (BUR n. 26 del 27.6.17)

GIOVANI

LOMBARDIA

DGR 22 giugno 2017 - n. X/6770 . Definizione dei criteri per la realizzazione di un progetto finalizzato allo sviluppo di forme di aggregazione giovanile nell'ambito degli oratori lombardi (BUR n. 26 del 27.6.17)

MARCHE

DGR 6.6.17, n. 572 - Legge regionale n. 24/2011 "Norme in materia di politiche giovanili", art. 5 - Approvazione del programma annuale 2017 degli interventi: riparto delle risorse e definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti. (BUR n. 68 del 23.6.17)

IMMIGRATI

BASILICATA

DGR 3.5.17, n. 342 - - Circolare Ministero dell' Interno n. 4366 del 20 marzo 2017 - Avviso Pubblico FAMI Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 2014 - 2020. Adesione Regione Basilicata in qualità di partner al progetto predisposto dalla Prefettura di Potenza (BUR n. 14 del 16.5.17)

DGR 26.5.17, n.445 -Disciplinare recante criteri e modalita' per l'iscrizione nel registro regionale dei mediatori interculturali per i servizi di mediazione in ambito sociale, scolastico, sanitario, lavorativo, legale e giudiziario, istituito ai sensi dell'art. 12 della l.r. n.13/2016" - Approvazione definitiva.(BUR n. 16 del 16.6.17)

DGR 26.5.17, n.446 - Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione dell' ATTO INTEGRATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA sottoscritto, ai sensi della DGR 1356/2015, in data 23 ottobre 2015 tra Regione Basilicata, Prefettura di Potenza, Prefettura di Matera, ANCI Basilicata ed UPI per la realizzazione di attività di volontariato per i migranti richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza temporanea presenti sul territorio regionale. (BUR n. 16 del 16.6.17)

DGR 26.5.17, n.455 - Art.11 L.R. n.13/2016. Istituzione del registro regionale delle Associazioni e degli enti per i fenomeni migratori. Approvazione definitiva" Disciplinare recante criteri e modalità

per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni e degli enti per i fenomeni migratori, ai sensi dell'art.11 della L.R.n.13/2016". (BUR n. 16 del 16.6.17)

LAZIO

Determinazione 26 maggio 2017, n. G07447 Progetto "Prils Lazio - Piano regionale d'integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio" finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) - annualità 2016/2018 - cod. PROG-1042 C.U.P. F81E16000540007. Impegni di spesa e trasferimento delle risorse ai soggetti partners del progetto. Euro 1.450.889,07 capitolo H43137 macroaggregato 12.04 1.04.01.01.000 - Es. fin. 2017; Euro 540.451,52 capitolo H43138 macroaggregato 12.04.1.04.03.01.000 - Es. fin. 2017; Euro 362.722,26 capitolo H41137 - pluriennale 2018 ; Euro 135.112,88 capitolo H41138 - pluriennale 2018.(BUR n. 51 del 27.6.17)

MARCHE

DGR 6.6.17, n. 573 - Approvazione delle "indicazioni per il corretto impiego della mediazione interculturale nei servizi sanitari della Regione Marche e Criteri generali per la redazione di Capitolati speciali di appalto per l'affidamento del servizio di mediazione interculturale in ambito sanitario". (BUR n. 68 del 23.6.17)

MINORI

CAMPANIA

Avviso Nomine - Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

in attuazione delle leggi regionali n. 17 del 7 agosto 1996 e ss.mm.ii. e n. 17 del 24 luglio 2006 e ss.mm.ii., deve procedere alla seguente nomina: (BUR n. 47 del 12.6.17)

NON AUTOSUFFICIENTI

BASILICATA

DGR 13.6.17, n.548 - Prosecuzione per l'annualità 2017 dei Programmi "Assegno di Cura", "Assistenza ai malati di SLA" e "Assistenza ai malati in Stato Vegetativo o di Minima Coscienza".

DGR 13.6.17, n.549 - Intesa in C.U. sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016 (rep. atti n. 101/CU del 03108/2016). Approvazione del Programma Attuativo Regionale.

CAMPANIA

DGR 14.6.17, n. 345 - Adozione di indirizzi programmatici per l'assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare. (BUR n. 49 del 19.6.17)

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4726 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire nelle sedi più opportune perché si arrivi a discutere nel più breve tempo possibile la legge sul caregiver familiare, nonché a incrementare il proprio impegno a supporto delle persone affette da gravi disabilità o menomazioni e ai loro familiari. A firma dei Consiglieri: Campedelli, Caliendo, Soncini, Montalti, Zappaterra, Iotti, Serri, Zoffoli, Lori, Cardinali, Sabattini, Bagnari, Tarasconi, Rontini, Paruolo. (BUR n. 182 del 28.6.17)

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 31 maggio 2017, n. U00187 - Disciplina del percorso di riorganizzazione e riqualificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti, anche anziane, in attuazione del DCA U00098/2016. (BUR n. 48 del 15.6.17)

TOSCANA

DGR 19.6.17, n. 664 - Decreto Ministeriale 26 settembre 2016 "Fondo nazionale per le non autosufficienze - annualità 2016". Approvazione nuove Linee di indirizzo per l'utilizzo del FNA destinato alle disabilità gravissime e assegnazione risorse. (BUR n. 26 del 28.6.17)

PARI OPPORTUNITÀ

LOMBARDIA

DD 20 giugno 2017 - n. 7341 - Aggiornamento dell'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità per l'anno 2017. (BUR n. 25 del 23.6.17)

PERSONE CON DISABILITÀ

BASILICATA

DGR 4.4.17, n. 287 - Regione Modifica ed integrazione DGR n.99 del 14 febbraio 2017: "Linee di Indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado". (BUR n. 22 del 1.6.17)

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 1637 - Risoluzione per impegnare la Giunta a confermare nei prossimi atti di programmazione socio-sanitaria obiettivi ed azioni riguardanti, in materia di assistenza alle persone disabili prive del sostegno familiare, il "durante e dopo di noi", favorire la sinergia tra famiglie, associazioni ed Enti locali, applicando inoltre tempestivamente la relativa normativa nazionale. A firma dei Consiglieri: Soncini, Bagnari, Ravaioli, Caliandro, Rontini, Montalti, Zoffoli, Paruolo, Pruccoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Poli, Calvano, Molinari, Iotti, Prodi, Zappaterra (BUR n. 182 del 28.6.17)

LAZIO

Determinazione 5 giugno 2017, n. G07832 - Approvazione elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli animali, di cui alla DGR 691/2016 "Istituzione dell'elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), ai sensi dell'Accordo CSR del 25/03/2015 e procedura di autorizzazione allo svolgimento di corsi riconosciuti dalla Regione Lazio non finanziati"

LOMBARDIA

DD. 22 giugno 2017 - n. 7502 - P.O.R. FSE 2014-2020 – rideterminazione degli importi riconosciuti con decreto n. 13868 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto »Accertamento di € 671.115,00 e impegno di € 789.540,00 a favore degli enti beneficiari di cui al d.d.g. n. 10227 del 25 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni - proroga data di chiusura dell'avviso di cui al ddg n.10227 del 25 novembre 2015 (BUR n. 26 del 27.6.17)

POLITICHE SOCIALI

BASILICATA

DGR 26.5.17, n.459 - PO FESR Basilicata 2007-2013 - Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata – Linea "Nuove Azioni" - Azione "Infrastrutture e servizi sociali e per la comunità" – Ammissione

a finanziamento operazione "Potenziamento del servizio di emergenza urgenza" e approvazione Schema di Atto Integrativo. (BUR n.16 del 16.5.17)

LAZIO

IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA

Avviso

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA CO-PROGETTAZIONE DI UN FUMETTO
(BUR n. 49 del 20.6.17)

UMBRIA

DGR 31.5.17, n. 604 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. della trasformazione dell'IPAB Opera Pia "Bartolomei Castori" di Foligno in Fondazione.(BUR n. 25 del 21.6.17)

DGR 31.5.17, n. 606 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. della trasformazione dell'IPAB Opera Pia "Luigi Bartocci" di Foligno in Fondazione. .(BUR n. 25 del 21.6.17)

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

CAMPANIA

DGR 14.6.17, n. 344 - Promozione di interventi volti al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari. (BUR n. 50 del 22.6.17)

LAZIO

Determinazione 15 maggio 2017, n. G06233 - Determinazione Dirigenziale n. G16402 del 28 Dicembre 2016: "Deliberazione di Giunta Regionale del 7 Novembre 2016 n. 662 - Sottomisura 6.1 "Contrasto alla poverta'" dei Piani di Zona 2016 - Proposta di Determinazione Dirigenziale n.17868 del 23 Novembre 2016. Impegno dell'importo di EURO 840.000,00 a carico dell'esercizio finanziario pluriennale 2017 sul Capitolo H41106 (Missione 12 Programma 07) esercizio finanziario 2016."Conferma degli impegni esercizio finanziario 2017. (BUR n. 48 del 15.6.17)

PRIVATO SOCIALE

CAMPANIA

DGR 14.6.17, n. 346 - Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo. BUR n. 45 del 26.6.17)

LAZIO

L.R. 14.6.17, n. 5 - Istituzione del servizio civile regionale.(BUR n. 48 del 15.6.17)

Determinazione 8 maggio 2017, n. G05858 - Conferma impegno pluriennale di spesa n. 18607/2017 di euro 2.136.344,32 in favore della Segni di Integrazione Lazio - Coop. Sociale

ONLUS (cod. creditore 158395). Capitolo F11911. Esercizio finanziario 2017. (BUR n. 48 del 15.6.17)

Determinazione 7 giugno 2017, n. G08009 LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "Le Nuove Chimere – Cooperativa Sociale" codice fiscale 12175501001, con sede in Roma, via Baiamonti, 10 c.a.p. 00195 – Diniego d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B – mantenimento dell'iscrizione nella sezione A. (BUR n. 50 del 22.6.17)

Determinazione 7 giugno 2017, n. G08011 LL.RR 24/1996 e 30/1997 "Società Artware Services" Cooperativa Sociale Integrata - Onlus codice fiscale 06549081005, con sede legale nel comune di Ladispoli, Via Giuseppe Marcora, 18 c.a.p. 00055 (Rm) – Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A e mantenimento dell'iscrizione nella sezione B. (BUR n. 50 del 22.6.17)

Determinazione 7 giugno 2017, n. G08013 LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "Cooperativa Sociale Integrata CE.R.CO. a r.l." codice fiscale 13404891007, "PROTEA cooperativa sociale a mutualità prevalente O.N.L.U.S." codice fiscale 13277791003, "Eco Al.Be Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 02896750607 Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. (BUR n. 50 del 22.6.17)

Determinazione 7 giugno 2017, n. G08015 LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "SPORT ITALIA Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 02336290594, "OCTOPUS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 13793711006, "ESPERIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02918160595 Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. 22/06/2017 (BUR n. 50 del 22.6.17)

LOMBARDIA

DCR 13 giugno 2017 - n. X/1532 - Mozione concernente la criticità in relazione all'attività di volontariato (BUR n. 26 del 27.6.17)

DD 20 giugno 2017 - n. 7318 - FRIM - Linea di intervento «Cooperazione» di cui alla d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010 - Non ammissione a cofinanziamento di cooperative, cooperative sociali e loro consorzi. IV provvedimento 2017. (BUR n. 26 del 27.6.17)

VENETO

DD 15.5.17, n. 34 - Approvazione graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale positivamente valutati, di competenza della Regione del Veneto - finanziati. Bando 2016. (BUR n. 58 del 16.6.17)

SANITA'

BASILICATA

DGR 26.5.17, n.474 - Legge 133/2008 e D.M. Salute del 10 dicembre 2009 - Programma regionale di controllo delle cartelle cliniche prodotte nell'anno 2016. Deliberazione della Giunta 01/06/2017, n.504 Regione Basilicata. (BUR n.16 del 16.5.17)

DGR. 28.3.017 n. 265 - "Dgr n. 168 del 2 marzo 2017 avente ad oggetto "definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sociosanitarie - provvedimento - modifiche ed integrazioni" - ulteriori modifiche ed integrazioni.Trasmessa al Consiglio. (BUR n.16 del 16.5.17)

DGR 13.6.17, n.547 - Malattie metaboliche rare. riconoscimento contributo per alimenti destinati ai fini medici speciali non previsti nel listino ASIR della regione Basilicata. BUR n.18 del 21.6.17)

EMILIA-ROMAGNA

DGR 22.5.17, n. 664 - Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n.564/2000 e DGR 514/2009. (BUR n. 163 del 14.6.17)

DGR 22.5.17, n. 665 - Indicazioni alle Aziende Sanitarie regionali in ordine al potenziamento della rete donativo-trapiantologica dell'Emilia-Romagna. (BUR n. 163 del 14.6.17)

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 31 maggio 2017, n. U00186 - Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art.8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. - Anno 2016 - Rettifica finanziamento Ospedale San Carlo di Nancy.(BUR n.48 del 15.6.17)

Decreto del Commissario ad Acta 31 maggio 2017, n. U00189 - Programma Operativo 2016-2018 (DCA n. U00052/2017). Approvazione documento di indirizzo per la prevenzione secondaria del tumore al seno, gestione delle donne ad alto rischio e follow-up delle donne posttrattamento. . (BUR n. 48 del 15.6.17)

Decreto del Presidente della Regione Lazio 6 giugno 2017, n. T00092 - Presa d'atto delle dimissioni del Presidente dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea –nomina nuovo Presidente. (BUR n. 49 del 20.6.17)

Decreto del Commissario ad Acta 6 giugno 2017, n. U00217 - Modifica del Decreto del Commissario ad Acta n. U00159 del 13.5.2016 "Approvazione del documento "Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale".(BUR n. 49 del 20.6.17)

Decreto del Commissario ad Acta 8 giugno 2017, n. U00218 Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente in qualita' di Commissario ad Acta del 26 marzo 2012, n. 40 (BUR n. 50 del 22.6.17)

DGR 6.6.17, n. 287 - Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa con il Comando regionale Lazio della Guardia di Finanza in materia di controllo della spesa sanitaria. (BUR n. 50 del 22.6.17)

LIGURIA

DGR 26.5.17, n.. 412 - Nomina componenti del Comitato Etico regionale. (BUR n. 25 del 21.6.17)

LOMBARDIA

DCR 13 giugno 2017 - n. X/1533 - Mozione concernente le misure per la prevenzione dei fattori di rischio e la sicurezza nelle strutture di pronto soccorso. (BUR n. 26 del 27.6.17)

DD 23 giugno 2017 - n. 7517 - Giudizio di priorità Freestyle Libre - Sistema di monitoraggio continuo e non invasivo del glucosio nei fluidi interstiziali di pazienti con diabete mellito in trattamento insulinico intensivo. Presa d'atto del documento tecnico approvato dalla commissione per le tecnologie emergenti, costituita con d.d.g. n. 11776 del 16 novembre 2016, ai sensi della d.g.r. n. X/5671/2016 (BUR n. 26 del 28.6.17)

MARCHE

DGR 6.6.17, n. 587 - Recepimento protocollo d'intesa per l'attuazione dell'accordo Stato-Regioni sulla "Presenza in carico globale delle persone con malattie neuromuscolari". (BUR n. 68 del 23.6.17)

PUGLIA

DGR 7.6.17, n. 868 - DGR 545/2017. FSC 2014/2020. Patto per la Puglia. Azione Infrastrutture per la Sanità - Intervento "Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia". Approvazione intervento. (BUR n. 74 del 26.6.17)

DGR 7.6.17, n. 869 - Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci di cui alla categoria ATC J01 – Antimicrobici per uso sistemico – "Linee guida per la profilassi antibiotica in chirurgia". (BUR n. 74 del 26.6.17)

DGR 7.6.17, n. 885 - Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV). Recepimento ed approvazione del nuovo Calendario Vaccinale per la Vita nella Regione Puglia. (BUR n. 74 del 26.6.17)

SICILIA

DECRETO 29 maggio 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017

DECRETO 29 maggio 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017

DECRETO 29 maggio 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017

DECRETO 29 maggio 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017

DECRETO 29 maggio 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017

DECRETO 29 maggio 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017

DECRETO 29 maggio 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017

DECRETO 30 maggio 2017. Approvazione di modifica dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento

DECRETO 31 maggio 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017

(GURS n. 26 23.6.17)

DASS 8 giugno 2017. Integrazione del decreto 8 agosto 2013, concernente Individuazione dei Centri per l'impiego dei medicinali destinati alla cura delle maculopatie. (GURS n. 26 23.6.17)

TOSCANA

DECRETO 19 giugno 2017, n. 80 - Comitato tecnico scientifico del Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente. Ricostituzione. (BUR n. 26 del 28.6.17)

DGR 19.6.17, n. 665 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT n. 540 del 22-05-2017. (BUR n. 26 del 28.6.17)

DGR 19.6.17, n. 668 - Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Aziende UU.SS.LL., Unione Regionale Toscana Titolari di Farmacia (U.R.TO.FAR) e Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'erogazione di alcuni servizi al pubblico attraverso le farmacie convenzionate. (BUR n. 26 del 28.6.17)

VENETO

DGR 29.5.17, n. 733 - Linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale e per l'approvazione della dotazione di strutture dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Attribuzione all'Azienda Zero delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e della qualifica di soggetto aggregatore. Dgr n. 31/CR del 6 aprile 2017 (articolo 2, commi 2 e 6, della L.R. 25 ottobre 2016 n. 19). (BUR n. 53 del 16.6.17)

TUTELA DEDI DIRITTI

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4508 - Risoluzione per impegnare la Giunta a rapportarsi nelle sedi nazionali competenti per sostenere l'istituzione del difensore civico nazionale, quale organo di garanzia e tutela giustiziale del cittadino anche nei confronti dell'amministrazione statale, nonché quale autorità di coordinamento dei difensori civici regionali, titolare altresì di funzioni di rappresentanza rispetto alle autorità di livello nazionale, europeo ed internazionale, sostenendo inoltre le modifiche normative necessarie al fine di valorizzare l'istituto della difesa civica rafforzandone funzioni, poteri e ambiti di cognizione, con particolare riferimento al ruolo di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. A firma della consigliera Gibertoni. (BUR n. 163 del 14.6.17)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4611 - Risoluzione sull'istituzione di un sistema di difesa civica nazionale. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Prodi, Ravaioli, Mumolo, Lori, Serri. (BUR n. 163 del 14.6.17)

LAZIO

Determinazione 17 maggio 2017, n. G06897 - Attuazione D.G.R. n. 81/2017. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di Centri Antiviolenza e Case rifugio. Impegno di spesa in favore di creditori diversi. Importo Euro 576.285,75 (IVA inclusa) a valere sul Cap H41909 Missione 12.programma 04. es. fin 2017. Euro 216.107,13 (IVA inclusa) a valere sul Cap. H41909 Missione 12 programma 04 es. fin 2018. Impegno di spesa in favore dell'ANAC euro 375,00 Cap.T19427 Missione 01, Programma 01 es. fin. 2017. (BUR n. 48 del 15.6.17)

Determinazione 19 maggio 2017, n. G07065 - Attuazione DGR 387/2016. Progetto "Reteantitratta Lazio" - finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunita'. Impegni di spesa e trasferimento delle risorse ai soggetti partners del progetto. Euro 910.000,00 capitolo H43139 macroaggregato 12.04 1.04.04.04 - Es. fin. 2017; Euro 390.000,00 pluriennale 2018. Approvazione schema di convenzione. C.U.P. F81E16000700001. (BUR n. 48 del 15.6.17)

LOMBARDIA

DGR 22 giugno 2017 - n. X/6767 - Ulteriori determinazioni in ordine alla d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016: proroga termini per l'attivazione di nuove reti e centri antiviolenza; e in ordine alla d.g.r. n. 6079 del 29 dicembre 2016, proroga termini per la presentazione dei progetti di adeguamento dei requisiti strutturali di centri antiviolenza e case rifugio. (BUR n. 26 del 27.6.17)

VENETO

DGR 29.5.17, n. 761 - Approvazione articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto. L.R. n. 5 del 23.04.2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", articolo 7, comma 1. (BUR n. 53 del 16.6.17)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 30 GIUGNO 2017, arretrati compresi

ASSISTENZA PENITENZIARIA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017 . Fondo sanitario nazionale 2015 - Ripartizione tra le Regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 33/2017). (BUR n. 147 del 26.6.17)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare il comma 7 dell'art. 3 -ter recante «Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», che autorizza, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale, la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra i quali l'assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, come convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 2013, n. 57, che all'art. 1, nel fissare al 1° aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, come convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 2014, n. 81, che all'art. 1, nel prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine per la

chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ulteriormente ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 4,38 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,46 milioni di euro per l'anno 2015;

Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2015, che ha destinato la somma di euro 53.540.000 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Vista la nota del Ministero della salute n. 2535 del 15 marzo 2016 con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, della somma di 53.540.000 euro da destinare per l'anno 2015 al finanziamento degli oneri connessi alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e al trasferimento dei pazienti ivi internati nelle strutture territoriali gestite dalle Regioni e dalle Province autonome nell'ambito dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali, secondo gli stessi criteri utilizzati per il riparto relativo all'anno 2014;

Vista l'intesa sancita, sulla ripartizione in esame, in sede di Conferenza unificata nella seduta dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 16/CU);

Considerato che, nella citata proposta, i criteri di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2015, pari a 53.540.000 di euro, sono riferiti per il 50 per cento alla popolazione residente in ciascuna regione o provincia autonoma alla data del 31 dicembre 2014 (dati ISTAT) e per il restante 50 per cento al numero di persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data del 31 dicembre 2014, suddivise per regione o provincia autonoma di provenienza, così come comunicato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia;

Considerato che il trasferimento delle sopra indicate risorse alle Regioni a statuto speciale è subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria, comprensive nel caso specifico del superamento degli opg, con le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione, così come stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2008;

Considerato che per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta le funzioni risultano già trasferite, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 140/2011 e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2014 emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010;

Considerato che per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano la quota spettante viene resa indisponibile e che gli oneri sono posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali, in applicazione del già citato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, nonché del già citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010 n. 252;

Considerato che per la Regione Friuli-Venezia Giulia la quota spettante viene accantonata poiché il relativo trasferimento delle funzioni in materia di superamento degli opg è subordinato al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale tramite aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali, che dovrà essere determinato e disposto da una legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274/2010;

Considerato che anche per la Regione Siciliana la relativa quota spettante viene accantonata poiché non è stata adottata al riguardo la relativa normativa di attuazione;

Considerato infine che, ai sensi del citato art. 3 -ter del decreto-legge n. 211/2011, la proposta subordina l'erogazione delle risorse all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati, a valere sulle disponibilità per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato; Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei

ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro della salute.

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità a carico del Fondo sanitario nazionale 2015, l'importo di euro 53.540.000,00 - destinato al finanziamento degli oneri connessi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3 -ter , comma 7 del decreto-legge n. 211/2011, come convertito, con modificazioni, in legge n. 9/2012 - è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

2 . Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1, viene assegnata alle regioni a statuto ordinario, nonché alle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, la somma di euro 46.348.728, ripartita tra le medesime secondo quanto indicato nella citata tabella allegata alla presente delibera.

3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, la quota relativa alla Regione Siciliana, per un importo pari a euro 5.707.944, viene accantonata in coerenza con quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa. La quota relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia, pari a euro 859.026, è accantonata non essendo stata emanata la legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274/2010. La quota relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pari a euro 624.302, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2010 richiamati in premessa.
Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 773

DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2015 - Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (**Delibera n. 32/2017**). (GU n. 149 del 28.6.17)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di medicina penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 1° aprile 2008, emanato in attuazione della legge n. 244/2007 sopra citata, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e

delle attrezzature e beni strumentali in materia di medicina penitenziaria» ed in particolare l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla sanità penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010;

Visto, altresì, lo stesso art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato, il quale prevede, al comma 2, che dette risorse finanziarie siano ripartite tra le regioni sulla base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonché dei flussi di accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevedono che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri relativi alle funzioni trasferite in materia di sanità penitenziaria sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ed in particolare il comma 513, che modifica il comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia), elevando da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa e consentendo in tal modo di provvedere autonomamente al finanziamento della sanità penitenziaria, rendendo efficaci e completandone, in applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria), il definitivo trasferimento. Di conseguenza, a tale scopo, lo stesso art. 1, comma 513, della legge di stabilità 2014, ridetermina il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014; Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che fissa al 31 marzo 2015 il termine della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG);

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed in particolare il comma 562 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2015 il riparto dell'importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'art. 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 deve tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008;

Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2015, che ha disposto l'accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007; Vista la nota del Ministero della salute n. 2535 del 15 marzo 2016 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute relativa al riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo di euro 165.424.023 sopra citato destinato al finanziamento della sanità penitenziaria per l'anno 2015; Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta dell'11 febbraio 2016 (rep. atti n. 15/CU);

Considerato che nella citata proposta del Ministro della salute il finanziamento originario complessivo, al lordo della riduzione operata dalla legge di stabilità 2014, pari a 167.800.000 euro, viene destinato per 15.798.416 euro agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), per 8.674.888 ai centri clinici e per 143.326.696 a titolo di quota indistinta; Considerato che i criteri di riparto adottati nella citata proposta sono stati condivisi nel corso della riunione congiunta del 25 novembre 2015 del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 sopra citato, e del comitato paritetico inter-istituzionale, e che la parte relativa alla quota indistinta è stata calcolata

seguendo gli stessi criteri già adottati per l'anno 2014, salvo l'aggiornamento dei dati, che risultano rilevati alla data del 31 dicembre 2014;

Tenuto conto che la proposta adotta un criterio di ripartizione distinguendo due periodi (dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 e dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2015) per tenere conto degli effetti finanziari della chiusura dell'OPG della Regione Lombardia e della sua conversione in REMS (residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza), effetti decorrenti dal 1° aprile 2015;

Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle regioni a statuto speciale sia subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria sulla base delle relative norme attuative, adottate secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta le funzioni risultano già trasferite, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 140/2011 e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2014 emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010, per cui le risorse finanziarie loro spettanti possono essere integralmente trasferite;

Considerato che la proposta in esame prevede, in applicazione dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che le risorse spettanti alla Regione Siciliana siano accantonate sino al trasferimento delle funzioni, dei compiti, delle risorse umane, finanziarie e organizzative concernenti la medicina penitenziaria, da disciplinare con le modalità previste dal relativo statuto e dalle correlate norme di attuazione;

Considerato che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili;

Considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia provvede con risorse proprie al finanziamento della sanità penitenziaria, in applicazione del richiamato art. 1, comma 513, della legge n. 147/2013, per cui alla medesima non viene assegnato alcun importo a carico del finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato; Vista la nota n. 1068 in data odierna, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. L'importo di 165.424.023,00 euro - destinato al finanziamento della medicina penitenziaria con delibera di questo Comitato concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2015, adottata in data odierna - viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1, viene assegnato alle regioni a statuto ordinario, nonché alle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, l'importo di 145.627.195,00 euro ripartito tra le medesime secondo quanto indicato nella citata tabella, allegata alla presente delibera.

3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, la quota relativa alla Regione Siciliana, per un importo pari a 18.861.416,00 euro, viene accantonata in coerenza con quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa. La quota relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pari a euro 935.412, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2010 richiamati in premessa.

4 Il trasferimento delle risorse a favore della Regione Siciliana per l'espletamento delle funzioni di medicina penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale avverrà solo dopo l'attuazione

delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 1° aprile 2008.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 770

DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2016 - Ripartizione tra le Regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 39/2017). (GU n. 149 del 28.6.17)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a) , dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato-regioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 1° aprile 2008, emanato in attuazione della legge n. 244/2007 sopra citata, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria» ed in particolare l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla sanità penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010;

Visto, altresì, lo stesso art. 6 del DPCM sopra citato, il quale prevede, al comma 2, che dette risorse finanziarie siano ripartite tra le regioni sulla base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonché dei flussi di accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali; Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ed in particolare il comma 513, che modifica il comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia) elevando da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa e

consentendo in tal modo di provvedere autonomamente al finanziamento della sanità penitenziaria, rendendo efficaci e completandone, in applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria), il definitivo trasferimento. Di conseguenza, a tale scopo, lo stesso art. 1, comma 513, della legge di stabilità 2014, ridetermina il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che fissa al 31 marzo 2015 il termine della chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG);

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed in particolare il comma 562, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2015 il riparto dell'importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'art. 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del DPCM 1° aprile 2008;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, recante le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria, entrato in vigore il 5 febbraio 2016, ed in particolare l'art. 7, comma 2, il quale stabilisce che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia sono chiamati a svolgere, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito;

Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2016, che ha disposto l'accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007;

Vista la nota del Ministero della salute n. 390 del 16 gennaio 2017 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute relativa al riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo di 165.424.023 sopra citato destinato al finanziamento della sanità penitenziaria per l'anno 2016;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta del 22 dicembre 2016 (rep. atti n. 146/CU);

Considerato che nella citata proposta del Ministro della salute il finanziamento originario complessivo, al lordo della riduzione operata dalla legge di stabilità 2014, pari a 167.800.000 euro, viene destinato, così come avvenuto per il precedente anno 2015, per 15.798.416 euro agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), per 8.674.888 ai centri clinici e per 143.326.696 a titolo di quota indistinta;

Considerato che, in attesa delle decisioni del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria (tavolo di cui all'allegato A del suddetto DPCM 1° aprile 2008) per un aggiornamento dei criteri di riparto, la somma di 165.424.023 euro viene ripartita con i medesimi criteri adottati per l'anno 2015; Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle Regioni a statuto speciale sia subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria sulla base delle relative norme attuative, adottate secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo DPCM;

Considerato che per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta le funzioni risultano già trasferite, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 140/2011 e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2014 emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010, per cui le risorse finanziarie loro spettanti possono essere integralmente trasferite;

Considerato che per la Regione Siciliana, in applicazione del già citato art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 222/2015 concernente le «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria», viene assegnata, con il presente riparto, la sola quota corrispondente al periodo che va dal 5 aprile 2016 al 31 dicembre 2016; Considerato altresì che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili;

Considerato che alla Regione Friuli Venezia Giulia non viene trasferita alcuna risorsa finanziaria in quanto la stessa provvede con risorse proprie, così come stabilito dal già citato art. 1, comma 513, della legge n. 147/2013;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato; Vista la nota n. 1068 in data odierna, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. L'importo di euro 165.424.023,00 - destinato al finanziamento della medicina penitenziaria con delibera di questo Comitato concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2016, adottata in data odierna - viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, viene assegnato alle Regioni a statuto ordinario, nonché alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta e Siciliana, l'importo di euro 159.592.888, ripartito tra le medesime secondo quanto indicato nella citata tabella, allegata alla presente delibera.

3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, l'importo di euro 4.895.723 relativo alla Regione Siciliana resta accantonato per tenere conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, citato in premessa. La quota relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pari a euro 935.412, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2010 richiamati in premessa.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 771

DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2016 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 40/2017). (GU n. 150 del 29.6.17)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le province autonome di Trento e Bolzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare il comma 7 dell'art. 3 -ter recante «Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», che autorizza, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale, la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra i quali l'assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, come convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 2013, n. 57, che all'art. 1, nel fissare al 1° aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, come convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 2014, n. 81, che all'art. 1, nel prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ulteriormente ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 4,38 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,46 milioni di euro per l'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, recante le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria, entrato in vigore il 5 febbraio 2016, ed in particolare l'art. 7, comma 2, il quale stabilisce che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia siano chiamati a svolgere, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito;

Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2016, che ha destinato la somma di euro 55.000.000 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Vista la nota del Ministero della salute n. 390 del 16 gennaio 2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma di 55.000.000 di euro da destinare per l'anno 2016 al finanziamento degli oneri connessi alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e al trasferimento dei pazienti ivi internati nelle strutture territoriali gestite dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali, secondo gli stessi criteri utilizzati per il riparto relativo all'anno 2015;

Vista l'intesa sancita, sulla ripartizione in esame, in sede di Conferenza unificata nella seduta del 22 dicembre 2016 (rep. atti n. 147/CU);

Considerato che, nella citata proposta, i criteri di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2016, pari a 55.000.000 di euro, sono riferiti per il 50 per cento alla popolazione residente in ciascuna regione o provincia autonoma alla data del 31 dicembre 2015 (dati ISTAT) e per il restante 50 per cento al numero di persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data del 31 dicembre 2014, suddivise per regione o provincia autonoma di provenienza, così come comunicato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia;

Considerato che il trasferimento delle sopra indicate risorse alle regioni a statuto speciale è subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria, comprensive nel caso specifico del superamento degli opg, con le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione, così come stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008;

Considerato che per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta le funzioni risultano già trasferite, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 140/2011 e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2014 emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010;

Considerato che per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano la quota spettante viene resa indisponibile e che gli oneri sono posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali, in applicazione del già citato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, nonché del già citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252;

Considerato che per la Regione Friuli-Venezia Giulia la quota spettante viene accantonata poiché il relativo trasferimento delle funzioni in materia di superamento degli opg è subordinato al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale tramite aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali, che dovrà essere determinato e disposto da una legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274/2010;

Considerato che per la Regione Siciliana il periodo di riconoscimento del trasferimento delle funzioni, ai fini dell'assegnazione della relativa quota, decorre dal 5 aprile 2016 fino al 31 dicembre 2016, ai sensi del già citato art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 222/2015 contenente le norme di attuazione del proprio statuto speciale per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria, mentre per il periodo antecedente, dal 1° gennaio 2016 al 4 aprile 2016, la relativa quota non viene assegnata;

Considerato infine che, ai sensi del citato art. 3 -ter del decreto-legge n. 211/2011, la proposta subordina l'erogazione delle risorse all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati, a valere sulle disponibilità per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato; Vista la nota n 1068 del 3 marzo 2017, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità a carico del Fondo sanitario nazionale 2016, l'importo di euro 55.000.000,00 — destinato al finanziamento degli oneri connessi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3 -ter, comma 7 del decreto-legge n. 211/2011, come convertito, con modificazioni, in legge n. 9/2012 — è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1, viene assegnata alle regioni a statuto ordinario, nonché alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta e alla Regione Siciliana, la somma di euro 51.954.086, ripartita tra le medesime secondo quanto indicato nella citata tabella allegata alla presente delibera.

3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, viene in particolare assegnata alla Regione Siciliana la somma di euro 4.339.299, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 222/2015 richiamato in premessa, mentre la restante somma, pari a 1.521.157 rimane accantonata. La quota relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia, pari a euro 880.965, è accantonata non essendo stata emanata la legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274/2010. La quota relativa alle province autonome

di Trento e di Bolzano, pari a euro 643.792, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2010 richiamati in premessa.
Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 772006.B

BILANCIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2016. (BUR n. 148 del 27.6.17)

EDILZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di maggio 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi	Indici base 2015=100	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo dell' anno precedente	di due anni precedenti
Maggio	99,7	- 0,4	- 0,5
Giugno	99,9,	- 0,3	-0,4
Luglio	100,0	-0,1	-0,2
Agosto	100,2	-0,1	-0,2
Settembre	100,0	-0,1	-0,0
Ottobre	100,0	- 0,1	-0,1
Novembre	100,0	- 0,1	-0,1
Dicembre	100,3	0,4	0,4
2015 <i>Media</i>	99,9		
2017			
Gennaio	100,6	0,9	1,2
Febbraio	101,0	1,5	1,3
Marzo	101,0	1,4	1,1
Aprile	101,3	1,7	1,3
Maggio	101,1	1,4	1,0

+

ENTI LOCALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2017.

Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2017.(GU n. 144 del 23.6.17)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Visto l'art. 1, comma 380 -ter, lettera a), secondo periodo, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è incrementata di 3.767,45 milioni;

Visto l'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 secondo il quale a decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016 in base al quale il Fondo di solidarietà comunale è:

a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera

b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare. La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura

corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;

d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo;

Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 13 settembre 2016 e adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2017 - S.O. n. 12);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2016 concernente l'adozione della stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del precedente comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4 per cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo dello stesso comma 450, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse accantonate;

Visto l'art. 1, comma 450 -bis, della legge n. 232 del 2016, il quale dispone che per il solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al contributo di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, sono accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard approvata dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre 2016, una variazione negativa della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa superiore al 1.3% della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del -1.3% dello scostamento tra la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450; Considerato che lo stanziamento del capitolo 1365, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativo al Fondo di solidarietà comunale deve essere integrato nel 2017, con apposita variazione di bilancio, di 11 milioni di euro provenienti dal capitolo 1368 del medesimo stato di

previsione quale quota residuale del contributo di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016;

Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al successivo comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Statocittà e autonomie locali il 19 gennaio 2017, ai sensi del comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; S u proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1. Composizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017

1. Per l'anno 2017 il Fondo di solidarietà comunale è composto:

- a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
- b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 380 -ter , lettera a), secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Per l'anno 2017 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera a) è prededotto il contributo, sino all'importo massimo di 80 milioni di euro, destinato alle finalità di cui all'art. 1, comma 449, lettera b) , della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per 14 milioni, alle finalità di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 2. Determinazione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017

1. Il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 di cui all'art. 1, comma 1, è stabilito nel complessivo importo di euro 6.197.184.364,87 al netto di euro 338.105.850,42 derivanti dall'ulteriore quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei comuni di cui all'art. 7, comma 4, ed al netto dell'importo di 11 milioni di cui all'art. 3, comma 4.

2. Relativamente all'importo di euro 338.105.850,42 di cui al comma 1 è prioritariamente acquisito all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di euro 149.959.351,01 e la rimanente somma di euro 188.146.499,40 è assegnata al capitolo 1365 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 380 -ter , lettera a) , della legge n. 228 del 2012, ed ai fini della formazione del Fondo di solidarietà comunale, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione - versa al capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'IMU di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna pari, complessivamente, a euro 2.768,8 milioni, determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito dell'IMU valide per l'anno 2015, come comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il valore relativo a ciascun comune è indicato nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3. Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per i comuni delle regioni a statuto ordinario

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) spettante per l'anno 2017 ai comuni delle regioni a statuto ordinario è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016, calcolato al lordo dell'applicazione per l'anno 2016 dei meccanismi perequativi di cui all'art.

1, comma 380 -quater , della legge n. 228 del 2012. Il valore di cui al periodo precedente è rettificato degli importi derivanti:

- a) dagli effetti, per l'anno 2017, delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2017;
- b) dal ripristino per l'anno 2017 delle quote portate in detrazione per l'anno 2016 di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2016;
- c) dall'applicazione per l'anno 2017 delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 436 -bis e 436 -ter , della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- d) dall'utilizzo parziale per l'anno 2017 della quota di cui all'art. 1, comma 2.

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, il 40 per cento della quota del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) relativa, per l'anno 2017, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del presente articolo, è accantonato e redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali, considerate nella misura del 50 per cento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 13 settembre 2016 e adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016.

3 . Al risultato di cui al comma precedente si applica il correttivo di cui al comma 450 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.

4 . Per l'anno 2017 l'importo risultante dal comma precedente è rettificato con l'applicazione del correttivo di cui al comma 450 -bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. A tale fine sono utilizzate, nel limite di 14 milioni, le risorse non utilizzate di cui all'art. 1, comma 2, e, nel limite di 11 milioni, parte del contributo di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016.

5 . Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 4 è riportato nell'allegato 2.

6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2017 i dati di cui al presente articolo si intendono riferiti ai comuni preesistenti.

Art. 4. Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna

1. Il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) spettante per l'anno 2017 ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016, rettificato degli importi derivanti:

- a) dagli effetti, per l'anno 2017, delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2017;
- b) dal ripristino per l'anno 2017 della quota portata in detrazione per l'anno 2016 di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2016;
- c) dall'applicazione per l'anno 2017 delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 436 -bis e 436 -ter , della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- d) dall'utilizzo parziale per l'anno 2017 della quota di cui all'art. 1, comma 2.

2 . Per i singoli comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui al comma 1 è riportato nell'allegato 2.

Art. 5. Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e attribuzione della quota del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 2

1. La quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) , pari a 3.767,45 milioni è ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e tra i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonne 1, 2 e 3. 2. La quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 di cui all'art. 1, comma 2, è attribuita ai comuni beneficiari in base a quanto disposto dall'art. 1,

comma 449, lettera b) , della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonna 4.

Art. 6. Accantonamento per l'anno 2017

1 Per l'anno 2017 è costituito un accantonamento di Euro 15.000.000 sul Fondo di solidarietà comunale.

2. L'accantonamento è destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. 3 . La quota da imputare ai singoli comuni ai fini dell'accantonamento è calcolata per ciascun comune in modo proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2017, di cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1.

Art. 7. Determinazione della quota del Fondo di solidarietà per l'anno 2017 relativa ai singoli comuni

1 Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna la somma algebrica del valore di cui all'allegato 2 e del valore di cui all'allegato 3, colonna 5, è riportata nell'allegato 4, colonna 1.

2 . Gli importi risultanti per i singoli comuni in base al comma 1 sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'art. 6, i cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato 4, colonna 2.

3 . Il risultato positivo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, colonne 1 e 2, determina per i singoli comuni l'importo spettante per l'anno 2017 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, riportato all'allegato 4, colonna 3.

4. Il risultato negativo della somma algebrica dei valori di cui all'allegato 4, colonne 1 e 2, determina per i singoli comuni un'ulteriore quota di imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta per l'anno 2017 a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, il cui importo è riportato all'allegato 4, colonna 4. In tal caso l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari al predetto importo.

5. Ove l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2017 l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.

Art. 8. Compensazioni finanziarie per l'anno 2017

1. Per l'anno 2017 sugli importi a credito o a debito relativi ai singoli comuni risultanti dall'applicazione dell'art. 7, sono applicate le detrazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 7, comma 31 -sexies , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 9. Erogazioni di risorse per l'anno 2017

1. Per l'anno 2017, il Ministero dell'interno, Direzione centrale della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo solidarietà comunale in base all'art. 7, al netto delle detrazioni di cui all'art. 8, in due rate da corrispondere entro i mesi di giugno e ottobre 2017, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarietà comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 10. Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate

1. Per l'anno 2017 gli importi dovuti dai singoli comuni, come indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4, colonna 4, o derivanti dall'applicazione dell'art. 8 sono comunicati dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui

all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione è effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2017. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3 del presente decreto. Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri BOSCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze PADOAN

Il Ministro dell'interno MINNITI Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1362

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020. Assegnazione di risorse al «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», ai sensi dell'art. 1 comma 141, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017). (Delibera n. 2/2017). (BUR n. 147 del 26.6.17)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPCoe e l'Agenzia per la coesione territoriale; Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004); Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 12 dicembre 2016 recante il conferimento dell'incarico di Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno al prof. Claudio De Vincenti; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 in 54.810 milioni di euro, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nel

le aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord e che dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo pari a 43.848 milioni di euro; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; Vista la legge 28 dicembre

2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»; e, in particolare, l'art. 1, comma 974, che ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, nonché i successivi commi da 975 a 977, che hanno previsto le azioni necessarie a porre in essere il Programma e le relative modalità attuative;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 978, della medesima legge che ha stabilito che per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che a tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e in particolare l'art. 1, comma 140, che ha istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi, tra l'altro, a investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

Visto il successivo comma 141, il quale prevede che al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, a integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate dal comma 140, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e il bando allegato, che ha disciplinato le modalità e le procedure di presentazione dei progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2016 e l'allegata graduatoria, con il quale sono stati individuati numero 120 progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, per un onere complessivo pari a 2.061.321.739,61 euro;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, con le risorse di cui all'art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono finanziati i progetti dal numero 1 al numero 24, mentre gli ulteriori progetti saranno finanziati con le risorse successivamente disponibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 febbraio 2017, con il quale sono stati modificati l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, al fine di far fronte tempestivamente alle esigenze finanziarie degli enti partecipanti al Programma straordinario;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, d'ordine del Ministro, n. 38-P del 25 gennaio 2017, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente DPCCoe, come successivamente integrata dalla nota informativa in data 2 marzo 2017, n. 701, con la quale viene proposta a questo Comitato l'assegnazione di complessivi di 798,17 milioni di euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 141 della legge n. 232/2016, per il finanziamento del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

Tenuto conto che è in corso di formalizzazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale viene contestualmente disposto il finanziamento a valere sull'apposito Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del suddetto Programma; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); V ista l'odierna nota n. 1068-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera; Su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse. Ad integrazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 2016, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 - la cui dotazione è stata integrata per 10.962 milioni di euro con la legge di bilancio 2017 - è disposta l'assegnazione di un importo complessivo fino ad un massimo di 798,17 milioni di euro, in favore dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 e non risultanti finanziati. La quota di 798,17 milioni di euro è, in particolare, così ripartita: fino ad un massimo di 603,90 milioni di euro, a copertura integrale del fabbisogno finanziario residuo degli interventi delle Città metropolitane e dei comuni capoluogo che appartengono alla macro-area del Mezzogiorno e che si siano collocati utilmente in graduatoria; per 194,27 milioni di euro, in favore di Città metropolitane e comuni capoluogo del Centro Nord, fino a concorrenza di tale importo, secondo l'ordine di graduatoria e sempre per la parte corrispondente al fabbisogno finanziario non coperto della graduatoria medesima.

2. Trasferimento delle risorse e modalità di attuazione. Le risorse saranno trasferite secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017, cui si rinvia anche per quanto riguarda le modalità di attuazione dei progetti. L'assegnazione finanziaria per l'anno 2017 è pari a 160 milioni di euro. Per gli anni successivi, l'articolazione annuale delle assegnazioni è definita sulla base delle comunicazioni, da effettuarsi a cura delle Amministrazioni destinatarie delle risorse, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dei fabbisogni finanziari definiti in relazione all'andamento atteso del Programma e allo stato di avanzamento degli interventi. Con successiva delibera, adottata su proposta del Ministro per le politiche di coesione, entro trenta giorni dalla ricezione delle predette comunicazioni, sono definite le assegnazioni annuali delle risorse in coerenza con i fabbisogni finanziari rilevati e, comunque, nei limiti degli stanziamenti annuali previsti dalla legge di bilancio in termini di competenza e cassa relativamente alla Programmazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione, al netto degli utilizzi già disposti. Qualora dovesse rendersi necessario per garantire la coerenza della ripartizione delle quote annuali con gli stanziamenti del bilancio dello Stato relativi al Fondo sviluppo e coesione, con la medesima deliberazione si provvederà alla rimodulazione delle assegnazioni già deliberate per il periodo di Programmazione 2014-2020.

3. Norma finale. Il gruppo di monitoraggio e verifica sull'esecuzione del Programma, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 e successive modifiche, ove richiesto da questo Comitato, riferirà, per il tramite del DPCoe, sullo stato di realizzazione del Programma, anche ai fini della valutazione circa gli effetti dello strumento utilizzato.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 14 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 847

IMMIGRATI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2015 - Riparto della quota vincolata per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno. (Delibera n. 29/2017). (BUR n. 147 del 26.6.17)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 — emanato in attuazione dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 — che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e province autonome; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 — emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera a) , dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato-regioni; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che all'art. 35 assicura ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nonché garantisce agli stessi le seguenti prestazioni ponendole a carico del Fondo sanitario nazionale: a) la tutela della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane; b) la tutela della salute del minore; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai; V ista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale all'art. 1, comma 561, dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015, l'importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale venga ripartito annualmente all'atto della ripartizione della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale;

Vista l'odierna delibera di questo Comitato concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2015, che accantona al punto 2.2 la somma di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;

Vista l'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 17 dicembre 2015, repertorio atti n. 230/CSR, sulla proposta di deliberazione CIPE concernente il riparto della quota vincolata per stranieri non regolari, relativa all'anno 2014 condizionata alla costituzione di un tavolo tecnico incaricato di definire criteri uniformi nella compilazione delle schede di dimissione ospedaliera per la particolare tipologia di ricoveri che rappresenta uno dei criteri di riparto delle risorse;

Considerato che il suddetto tavolo tecnico, insediato in data 11 maggio 2016, costituito da rappresentanti regionali, della Conferenza Stato-regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato ha di recente concluso i propri lavori; Vista l'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 22 dicembre 2016, repertorio atti n. 241/CSR, sulla proposta di deliberazione CIPE concernente il riparto della quota vincolata per stranieri non regolari, relativa all'anno 2015;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n 390 del 16 gennaio 2017, concernente la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del citato importo di 30.990.000 euro a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2015;

Tenuto conto della vigente legislazione che dispone che le regioni e le province autonome provvedono al finanziamento del proprio fabbisogno senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e PPAA di Trento e Bolzano ai sensi della legge 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Sicilia per la quale ai sensi della legge 296/2006, art. 1, comma 830, è stata applicata l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria del 49,11 per cento, corrispondente all'importo di 1.043.779 euro che viene redistribuito tra le altre regioni destinatarie del riparto;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012);

Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2015, è assegnata alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la somma complessiva di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, al fine di garantire cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio e programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute collettiva ed individuale con particolare riguardo alla tutela della gravidanza e della maternità, alla salute del minore, alle vaccinazioni secondo normativa vigente, gli interventi di profilassi internazionale e alla profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive e la bonifica degli eventuali focolai.

La predetta somma di 30.990.000 euro è ripartita tra le predette regioni come da allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 3 marzo 2017

I

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 792

DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2016. Riparto della quota vincolata per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno. (Delibera n. 36/2017). (BUR n. 147 del 26.6.17)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell'art. 3, commi 143 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che all'art. 39, comma 1, demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - che all'art. 115, comma 1, lettera a) , dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della conferenza Stato - Regioni; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che all'art. 35

assicura ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nonché garantisce agli stessi le seguenti prestazioni ponendole a carico del Fondo sanitario nazionale: a) la tutela della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane; b) la tutela della salute del minore; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale all'art. 1, comma 561, dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015, l'importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale venga ripartito annualmente all'atto della ripartizione della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale;

Vista l'odierna delibera di questo Comitato concernente la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, che accantona al punto 2.2 la somma di € 30.990.000 per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;

Vista l'intesa sancita in sede di conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 dicembre 2016, repertorio atti n. 242/CSR, sulla proposta di deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica concernente il riparto della quota vincolata per stranieri non regolari, relativa all'anno 2016;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 390 del 16 gennaio 2017, concernente la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del richiamato importo di € 30.990.000 a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2016; Tenuto conto della vigente legislazione che dispone che le Regioni e le Province autonome provvedono al finanziamento del proprio fabbisogno senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e PPAA di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Sicilia per la quale ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, è stata applicata l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria del 49,11 per cento, corrispondente all'importo di € 996.512 che viene redistribuito tra le altre Regioni destinatarie del riparto;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012);

Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017 predisposta congiuntamente dal dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2016, è assegnata alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la somma complessiva di € 30.990.000 per l'assistenza sanitaria a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, al fine di garantire cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio e programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute collettiva ed individuale con particolare riguardo alla tutela della gravidanza e della maternità, alla salute del minore, alle vaccinazioni secondo normativa vigente, gli interventi di profilassi internazionale e alla profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive e la bonifica degli eventuali focolai.

La predetta somma di € 30.990.000 è ripartita tra le predette Regioni come da allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 789

POLITICHE SOCIALI

LEGGE 21 giugno 2017, n. 96.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (BUR n. 144 del 23.6.17)

Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.».

PRESENTAZIONE

Secondo una prassi avviata fin dai Governi che hanno operato negli anni 2010, 2011, in particolare, piuttosto che definire in un quadro organico e coordinato di programmazione il complesso degli interventi economici, sociali necessari allo sviluppo, si prende atto di provvedimenti “omnibus” che racchiudono molteplici provvedimenti, che interessano anche politiche sociali in senso lato.

Si rimane peraltro perplessi sulle disposizioni relative alla Regione Molise, che in effetti è ridotta a semplice organo esecutore di provvedimenti in materia di politiche sanitarie che escludono qualsiasi partecipazione e dibattito democratico alla programmazione, realizzazione e controllo che dovrebbero coinvolgere tutta la comunità molisana

Si riportano di seguito gli articoli che vi hanno specifico riferimento.-

Art. 29. Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche

1 Per gli anni 2016 e 2017 relativamente allo sfondamento definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, l’Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l’assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all’articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si avvale anche dei dati recati dalla fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, secondo modalità definite con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all’Agenzia italiana del farmaco. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sono disciplinate le modalità tecniche di indicazione dell’AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell’Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti ai fini dell’acquisizione delle suddette fatture per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali. È fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al presente comma.

3. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo del comma 5 dell’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in materia economicofinanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale): “ 5. Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore

farmaceutico. 1. – 4. Omissis 5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sfioramento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo. Omissis .” — Si riporta il testo del comma 398 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016; “Art. 1 – Commi 1. - 397. (omissis) 398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,89 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti». Omissis .” — Si riporta il testo dei commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni:

“1. 209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2 10. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. 2 11. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. 212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. 2 13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC): a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione; b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio; c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche; d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma; f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese; g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica; g -bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge. 2 14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209.”

Art. 30. Altre disposizioni in materia di farmaci

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 402, è inserito il seguente: «402 -bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401 per un periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse dei Fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalità ivi indicate

confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392. ».

Art. 30-bis. Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza

1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'allegato 1 -bis al presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie.

2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo del comma 556 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

“ 556. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nell'ambito dei LEA, anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall'Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La Commissione dura in carica tre anni. Su richiesta del presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.”

Art. 31. Edilizia sanitaria

1 In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): “ Art. 20 Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali

1. - 2 -ter . Omissis 3 . Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.” — Si riporta il testo del comma 310 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

“1. 310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di

ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.”

Art. 32. Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri

1 Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, già attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al Ministero della salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine stanziato nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa.

2. Il Ministero della salute si fa carico della gestione del pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome in contraddittorio con le prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero della salute entro il 30 aprile 2017.

3. Il finanziamento di cui al comma 1, nei limiti delle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute debitamente consolidati e validati. A decorrere dal primo anno di applicazione della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a titolo provvisorio tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS del Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile e consolidato. Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al periodo precedente si provvede, a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, in sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre nei limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): “Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale) 1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia. 3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. 4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. 5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. 6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si

provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.”

Art. 34-bis. Programma operativo straordinario della regione Molise

1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:

a) il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione;

b) il medesimo commissario ad acta, altresì, adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:

1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;

2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dei commi 604 e 605 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014: “Comma 604 604. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale. Comma 605 605. L'erogazione della somma di cui al comma 604 è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 604, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.” — Il decreto regionale (Molise) del 12 settembre 2016, n. 52 recante “Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 3 agosto 2016)” è pubblicato nel B.U. Molise 16 novembre 2016, n. 43.

Art. 40. Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane

1. Le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016 .

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo del comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: “723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali

sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita; c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento; d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente."

Art. 40-bis. Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri

1. Al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale.

TITOLO I II ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

Art. 41. Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici

1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, è stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Al fine di permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalità di cui al comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.

3. Le risorse del Fondo sono destinate a:

a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;

2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico;

3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, diversi da quelli di cui alla lettera a) :

1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività, previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli già previsti a legislazione vigente;

2) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività.

c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attività.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, può essere destinata con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

4 -bis . Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, può essere destinata con le medesime modalità all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell'articolo 18 -bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017): “Art. 18 -bis . Realizzazione del progetto “Casa Italia” 1 . Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia”, anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 2 . Per garantire l'immediata operatività del suddetto dipartimento, fermi restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. E' lasciata facoltà alla Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 - quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 3 . Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede: a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.” — Si riporta il testo dell’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): “Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi 1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2 -bis . Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. 2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 3. Nell’assolvimento dell’incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. 4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018. 5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell’ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l’uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.” — Si riporta il testo del comma 4 dell’articolo 20 -bis del citato decreto-legge n. 8 del 2017: “Art. 20 -bis. Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici 1. – 3. Omissis 4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.”

TITOLO I V MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE

Art. 54-bis. Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della

salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

- a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
- b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.

7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a) , del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

- a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b) , i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) , può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di:

- a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) , della

legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) , entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b) , e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.

14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b) , versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b) , è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma

16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b) , è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a) , e al comma 6, lettera b) , al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l'INPS provvede altresì all'accREDITAMENTO dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c) , o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c) , e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo vigente del comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «Art. 2 (Armonizzazione) . — 1. - 25. (Omissis). 2 6. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. (Omissis).» — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.

— Si riporta il testo vigente degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro): «Art. 7 (Riposo giornaliero) . — 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.» «Art. 8 (Pause) . — 1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per

pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.».

«Art. 9 (Riposi settimanali) . — 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. 2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata; c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario; d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4. 3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche: a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate; b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche; c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi; d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità; e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia; f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370; g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370. 5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c) l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.» — Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):

«Art. 3 (Campo di applicazione) . — 1. - 7. (Omissis). 8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. (Omissis).» — Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è riportato nelle Note all'art. 9 -bis . — Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

«Art. 19 (Stato di disoccupazione). — 1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. 2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente

articolo. 3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. 4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati “a rischio di disoccupazione”. 5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l’impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali. 6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio. 7. Allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l’ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l’accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.”. — La legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro) è pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 1979, n. 20. — Il testo dell’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 è riportato nelle Note all’art. 3. — La legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) è pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2001, n. 97. — Si riporta il testo vigente del comma 24 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):

«Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro) . — 1. – 23. (Omissis). 24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015: a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All’onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo; b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a) , dell’articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di babysitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. (Omissis).» — Si riporta il testo vigente dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30):

«Art. 13 (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica) . — 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

a) l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego; b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo; c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628. 2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni

amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’ articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4. 3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 4. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all’ articolo 14 della legge 24 novembre

1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione; d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione. 5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato. 6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.».

Art. 55-bis. Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): “Art. 13. (Incentivi alle assunzioni) 1. – 3. (Omissis). 4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008. A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (Omissis).” Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): “Art. 16. Assegno di disoccupazione – ASDI 1. – 6. (Omissis). 7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. (Omissis).”

Art. 55-ter. Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 includono le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di welfare, anche attraverso la bilateralità del settore.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30): “Art. 12. Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito 1. I soggetti autorizzati alla

somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione. 2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a: a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti; c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni; d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. (Omissis).”.

Art. 55-quater. Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga

1. All'articolo 44, comma 6 -bis , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data».

Riferimenti normativi: — Il testo modificato del comma 6 -bis dell'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 è riportato nelle note all'art. 53 -ter .

Art. 55-quinquies. Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri

1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1 -bis . La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate».

2. All'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso ».

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell'articolo 76 della citata legge n. 413 del 1991, come modificato dalla presente legge: “Art. 76. 1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia. 1 -bis . La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate. ”. — Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla presente legge: “Art. 38. Altre disposizioni in materia tributaria 1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto

delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 2. Con apposita convenzione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1. 3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo. 4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure: a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, lettera a), le parole «delle imposte» sono soppresse; 2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate»; 3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse; 4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.»; b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149 bis del codice di procedura civile.» 5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3 -ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». 6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con

prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.

7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.

8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.

9. 1. 0. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole «decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.».

11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 -bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.

12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contribuiti non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.

1. 3. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:

a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;

b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso.

13 -bis . Nell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento».

13 -ter . Le disposizioni contenute nel comma 1 -bis dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13 -bis del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13 -quater . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13 -bis e 13 -ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1 -bis dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 13 -quinquies . Per l'anno finanziario 2010 possono altresì beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti già inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, predisposto per le medesime finalità, per l'esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio. 13 -sexies . All'articolo 3 -bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica.». 13 -septies . All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt) , è aggiunta la seguente: «tt -bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito».”.

PREVIDENZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2017 , n. 87 .
Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci. (BUR n. 138 del 16.6.17)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 199;

Visto l'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera d) , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;

Visto l'articolo 1, comma 200, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede che ai requisiti ridotti di cui al comma 199 continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'articolo 1, comma 201, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabilisce che per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del medesimo articolo 1, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato;

Visto l'articolo 1, comma 202, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 199 a 205, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203 del medesimo articolo 1, avuto particolare riguardo: alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d) ; alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini; all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203, del medesimo articolo 1, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio; alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro; all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 203; alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati;

Visto l'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale sono indicati i limiti di spesa relativi al riconoscimento del beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202, del medesimo articolo 1, ed è stabilito che, qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stanziare, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199 del citato articolo 1, individuati con il presente decreto e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;

Visto l'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabilisce che a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199, del medesimo articolo 1, non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento;

Visto l'articolo 1, comma 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabilisce che il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del medesimo articolo, fermi restando i benefici previsti per talune tipologie di lavoratori dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con i quali sono stabilite le modalità di determinazione della pensione per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere, rispettivamente, un'anzianità contributiva inferiore o superiore a diciotto anni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale, nell'adunanza del 26 aprile 2017; S u proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto dei limiti di spesa annuali previsti al comma 203 del medesimo articolo.

Art. 2. Beneficio

1. A decorrere dal 1° maggio 2017, per i soggetti di cui all'articolo 3 il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a quarantuno anni.

2. Al requisito contributivo di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

3. Il requisito contributivo ridotto di cui al comma 1 può essere raggiunto anche ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Art. 3. Soggetti beneficiari

1. Può accedere al beneficio di cui all'articolo 2 il lavoratore di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995, che ha almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;
- b) al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) è riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;
- d) alla data della domanda di accesso al beneficio svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell'allegato A del presente decreto ovvero soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Art. 4. Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio

1. Ai fini della domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2 l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui all'articolo 3 alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione.

2. I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni di cui all'articolo 3, presentano domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi presentano domanda di certificazione entro il 1° marzo di ciascun anno.

3. Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 1° marzo di ciascun anno e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun

anno sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 residuano le necessarie risorse finanziarie.

4. Le condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2 devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1, ad eccezione dei requisiti dell'anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa in via continuativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) , che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda.

A rt. 5. Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio

1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, l'interessato produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonché i seguenti documenti a riprova della sussistenza, già al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni:

a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) , la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza; c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

c) , il verbale di invalidità civile attestante un'invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.

2. Con specifico riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ad esclusione dei lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, l'interessato produce, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come specificate nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A, lettere a), b), c), d) e), g) i), l) e m) , l'applicazione delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.

3 . Per i lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, la documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2 è individuata dalle disposizioni di attuazione del medesimo decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

4. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio è svolta dalla sede territoriale dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e attraverso lo scambio di dati di cui all'articolo 10, secondo le modalità individuate da un apposito Protocollo predisposto congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale del lavoro, nel quale sono indicate anche le modalità attraverso le quali riscontrare le informazioni contenute nella dichiarazione del richiedente e del datore di lavoro ed i casi in cui la sede INPS può avvalersi, al fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more dell'adozione del Protocollo l'INPS procede, comunque, ad istruire le domande presentate.

Art. 6. Comunicazioni dell'INPS

1 In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 4, l'INPS comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo:

- a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;
- b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza della pensione in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile della pensione viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;
- c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.

2. L'INPS comunica all'interessato l'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7. Domanda di pensione

1. La domanda di pensione è presentata alla sede INPS di residenza dell'interessato.
2. La pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la pensione è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.
4. Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 8. Incumulabilità

- 1 A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio di cui all'articolo 2 non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e l'anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento.
2. Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico di cui all'articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate. Il beneficio di cui all'articolo 2 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), salvo quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 9. Verifiche ispettive

1. Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo, l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle banche dati e di ogni altra informazione in possesso degli Istituti previdenziali, svolge accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti ed ai titolari di pensione delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) b, c) e d), sia su richiesta della sede INPS, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sia in attuazione di appositi piani di controllo adottati annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia, eventualmente, a campione.

Art. 10. Scambio dei dati tra enti

1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono, ai fini del procedimento accertativo di cui all'articolo 4 e delle verifiche di cui all'articolo 9, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 11. Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia
 1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito ridotto di cui all'articolo 2, comma 1, e, a parità della stessa, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio.

2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, valutato anche in via prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennità loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento previsto al comma 1.

3. Qualora dall'attività di monitoraggio prevista per ciascun anno residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3, positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali è possibile concedere il beneficio nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

4. All'espletamento delle attività di monitoraggio si provvede attraverso apposita conferenza di servizi indetta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da concludersi entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello di presentazione delle domande.

Art. 12. Invarianza dei costi

1. Salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13. Entrata in vigore

1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 23 maggio 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri G ENTILONI SILVERI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze PADOAN

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1295

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 maggio 2017. Revoca dell'amministratore unico della «Alter società cooperativa sociale onlus», in Palombara Sabina e nomina del commissario governativo. (GU n. 139 del 17.6.17)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545 -sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della Cooperativa «Alter Società cooperativa sociale onlus» con sede in Palombara Sabina (Roma), conclusa il 2 novembre 2016 e del successivo verbale di accertamento ispettivo concluso in data 6 dicembre 2016 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Considerato che dalle citate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarità risultavano non essere state sanate e precisamente: non risulta ancora approvato il bilancio d'esercizio 2015; non sono state predisposte le dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2015; non risultano sottoscritte e versate le quote riferite ai soci volontari, non risulta aperta alcuna posizione assicurativa INAIL per i soci volontari; la cooperativa non risulta iscritta all'albo delle cooperative sociali; l'ente non ha provveduto al versamento del contributo di revisione relativo al biennio 2015/2016 comprensivo di sanzioni ed interessi; non risulta formalizzata la richiesta di dimissioni di alcuni soci volontari con delibera dell'organo amministrativo e con la registrazione sul relativo libro soci; non è stata esibita la documentazione relativa alla posizione di svantaggio di alcuni soci lavoratori; non è stata documentata la corretta convocazione dei soci alle assemblee;

Vista la nota n. 95613, trasmessa via Pec in data 15 marzo 2017 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545 -sexiesdecies del codice civile, risultata regolarmente consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 -sexiesdecies del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545 -sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Agostino Mazzeo;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Alter Società cooperativa sociale onlus» con sede in Palombara Sabina (Roma) - C.F. 13119441007, costituita in data 1° dicembre 2014, è revocato. Art. 2.

Lavv. Agostino Mazzeo nato a Pisa il 5 giugno 1980 (C.F. MZZGTN80H05G702U), domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci, 7 è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale. Roma, 20 maggio 2017 Il direttore generale: MOLETI

DECRETO 12 maggio 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «Geoservizi - Cooperativa sociale», in Loano e nomina del commissario liquidatore. /GU n. 140 del 19.6.17)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Geoservizi - Cooperativa Sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 ottobre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 988.923,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.120.307,00 ed un patrimonio netto negativo di € 247.059,00.

Considerato che in data 1° febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Geoservizi - Cooperativa Sociale», con sede in Loano (SV), (codice fiscale n. 01387590092), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Giosy Castangia, nata a Palermo il 2 giugno 1989 (codice fiscale: CSTGSY89H42G273C), e domiciliata in Genova, piazza Dante n. 8/11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 12 maggio 2017

D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto ORSINI

DECRETO 18 maggio 2017 - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Tiglio società cooperativa sociale», in Attigliano e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 140 del 19.6.17)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il Tiglio Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale riferita al 31 dicembre 2015 dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 149.876,80, si riscontra una massa debitoria di € 205.248,07 ed un patrimonio netto negativo di € 63.177,04;

Considerato che in data 13 dicembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Tiglio Società cooperativa sociale», con sede in Attigliano (Terni), (codice fiscale 01497780559) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Marchese nato a Catanzaro l'11 luglio 1977 (codice fiscale MRC SVT 77L11 C352F) e domiciliato in Perugia in via G. B. Pontani n. 14. Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2017

D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto ORSINI

DECRETO 8 maggio 2017 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Millefiori onlus società cooperativa sociale», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 141 del 20.6.17)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Millefiori onlus Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 96.291,00, si riscontra una massa debitoria di € 126.797,00 ed un patrimonio netto negativo di € 45.778,00;

Considerato che in data 21 ottobre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Millefiori onlus Società cooperativa sociale», con sede in Cuneo, (codice fiscale 03466670043) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì (CN) il 22 aprile 1986 (codice fiscale RLLMTT80D22F3510), e domiciliato in Vicoforte (CN), via Collarei n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 maggio 2017

D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto ORSINI

DECRETO 26 maggio 2017 . - Scioglimento della «Tamata Società cooperativa sociale», in Vittorio Veneto e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 141 del 20.6.17)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 -septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 - septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ex art. 2545 - sexiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Tamata società cooperativa sociale»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies del codice civile in quanto la cooperativa non ha provveduto a depositare, presso il registro delle imprese competente, i bilanci di esercizio per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 17 marzo 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento; Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «irreperibile» e che, pertanto non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 - septiesdecies del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 - sexiesdecies , 2545 - septiesdecies , secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tamata società cooperativa sociale» con sede in Vittorio Veneto (TV) (codice fiscale 04420010268), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 - septiesdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Liuzzi, nata a Gioia del Colle (BA) il 31 gennaio 1966 (codice fiscale LZZCHR66A71E038O), domiciliata in Padova, Via Bertacchi n 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2017 Il direttore generale: MOLETI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 3 marzo 2017 . Programma di azione e coesione 2014-2020. Programma complementare Regione Calabria. (Delibera n. 7/2017). (GU n. 140 del 19.6.17)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del Comitato interministeriale della programmazione economica in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora F SC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali; Visto, in particolare, il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, il comma 245 della legge n. 147/2013, che prevede che il monitoraggio degli

interventi complementari sia assicurato attraverso le funzionalità del sistema informativo MEF-RGS secondo le specifiche tecniche che sono state successivamente diramate con la circolare MEF-RGS n. 18 del 30 aprile 2015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Viste le delibere di questo Comitato n. 8/2015 e n. 10/2015 relative all'Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 ed alla definizione dei relativi criteri di cofinanziamento pubblico nazionale adottate in accordo con quanto disposto dalla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 12

dicembre 2016 recante il conferimento dell'incarico di Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno al prof. Claudio De Vincenti;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 236-P del 23 febbraio 2017 e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di adozione del Programma di azione coesione - Programma operativo complementare 2014-2020 presentato dalla Regione Calabria, unitamente al relativo Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e al quadro finanziario per Obiettivo specifico/Azione, che si pone in funzione strettamente complementare rispetto all'omologo Programma operativo regionale FESR/ FSE 2014-2020 e, in particolare, ne integra e rafforza gli interventi, al fine di assicurare un maggiore impatto e una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi, nel quadro della programmazione regionale unitaria 2014-2020;

Considerato che nella nota informativa allegata alla proposta, predisposta dal DPCoe - cui compete il coordinamento dei Fondi SIE per quanto concerne la relativa programmazione - vengono illustrati l'impostazione, l'articolazione e i principali contenuti del programma complementare in esame; Considerato che il valore complessivo del Programma della Regione Calabria è posto a valere sulle risorse del Fondo di rotazione, la cui disponibilità (pari alla differenza tra tasso di cofinanziamento teorico e tasso di cofinanziamento effettivo nazionale del Programma operativo regionale FESR e FSE) ammonta a 720,81 milioni di euro, al netto dell'importo di 111,83 milioni di euro già accantonato per il completamento dei progetti inseriti nei programmi FESR 2007-2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 - ai sensi del comma 804 della legge di stabilità 2016, ed è articolato per assi tematici;

Considerato altresì che nel «Quadro finanziario indicativo per Obiettivo specifico/Azione» sono riportati i valori finanziari che, in prima istanza, la Regione intende attribuire alle singole azioni, specificando, per quelle non valorizzate, che la relativa indicazione è stata dettata dall'eventualità futura di dover procedere alla loro implementazione attraverso rimodulazioni finanziarie interne all'Asse cui appartengono o tra Assi;

Considerato che la Regione Calabria esclude l'assoggettabilità del Programma alla Valutazione ambientale strategica (VAS), in quanto le azioni individuate nel PAC sono comprese in piani/programmi di settore già assoggettati a VAS;

Considerato che, in attuazione della delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sul citato programma della Regione Calabria la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 23 febbraio 2017;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 1068-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno; A cquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Approvazione del «Programma di azione e coesione 2014-2020 - Programma complementare della Regione Calabria» e assegnazione di risorse.

In attuazione del punto 2 della delibera di questo Comitato n. 10/2015 è approvato il Programma di azione e coesione 2014-2020 - Programma complementare della Regione Calabria, che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

Il valore complessivo del Programma è pari a 720,81 milioni di euro, articolato secondo gli assi tematici di cui alla successiva tabella 1:

TABELLA 1

Assi Milioni di euro

Promozione ricerca e innovazione 6.000.000,00

Sviluppo Agenda digitale 17.862.301,84
 Competitività sistemi produttivi 90.333.081,98
 Efficienza energetica e mobilità sostenibile 119.130.178,02
 Prevenzione dei rischi 7.000.000,00
 Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale 130.278.196,00
 Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile 131.201.661,00
 Promozione occupazione sostenibile e di qualità 60.000.000,00
 Inclusione sociale (Ob OT 9 FESR) 42.470.646,05
 Inclusione sociale (Ob OT 9 FSE) 19.193.926,00
 Istruzione e formazione (Ob OT 10 FESR) 13.911.164,50
 Istruzione e formazione (Ob OT 10 FSE) 22.250.000,00
 Capacità istituzionale 43.176.399,72
 Assistenza tecnica 18.000.000,00 TOTALE 720.807.555,11

2. Erogazione delle risorse

Le risorse assegnate al programma complementare oggetto della presente delibera sono erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, secondo le seguenti modalità: erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risorse assegnate al Programma; pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90 per cento delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposite domande di pagamento inoltrate tramite il sistema informativo RGS-IGRUE; pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva conclusione dell'intervento.

3. Disposizioni attuative e monitoraggio

La Regione Calabria, in linea con gli adempimenti previsti dalla citata delibera n. 10/2015, assicurerà il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile agli interventi del Programma e la regolarità delle spese da rendicontare. La Regione Calabria assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Programma e li invia al Sistema unitario di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE utilizzando le funzionalità del sistema di monitoraggio dei fondi SIE 2014-2020.

L'Amministrazione titolare del Programma assicura la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, essa è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di tali risorse anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del Fondo stesso.

Il citato Programma dovrà concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020. Il DPCoe riferirà almeno annualmente, e in ogni caso su specifica richiesta, a questo Comitato sull'attuazione della presente delibera.

In conformità con quanto disposto dalla delibera n. 10/2015, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, provvedono congiuntamente l'Amministrazione titolare del Programma, e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale Amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg. prev. n. 775

SANITA'

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017 . Fondo sanitario nazionale 2015. Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. (Delibera n. 28/2017). (GU n. 140 del 19.6.17)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare il comma 3 dell'art. 12, che dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare il comma 34 dell'art. 1, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, e il comma 34 -bis del medesimo art. 1, il quale stabilisce che il CIPE provvede a ripartire tali quote tra le regioni all'atto dell'adozione della propria delibera di riparto delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Tale comma 34 -bis dispone, altresì, che per il perseguimento di tali obiettivi le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con Accordo in sede di Conferenza StatoRegioni. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'economia e finanze, per facilitare le regioni nell'attuazione dei progetti, provvede a erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;

Vista la normativa che stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nei propri territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Regione Siciliana per la quale, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, è stata applicata l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria pari al 49,11 per cento;

Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016 su cui la Conferenza Stato-Regioni ha sancito intesa nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. atti n. 82/CSR);

Considerato che l'Accordo sulle linee progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per l'anno 2015 è stato raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 dicembre 2015 (Rep. atti n. 234/CSR);

Vista la nota n. 1001 del 4 febbraio 2016 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute concernente il riparto, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, delle risorse, pari a 1.480 milioni di euro, vincolate sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per

l'anno 2015 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, con riferimento al Piano sanitario nazionale vigente;

Vista l'odierna delibera di questo Comitato, concernente la ripartizione tra le regioni delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2015, con cui è stata vincolata, tra l'altro, la somma di euro 1.480.000.000 per il finanziamento dei progetti volti a perseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale;

Considerato che la proposta oggetto della presente deliberazione prevede che sull'intera somma vincolata di 1.480 milioni di euro (al netto dell'importo di 2 milioni di euro per il conseguimento delle finalità del Centro nazionale trapianti, ai sensi dell'art. 8 -bis del decreto-legge n. 135/2009 convertito dalla legge n. 166/2009) l'importo di euro 888.073.445 milioni di euro sia ripartito tra le regioni in base alla popolazione residente mentre il restante importo di euro 591.926.555 venga destinato e accantonato per specifiche finalità; Vista l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della salute concernente il detto riparto per l'anno 2015, sancita nella seduta del 23 dicembre 2015 (Rep. atti n. 236/CSR); Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012);

Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato; Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2015 con delibera adottata in data odierna da questo Comitato ammontano a euro 1.480.000.000. Tale somma è articolata come segue:

1. euro 545.210.555 risultano già vincolati, all'atto dell'adozione della presente delibera, per le seguenti finalità:

1.1 euro 100.210.555 per l'incremento della quota indistinta con finalità di riequilibrio tra le regioni. Detto importo risulta vincolato al punto 2.1 e nella tabella A del riparto della quota indistinta del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2015, riparto che costituisce oggetto di separata e odierna deliberazione di questo Comitato;

1.2 euro 400.000.000 per l'istituzione di un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 593, della legge n. 190/2014;

1.3 euro 10.000.000 per il Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto, ai sensi dell'art. 3 -bis, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;

1.4 euro 25.000.000 per il finanziamento di esami sanitari ai fini di prevenzione e controllo della salute della popolazione residente nei territori della Regione Campania specificatamente individuati e nei comuni di Taranto e Statte, oggetto di emergenze ambientali e industriali, ai sensi dell'art. 2, comma 4 -octies del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6;

1.5 euro 10.000.000 per il progetto interregionale per la sperimentazione gestionale finalizzata alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà, coordinata dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni;

2. euro 888.073.445 sono ripartiti e assegnati alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana come da allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera, per il perseguimento degli obiettivi di piano attraverso specifici progetti elaborati sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute, approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-

Regioni. L'erogazione delle quote spettanti alle predette regioni avverrà con le modalità previste dall'art. 1, comma 34 bis , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, richiamate in premessa;

3. euro 46.716.000 sono, infine, assegnati alle seguenti ulteriori attività o progetti interregionali:

3.1 euro 1.316.000 per il rimborso all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù delle prestazioni erogate in favore dei minori STP (straniero temporaneamente presente) nell'anno 2013;

3.2 euro 30.000.000 quale contributo di solidarietà interregionale in favore della Regione Molise per il Piano di risanamento del Servizio sanitario regionale - Piano operativo straordinario. Tale contributo è subordinato alla sottoscrizione dello specifico Accordo in Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 1, comma 604, della legge n. 190/2014;

3.3 euro 10.000.000 per il supporto tecnicoscienctifico dell'Istituto superiore di sanità ai processi decisionali e operativi delle regioni nel campo della salute umana;

3.4 euro 5.000.000 per un progetto interregionale in materia di elaborazione di linee guida nell'ambito del «Sistema nazionale linee guida», da approvarsi dalla Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministero della salute, e da sottoporre all'esame finale di questo Comitato;

3.5 euro 400.000 per il finanziamento del Programma triennale del Mattone internazionale salute, il cui coordinamento è stato affidato alla Regione Veneto come convenuto dalla Commissione salute il 16 dicembre 2015. L'erogazione di tale somma in favore della Regione Veneto avverrà, in analogia con quanto già stabilito per le somme normalmente destinate al finanziamento dei progetti regionali, nella misura del 70 per cento a titolo di acconto all'atto dell'affidamento del progetto da parte della Commissione salute. L'erogazione del restante 30 per cento avverrà a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni della relazione sull'attività svolta, su proposta del Ministro della salute. Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 790

DELIBERA 3 marzo 2017 . Fondo sanitario nazionale (F5N) 2015 - Ripartizione tra le regioni della quota vincolata destinata al finanziamento del fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Delibera n. 31/2017). (GU n. 149 del 28.6.17)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; V isto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, avvenga previa intesa della Conferenza Statoregioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la normativa che stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nei propri territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Regione Siciliana per la quale, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, è stata applicata l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria pari al 49,11 per cento;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale,

un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che all'art. 28, comma 8, stabilisce che le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 del medesimo articolo, sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire (41.316.551,93 euro) al Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui al predetto art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale, all'art. 1, comma 561, dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015 l'importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero professionale, di cui al citato art. 28, comma 8, della suindicata legge n. 488/1999, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, venga ripartito annualmente, con i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'Intesa in Conferenza Stato-regioni, all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale;

Vista la propria delibera adottata in data odierna che, nel ripartire le somme spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale per l'anno 2015, accantona al punto 2.4 la somma di 30.152.000 euro, a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

Vista la nota del Ministero della salute n. 2535 del 15 marzo 2016 con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma di 30.152.000 euro, a valere sulle risorse del FSN 2015, per il finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario che ha optato per la libera professione intramuraria;

Considerato che la somma di 30.152.000 euro viene ripartita in base al numero dei dirigenti sanitari di ciascuna Regione che hanno optato per la libera professione intramuraria (dati relativi al Conto annuale 2014);

Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni sulla sopracitata proposta di riparto tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, sancita nella seduta dell'11 febbraio 2016 (rep. atti n. 19/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del FSN 2015 vincolate al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 72, comma 6, della legge n. 448/1998 - viene ripartito, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana l'importo di 30.152.000 euro destinato ai dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria.

Si allega la relativa tabella di riparto, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne pre

DELIBERA 3 marzo 2017 . Fondo sanitario nazionale 2016. Ripartizione tra le regioni della quota vincolata destinata al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente di ruolo sanitario. (Delibera n. 38/2017). (GU n. 150 del 29.6.17)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute; d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, avvenga previa intesa della Conferenza StatoRegioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la normativa che stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nei propri territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Regione Siciliana per la quale, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, è stata applicata l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria pari al 49,11 per cento;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che all'art. 28, comma 8, stabilisce che le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 del medesimo articolo, sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire (41.316.551,93 euro) al Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui al predetto art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale, all'art. 1, comma 561, dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015 l'importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero professionale, di cui al citato art. 28, comma 8, della legge 488/99 (legge finanziaria 2000), venga ripartito annualmente, all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale; secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento;

Vista l'odierna delibera di questo Comitato concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, che accantona al punto 2.4 la somma di 30.152.000 euro, a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

Vista la nota del Ministero della salute n. 390 del 16 gennaio 2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma di 30.152.000 euro, a valere sulle risorse del FSN 2016, per il finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario che ha optato per la libera professione intramuraria;

Considerato che la somma di 30.152.000 euro viene ripartita tra le Regioni in base al numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria (dati relativi al Conto annuale 2014);

Vista l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla sopracitata proposta di riparto tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, sancita nella seduta del 22 dicembre 2016 (rep. atti n. 239/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera; Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del FSN 2016 vincolate al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 72, comma 6, della legge n. 448/1998 - viene ripartito, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, l'importo di 30.152.000 euro destinato ai dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria. S i allega la relativa tabella di riparto che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 804

DELIBERA 3 marzo 2017 - Fondo sanitario nazionale 2014, 2015 e 2016 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento in via sperimentale dello Screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. (Delibera n. 41/2017). (GU n. 150 del 29.6.17)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 229, il quale dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto ministeriale, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza Stato-regioni, preveda di effettuare anche in via sperimentale lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, incrementando a tal fine il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2014), ed in particolare l'art. 1, comma 167, che incrementa di ulteriori 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 229 della legge n. 147/2013 sopra citata;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 167, recante: «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie», la quale, all'art. 6, comma 6, dispone la cessazione della fase di sperimentazione e dell'attività del Centro di coordinamento sugli screening neonatali, previste dall'art. 1, comma 229, della già citata legge n. 147/2013, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di inserimento nei LEA dei detti accertamenti diagnostici previsto al comma 1 del citato art. 6, legge n. 167/2016; Visto il decreto del Ministro della salute del 13 ottobre 2016 che, in applicazione di quanto previsto dal citato art. 1, comma 229, della legge n. 147/2013, reca: «Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie e che

all'art. 7, commi 1 e 2, definisce i criteri di riparto tra le regioni per gli anni 2014, 2015 e 2016 in relazione al numero medio annuo di nati nel quinquennio precedente all'anno di riferimento;

Vista la sotto richiamata normativa che stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nei propri territori, senza alcun rapporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Regione Siciliana per la quale, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, è stata applicata l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria pari al 49,11 per cento;

Viste le proprie delibere del 29 aprile 2015 e del 3 marzo 2017, concernenti il riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016, con le quali si è provveduto ad accantonare le relative somme destinate allo screening neonatale, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; Vista la nota del Ministero della salute n. 390 del 16 gennaio 2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto tra le regioni della somma complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2014 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare al finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie;

Considerato che i criteri di riparto contenuti nella suddetta proposta sono conformi a quanto stabilito nel decreto del Ministro della salute già citato;

Tenuto conto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal citato art. 6, comma 1, della legge n. 167/2016 e alla cui entrata in vigore è subordinata la cessazione della fase di sperimentazione e dell'attività del Centro di coordinamento sugli screening neonatali, è tuttora in fase di perfezionamento e non risulta comunque emanato per tutto l'anno 2016;

Vista l'intesa sancita sulla ripartizione in esame in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 22 dicembre 2016 (Rep. atti n. 243/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta, svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità a carico del Fondo sanitario nazionale per gli anni 2014, 2015 e 2016 sono ripartite e assegnate alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana, come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera, le quote di 5.000.000 di euro per l'anno 2014, di 10.000.000 di euro per l'anno 2015 e di 10.000.000 di euro per l'anno 2016, per un totale complessivo di 25.000.000 di euro, destinate al finanziamento, in via sperimentale, dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 833

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 28 GIUGNO 2017, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

BASILICATA

DCR 16.5.17, n.626 - Legge regionale “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 “Testo unico in materia di indennità di carica, di funzioni, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata. (BUR n. 17 del 19.6.17)

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

BASILICATA

DGR 28.4.17, n. 259 - Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito - Organismo Indipendente di Valutazione - Avviso per la individuazione dei componenti.

LOMBARDIA

DCR 13 giugno 2017 - n. X/1531 Mozione Concernente il referendum per l'autonomia della Lombardia: competenze e risorse Presidenza del Vice Presidente Cecchetti. (BUR n. 26 del 27.6.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premesso che

il Governatore di Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha sottoscritto il 29 maggio 2017, giornata della festa regionale, il decreto n 683 avente per oggetto la «Fissazione della data di svolgimento del Referendum consultivo regionale concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 25, comma 6, primo periodo, della l r n 34/1983», individuando la data del referendum consultivo per l'autonomia della Lombardia nel 22 ottobre prossimo, in concomitanza con l'analogha iniziativa referendaria promossa dalla Regione Veneto;

sottolineato che

- l'istituto del «regionalismo differenziato», deliberatamente ispirato al federoregionalismo spagnolo, è stato costituzionalizzato con la riforma del Titolo V della Costituzione repubblicana nel 2001;
- tra il 2001 e il 2017 nessuna Regione virtuosa è mai riuscita a portare a compimento il percorso del «regionalismo differenziato» ex art 116, c 3, Cost , malgrado ci abbiano provato il Piemonte (2004), il Veneto e la Toscana (2007), con ciò evidenziando tutti i limiti insiti nel metodo, cioè nella trattativa tra la Regione interessata e lo Stato centrale;
- anche Regione Lombardia, nel 2007, ha provato a percorrere la strada del «regionalismo differenziato» ex art 116, c 3, Cost , aprendo la trattativa con il Governo centrale sulla base di un particolareggiato documento strategico in cui venivano indicate le materie oggetto del negoziato, senza tuttavia giungere al termine del percorso: così, le giuste e legittime ambizioni di autonomia di questa Regione sono state ancora una volta frustrate; sottolineato, altresì, che – tra il 2001 e il 2017 non è mai stata individuata né esplicitata alcuna prassi regolamentare allo scopo di rendere concretamente operativo il percorso ex art 116, c 3, Cost , che possono seguire le Regioni a Statuto ordinario virtuose e con i conti in ordine, rivendicando nuovi e più ampi margini di autonomia politica e amministrativa;
- la legittimità del referendum consultivo a monte della trattativa tra Regione Lombardia e il Governo centrale è confermata non solo dalla sentenza della Corte costituzionale 118/2015, ma anche dalla ordinanza 102/2001 della stessa Corte costituzionale; ricordato che – il 17 febbraio 2015 il Consiglio regionale lombardo ha approvato, a maggioranza assoluta (con 58 voti favorevoli e 20 voti contrari), l'atto dal titolo «Indizione di referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione»;
- il quesito referendario è stato così formulato: «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?»; ribadito che
- è del tutto priva di credibilità l'apertura del Governo, per altro avvenuta solo verbalmente, ricorrendo a pubbliche dichiarazioni, non già inoltrata con un atto formale, attraverso le parole del Ministro Maurizio Martina, che si è battuto sino al 4 dicembre 2016 per la riforma neocentralista Renzi-Boschi, che revocava qualsiasi forma di autonomia regionale, politica e amministrativa, facendo leva sulla «clausola di supremazia», poi fortunatamente bocciata alle urne referendarie, e che ora gattopardescamente sostiene le ragioni dell'autonomia lombarda, auspicando l'apertura immediata della trattativa ex art 116, c 3, Cost , senza ricorrere alla preliminare consultazione referendaria;
- la disponibilità al dialogo da parte del Governo Gentiloni, che si colloca in una linea di perfetta continuità rispetto al Governo Renzi, esplicitata attraverso le informali

dichiarazioni del Ministro Martina, è priva di credibilità anche per il fatto che con la legge di stabilità 2014 il Governo – allora guidato da Matteo Renzi – s’era dichiarato disponibile a fornire delle concrete risposte a quelle Regioni a Statuto ordinario che, attraverso l’istituto del «regionalismo differenziato» ex art 116, c 3, Cost , miravano al riconoscimento della propria virtuosità accedendo a maggiori margini di autonomia politica e amministrativa: le buone intenzioni di allora sono rimaste lettera morta, si sono rivelate promesse non mantenute, come del resto l’introduzione dei costi standard nella legge di stabilità 2015, come verbalmente garantito al Governatore Maroni;

valutato che

– la dottrina è ormai concorde nel ritenere che le materie oggetto della trattativa della Regione, successiva all’esito positivo del Referendum, con il Governo centrale siano espressamente indicate nel terzo comma dell’articolo 116 Cost e, nella fattispecie, come per altro riassunto nell’o d g 532 (a firma Galli) approvato il 17 febbraio 2015 a valle dell’approvazione della proposta di referendum consultivo per l’autonomia della Lombardia, si tratta di quattro competenze esclusive dello Stato e di tutte le materie di legislazione concorrente ex art 117, c 3, Cost , nel rispetto dei principi iscritti nell’art 119 Cost ;

– complessivamente, questo pacchetto di materie, coperte dalle relative risorse necessarie per gestirle, configura un’autonomia affine a quella del Friuli Venezia Giulia, come peraltro espressamente indicato nella riforma del Titolo V della Costituzione repubblicana e confermato dalla dottrina;

– è quindi formalmente corretto che nel quesito referendario non siano dettagliatamente elencate le materie oggetto della trattativa ex art 116, c 3, Cost , successiva all’iniziativa referendaria, poiché si tratta su tutto: le materie sono già chiaramente indicate nel medesimo articolo della Costituzione repubblicana, che rimanda – sia per quanto riguarda le competenze esclusive dello Stato sia per quanto concerne le competenze concorrenti – al secondo e al terzo comma dell’articolo 117 Cost ;

considerato che

– la dimensione economico-produttiva e la capacità fiscale sono elementi che certificano l’oggettiva «diversità» della Lombardia, che possiede di gran lunga tutti i requisiti per meritarsi una maggiore autonomia politica e amministrativa poiché vanta degli ineguagliati e ineguagliabili tassi di virtuosità;

– la Lombardia è costituita da 10 milioni di abitanti, copre circa un quarto del PIL del Paese, ha una spesa pubblica – compresa quella previdenziale – del 34,6 per cento in rapporto al PIL regionale, ha un residuo fiscale di circa 56 miliardi di euro, è intensamente industrializzata e proprio per ciò è uno dei «Quattro motori per l’Europa» (insieme a Catalogna, Baden-Württemberg e Rhône-Alpes);

– come rilevato da una ricerca dell’Ufficio studi Confcommercio, se tutte le Regioni adottassero i criteri di spesa di Regione Lombardia – che è Regione benchmark per il calcolo degli sprechi, perché presenta livelli di servizio superiori a tutte le altre Regioni – vi sarebbe un risparmio, in termini di spesa pubblica, di 74 miliardi di euro per il Paese (circa il doppio dell’Irpef pagata dai lombardi), che scendono a 23 netti se, oltre ai criteri di spesa, si volesse eguagliare la qualità dei servizi erogati in Lombardia;

- da qualche anno Moody's, nota agenzia internazionale di rating, riconosce come la Lombardia sia assai più virtuosa dello Stato italiano e l'ha confermato anche per il 2016 attribuendole il titolo di merito creditizio «Baa1», superiore a quello dello Stato centrale (che è «Baa2», con outlook negativo);
 - la Lombardia è la Regione che ha meno dipendenti pubblici (circa 41 ogni mille abitanti, meglio della Germania, della Spagna e del Regno Unito) e il rapporto fra i dipendenti pubblici e la popolazione residente è del 4,02 per cento, contro il 5,18 per cento del resto del Paese;
 - il costo del lavoro dei dipendenti pubblici di gran lunga più basso rispetto al resto del Paese: 18,75 euro (al secondo posto c'è il Veneto con 29,38 euro, al terzo c'è l'Emilia Romagna con 35,22 euro e il costo medio per le Regioni a Statuto ordinario è di circa 39 euro), a tanto ammonta infatti il costo della macchina amministrativa regionale per ogni cittadino lombardo;
 - la Lombardia è la Regione che vanta la spesa statale per abitante, al netto degli interessi, più bassa in assoluto (2 447 euro, contro una media nazionale di 3 658 euro), nonostante sia la Regione più produttiva e la più generosa in termini di gettito fiscale;
- sottolineato che
- è in via di definizione la costituzione di un Comitato unitario, composto dai presidenti dei gruppi consiliari che sostengono il Governatore Roberto Maroni e la Giunta regionale lombarda, per il «SI» al referendum consultivo per l'autonomia della Lombardia;
 - l'obiettivo di ottenere una maggiore autonomia regionale ex art 116 c 3, Cost, equiparabile al rango della specialità come confermato dalla dottrina, rappresenta oggi la migliore soluzione sia per fronteggiare con successo la crisi economica – facendo leva sulla virtuosità di Regione Lombardia – sia per inserire corretti meccanismi di responsabilizzazione, trasparenza e partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, a beneficio esclusivo del grande popolo lombardo che si vedrebbe così sgravato, grazie all'autonomia fiscale, di ampie porzioni di fiscalità regionale (bollo auto, aliquota regionale Irpef, ecc) e godrebbe di uno spettro maggiore di servizi e un'assistenza rafforzata;
- impegna il Presidente di Regione Lombardia
- a istituire un Tavolo tecnico allo scopo di individuare il costo unitario e il costo complessivo dei servizi di fronte al pacchetto di materie negoziabili ex artt 116 e 117 Cost, nell'ambito della trattativa con il Governo successiva al referendum;
 - a svolgere la trattativa successiva al referendum possibilmente insieme al Governatore del Veneto, Luca Zaia, impegnato in un analogo percorso referendario, con il deliberato obiettivo di rafforzare la forza d'impatto nella trattativa interistituzionale con il Governo, che si troverebbe di fronte i rappresentanti di oltre 15 milioni di abitanti, circa 80 miliardi di euro di residuo fiscale e circa il 35 per cento del PIL del Paese;
 - a convocare un Tavolo, dopo lo svolgimento del referendum, in seno alla Conferenza Stato-Regioni e in accordo con il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, composto da tutte quelle Regioni che vantano un credito annuale nei confronti dello Stato centrale e che guidano la graduatoria del residuo fiscale, per costituire un «Fronte

del Residuo Fiscale» e favorire il percorso ex art 116, c 3, Cost anche per le altre Regioni virtuose; – a negoziare, all’indomani dell’esito positivo del referendum, contestualmente alle nuove competenze e alle risorse relative, anche l’autonomia fiscale così come riconosciuta alle Regioni a Statuto speciale, nel cui ambito sarebbe inserita la Lombardia all’indomani della conclusione positiva della trattativa con il Governo, applicando il sacrosanto principio, ormai non più trascurabile, che le risorse rimangano sui territori che le hanno generate »

ASSISTENZA PENITENZIARIA

BASILICATA

DGR 4.4.17, n. 276 - Presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale di Matera e la Casa Circondariale di Matera per l'utilizzo da parte dell'ASM dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie ai sensi dell'art.4, comma 2, D.P.C.M. 1° aprile 2008.

LOMBARDIA

DD 21 giugno 2017 - n. 7387 Approvazione della graduatoria dei progetti presentati in relazione all’avviso pubblico per il completamento territoriale dello sviluppo di interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (minori e adulti) – D.d.u.o. n. 2701 del 14 marzo 2017. (BUR n. 26 del 26.6.17)

Note

Vengono approvati gli esiti dell’attività di istruttoria e valutazione, di cui al Nucleo di valutazione ex d.d.g. n. 5561/2017, come risultante dalla documentazione agli atti della Unità Organizzativa Azioni e misure per l’autonomia e l’inclusione sociale e contenuta negli allegati 1), 2), 3), 4), 5), quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

TOSCANA

RISOLUZIONE 13 giugno 2017, n. 155 - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2016

DIFESA DELLO STATO

ABRUZZO

L.R. 12.6.17, n.36 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini). Istituzione dell'Osservatorio Regionale della Legalità. (BUR n. 26 del 28.5.17)

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 10 bis alla L.R. 40/2004)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini) è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

(Istituzione dell'Osservatorio Regionale della Legalità)

1. Al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Abruzzo, anche attraverso il sostegno alle finalità, alle iniziative ed agli interventi previsti nella presente legge, è istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale della Legalità, di seguito definito Osservatorio.
2. L'Osservatorio:
 - a) raccoglie segnalazioni di fatti ed atti i quali, pur non costituendo necessariamente notizia di reato, possano evidenziare palesi situazioni di illegalità nonché il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose;
 - b) favorisce la sistematica condivisione delle sue finalità e l'attività di collaborazione con e tra i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità;
 - c) promuove progetti di formazione rivolti alla popolazione regionale e la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, nazionali, europei ed internazionali svolti sul tema della legalità o su temi attinenti;
 - d) monitora il corretto svolgimento, da un punto di vista della legalità e di rispetto delle norme di riferimento, di ogni fase afferente i lavori di ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici a decorrere dal 2009, svolgendo funzioni di supporto, integrazione e condivisione delle informazioni raccolte dall'Osservatorio sulla ricostruzione.
3. Il supporto tecnico, amministrativo e funzionale all'Osservatorio è garantito dalle strutture regionali individuate con deliberazione di Giunta.
4. L'Osservatorio è composto da:
 - a) cinque consiglieri regionali, tre indicati dai gruppi di maggioranza, tra cui uno con funzioni di Presidente, e due da quelli di opposizione, nominati con deliberazione dell'ufficio di Presidenza;
 - b) componente della Giunta regionale competente per materia.
5. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito.
6. Con proprio atto, l'Osservatorio organizza il proprio funzionamento, avvalendosi della collaborazione degli uffici del Consiglio regionale.
7. A seconda degli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni, l'Osservatorio può essere integrato da una o più delle seguenti figure:
 - a) un rappresentante indicato dalle associazioni antimafia;
 - b) un rappresentante indicato dalle associazioni antiracket ed antiusura;
 - c) un rappresentante delle organizzazioni datoriali;
 - d) un rappresentante del Comitato Scientifico regionale permanente per le politiche della Sicurezza e della Legalità, di cui al comma 1 dell'articolo 6;
 - e) un rappresentante delle organizzazioni dei commercianti;
 - f) un rappresentante delle più alte istituzioni scolastiche regionali.
8. L'Osservatorio presenta alla Giunta ed al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni, proposte e progetti elaborati.
9. La relazione di cui al comma 8 è sottoposta a discussione nel primo Consiglio regionale utile e successivamente diffusa a mezzo degli organi di stampa e sul sito web della Regione, del Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.".

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della L.R. 40/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 40/2004, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) dai consiglieri che compongono l'Osservatorio regionale della Legalità di cui all'articolo 10 bis"

DIPENDENZE

EMILIA-ROMAGNA

DGR 12.6.17,n. 831 - Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16) (BUR n. 165 del 16.6.17)

Note

Viene approvato il documento “Modalità applicative del divieto alle Sale gioco e Sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 5/2013 ottobre 2016, come modificato dall’art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016, allegato parte integrante della presente deliberazione;

;

ALLEGATO 1

MODALITA' APPLICATIVE DEL DIVIETO ALLE SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE E ALLA NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO.

Il presente allegato individua le modalità per l'applicazione del divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, nonché per la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, nel territorio regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5/2013 ottobre 2016, come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016.

Definizione di sale gioco e di sale scommesse

Le sale gioco e le sale scommesse sono i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011.

Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dal comma 6 dell'articolo 110 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del citato TULPS.

Ambito oggettivo di applicazione.

Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2013, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS.

Per “nuova installazione” si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 2 ter equipara alla nuova installazione dell'apparecchio: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

I luoghi sensibili.

Il comma 2 bis dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 (come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016) individua i seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di

aggregazione giovanile e oratori.

Il comma 2 quater del medesimo articolo autorizza i Comuni ad individuare ulteriori luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis e fornisce un criterio per la loro individuazione basato su una valutazione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Si tratta dunque di valutazioni che ciascun Comune svolge sulla base di un'adeguata istruttoria.

Ogni Comune dovrà svolgere tale valutazione tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione di riferimento nonché delle particolari o specifiche utenze dei propri luoghi. Questa valutazione può pertanto portare a classificare come sensibili dei luoghi che in altre realtà non lo sono. Per questo si ritiene non utile esemplificare tali ulteriori luoghi, oltre a quelli già normativamente elencati e come tali "sensibili per definizione".

Modalità di calcolo dei 500 metri.

La legge regionale prevede che la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Il criterio è dunque quello della distanza pedonale. La misurazione va effettuata dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato e quello del luogo sensibile.

Si precisa altresì che, in occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima va tenuto conto anche dei luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale.

Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso.

Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l'individuazione di:

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;
- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappe.

Il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale.

Sulla base della mappatura, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio (locale situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili) l'adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, ricadenti anch'essi nell'area situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza.

Su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell'esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

Il suindicato periodo di sei mesi intercorrente dalla fine della mappatura all'adozione dei conseguenti provvedimenti di chiusura è previsto per contemperare la tutela della salute - a cui il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2013 è finalizzato - con l'esigenza di tutela della continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura.

Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura. Per beneficiare di detta proroga, i titolari delle attività soggette a

chiusura devono presentare nel periodo intercorrente tra la fine della mappatura e l'adozione del provvedimento di chiusura (cioè entro i sei mesi successivi alla fine della mappatura) al Comune competente la domanda per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e dell'articolo 6, comma 3 bis, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), oppure l'istanza di avvio delle attività secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa.

Nuove autorizzazioni.

L'autorizzazione per l'esercizio di sale gioco e sale scommesse non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa del Comune interessato.

Analogamente non sarà autorizzata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS negli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS.

Autorizzazioni in corso

Per le autorizzazioni già richieste, e non ancora rilasciate alla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale, l'iter sarà sospeso fino alla fine della mappatura prevista, esclusi i casi in cui fosse immediatamente verificabile che la sala gioco o sala scommesse o il locale che chiede l'installazione dell'apparecchio sono ubicati a più di 500 metri dai luoghi sensibili.

Sanzioni

Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza del divieto sono esercitate, in applicazione della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), dal Comune mediante gli operatori della Polizia locale.

Ferma restando la chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse, i Comuni nei rispettivi regolamenti possono prevedere, in caso di accertamento della violazione del divieto di prosecuzione

dell'attività, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

L'accertamento di nuova installazione di apparecchi o di rinnovo dei contratti di utilizzo degli stessi - e delle situazioni ad essa equiparate, come sopra definite - in violazione della prevista distanza dai luoghi sensibili comporta la chiusura dell'apparecchio mediante sigilli, oltre che l'applicazione di sanzione amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL per ogni singolo apparecchio, qualora ciò sia previsto nei rispettivi regolamenti comunali.

Obblighi di comunicazione

I Comuni, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale, devono trasmettere all'Osservatorio regionale sul Gioco d'azzardo patologico i dati relativi alla chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse disposta in applicazione del divieto in oggetto e il numero degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sigillati.

MARCHE

DGR 12.6.17, n. 604 - Attuazione Accordo quadro 2015-2017 tra la Regione Marche, il

Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle Marche, l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche relativo a persone con dipendenze patologiche - Definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche per interventi ergoterapici in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche - Anno 2017. (BUR n. 68 del 23.6.17)

Note

Vengono approvati gli indirizzi ed i criteri di ripartizione delle risorse per interventi di trattamento ergo-terapico ed inclusione sociale di persone con dipendenze patologiche da parte degli enti accreditati ai sensi della L.R. 21/2016, finalizzati alla manutenzione dei siti archeologici, come in Allegato 1 che forma parte integrante del presente atto (a cui si fa rinvio). L'onere complessivo è di € 200.000,00.

UMBRIA

L.R. 15.6.17, n. 7 - Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico). (BUR n. 25 del 21.6.17)

Art. 1 (Modificazioni all'art. 3)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico), dopo le parole: "di sale da gioco" sono inserite le seguenti: ", di sale scommesse".

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2014 dopo le parole: "delle sale da gioco" sono inserite le seguenti: ", delle sale scommesse".

Art. 2 (Modificazioni all'art. 6)

1. Alla rubrica dell'articolo 6 della l.r. 21/2014 dopo le parole: "delle sale da gioco" sono inserite le seguenti: ", delle sale scommesse".

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014 dopo le parole: "di sale da gioco" sono inserite le seguenti: ", di sale scommesse".

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014 dopo le parole: "delle sale da gioco" sono inserite le seguenti: ", delle sale scommesse".

4. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014 dopo le parole: "di sale da gioco" sono inserite le seguenti: "o di sale scommesse".

Art. 3 (Integrazione della l.r. 21/2014)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 21/2014 è inserito il seguente: "Art. 6-bis (Limitazioni all'esercizio del gioco)

1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, possono disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e dei locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro."

Art. 4 (Modificazione all'art. 7)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2014 dopo le parole: "delle sale da gioco" sono inserite le seguenti: ", delle sale scommesse".

Art. 5 (Modificazione all'art. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 21/2014 è sostituito dal seguente: "1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco, a sala scommesse o l'installazione di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro, nonché alla cessazione dell'attività di sala da gioco o di sala scommesse nei suddetti locali o alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli."

Art. 6 (Modificazione all'art. 13)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 21/2014 dopo le parole: “delle sale da gioco” sono inserite le seguenti: “e delle sale scommesse”.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Avvertenza – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi – Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

— La legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, recante “Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico” (pubblicata nel B.U.R. 26 novembre 2014, n. 54), è stata modificata con legge regionale 22 luglio 2016, n. 7 (in B.U.R. 27 luglio 2016, n. 34).

Nota all'art. 1, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 3 Azioni della Regione. 1. In relazione alle finalità della presente legge, la Regione: a) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti. I riferimenti del numero verde devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito e nei locali con offerta del gioco e possono essere affissi altresì in luoghi pubblici e aperti al pubblico. La Regione provvede all'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente; b) promuove la creazione di gruppi di auto-aiuto per le persone affette da gioco d'azzardo patologico ed i loro familiari; c) rende disponibili, tramite le aziende unità sanitarie locali, agli esercenti di sale da gioco, di sale scommesse e di locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro, il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, del D.L. n. 158/2012, convertito dalla L. n. 189/2012. I contenuti del materiale informativo sono predisposti dalle aziende unità sanitarie locali, sulla base di linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale con proprio atto; d) promuove campagne di informazione rivolte alla cittadinanza sulla presenza e collocazione dei locali in possesso del marchio regionale “No slot” di cui all'articolo 4, comma 1; e) effettua la rilevazione della presenza delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro sul territorio regionale, in collaborazione con i comuni e coinvolgendo eventualmente i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), b) e c); f) promuove, senza maggiori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto dell'articolo 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012, convertito dalla L. n. 189/2012, la progressiva introduzione di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, anche mediante l'installazione di sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.».

Nota all'art. 2, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 6 Collocazione delle sale da gioco, delle sale scommesse e degli apparecchi per il gioco e divieto di pubblicità. 1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire fenomeni di gioco d'azzardo patologico, è vietata l'apertura di sale da gioco, di sale scommesse e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani. 2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto dell'apertura delle sale da gioco, delle sale scommesse e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 3. È vietata qualsiasi pubblicità relativa all'apertura e all'esercizio di sale da gioco o di sale scommesse che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4-bis e 5, del D.L. n. 158/2012, convertito dalla L. n. 189/2012.».

Note all'art. 3, alinea e parte novellistica:

— Per il testo della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, si veda la nota al titolo della legge.

— Si riporta il testo dell'art. 110, comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n. 146), come modificato con: decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (in S.O. alla G.U. 2 ottobre 2003, n. 229), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. alla G.U. 25 novembre 2003, n. 274), legge 23 dicembre

2005, n. 266 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2005, n. 302), decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 4 luglio 2006, n. 153), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2006, n. 186) e legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300): «Art. 110 (art. 108 T.U. 1926) Omissis. 6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. Omissis.».

Nota all'art. 4, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 7, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 7 Formazione. Omissis. 2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani dell'Umbria (ANCI Umbria), sentite le organizzazioni di categoria e la competente Commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito e per il personale ivi operante, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito».

Nota all'art. 5, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 11 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 11 Sanzioni amministrative. 1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco, a sala scommesse o l'installazione di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro, nonché alla cessazione dell'attività di sala da gioco o di sala scommesse nei suddetti locali o alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli. 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro. 3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro. 4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. 5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dai comuni per il 70% del totale sanzionato e per il rimanente 30% sono utilizzati per implementare il Fondo regionale di cui all'articolo 14.».

Nota all'art. 6, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 13, comma 2, lett. e) della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 13 Clausola valutativa. Omissis. 2. A tale fine, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione contenente informazioni documentate e dati di dettaglio riguardanti: Omissis; e) l'impatto della regolamentazione delle distanze minime e dell'individuazione degli ulteriori luoghi sensibili da parte dei comuni, rispetto alla distribuzione delle sale da gioco e delle sale scommesse sul territorio regionale; Omissis.».

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in

S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16), è il seguente: «Art. 38. Pubblicazione e comunicazione 1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso. Omissis.».

EDILIZIA

EMILIA-ROMAGNA

DGR 31.5.17, n. 739 - Correttivi alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP definita dalla DGR n. 894/2016. (BUR n. 163 del 14.6.17)

Note

Vengono approvati i correttivi all'Allegato della D.G.R. n. 894 del 2016, riportati nell'Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

Viene approvato il testo coordinato dell'Allegato alla D.G.R. n. 894 del 2016, di cui all'Allegato 2 parte integrante della presente deliberazione, che recepisce i correttivi indicati nell'Allegato 1;

La nuova metodologia di calcolo del canone verrà applicata dai Comuni dal 1 ottobre 2017;

Fino al 30 settembre 2017 ai fini del calcolo del canone erp debba continuare a trovare applicazione la precedente disciplina regionale di cui alla D.C.R. n. 395/2002 come modificata dalla D.C.R. n. 485/2003, utilizzando la certificazione ISEE rilasciata secondo la normativa vigente;

Allegato 1

“Correttivi all'Allegato della D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016”

NB

Si fa rinvio alla lettura integrale del documento

LAZIO

DGR 6.6.17, n. 301 Criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata, in attuazione dell'articolo 2, commi 134 bis, 134 ter e 134 quater della legge regionale 7/2014 e successive modifiche. (BUR n 50 del 22.6.17)

Note

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in particolare, è stata data la definizione di “alloggio sociale” , e l'articolo 15, comma 4, lettera d) della legge regionale 11 Agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) dispone che “la Regione individua una serie di strumenti per garantire a tutti i soggetti di cui al comma 1 il diritto all'abitare attraverso...interventi volti a sostenere le fasce sociali in difficoltà nell'accesso alla prima casa sul libero mercato, sia nell'acquisto che nella locazione”.

Con il termine di “Edilizia Residenziale Pubblica” (ERP) si intende quel complesso di attività dirette alla provvista di alloggi per i soggetti a basso reddito. Il termine ERP è comprensivo degli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

Il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, all'articolo 1, comma 2 definisce l'alloggio sociale come “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del d.m. infrastrutture 22 aprile 2008 rientrano nella definizione di alloggio sociale “gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili,

fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà”.

- i programmi regionali di edilizia residenziale sociale che sono stati finanziati nel corso degli anni hanno consentito la realizzazione di differenti tipologie di interventi di edilizia residenziale agevolata, destinati ad incentivare le diverse tipologie di godimento degli alloggi, comprese la locazione o l’assegnazione in godimento permanente e a termine;

- gli alloggi di locazione o assegnazione in godimento permanente e a termine rappresentano tuttavia una tipologia d’intervento che consente di dare una risposta parziale alle istanze di fabbisogno abitativo;

- le attuali favorevoli condizioni dei mercati finanziari rappresentano un’occasione che può consentire di contrarre mutui ipotecari con istituti di credito a tassi di interesse relativamente contenuti, per l’acquisto della prima casa di abitazione anche per famiglie meno abbienti;

- la trasformazione del titolo di godimento degli alloggi dati in locazione o assegnati in godimento permanente e a termine, consentita esclusivamente a favore dei nuclei che li abitano, può rappresentare per ogni conduttore o assegnatario l’occasione per una stabile soluzione del problema della prima casa d’abitazione;

- l’articolo 8 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, nel definire i criteri e le modalità di locazione degli alloggi sociali, prevede la possibilità di inserimento della clausola di riscatto dell’unità immobiliare;

- l’articolo 8 del decreto legge 47/2014 prevede, altresì, che il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare e che chi esercita il riscatto non può rivendere l’immobile prima dello scadere dei cinque anni;

- la Regione, nel garantire il diritto all’abitazione, in conformità ai criteri determinati dalla presente deliberazione e nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 8 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, favorisce gli inquilini nell’acquisto degli alloggi prima della scadenza del vincolo alla locazione obbligatoria consentendo, con apposito atto amministrativo di approvazione la modifica dei termini di locazione obbligatoria, per la trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 134 bis, 134ter e 134quater della l.r. 7/2014;

- ai sensi dell’articolo 2, comma 134 bis della l.r. 7/2014 ai soggetti locatari degli alloggi non interessati alla trasformazione del titolo di godimento dell’immobile è comunque assicurata la possibilità di proseguire nella locazione alle stesse condizioni, temporali ed economiche, originariamente previste;

- ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 134 ter della l.r.7/2014 la variazione dei termini di locazione obbligatoria può esser consentita a condizione che siano restituiti alla Regione i contributi pubblici erogati a qualsiasi titolo ed aggiornati al valore di legge, tenuto conto della durata residua dell’originaria locazione obbligatoria;

- ai sensi dell’articolo 2, comma 134 quater della l.r. 7/2014 si stabilisce, nella individuazione dei criteri e delle modalità per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, di attenersi “quanto più possibile all’indirizzo di cui all’articolo 8 del decreto legge 47/2014”;

- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, lettera d) della legge regionale n. 21/2009, la Regione, al fine di favorire interventi volti a sostenere le fasce sociali in difficoltà nell’acquisto della prima casa sul libero mercato, riconosce l’importo di un contributo a sostegno dell’intervento destinato alla proprietà, che in via convenzionale, ai fini dell’attuazione della presente delibera, si ricava nel valore medio del contributo concesso dalla Regione nelle ultime programmazioni di interventi per la realizzazione di alloggi destinati alla vendita ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 1994, n. 7271 concernente: “Legge n. 457/78 e successive. Bandi di concorso per mutui agevolati di nuove costruzioni per cooperative edilizie e imprese o loro consorzi e revoca delibera di Giunta regionale 28 aprile 1992, n. 3345” e della deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 1998 n. 3389 concernente: “Direttive ed indirizzi

per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale agevolata - Cooperative edilizie e imprese di costruzione e relativi consorzi”;

- alla individuazione del predetto valore medio, al fine del calcolo della quota residua del contributo pubblico da restituire, si provvederà con successivo atto del Direttore regionale competente in materia di politiche abitative ai sensi dell'articolo 2, comma 134 quater della legge regionale 7/2014 e successive modifiche.

RITENUTO pertanto, necessario approvare i criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata in attuazione dell'articolo 2, commi 134 bis, 134 ter e 134 quater della legge regionale 7/2014 e successive modifiche;

RITENUTO di stabilire che la modifica dei termini di locazione obbligatoria può essere richiesta decorsi almeno tre anni dalla data della stipula del primo contratto di locazione o di assegnazione in godimento, conformemente alla durata minima non inferiore a tre anni fissata dall'art.2, comma 5, della Legge 9 dicembre 1998, n.431 per i contratti di locazione cosiddetti “a canone concordato”;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione regionale competente in materia di Politiche abitative provvederà all'adozione di tutti gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, commi 134 bis, 134 ter e 134 quater della l.r. 7/2014 e successive modifiche, ivi compresa la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione dell'istanza da parte degli interessati;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

Vengono adottati i “Criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati, per gli interventi di edilizia agevolata in attuazione dell'articolo 2, commi 134 bis, 134 ter e 134 quater della legge regionale 7/2014 e successive modifiche” di cui all'ALLEGATO A, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

LOMBARDIA

DGR 21 giugno 2017 - n. X/6755 - Criteri di riparto per il contributo regionale di solidarietà 2017 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio (BUR n. 26 del 27.6.17)

Note

Vengono approvate le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale di solidarietà 2017, ai sensi degli articoli 25, comma 3 e 43, comma 11 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La disponibilità finanziaria per l'erogazione del contributo regionale di solidarietà per l'anno 2017, ammonta a complessivi euro 20 996 400,00

ALLEGATO A

CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016

Premesse

Il servizio abitativo, di cui all'articolo 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, rappresenta l'elemento di transizione da un modello di intervento pubblico

basato sulla offerta abitativa (edilizia residenziale pubblica) ad un modello di intervento orientato al soddisfacimento della domanda abitativa. L'alloggio sociale costituisce la componente fisica – necessaria ma non esclusiva – di un servizio che ha il suo nuovo baricentro nella presa in carico della persona e nell'offerta di servizi abitativi e sociali che seguono l'evoluzione delle condizioni e dei bisogni della persona. In questa nuova configurazione il servizio abitativo si integra con gli altri servizi territoriali, sociali e lavorativi, in quanto finalizzato a promuovere l'autonomia economica e l'inclusione sociale della persona. Coerentemente con questo nuovo impianto orientato sulla persona, la legge regionale prevede all'art. 25 commi 2 e 3, due misure di sostegno destinate ai nuclei familiari in condizione di maggiore fragilità, vale a dire: - i nuclei familiari indigenti, cioè coloro che si trovano in una condizione di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale, che accedono ai servizi abitativi pubblici; - i nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio; Entrambi le misure di sostegno sono a carattere temporaneo e sono riconosciute in regime di condizionalità. Nel 2016, in attuazione al disposto normativo della l.r. 16/2016, è stata realizzata un'iniziativa per il sostegno ai nuclei familiari assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di temporanea difficoltà economica, attraverso due provvedimenti di Giunta regionale (dgr 5448 del 25 luglio 2016 e dgr 5802 del 18 novembre 2016). In particolare, anche in considerazione delle risorse stanziare a bilancio (11,2 Mln€) si è provveduto, in via sperimentale, ad un riparto basato su criteri di concentrazione territoriale (133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo ai sensi del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016) e di priorità di bisogni con riferimento alle fasce d'utenza maggiormente disagiate da un punto di vista economico e sociale. Con l'articolo 27 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) è stato esteso anche all'anno 2017 il regime sperimentale previsto per l'anno 2016 dall'art. 43, comma 11, della l.r. 16/2016 al fine di concludere il monitoraggio della misura 2016 e meglio definire in via sperimentale una più compiuta ed organica disciplina regolamentare per il contributo regionale di solidarietà. La sperimentazione avviata nel 2017 è coperta con risorse regionali pari a 20.996.400,00 euro ed è estesa a tutto il territorio della Lombardia.

1. Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà

Il presente provvedimento si occupa dei nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio (art. 25, comma 3, l.r. 16/2016). A sostegno di tali nuclei familiari è istituito un contributo regionale di solidarietà, di carattere temporaneo, destinato alla copertura del pagamento dei servizi comuni a rimborso. Il primo elemento evidenziato dall'art. 25 comma 3 è la condizione di comprovata difficoltà economica che si manifesta in presenza di un disagio economico effettivo che non consente al nucleo familiare assegnatario di far fronte alle spese della locazione sociale (importo derivante dalla somma del canone sociale e delle spese per i servizi comuni a rimborso). Attualmente il valore economico del canone sociale, così come definito ai sensi dell'art. 31 della l.r. 27/2009, è determinato in base ad un indice di sopportabilità commisurato alla condizione economica del nucleo familiare. Al contrario, le spese per i servizi comuni a rimborso - rappresentate dalle spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine nonché alla fornitura di altri servizi comuni - sono ripartite tra gli inquilini in base a criteri meramente quantitativi (quote millesimali/consumi individuali) che non tengono conto della capacità economica del nucleo familiare. Pertanto, quanto più incidono tali spese comuni sul reddito familiare complessivamente disponibile, maggiore è il rischio di morosità. La morosità, quando incolpevole, rappresenta un indicatore oggettivo della condizione reddituale insufficiente a soddisfare i normali bisogni di vita del nucleo familiare. La condizione di comprovata difficoltà economica, che si manifesta generalmente in presenza di una riduzione della capacità reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il pagamento delle spese per i

servizi comuni connessi alla locazione sociale, nonché delle spese reversibili addebitate agli inquilini. Il contributo regionale di solidarietà è, pertanto, finalizzato alla copertura delle sole spese per i servizi comuni a rimborso, perché tali spese rappresentano la componente più incisiva nella determinazione dello stato di insolvenza rispetto ai canoni di locazione il cui importo è già commisurato - ab origine - ad un indice di sopportabilità economica del nucleo familiare. Il secondo elemento evidenziato dall'art. 25 comma 3 è il carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare. Si ritiene che la natura transitoria della difficoltà economica debba essere verificata attraverso due elementi: - la variazione della situazione economica del nucleo familiare. Tale variazione si manifesta generalmente per una riduzione del reddito (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di riduzione del reddito per decesso di un componente del nucleo familiare, per separazione del coniuge, per perdita del lavoro) - la natura emergente della morosità, determinata da un importo contenuto e complessivamente non superiore a euro 4 000. Tale importo è stato stimato calcolando un valore medio dei costi della locazione sociale su due annualità. Sono da escludere le situazioni di morosità di importo complessivamente superiore. Il terzo ed ultimo elemento evidenziato dell'articolo 25, comma 3, è il carattere temporaneo del contributo regionale di solidarietà; tale aspetto si ricollega direttamente alla finalità ultima della misura regionale, vale a dire il recupero dell'autonomia economica del nucleo familiare. Da questo assunto discende un'importante conseguenza, cioè che il contributo regionale di solidarietà può essere riconosciuto solo in regime di condizionalità. La condizionalità esprime il principio dello scambio fra cittadino e pubblica amministrazione: alla erogazione di un sostegno economico deve corrispondere un concreto attivismo del beneficiario nel porre in essere ogni iniziativa utile a superare la propria condizione di difficoltà economica. Uno scambio che trova espressione nel "Patto di servizio" la cui sottoscrizione tra ente proprietario e assegnatario costituisce la condizione per beneficiare del contributo che si configura, pertanto, come una misura di sostegno ed accompagnamento nella direzione del recupero dell'autonomia economica e sociale della persona.

2. Entità e finalità del contributo regionale di solidarietà

Il valore unitario del contributo regionale di solidarietà è stabilito in un importo massimo di euro 1 200 per singolo nucleo familiare. Il contributo regionale di solidarietà è finalizzato alla copertura delle sole spese per i servizi comuni per l'anno 2017, comprese le spese per le bollette di conguaglio emesse nel 2017.

3. Criteri di riparto e di attribuzione delle risorse ad Aler e comuni

Per il 2017, le risorse, pari a euro 20 996 400,00, sono state ripartite sulla base di alcuni indicatori richiesti agli enti proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici. Per la determinazione del riparto delle risorse stanziato, è stata condotta una rilevazione del fabbisogno, attraverso la compilazione da parte degli enti proprietari/gestori, di un modulo informatizzato predisposto da Regione Lombardia (trasmesso il 4 aprile 2017), contenente un set di dati volti a conoscere la composizione degli assegnatari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici rispetto a due fasce di morosità. Il quadro di riparto delle risorse regionali è stato determinato sulla base di un indice di fabbisogno determinato:

- dal numero complessivo degli assegnatari in condizione di difficoltà economica di carattere transitorio, rappresentata da un importo di morosità non superiore a 4 000 euro;
- dall'importo massimo del contributo unitario assegnabile pari a euro 1 200,00; - dalle risorse regionali disponibili.

Per il riparto sono stati considerati solo gli enti proprietari che hanno risposto alla rilevazione avviata il 4 aprile 2017, avente ad oggetto: "Contributo regionale di solidarietà 2017 art. 25, comma 3, l.r. 16/2016 - Rilevazione set di dati" e che hanno evidenziato un fabbisogno diverso da zero. Le risorse regionali saranno trasferite agli enti proprietari entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

Ai fini del trasferimento delle risorse regionali, le ALER utilizzano il conto corrente bancario dedicato denominato "Contributo regionale di solidarietà ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge

regionale n 16/2016”

Le eventuali economie derivanti dall’assegnazione dei contributi regionali di solidarietà da parte degli enti proprietari ai sensi DGR 5802 del 18 novembre 2016 rimangono nelle disponibilità degli enti medesimi che le utilizzano per le nuove assegnazioni ai sensi del presente provvedimento. Le eventuali economie derivanti dall’assegnazione dei contributi regionali di solidarietà da parte degli enti proprietari ai sensi del presente provvedimento rimangono nelle disponibilità degli enti medesimi che le utilizzano per le future nuove assegnazioni ai sensi del Regolamento regionale di cui al comma 3 dell’art 25 della l r 16/2016

4. Requisiti e condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà. In base alle caratteristiche ed alle finalità del contributo regionale di solidarietà, i beneficiari del contributo, dovranno possedere i seguenti requisiti alla data del 30 giugno 2017:

1 essere assegnatari degli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici di proprietà dei comuni e delle Aler destinatari delle risorse regionali; 2 appartenere alle aree della Protezione, dell’Accesso e della Permanenza ai sensi dell’art 31 della l r 27/2009; 3 possedere un periodo minimo di permanenza negli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici, individuabile in 18 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale; Sono esclusi gli assegnatari con un importo complessivo di morosità superiore a euro 4 000,00 alla data del 30 giugno 2017. Per gli enti beneficiari della precedente misura di cui alla DGR 5802/2016 tale data di riferimento è fissata alla data di chiusura del relativo procedimento. Condizione per accedere al contributo regionale di solidarietà è la sottoscrizione del “Patto di servizio” tra l’ente proprietario e l’assegnatario. Con la sottoscrizione il beneficiario si impegna a:

1 corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del patto di servizio;

2 mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito dell’anagrafe utenza;

3 se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari, esclusi pertanto i pensionati), attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all’albo regionale per i servizi al lavoro, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio. Fermo restando che i suddetti impegni costituiscono contenuti minimi indispensabili del Patto di servizio, il responsabile del procedimento, con il supporto del nucleo di valutazione, può valutare ulteriori contenuti del patto di servizio personalizzandolo.

5. Accesso al contributo regionale di solidarietà

L’ente proprietario nomina un responsabile del procedimento per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà e istituisce, senza alcun onere per l’ente proprietario, un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno nonché da personale dell’ente gestore.

I nuclei di valutazione delle ALER possono integrare la propria composizione con personale appartenente ai Servizi Sociali del comune di riferimento, previa intesa con lo stesso. Il responsabile del procedimento seleziona i potenziali beneficiari del contributo regionale di solidarietà tra gli assegnatari di servizi abitativi pubblici presenti nella propria anagrafe utenza in base ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento e in ordine di ISEERP crescente e, in caso di medesimo valore ISEERP, sulla base del valore della morosità in ordine decrescente. Per valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà, il responsabile del procedimento si avvale del sopraccitato nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione, preliminarmente, verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e condizioni di cui al punto 4 posseduti e, conseguentemente, valuta la sussistenza del carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare secondo quanto indicato nel punto 1 - “Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà”. Il nucleo di valutazione rassegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva dell’attività di verifica e di valutazione svolta unitamente ad una proposta con l’elenco dei nuclei familiari ammissibili al contributo. Ciascun responsabile del procedimento, sulla base delle risorse disponibili, predispone un elenco nominativo dei beneficiari del contributo regionale di solidarietà con gli estremi del provvedimento di assegnazione e l’indicazione del relativo importo riconosciuto. L’elenco nominativo dei

beneficiari è aggiornato a cura del responsabile del procedimento, secondo un ordine cronologico ad ogni nuova assegnazione. Al fine di promuovere una proficua collaborazione tra gli enti, le Aler trasmettono ai rispettivi Comuni di residenza l'elenco nominativo dei nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà.

6. Rendicontazione

Il responsabile del procedimento, entro il 30 giugno 2018, trasmette tramite posta elettronica certificata - casa@pec regione lombardia it - alla competente struttura della Direzione generale casa, Housing sociale, Expo 2015, internazionalizzazione delle Imprese: una Relazione che illustra l'organizzazione del nucleo di valutazione, le attività svolte per l'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà e gli esiti. Con successivo provvedimento del dirigente competente viene definito il formato con i dati di interesse regionale; limitatamente alle ALER, alla Relazione è allegato un estratto del conto corrente bancario dedicato relativo allo stesso periodo di riferimento. Tali informazioni costituiscono debito informativo nei confronti della Regione il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione ai contributi regionali. La Giunta regionale pubblica sul sito istituzionale (www regione lombardia it) i dati e le informazioni raccolte del contributo regionale di solidarietà, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, e del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

PATTO DI SERVIZIO

TRA

Il sig. /sig.ra _____ codice
inquilino _____

Titolare/sottoscrittore del contratto di locazione di alloggio sito in:
via _____

_____ N _____

comune _____

provincia _____ CAP _____

E _____

_____ (Ente proprietario ovvero ente
gestore)
rappresentato _____ da _____

RICHIAMATA la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" e in particolare l'art. 25, comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 istituisce un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, a favore degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, che copre il pagamento dei servizi a rimborso;

PREMESSO CHE: - la sottoscrizione del Patto di Servizio è condizione per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà, in ragione dell'esigenza di stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario nella direzione del progressivo superamento dei fattori che ostacolano o impediscono il pieno recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo familiare; - a seguito del provvedimento di assegnazione da parte del Responsabile del procedimento, Il Sig./la Sig.ra _____ risulta beneficiario/a del contributo regionale di solidarietà pari ad un importo di euro _____ destinato alla copertura delle sole spese per i servizi comuni per l'anno 2017, comprese le eventuali spese per le bollette di conguaglio emesse nel 2017;

TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO

tra i soggetti sottoscrittori del Patto di servizio come sopra individuati, si conviene quanto segue:

Il beneficiario del contributo regionale di solidarietà si impegna a: 1 corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del presente Patto di Servizio; 2 mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza; 3 attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all'albo regionale per i servizi al lavoro, se disoccupato e in età lavorativa, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio

Qualora il beneficiario del contributo regionale di solidarietà, senza giustificato motivo, non rispetti gli impegni assunti con il presente Patto di servizio, il contributo è revocato

Il COMUNE/ALER _____ ha l'obbligo del rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D lgs 196/2003

Luogo _____, lì _____

Firma beneficiario contributo regionale di solidarietà _____

Firma del rappresentante del COMUNE/ALER _____

Il sottoscritto beneficiario del contributo regionale di solidarietà dichiara di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui all'art 13 del D lgs 196/2003

ENTI LOCALI

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto 4784 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare, nel rispetto della leale collaborazione interistituzionale, l'adozione di soluzioni utili affinché gli enti provinciali siano messi concretamente nelle condizioni di ottemperare ai compiti istituzionali, di assicurare servizi fondamentali per la comunità e per l'incolumità della stessa e di garantire il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, promuovendo inoltre una riflessione più ampia sul destino di questi enti, dopo la mancata approvazione della legge di revisione costituzionale che ne avrebbe modificato radicalmente natura e poteri. A firma del Consigliere: Molinari . (BUR n.182 del 28.6.17)

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna
premessò che

nel corso dell'ultimo triennio le Province sono state oggetto di una serie di interventi normativi che, orientati al superamento di tale livello istituzionale, lasciano oggi – dopo il prevalere del NO al Referendum costituzionale- un Ente dall'identità compromessa e tuttavia necessario.

Tale situazione si trasforma nell'oggettiva difficoltà di garantire le funzioni di cui le Province sono titolari e delle problematiche sottese al graduale depauperamento delle disponibilità finanziarie di tali enti, da cui discende l'impossibilità per gli stessi di assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni e l'erogazione dei servizi ai cittadini.

Premesso inoltre che

la situazione finanziaria delle Province è già all'attenzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dove sono già in atto percorsi di confronto sui possibili sviluppi da dare al "governo territoriale" e all'ente "Provincia".

Sono contemporaneamente attenzionati dalla Conferenza Unificata i profili riferibili alla capacità finanziaria degli enti provinciali, quale determinatasi nel corso dell'ultimo triennio, dall'approvazione della legge Delrio (l. n. 56/2014) e fino alle misure approvate con la legge n. 190/2014 e con i provvedimenti statali adottati nel biennio successivo.

Evidenziato che

anche rispetto al quadro finanziario da ultimo determinatosi con l'entrata in vigore del d.l. n. 50/2017 – il testo del disegno di legge di conversione, grazie anche agli emendamenti presentati da UPI, prevede l'attribuzione alle Province di ulteriori risorse. Correttivi che tuttavia potrebbero non soddisfare le richieste avanzate in Conferenza Unificata, in quanto insufficienti a colmare il disavanzo di 650 milioni di euro certificato dal SOSE.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale

a sollecitare, nel rispetto della leale collaborazione interistituzionale, l'adozione di soluzioni utili affinché gli enti provinciali siano messi concretamente nelle condizioni di ottemperare ai compiti istituzionali, di assicurare servizi fondamentali per la comunità e per l'incolumità della stessa, di garantire il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, e a promuovere una riflessione più ampia, ormai improrogabile, sul destino di questi enti, dopo la mancata approvazione della legge di revisione costituzionale che ne avrebbe modificato radicalmente natura e poteri

FAMIGLIA

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE Oggetto 4799 - Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano COM(2017) 252 final del 26 aprile 2017 e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio COM(2017) 253 final del 26 aprile 2017. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. n.174 del 22.06.2017. (BUR n. 174 del 22.6.17)

La I Commissione "Bilancio Affari generali ed istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna

Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

visto l'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

vista la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 4557 dell'8 maggio 2017 recante "Sessione europea 2017 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea", in particolare le lettere mm), nn), oo), rr) e ss);

vista la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 23555 del 16 maggio 2017);

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano COM(2017) 252 final del 26 aprile 2017;

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio COM(2017) 253 final del 26 aprile 2017;

visto l'articolo 153, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

visto il parere reso dalla Commissione per la parità e per i diritti delle persone nella seduta del 7 giugno 2017 (prot. n. 28377 dell'8 giugno 2017);

visto il parere reso dalla V Commissione Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità nella seduta del 7 giugno 2017 (prot. n. 28380 dell'8 giugno 2017);

viste la legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere); la legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento

ed il sostegno del *caregiver* familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) e la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 (Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2000);

Considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "*early warning system*" e che l'articolo 25 della legge n. 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

considerata l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea e **considerato** che l'articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni europee, nel comma 2, prevede che: "*I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25*";

considerato che la Comunicazione e la proposta di direttiva fanno parte degli atti segnalati nell'ambito della Sessione europea 2017, sui quali l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 25 della stessa legge.

Considerato che la Comunicazione e la proposta di direttiva, fanno parte del pacchetto di iniziative concrete che accompagnano la Comunicazione della Commissione europea "Istituire un pilastro europeo dei diritti sociali" presentate il 26 aprile 2017, e che l'equilibrio tra l'attività professionale e la vita familiare è uno dei 20 diritti e principi sanciti dal Pilastro;

considerato che la Comunicazione "Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano" delinea il quadro generale per i successivi interventi della Commissione europea e si concentra principalmente sul problema della sotto rappresentanza delle donne sul mercato del lavoro come conseguenza del fatto che su di esse grava la maggior parte della responsabilità genitoriale e della necessità di prestare assistenza ai familiari;

considerato che le politiche attuate sinora non si sono rivelate efficaci, che gli strumenti di attuazione sono in molti casi esclusivamente in mano agli Stati membri e che con questa iniziativa la Commissione europea propone una gamma di azioni legislative e non legislative che hanno l'obiettivo di favorire la conciliazione tra attività professionale e cure parentali, agendo nei tre settori ritenuti prioritari: congedi per motivi familiari e modalità di lavoro flessibile (in cui rientra la proposta di direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza), assistenza all'infanzia e assistenza a lungo termine, e disincentivi economici al lavoro per i genitori e i prestatori di assistenza;

considerato che la promozione della parità tra donne e uomini è un obiettivo strategico che la Regione Emilia-Romagna sta perseguendo in modo trasversale ed integrato nel contesto delle diverse politiche regionali e che con l'approvazione della legge regionale n. 6 del 2014 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è stata avviata una nuova fase che costituisce una tappa importante verso la piena realizzazione delle pari opportunità sul territorio agendo su vari fronti: dall'occupazione a una corretta rappresentazione della donna sui media, dal riequilibrio nella normativa elettorale, alla prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Considerata, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulla proposta di direttiva attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle regioni.

Con riferimento alla proposta di direttiva si esprime sugli aspetti di cui ai successivi punti a) e b) rilevando quanto segue:

a) la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 153, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

b) ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. *early warning system*, la proposta di direttiva **appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;**

c) per quanto attiene il merito della Comunicazione e della proposta di direttiva osserva che:

- In linea generale si segnala che il pacchetto di misure, composto dalla Comunicazione e dalla proposta di direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano, sono le prime misure attuative del Pilastro europeo per i diritti sociali, considerato che "l'equilibrio tra l'attività professionale e la vita familiare" è uno dei 20 diritti e principi sanciti dal Pilastro.

- Si premette, inoltre, che, e tale considerazione è valida per la maggior parte dei settori che saranno interessati dal Pilastro europeo per i diritti sociali, questo pacchetto di misure interviene in settori che rientrano per lo più nelle competenze degli Stati membri e sulle quali l'Unione europea intende intervenire migliorando, riorganizzando e rendendo più incisivo il corpus normativo europeo; favorendo il monitoraggio delle iniziative degli stati e la raccolta di dati per la definizione di politiche più adeguate a tutti i livelli; mettendo in campo le risorse finanziarie dell'UE per supportare le attività degli Stati membri. A questo si deve aggiungere che sul piano interno queste materie vedono la "compresenza" di competenze dello Stato e delle regioni e la complementarità degli interventi e delle azioni attuate ai vari livelli, di conseguenza si evidenzia la necessità di porre grande attenzione alla programmazione (e attuazione) delle politiche nel quadro degli orientamenti e delle strategie previste a livello UE.

- Per quanto riguarda la strategia che emerge dalla Comunicazione, si valutano positivamente le misure di supporto agli Stati membri finalizzate al monitoraggio delle politiche, all'introduzione di soluzioni nuove che consentano la conciliazione tra vita e lavoro anche attraverso il finanziamento di progetti pilota e la raccolta di dati, e si sottolinea l'importanza, di fronte alle criticità che ancora permangono, di un approccio innovativo e fortemente integrato, a tutti i livelli, europeo, nazionale e regionale, tra le diverse politiche per lo sviluppo, il welfare, l'istruzione e la formazione professionale.

- Con riferimento al primo settore di intervento previsto dalla Comunicazione, che riguarda i congedi per motivi familiari e modalità di lavoro flessibile, il principale strumento di intervento previsto dalla Commissione europea è la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. La proposta di direttiva interviene in una materia di competenza statale, per l'ordinamento interno, rafforzando strumenti giuridici importanti per conseguire l'obiettivo di un mondo del lavoro realmente centrato sul principio dell'equilibrio tra attività professionale e familiare. In questo senso, al di là delle competenze in termini di futuro recepimento della direttiva, si evidenzia l'importanza di supportare l'attuazione della direttiva a tutti i livelli. Questo strumento, infatti, per funzionare realmente necessiterà, in primo luogo, di un cambio di approccio culturale sul quale la Regione, nell'ambito delle sue prerogative di intervento e attraverso le diverse politiche attivate sul territorio, può contribuire in modo decisivo. Si condivide pienamente l'assunto della Comunicazione secondo cui la concreta attuazione del principio di equilibrio tra vita professionale e familiare implica un'assunzione di "responsabilità" condivisa a tutti i livelli istituzionali e una forte integrazione delle diverse azioni e politiche. Di seguito si evidenziano una serie di considerazioni che dovrebbero chiarire come il "lavoro" che spetta alle istituzioni, a partire da quelle europee, pur essendo la proposta di direttiva un fondamentale punto di partenza, dovrà

essere molto più ampio di quanto emerge anche dalla Comunicazione.

- Le misure introdotte dalla proposta di direttiva sono importanti perché contribuiscono ad attuare concretamente il principio delle pari opportunità tra donne e uomini, in particolare con riferimento al mercato del lavoro, cercando di contrastare le discriminazioni ancora esistenti, che spesso derivano dall'inadeguatezza delle politiche a favore dell'equilibrio tra vita personale e professionale. Tuttavia, poiché come detto le pari opportunità presuppongono un mutamento culturale che coinvolga l'intera società, per rendere queste misure più efficaci, è essenziale che siano accompagnate da politiche e interventi finalizzati alla promozione di cambiamenti culturali tesi a diffondere il concetto chiave della condivisione degli impegni di cura tra donne e uomini. In quest'ottica, si evidenzia che, accanto agli interventi normativi, è fondamentale prestare grande attenzione alla diffusione e all'implementazione di una cultura paritaria, attenta alle differenze e al contrasto degli stereotipi, soprattutto tra le giovani generazioni, attraverso progetti laboratoriali e formativi, già a partire dall'infanzia, per proseguire poi nelle scuole di ogni ordine e grado.

- Come già affermato nella Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea, infatti, gli stereotipi di genere rappresentano un forte ostacolo al raggiungimento della parità di genere, proprio perché tendono a condizionare le scelte individuali di uomini e donne, creando aspettative differenti rispetto ai comportamenti femminili e maschili nella divisione dei ruoli in famiglia, nei percorsi formativi ed educativi, nelle scelte occupazionali, nelle carriere professionali, con ripercussioni anche segreganti nel mondo del lavoro, in particolare in alcuni settori disciplinari specifici. Per questo motivo, si evidenzia l'importanza di promuovere una maggior partecipazione delle ragazze a percorsi tecnici, tecnologici e scientifici nei diversi livelli dell'istruzione, volta a rafforzare la presenza femminile nei settori dell'economia che utilizzano queste competenze.

- In questa stessa prospettiva, si segnala che l'attuazione della Comunicazione deve svolgere un ruolo fondamentale nel diffondere una cultura capace di valorizzare le differenze, contrastare discriminazioni e pregiudizi legati agli stereotipi di genere, alimentati dagli stessi canali di comunicazione, e promuovere messaggi che favoriscano cambiamenti nei comportamenti, nelle mentalità e negli stili di vita. Troppo spesso, infatti, la pubblicità presenta messaggi ed immagini discriminatori e/o degradanti o stereotipi che tendono a proporre le persone come oggetti oppure a riprodurre un'inequiva distribuzione del potere tra i sessi o ad accreditare l'ineluttabilità della divisione dei compiti all'interno della famiglia, perpetuando la disparità anche di ripartizione dei carichi del lavoro di cura fra uomini e donne. Come da tempo sottolineato negli orientamenti sia europei che internazionali, una comunicazione responsabile in tema di pari opportunità può contribuire a promuovere e valorizzare il ruolo sociale ed economico della donna, e a sviluppare il rispetto delle identità di donne e uomini in modo coerente con l'evoluzione dei ruoli di genere nella società. Inoltre, tenuto conto che il linguaggio rispecchia la cultura di una società e ne influenza i comportamenti, educare al rispetto delle differenze e al contrasto degli stereotipi e di visioni degradanti del mondo femminile, contribuisce alla lotta alla violenza sulle donne, che da tali stereotipi trae alimento.

- Si ritiene, quindi, che la strategia europea così come emerge dalla Comunicazione dovrebbe concentrarsi maggiormente sul tema culturale e della comunicazione. È importante ricordare che la conciliazione non è una questione che riguarda le donne in quanto tali, ma incide sulla qualità della vita di tutti, di conseguenza non può essere considerata una questione privata lasciata unicamente alle singole persone o alle aziende, e necessita del coinvolgimento del sistema sociale nel suo complesso, essendo per sua stessa natura, un tema trasversale che chiama in causa diversi aspetti, attori e politiche, e presuppone un approccio integrato e di sistema.

- Anche con riferimento specifico alle politiche occupazionali, quindi, si ribadisce l'importanza di promuovere una maggior partecipazione delle ragazze a percorsi tecnici, tecnologici e scientifici nei diversi livelli dell'istruzione, volta a rafforzare la presenza femminile nei settori dell'economia che utilizzano queste competenze, attraverso azioni di orientamento e di qualificazione delle transizioni tra sistema formativo e lavoro. L'obiettivo, anche in questo caso, è contrastare le

discriminazioni che producono ingiuste differenze sugli sviluppi delle carriere e delle retribuzioni, oltre che sulle scelte di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro e sui ruoli familiari. È questo un elemento che ci accomuna con il contesto europeo ove le 20 professioni più importanti, in termini di peso occupazionale, annoverano solo una stretta minoranza che si possono definire “miste”, mentre la maggioranza è ancora prevalentemente maschile o prevalentemente femminile. Il settore della cura, ad esempio, continua ad essere dominato dalle donne, alcune a salario alto (si pensi al campo medico), ma molte a basso salario e scarsa professionalità, altre, purtroppo, a salario basso pur in presenza di professionalità e competenze elevate. Il settore dell’innovazione invece resta a dominanza maschile, con salari e professionalità mediamente più alti.

- Premesso che l’azione congiunta delle nuove tecnologie e della nuova regolamentazione dei contratti di lavoro spingono verso una mobilità crescente tra un lavoro e l’altro, fra lavoro e disoccupazione, in un contesto orientato verso lo *smart working* e una maggiore flessibilizzazione del lavoro, si rende necessario, inoltre, garantire parità di trattamento nei contratti collettivi e nei sistemi di protezione sociale e processi di riorganizzazione ed innovazione per rispondere alle nuove e diverse esigenze dei cittadini e delle cittadine. È necessario puntare ad un sistema di welfare più inclusivo, aperto, dinamico e partecipato, chiamando alla corresponsabilità gli utenti stessi, attraverso politiche di co-progettazione in grado di far interagire tutte le risorse economiche e umane presenti sul territorio. Un welfare nel quale possano crescere nuove professionalità e nuova occupazione, in un sistema di servizi multilivello, in grado di soddisfare le domande diversificate dei cittadini e pagati in ragione delle capacità reddituali delle famiglie.

- In questo senso, non deve essere sottovalutato il ruolo determinante delle imprese ai fini del superamento del divario di genere nell’utilizzo degli strumenti di conciliazione promossi dalla proposta di azione legislativa contenuti nella direttiva. In un contesto europeo in cui il 93% delle imprese private nei settori industria e servizi è costituito da micro imprese al di sotto dei 10 addetti (95% in Italia), che occupano il 29,8% dei lavoratori UE (46% in Italia), un ampliamento del ricorso agli strumenti di conciliazione rischia, infatti, di essere percepito dalle imprese perlopiù come un onere aggiuntivo e quindi difficilmente incentivato all’interno delle politiche di valorizzazione del capitale umano o nei piani di welfare aziendale. La recente ricerca “Welfare index PMI 2017”, compiuta su un campione di 3422 imprese, ha evidenziato la dimensione ancora marginale delle iniziative di conciliazione vita-lavoro, sostegno ai genitori e pari opportunità all’interno dei piani di welfare aziendale, e come queste siano ancora in gran parte (66,8%) determinate da iniziative volontarie e unilaterali di un numero ristretto di imprese, spesso di grandi dimensioni o prevalentemente femminili ed operanti nel terzo settore. Si ravvisa quindi la necessità di promuovere un piano di azioni di stimolo (incentivi, sgravi contributivi, certificazioni mirate di qualità) volto a premiare comportamenti proattivi delle imprese sia verso l’utilizzo degli strumenti di conciliazione che per il superamento dei differenziali di genere, anche attraverso il supporto ad iniziative di messa in rete per le PMI, finalizzate a favorire un cambio di paradigma rispetto all’attuale approccio culturale che tende a considerare le politiche di conciliazione e il superamento del divario di genere come un costo aggiuntivo anziché un investimento in capitale umano per l’innovazione e la competitività.

- Risulta, infatti, ancora scarsamente percepita la perdita economica determinata dal differenziale di genere, anche in relazione al maggiore investimento delle donne nell’istruzione terziaria, mentre stenta ad affermarsi la consapevolezza di quanto le iniziative volte a favorire la conciliazione vita-lavoro, venendo incontro alle esigenze familiari dei dipendenti, permettendo loro di gestire gli orari in modo flessibile o di lavorare parzialmente da casa, possano determinare impatti positivi sulla produttività del lavoro, favorendo l’attrazione di talenti e competenze qualificate, una maggiore fidelizzazione e responsabilizzazione che induce a dare il meglio di sé, impattando positivamente anche sull’assenteismo. A tal fine, si valuta positivamente la proposta di inserire appositi finanziamenti a progetti pilota rivolti ai datori di lavoro, per l’elaborazione di meccanismi di lavoro innovativi quali congedi familiari e modalità di lavoro flessibili e misure per l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare all’interno del Fondo sociale europeo e di altri

fondi di investimento strutturali. Tali azioni si configurano peraltro coerenti con l'attuazione degli SGD delineați dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e in particolare con l'obiettivo 5 che definisce specifici target dedicati all'uguaglianza di genere.

- Per quanto riguarda l'assistenza all'infanzia e l'assistenza a lungo termine si segnala l'importanza di focalizzare l'attenzione sul ruolo del welfare e dell'offerta dei servizi alle famiglie rispetto alla priorità dell'occupazione femminile. La partecipazione femminile all'economia e al lavoro ha un riflesso sulle scelte e sui bilanci familiari e, in ultima analisi, sulle strategie di ripresa e sull'economia nel suo complesso. Decisivi, in questo senso, sono i servizi 0-6 anni, per garantire da una parte i diritti costituzionali delle bambine e dei bambini e dall'altra i diritti delle persone. Per questo con le ultime modifiche alle norme regionali si sono potuti realizzare servizi più flessibili, garantire un sistema integrato di servizi pubblici e privati equo e di qualità diffusa, pur alleggerendo il più possibile procedure e requisiti per la loro realizzazione. Condizioni di reddito diversificate, tipologie di lavoro diverso, provenienze etniche differenziate, condizioni di fragilità conclamate sono tutti elementi che rendono particolarmente complesso l'intervento di conciliazione: la sfida, quindi, è offrire una gamma modulata e innovativa di servizi in grado di conservare nella prassi i valori fondanti dei nostri servizi, ma nello stesso tempo di rispondere in maniera versatile alle esigenze specifiche delle donne che lavorano. Infine, è compito della Regione facilitare, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, processi di diffusione di esperienze anche innovative di contrattazione di welfare aziendale e territoriale integrativo.

- Si rileva, tuttavia, che la Comunicazione sembra concentrarsi più sulla valenza di assistenza dei servizi alla prima infanzia, lasciando in secondo piano un aspetto centrale che è la loro valenza educativa. In quest'ottica, premesso che la competenza delle regioni in questo campo si limita alla regolamentazione dei servizi per la prima infanzia per bambini da zero a tre anni, mentre la regolamentazione dalla scuola dell'infanzia dai tre anni in poi spetta allo Stato, si evidenzia il diverso approccio della legge 13 luglio 2015, n.107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e i successivi decreti attuativi), e del recente decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) che riconoscono la valenza conciliativa dei servizi da zero a tre anni, ma ne valorizzano soprattutto la valenza educativa. Si ritiene, quindi, che sarebbe opportuno, anche nella Comunicazione, l'esplicito riconoscimento dell'importanza educativa connessa ai servizi per la prima infanzia e che, di conseguenza, le azioni di supporto poste in essere tenessero conto di questo aspetto. A tale riguardo si evidenzia, inoltre, che la Regione Emilia-Romagna, già dal 2015, prevede, per il personale educativo che opera nei servizi per bambini in età compresa tra 0 e 3 anni, il possesso di un titolo di laurea in ambito educativo; tale requisito è ora richiesto anche a livello nazionale, proprio a seguito della recente approvazione del citato decreto legislativo n. 65 del 2017. L'introduzione del titolo di laurea, per un verso, riafferma, in linea con quanto evidenziano diverse raccomandazioni europee, il valore un'educazione precoce e di qualità e la centralità degli interventi attuati nei primi anni di vita per un positivo sviluppo dei bambini, dall'altro, valorizza la competenza e la professionalità di chi opera nei servizi 0-3 anni e riconosce la necessità di collocare anche la formazione di questo personale, nella quasi totalità femminile, all'interno di un percorso formativo, di base e in servizio, qualificato, in linea con quello dei professionisti dei successivi livelli scolastici, anche in coerenza con l'inserimento dei servizi educativi per l'infanzia all'interno di un unico percorso di educazione ed istruzione. Proprio partendo da questa considerazione, vale a dire dall'investimento sulle competenze del personale educativo come condizione indispensabile alla qualità dei servizi educativi, compresi quelli rivolti ad utenti di età compresa fra zero e tre anni, appare necessario e auspicabile promuovere l'adozione di strategie dirette a perseguire adeguati trattamenti retributivi e contrattuali che valorizzino il personale impegnato e la percezione sociale del lavoro in questo delicatissimo ambito di attività.

- In virtù della valenza conciliativa e assistenziale, ma soprattutto educativa, dei servizi per la

prima infanzia si segnala l'importanza di prevedere modalità di sostegno economico alle famiglie per il pagamento delle rette di frequenza dei servizi per la prima infanzia, per far fronte ai casi di allontanamento dovute alla difficoltà, da parte di molte famiglie, di sostenerne i costi; a tal proposito si evidenzia che questo fenomeno ha interessato anche la Regione Emilia-Romagna che, rispetto alle liste di attesa che esistevano prima del 2008, ha attualmente superato la percentuale del 33% di posti per i bambini di età compresa tra zero e tre anni e che, di conseguenza, al momento non presenta un'esigenza immediata di fruire di più servizi rispetto agli obiettivi di Lisbona, pur restando aperta l'esigenza di ampliare l'offerta complessiva.

- In conclusione, si esprime una valutazione positiva in merito alla previsione di sviluppare un'offerta di servizi di assistenza all'infanzia (o, meglio, educativi), al di fuori dell'orario scolastico e a lungo termine, di qualità e accessibili, in quanto, come emerge da numerose indagini e analisi, accanto al noto ed evidente aumento di famiglie con figli minori di età in situazione di povertà, si sta assistendo ad un aumento della "povertà educativa", in parte legata alle nuove difficoltà economiche delle famiglie. Tra le prime spese familiari a subire una flessione a fronte di un calo di disponibilità economica si trovano, infatti, oltre alle spese sanitarie, le spese per istruzione e cultura. Alcuni dati sulla partecipazione dei bambini e dei ragazzi italiani alle attività culturali sono poco incoraggianti, seppur a livello regionale meno critici rispetto alla situazione nazionale. Pertanto la programmazione di servizi che possano integrare l'offerta scolastica sia in relazione all'ampliamento dell'orario e del calendario (mensa, pre e post scuola, servizi in periodi di chiusura scolastica...) sia in relazione all'offerta di attività extra curricolari (progetti culturali, di promozione di cittadinanza attiva...) risulta certamente strategica sia per sostenere le famiglie, anche le più deboli, nelle azioni di conciliazione cura-lavoro, sia per offrire al più ampio numero di bambini e ragazzi esperienze ricreative e culturali ricche e stimolanti.

d) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234 del 2012;

e) **dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012;

f) **impegna** la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano COM(2017) 252 final del 26 aprile 2017 e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio COM(2017) 253 final del 26 aprile 2017, e sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo; g) **dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

Approvata all'unanimità dalla Commissione I Bilancio, Affari generali ed istituzionali nella

seduta del 13 giugno 2017.

LOMBARDIA

DD 22 giugno 2017 - n. 7480 - Reddito di autonomia. Attuazione d.g.r. n. X/ 6711/2017 e d.g.r. n. X/6715/2017 per interventi a favore delle famiglie vulnerabili. (BUR n. 26 del 27.6.17)

PRESENTAZIONE

La Regione Lombardia, fin dalla L.R. 6.12.99, n. 23: Politiche regionali per la famiglia ha promosso e sviluppato un sistema di interventi e servizi alla famiglia, intesa quale primo livello della sussidiarietà orizzontale, che sono stati articolati con riferimento al sistema di rete di offerta dei servizi sociali.

Inoltre in termini assoluti la Regione Lombardia è quella che investe di più in tale area di intervento, e costituisce la terza voce di bilancio sociale, dopo quella relativa al fondo sociale e al fondo per le non autosufficenze.

Il presente provvedimento costituisce quindi la risulante di un lungo processo, e per la sua impostazione si ritiene possa costituire un prototipo di modello in cui sono stati in effetti considerati e concretamente attuati principi e riferimenti operativi e strumentali che delineano un percorso professionale, chiaro e ripetibile, che è proprio del servizio sociale professionale.

Di particolare rilievo la individuazione della rete di offerta, a cui devono fare riferimento sia i servizi sociali che quelli socio-sanitari, e la “tracciabilità” degli interventi e delle prestazioni offerte, che fanno precludere alla reale possibilità dell’intercettazione del bisogno.

Di rilievo altresì la dimensione dell’intervento nella direzione del “welfare responsabile”, di cui è protagonista la persona e che è quindi coinvolta in un percorso di assistenza e di affiancamento a tutela e a riscontro reale dell’intervento.

Si rappresenta di seguito il testo del provvedimento, che fa intravedere un lavoro “di squadra” assolutamente encomiabile.

Note

Viene approvato l’Allegato A, parte integrante del presente atto – che definisce le modalità operative per il riconoscimento del Bonus Famiglia 2017 e il piano di riparto delle risorse in attuazione della d g r n X /6711/2017; 2 di approvare l’Allegato B parte integrante del presente atto – che definisce le modalità operative per la realizzazione del sostegno alle famiglie ed i suoi componenti in attuazione della d g r n X /6715/2017; 3 che la decorrenza della misura BONUS FAMIGLIA 2017, come previsto dalla d g r n X /6711/2017 coincide con la pubblicazione del presente atto sul Burl; 4 di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione bandi e di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt 26 e 27 del d lgs 33/2013 avviene contestualmente all’adozione del presente decreto

La dirigente Marina Matucci

INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA MISURA BONUS FAMIGLIA 2017

1. Finalità ed obiettivi

Regione Lombardia al fine di sostenere le famiglie in cui la donna è in stato di gravidanza, che si trovano sia in condizione di vulnerabilità, intesa come povertà relativa, sia in particolari condizioni di fragilità, riconosce un contributo economico a valere sul periodo della gestazione e di prima cura del neonato/figlio adottato. La misura Bonus Famiglia 2017 è così articolata:

- in caso di gravidanza, il contributo è pari a € 1.800,00 ed è erogato in due rate; - in caso di adozione il contributo è pari a € 1.800,00 ed è liquidato in un’unica rata.

In caso di gravidanze/adozioni gemellari, il genitore riceve il contributo moltiplicato per il numero di figli.

2. Soggetti destinatari

I destinatari sono le famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive.

In caso di gravidanza per accedere alla misura è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti: a. essere residente in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni; tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i genitori;

b. avere ISEE ordinario o ISEE corrente, in corso di validità, rilasciato ai sensi del DPCM n. 159/2013 non superiore a € 20.000,00 (*);

c. trovarsi in una delle condizioni di vulnerabilità indicate nello schema di domanda;

d. essere in stato di gravidanza in base a documento rilasciato da figura sanitaria competente in materia di ostetricia e ginecologia, che opera in strutture pubbliche o in strutture private con l'indicazione della data presunta del parto. Sono validi anche i referti degli esami relativi alla gravidanza. In caso di gestazione la domanda per il contributo può essere presentata in qualsiasi momento a partire da quando la gravidanza è documentabile. Al richiedente che presenta domanda dopo la nascita del neonato non è riconosciuto alcun contributo, tranne nel caso indicato al successivo paragrafo 5. In caso di adozione per accedere alla misura è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti: e. essere residente in Lombardia per un periodo continuativo di almeno 5 anni; tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i genitori;

f. avere ISEE ordinario o ISEE corrente, in corso di validità, rilasciato ai sensi del DPCM n. 159/2013 non superiore a € 20.000,00 (*);

g. avere sentenza di adozione del minore o in alternativa il decreto di collocamento del minore in famiglia con data non antecedente al 1 maggio 2017.

(*)Se non si dispone dell'ISEE, si può presentare domanda anche con la Dichiarazione Sostitutiva Unica- DSU. In tal caso nella procedura on line sarà inserito - nel campo dedicato al valore dell'ISEE - un qualsiasi importo minore di € 20.000,00. Una volta che l'ISEE sarà disponibile occorrerà concordare la trasmissione con i referenti dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) competenti. Tali riferimenti saranno stati inviati al richiedente nella mail di conferma di avvenuta protocollazione della domanda.

3. Dotazione finanziaria complessiva e ripartizione tra le Agenzia di Tutela della Salute (ATS)

Le risorse per sostenere la misura "Bonus Famiglia 2017", sino ad esaurimento delle stesse, sono pari a € 10.800.000,00 di cui: • € 2.300.000,00 di economie già assegnate alle ATS ai sensi della DGR n.5968/2016 e del decreto n. 13445 del 16.12.2016; • € 8.500.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 2017.

La ripartizione delle ulteriori risorse è effettuata in base ai criteri indicati dalla DGR 6711/2017 ed è riportata in tabella:

NB

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo

Le domande che soddisfano tutti i requisiti previsti, saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse, in base all'ordine di protocollazione delle stesse.

Nell'ipotesi di domande che non trovano piena copertura verrà riconosciuta la quota parte del contributo disponibile nel budget residuo di ciascuna ATS. Tale eventualità si potrà verificare verosimilmente all'avvicinarsi della scadenza del bando del 31 ottobre 2017.

4. Caratteristiche dell'agevolazione

La misura Bonus Famiglia 2017 prevede:

in caso di gravidanza:

- l'erogazione di un contributo di € 1.800,00 liquidato in due rate di pari importo, rispettivamente entro 60 giorni dalla validazione della domanda ed entro 30 giorni dalla presentazione della tessera sanitaria del neonato, a nascita avvenuta;

- la definizione di un progetto personalizzato utile nella gestione della specifica situazione conseguente alla natalità.

Gli elementi del progetto, ivi compresa la sua durata, sono condivisi tra richiedente e personale del consultorio di riferimento e prevede anche il coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni e dei Centri aiuto alla vita, in base alla DGR 6715/2017 di cui al successivo allegato B.

in caso di adozione l'erogazione di un contributo di € 1.800,00 liquidato entro 60 giorni dalla validazione della domanda. Non è previsto il progetto personalizzato.

5. Presentazione e schema di domanda

Le domande devono essere presentate on line sull'applicativo accessibile alle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo: www.siage.regione.lombardia.it da parte della madre o del padre del nascituro/figlio adottato.

Nel caso in cui la richiedente sia minorenne, la domanda deve essere sottoscritta da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Non sono previste altre modalità di presentazione delle domande.

La domanda una volta compilata in ogni sua parte e sottoscritta, in modo olografo o digitale, da parte del richiedente è caricata sul sistema SIAGE on line ed è inviata telematicamente, con tutti i documenti richiesti.

Il genitore che presenta la domanda on line del bonus famiglia 2017 può non essere il genitore cui è stata rilasciata la scheda attestante le condizioni di vulnerabilità; comunque entrambi devono appartenere allo stesso nucleo familiare di cui alla residenza anagrafica e quindi all'ISEE di riferimento. La domanda non richiede il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 8 del DPR 642/1972 "Disciplina dell'imposta di bollo".

La piattaforma informatica per l'invio al protocollo delle domande sarà operativa dal 27 giugno 2017 ore 10.00 e sino al 31/10/2017 ore 17.00.

Al richiedente che presenta domanda dopo la nascita del neonato non è riconosciuto alcun contributo, tranne nel caso di seguito indicato. Û

Possono presentare domanda anche le famiglie che nel periodo compreso tra il 1 maggio 2017 ed il 28 giugno 2017 dimostrano che la gravidanza era in corso sulla base del documento di cui al precedente paragrafo 2, lettera d.

In tal caso dovranno comunque essere soddisfatti tutti i requisiti previsti dal bando e dovranno essere rispettate le stesse modalità di presentazione della domanda on line. In questo caso la liquidazione della rata sarà unica, previa sottoscrizione del progetto personalizzato.

Non si riterranno ammissibili le domande che perverranno prive dei requisiti e/o con documentazione difforme o non completa.

Solo uno dei genitori può ricevere il contributo.

Nel caso di domande presentate da ambedue i genitori per lo stesso figlio, non verrà liquidata la seconda rata e ATS procederà al recupero di ambedue le rate liquidate.

Il sistema informatico attua il controllo sul codice fiscale del neonato, una volta che questo è inserito nel sistema.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/214, cosiddetto regolamento "eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a

disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Il richiedente nella compilazione della domanda dovrà indicare la propria casella di posta elettronica. Il richiedente deve inoltre:

- consultare periodicamente lo stato di avanzamento a sistema della propria domanda on line e procedere a quanto eventualmente indicato;
- rivolgersi al Consultorio di riferimento per la stesura del progetto personalizzato;
- collaborare attivamente alla realizzazione dello stesso, rispettandone le prescrizioni contenute;
- impegnarsi a produrre la documentazione attestante la propria condizione di vulnerabilità;
- mantenere un rapporto continuativo, durante tutta la durata del progetto, con i referenti del consultorio;
- impegnarsi nell'esercizio della propria funzione genitoriale educativa nei confronti dei figli.

Di seguito è allegato il fac simile del modulo per la presentazione delle domande on line sulla piattaforma informatica di cui all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it.

Bonus Famiglia 2017

All'ATS di _____

Oggetto: domanda di accesso al Bonus Famiglia 2017

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/la richiedente, in qualità di (selezionare scelta):

- padre - madre - tutore legale della minorennel.

Nel caso di selezione della voce "tutore legale" appaiono campi aggiuntivi da compilare relativi alla minorennel.

Nome e cognome

Nato/a a _____

il Cod. fiscale

Residente in _____

in Via _____ CAP _____ Provincia _____

documento di identità in corso di validità (carta di identità o documento equipollente ai sensi dell'art. 35 c. 2 del D.P.R. 445/2000)

1 Si precisa che nel caso di minorennel, i requisiti di accesso relativi ad ISEE e residenza devono

essere soddisfatti dalla minorenni.

numero _____ rilasciato da _____

il _____ con scadenza il _____

telefono _____ e-mail _____

La seguente sezione non è da compilare in caso di nucleo mono genitoriale² (genitore solo)
Indicare riferimenti dell'altro genitore

Nome _____ Cognome _____

Nato/a a _____

il _____ codice fiscale _____

residente a _____ dal _____

CAP _____ Provincia _____

CHIEDE DI POTER BENEFICIARE DEL BONUS FAMIGLIA 2017

gravidenza adozione

Il contributo riconosciuto: - in caso di gravidanza è pari a € 1.800,00 per figlio/a liquidato in due rate; - in caso di adozione è pari a € 1.800,00 per figlio/a ed è liquidato in un'unica rata.

numero dei figli per il quale si chiede il contributo _____

di individuare il seguente Consultorio _____ (selezione effettuata in base ad un elenco predefinito a partire dalla residenza del richiedente) per la sottoscrizione del progetto personalizzato.

Il Bonus, se dovuto, è da accreditare sul conto corrente intestato o cointestato al/alla richiedente o su carta di credito dotata di IBAN.

² Si intende una delle seguenti categorie: decadenza potestà da parte di uno dei genitori in base a sentenza del giudice; mancato riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori; decesso di uno dei genitori.

Sigla internazi onale

Numeri di controll o

Cin ABI CAB Numero di conto corrente

DICHIARA

di essere residente in Lombardia nel Comune di _____ (precompilato in base alla

dichiarazione del paragrafo precedente);

- di essere residente da cinque anni continuativi in Lombardia;
- che l'altro genitore è residente in Lombardia nel Comune di _____precompilato in base alla dichiarazione del paragrafo precedente);
- che l'altro genitore è residente da cinque anni continuativi in Lombardia
- di essere unico genitore (nucleo mono genitoriale)³;
- di possedere un ISEE/DSU in corso di validità, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 inferiore o uguale a € 20.000,00. Indicare:
 - la data _____di rilascio dell'ISEE/DSU;
 - il numero identificativo _____; il valore ISEE 4 pari a _____ ;
 - di non aver già beneficiato del Bonus Famiglia 2016 di cui alla DDGGRR X/5060 e X/5095 del 2016;
 - che l'altro genitore non ha presentato domanda per il Bonus Famiglia 2017 per il medesimo figlio;
 - che la data (avvenuta o presunta) del parto è il _____ come da documento allegato 5;
 - che la gravidanza è plurima come documento allegato 5;
 - che la data della sentenza di adozione/decreto di collocamento in famiglia del minore è del _____ ed è relativa a _____ numero figli;
 - che la scheda relativa al colloquio per la valutazione della vulnerabilità (selezionare scelta) è stata rilasciata da: o Comune/Ambito o Centro di aiuto alla Vita o Consultorio ed ha evidenziato le seguenti situazioni (selezionare una o più scelte);
 - situazione abitativa

3 Si intende una delle seguenti categorie: decadenza potestà da parte di uno dei genitori in base a sentenza del giudice; mancato riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori; decesso di uno dei genitori.

4 Il nucleo familiare a riferimento per la valorizzazione dell'ISEE deve includere tra i componenti il/la richiedente che sottoscrive il presente modulo di adesione. 5 Il documento deve essere rilasciato da figura sanitaria competente in materia di ostetricia e ginecologia, che opera in strutture pubbliche o in strutture private con l'indicazione della data presunta del parto. Sono validi anche i referti degli esami relativi alla gravidanza. Dal documento deve emergere se si tratta di gravidanza singola, gemellare o plurigemellare.

- situazione occupazionale
- situazione sanitaria
- nucleo familiare soggetto a provvedimento dell'Autorità giudiziaria
- altra situazione di vulnerabilità non codificabile tra le precedenti
- di essere tutore legale della minorenni in gravidanza/della persona che non ha capacità di agire;
- che la persona in conto ed in nome della quale si agisce soddisfa i requisiti di residenza anagrafica e di ISEE;
- di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000;

A TALE SCOPO ALLEGA:

- fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del richiedente; documento come da precedente nota n. 5;
- sentenza di adozione o decreto di collocamento in famiglia con data non anteriore al 1 maggio 2017;
- scheda di avvenuto colloquio per la valutazione della vulnerabilità rilasciata da parte dell'Ente su propria carta intestata (Ambito/Comune di residenza o da un Centro di Aiuto alla Vita o da un

Consultorio). La scheda non è prevista nel caso di adozione.

Il/la richiedente è a conoscenza che i dati sopra riportati saranno trattati secondo quanto indicato all'interno dell' "Informativa relativa al trattamento dei dati personali per la richiesta del Bonus Famiglia", nel rispetto delle norme stabilite dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Data _____ Firma della richiedente _____

Nel caso di gestante minorenni la presente domanda è sottoscritta dal tutore legale della stessa.

Nome e cognome Firma

Luogo e data

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che il Comune/CAV/Consultorio, al quale lei si è rivolto, tratterà i dati personali che la riguardano e da lei forniti ai fini dell'erogazione del contributo "Bonus Famiglia". I dati relativi alla scheda di avvenuto colloquio sono trattati su supporto cartaceo. Il mancato conferimento dei dati comporta l'improcedibilità dell'istanza. Titolare del trattamento ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali è il Comune/CAV/Consultorio al quale lei si è rivolto. Tali dati potranno essere comunicati ad altri titolari in caso di adesione alla misura "Bonus Famiglia". Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, lei può far valere i suoi diritti rivolgendo istanza ai titolari del trattamento. Letta l'informativa il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati effettuato nel corso del colloquio.

La domanda non richiede il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 8 del del DPR 642/1972 "Disciplina dell'imposta di bollo".

SCHEDA DI AVVENUTO COLLOQUIO PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ-da allegare alla domanda già compilata

Fac simile che l'Ente dovrà adattare utilizzando propria carta intestata

Ambito/Comune di _____

Centro di Aiuto alla Vita _____

Consultorio di _____

Si precisa che la presente scheda viene rilasciata quando sussiste almeno una delle condizioni previste. A supporto del rilascio della stessa scheda, durante il colloquio il/la richiedente dovrà comprovare la propria condizione portando con sé l'opportuna documentazione.

Dati della/del richiedente:

Nome Cognome

C.F.

residente a

situazione già conosciuta (adattare su carta intestata dell'Ente che rilascia la scheda Ambito/Comune; CAV; Consultorio)

❖ si ❖ no

Situazione personale e familiare che ha motivato la richiesta (barrare e compilare ove opportuno)

1 situazione abitativa (ad esempio presenza di sfratto, morosità rate di mutuo, morosità canone di locazione);

2 situazione occupazionale (intesa come mancanza di occupazione nonostante la ricerca tra cui disoccupato, inoccupato, mobilità);

3 situazione sanitaria (ad esempio certificato di invalidità);

4 nucleo familiare soggetto a provvedimento dell'Autorità giudiziaria

5 altra situazione di vulnerabilità non riconducibili alle precedenti 6 (specificare)

Gli Ambiti/Comuni, i CAV e i Consultori tengono agli atti copia della scheda rilasciata ai richiedenti il Bonus Famiglia.

Firma del legale rappresentante o del delegato dell'Ambito/Comune; CAV; Consultorio

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che il Ambito/Comune; CAV;Consultorio, al quale lei si è rivolto, tratterà i dati personali che la riguardano e da lei forniti ai fini dell'erogazione del contributo "Bonus Famiglia 2017". I dati relativi alla scheda di avvenuto colloquio sono trattati su supporto cartaceo. Il mancato conferimento dei dati comporta l'improcedibilità dell'istanza. Titolare del trattamento ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali è l'Ambito/Comune;CAV;Consultorio (adattare) al quale lei si è rivolto. Tali dati potranno essere comunicati ad altri titolari in caso di adesione alla misura "Bonus Famiglia". Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, lei può far valere i suoi diritti rivolgendo istanza ai titolari del trattamento. Letta l'informativa il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati effettuato nel corso del colloquio.

Nome e cognome Firma

Luogo e data

6 La descrizione dovrà essere riportata nell'applicativo Siage da parte dell'operatore del Consultorio in fase di colloquio del progetto

personalizzato, nel caso in cui non sia stata già inserita da parte del richiedente in fase di presentazione della domanda.

6. Soggetti gestori Le ATS sono competenti alla validazione ed istruttoria delle domande, tramite la verifica dei requisiti previsti e della completezza dei documenti allegati a corredo della domanda. La validazione della domanda si perfeziona con la sua approvazione e la sua trasmissione telematica al Consultorio di riferimento per la successiva fase della redazione del progetto personalizzato. I Consultori, sia quelli pubblici sia quelli privati ed accreditati a contratto, sono competenti alla redazione del progetto personalizzato ed alla verifica del programma di intervento ed al rispetto dei suoi contenuti, ed all'effettuazione dei colloqui di verifica che dovranno essere almeno due. I consultori nella redazione del progetto personalizzato, ed anche nella fase del monitoraggio si avvalgono dell'Ambito/Comune di riferimento come definito all'allegato B, parte integrante del presente decreto. Le ATS sono altresì competenti alla liquidazione delle risorse.

Le domande inserite da parte del richiedente sul sistema SIAGE sono trasmesse telematicamente alle Agenzie di Tutela della Salute (d'ora in poi ATS) competenti in base alla residenza anagrafica del richiedente. A conferma del corretto inserimento della domanda la/il richiedente riceverà una mail con l'indicazione dei riferimenti utili per tracciare la propria domanda ed il soggetto competente alla fase dell'istruttoria. La mail inviata al richiedente riporterà l'ATS competente ed i riferimenti cui rivolgersi.

Entro 20 giorni dalla protocollazione della domanda, le ATS validano le domande a seguito della verifica dei requisiti e dei documenti a corredo della domanda presentata e trasmettono le domande telematicamente al Consultorio di riferimento, che sarà stato scelto dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Le ATS, anche ai sensi della DGR N. x/6715 del 14/6/2017 "Determinazione in ordine all'utilizzo delle risorse relative al sostegno delle famiglie e dei relativi componenti, con particolare attenzione alla natalità" possono promuovere la sottoscrizione di apposite intese con le ASST ed i 98 Ambiti per garantire la gestione efficace della misura Bonus famiglia 2017, per la stesura dei progetti personalizzati e per l'identificazione delle associazioni familiari iscritte nei registri regionali (di cui alla l.r.1/2008) che possono supportare i cittadini nell'accesso alla misura stessa.

7. Progetto personalizzato presso i Consultori di riferimento All'atto del trasferimento della domanda dall'ATS al Consultorio, il richiedente riceverà una comunicazione via mail con l'invito a prendere contatto con il Consultorio di riferimento indicato nella domanda on line, al fine della redazione e sottoscrizione del progetto personalizzato.

Tale progetto redatto dal personale del Consultorio, con la condivisione degli Ambiti/Comuni e/o dei CAV (Centro di aiuto alla vita, dovrà essere sottoscritto dalle parti non oltre il 30° giorno dalla presa in carico da parte del Consultorio. Le ATS: 1. promuovono e verificano che venga attivata una concreta collaborazione tra gli Enti e i soggetti coinvolti (ivi compreso il beneficiario) affinché il patto etico di corresponsabilità possa essere onorato da parte di tutti a garanzia di una presa in carico integrata della persona; 2. effettuano le attività di vigilanza e controllo di loro competenza nei riguardi dei soggetti erogatori di prestazioni relative alla presente misura.

Di seguito è allegato un modello di progetto personalizzato che può essere utilizzato e riadattato in base alle specifiche esigenze. Progetto personalizzato- Bonus Famiglia 2017- Interventi a favore di persone in gravidanza in condizione di vulnerabilità socioeconomica

Cognome Nome _____

Obiettivo/i del progetto _____ per il richiedente per il richiedente e il partner per il nucleo familiare

Sostegno psicologico – sociale individuale Sostegno delle funzioni genitoriali Riduzione conflittualità nella relazione genitoriale/di coppia Orientamento alle risorse economiche/sociali del territorio Monitoraggio della gravidanza Sostegno all’allattamento/alimentazione corretta Sostegno alla coppia genitoriali Orientamento alle agenzie territoriali per la ricerca/collocamento lavorativo, alla formazione professionale/riqualificazione;

Orientamento e collaborazione con enti locali per supporto alla situazione abitativa

Controlli periodici crescita del bambino Altro (specificare) _____

Indicatore/i

1. _____

2. _____

Descrizione del progetto

_____ Ambito di intervento (sono possibili più risposte) sociosanitario integrato sanitario specialistico integrazione con interventi sociali altro (specificare:.....)

Figure professionali coinvolte (sono possibili più risposte)

- assistente sanitaria
- assistente sociale
- consulente familiare
- consulente legale
- educatore professionale
- infermiere
- medico ginecologo
- ostetrica pedagoga (laureato scienze dell’educazione)
- psicoterapeuta
- psicologo
- altro (specificare.....)

Strumenti previsti

- colloquio
- controllo sanitario
- esame di laboratorio/strumentale
- incontri di gruppo
- lavoro di rete
- somministrazione test
- visita domiciliare
- visita specialistica

Monitoraggio in itinere

- 1° colloquio di verifica (data/periodo _____)

- 2° colloquio di verifica (data/periodo _____)
- altro (specificare) _____

Elementi di vulnerabilità evidenziati nella scheda

- ◆ situazione occupazionale
- ◆ situazione sanitaria
- ◆ nucleo familiare soggetto a provvedimento dell’Autorità giudiziaria
- ◆ altra situazione di vulnerabilità non codificabile tra le precedenti specificare _____

Altri interventi collegati per il superamento dello stato di vulnerabilità Ente Local (specificare) _____

- CAV (specificare) _____
- Altro _____ (specificare)

Sede dell’erogazione degli interventi

- Comune
 - Consultorio
- domicilio
- altro _____

Durata del Progetto n. mesi

PATTO ETICO DI CORRESPONSABILITA’

Il/La sottoscritto/a accetta il presente progetto personalizzato e sottoscrivendo si impegna: a collaborare alla realizzazione dello stesso e a presentarsi alle verifiche previste per il corretto e appropriato andamento della gravidanza e della crescita del neonato; a mantenere gli impegni descritti nel progetto personalizzato e a comunicare eventuali variazioni della situazione indicata nella scheda di avvenuto colloquio per la vulnerabilità; a utilizzare il contributo in coerenza con la condizione di vulnerabilità ; a produrre la documentazione, qualora richiesta;

Accorda il consenso al coinvolgimento di Enti del pubblico e/o del privato sociale nel caso il progetto preveda interventi gestiti da tali soggetti.

Firma dell’utente _____

Data _____ Firma utente per l’adesione al progetto
 Firma referente _____

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

- 75 -

Monitoraggio Previsto (durata) _____

Esito del Monitoraggio: - in
 itinere _____

- conclusivo _____

Chiusura del progetto

Modifica, a seguito degli elementi emersi nel corso dalla attuazione del progetto il progetto viene modificato/aggiornato/integrato come segue :

Data _____ Firma referente _____ Firma utente _____
 _____ (solo in caso di modifica/integrazione del progetto)

8. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione Le ATS erogano l'importo massimo di € 1.800,00 per figlio suddiviso in due rate di € 900,00 ciascuna: - I^ rata del "contributo preparto" entro 20 giorni dalla sottoscrizione del progetto personalizzato; - II^ rata del contributo post parto dopo la nascita del figlio entro 30 giorni dalla presentazione della tessera sanitaria del neonato.

Per la liquidazione della seconda rata di € 900,00 è necessario che il richiedente presenti al Consultorio di riferimento la tessera sanitaria del neonato entro il termine di 60 giorni dalla nascita, pena la perdita della seconda rata.

La liquidazione delle risorse ai beneficiari, da parte delle ATS, è effettuata con bonifico sul conto corrente postale/bancario del richiedente o anche su carta di credito intestata al richiedente dotata di IBAN. Il richiedente deve risultare intestatario o cointestatario del conto corrente, come previsto dalla normativa statale di settore per garantire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

9. Monitoraggio e verifica dei risultati Regione Lombardia nell'attuare l'attività di monitoraggio della presente misura, effettuerà verifiche in itinere ed in loco sullo stato di attuazione. Tale verifiche saranno effettuate a campione sulle domande di tutte le ATS.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura:

1. Si individua l'indicatore definito come rapporto tra il numero di domande protocollate ed il numero di domande finanziate;
2. Si analizza tra le domande finanziate il dettaglio dei seguenti aspetti: a. tipologia bonus gravidanza/adozione; b. numero di domande da parte di padre e numero domande da parte di madre; c. tipologia di vulnerabilità in base alla scheda;
3. a conclusione della misura le ATS sono tenute ad inviare relazioni in cui sono evidenziati sia, il livello di attuazione delle intese con gli altri soggetti e l'appropriatezza dei progetti personalizzati, sia gli esiti dell'analisi delle cause di non ammissibilità delle domande evidenziando le principali motivazioni:
 - a. mancato soddisfacimento requisito residenza;
 - b. mancato soddisfacimento requisito Isee;
 - c. incompletezza documentale; d. altro.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 2017, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

10. Responsabile del procedimento La responsabilità del procedimento è in capo alle ATS. I riferimenti dei referenti dell'ATS sono pubblicati sul sito di Regione Lombardia e sul sito delle singole ATS.

11. Trattamento dati personali Sia le ATS sia le ASST nell'espletamento delle loro attività e nello scambio dei dati sono tenute al rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 Codice in Materia di protezione dei dati personali.

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'informativa sul trattamento dei dati è disponibile all'atto della compilazione on line della domanda sul sistema informatico SIAGE. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali inserite al paragrafo 13 Allegati.

12. Pubblicazione, informazione e contatti Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it e sul BURL.

I cittadini possono anche recarsi presso i servizi sociali dei Comuni, secondo le modalità definite nell'Allegato B.

13. Allegati

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte dei cittadini, imprese ed Enti locali, in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla scheda di seguito riportata

TITOLO ATTUAZIONE DGR BONUS FAMIGLIA 2017

DI COSA SI TRATTA

SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' CHE SONO IN ATTESA DI FIGLIO O CHE ADOTTANO UN FIGLIO E CHE RISPETTANO ALTRI REQUISITI TIPOLOGIA Contributo economico

CHI PUÒ PARTECIPARE

Persone che rispondono ai seguenti requisiti:

- Essere in stato di gravidanza (o avere compagna in stato di gravidanza) o avere adottato un figlio
- Entrambi i genitori sono residenti in Lombardia da almeno 5 anni continuativi;
- Indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a € 20.000 (in caso non si disponga dell'ISEE è possibile presentare la domanda con la DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
- Disporre della scheda di vulnerabilità rilasciata al richiedente da parte dei Servizi Sociali del Ambito/Comune o da parte di un CAV (Centro di Aiuto alla Vita) o da parte di Consultorio.

RISORSE DISPONIBILI € 10,8 milioni per il 2017

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

In caso di gravidanza, il contributo di € 1.800,00 è erogato in due momenti:

- € 900,00 entro 60 giorni dalla validazione della domanda; - € 900,00 entro 30 giorni dalla presentazione della tessera sanitaria del neonato.

In caso di gestazione la domanda per il contributo può essere presentata in qualsiasi momento a partire da quando la gravidanza è documentabile. La tessera sanitaria deve essere presentata entro 60 giorni dalla nascita, pena la decadenza del restante contributo.

In caso di adozione il contributo viene equiparato a € € 1.800,00 ed è liquidato in un'unica soluzione dopo l'approvazione della domanda.

DATA DI APERTURA 27 giugno 2017 ore 10.00 DATA DI CHIUSURA 31 ottobre 2017 ore 17.00

COME PARTECIPARE

Le domande devono essere presentate on line sull'applicativo accessibile sulle pagine web di

Regione Lombardia all'indirizzo: www.siage.regione.lombardia.it da parte del madre o del padre del nascituro/figlio adottato. Nel caso in cui la richiedente sia minorenni, la domanda deve essere sottoscritta da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

In caso di gestazione la domanda per il contributo può essere presentata in qualsiasi momento a partire da quando la gravidanza è documentabile.

Possano presentare domanda anche le famiglie che nel periodo compreso tra il 1 maggio 2017 ed il 28 giugno 2017 dimostrano che la gravidanza era in corso. In tal caso dovranno comunque essere soddisfatti tutti i requisiti previsti dal bando e dovranno essere rispettate le stesse modalità di presentazione della domanda on line. In questo caso la liquidazione della rata sarà unica, previa sottoscrizione del progetto personalizzato. PROCEDURA DI SELEZIONE Procedura valutativa a sportello sino ad esaurimento delle risorse.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it e sul BURL.

Singoli referenti ATS per domande già protocollate i cui riferimenti sono pubblicati sulle pagine web di Regione Lombardia. (*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

Con la DGR n.X/ 6711 DEL 14/6/2017 Regione Lombardia ha confermato la misura "Bonus Famiglia", che prevede un contributo economico per sostenere le famiglie che sono in stato di gravidanza e che si trovano in condizione di vulnerabilità.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO ATTRAVERSO IL "BONUS FAMIGLIA"

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la sua ATS e il Consultorio Familiare Pubblico o Privato presso il quale lei si rivolgerà, tratteranno i dati personali che La riguardano e da Lei forniti.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore ed in particolare:

1. Finalità del trattamento

La finalità del trattamento relativo al "Bonus Famiglia" è:

- assistenziale correlata alla valutazione e presa in carico del richiedente, in base alla situazione, occupazionale, sanitaria, di disagio sociale/relazionale e abitativa (in riferimento al trattamento finalizzato al progetto personalizzato di aiuto sociale).
- amministrativa correlata all'applicazione della disciplina regionale in materia di concessione di benefici economici (in riferimento al trattamento finalizzato all'erogazione del contributo economico).

2. Modalità del trattamento I dati dell'interessato sono trattati sia su supporto cartaceo che con strumenti elettronici, gli stessi possono essere trasmessi attraverso reti telematiche

nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge. In particolare, sono adottate tutte le misure di protezione indicate della normativa sulla protezione dei dati personali, comprese le tecniche per la separazione e cifratura dei dati.

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Per quanto concerne il trattamento "Bonus Famiglia" un eventuale rifiuto del conferimento dei dati da parte dell'interessato determina l'impossibilità di fruire del

progetto di aiuto.

4. Diffusione e comunicazione dei dati I dati trattati non potranno essere diffusi. I dati, in forma individuale anonima e in forma aggregata vengono comunicati a Regione Lombardia per il monitoraggio dell'erogazione dei contributi economici erogati.

I dati potranno essere comunicati a terzi per l'assolvimento di obblighi previsti ai sensi di Legge.

5. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati, sono l'ATS per quanto riguarda l'istruttoria della pratica e l'erogazione del contributo economico e i Consultori Familiari Pubblici e Privati per

quanto concerne il progetto personalizzato di aiuto sociale. L'ATS potrà comunicare i dati anagrafici all'ente bancario erogatore del sostegno economico.

6. Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento per la componente di archiviazione e gestione informatica dei dati è Lombardia Informatica S.p.a., via T. Taramelli, 26 - 20124 Milano

7. Dati trattati
I dati trattati sono di natura anagrafica, occupazionale

relativi all'interessato e/o al suo nucleo familiare. Potranno essere trattati anche dati relativi alla situazione sanitaria e di disagio sociale/relazionale dell'interessato e/o del suo nucleo familiare.

8. Incaricati del trattamento
I dati saranno trattati da soggetti incaricati, per iscritto, al trattamento, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali.

9. Esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'interessato può far valere i seguenti diritti:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati

- personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- diritto di accesso ai dati, richiedendo le seguenti informazioni: origine dei dati, finalità e modalità del trattamento, la logica applicata in caso di

- trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

- estremi identificativi del titolare e dei responsabili;

- soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a

Con la DGR 6711 DEL 14/6/2017 Regione Lombardia ha confermato la misura "Bonus Famiglia", che prevede un contributo economico per le famiglie che hanno adottato un figlio e che si trovano in condizione di vulnerabilità.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO ATTRAVERSO IL "BONUS FAMIGLIA"

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali,

La informiamo che la sua ATS, tratterà i dati personali che La riguardano e da Lei forniti. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore ed in particolare:

La finalità del trattamento relativo al "Bonus Famiglia" è amministrativa correlata all'applicazione della disciplina regionale in materia di concessione di benefici economici (in riferimento al trattamento finalizzato all'erogazione

2. Modalità del trattamento I dati dell'interessato sono trattati sia su supporto cartaceo che con strumenti elettronici, gli stessi possono essere trasmessi attraverso reti telematiche nel rispetto

del contributo economico).

1. Finalità del trattamento

delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge. In particolare, sono adottate tutte le misure di protezione indicate della normativa sulla protezione dei dati personali, comprese le tecniche per la separazione e cifratura dei dati.

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati

Per quanto concerne il trattamento “Bonus Famiglia” un eventuale rifiuto del conferimento dei dati da parte dell’interessato determina l’impossibilità di fruire del progetto di aiuto.

4. Diffusione e comunicazione dei dati

I dati trattati non potranno essere diffusi.

I dati, in forma individuale anonima e in forma aggregata vengono comunicati a Regione Lombardia per il monitoraggio dell’erogazione dei contributi economici erogati. I dati potranno essere comunicati a terzi per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi di Legge.

5. Titolare del trattamento Titolare del trattamento, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati, è l’ATS per quanto riguarda l’istruttoria della pratica e l’erogazione del contributo economico. L’ATS potrà comunicare i dati anagrafici all’ente bancario erogatore del sostegno economico.

6. Responsabile del trattamento Responsabile del trattamento per la componente di archiviazione e gestione informatica dei dati è Lombardia Informatica S.p.a., via T. Taramelli, 26 - 20124 Milano

7. Dati trattati

I dati trattati sono di natura anagrafica, occupazionale

relativi all’interessato e/o al suo nucleo familiare.

Potranno essere trattati anche dati relativi alla situazione sanitaria e di disagio sociale/relazionale dell’interessato e/o del suo nucleo familiare.

8. Incaricati del trattamento

I dati saranno trattati da soggetti incaricati, per iscritto, al

trattamento, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali.

9. Esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7

D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l’interessato può far valere i seguenti diritti:

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- diritto di accesso ai dati, richiedendo le seguenti informazioni: origine dei dati, finalità e modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

- estremi identificativi del titolare e dei responsabili;

- soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati;

- diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati;

- diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il blocco dei dati se trattati in violazione di legge, fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione imposti dalla legge;

- diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. L’interessato può far valere i summenzionati diritti rivolgendo istanza ai titolari del trattamento.

————— • —————
Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

– 82 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO B

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED I SUOI COMPONENTI

Sommario 1. Finalità ed obiettivi 2. Soggetti destinatari 3. Dotazione finanziaria complessiva e ripartizione tra gli Ambiti 4. Caratteristiche dell'intervento 5. Soggetti gestori 6. Progetto personalizzato 7. Modalità e tempi per l'erogazione delle risorse 8. Monitoraggio e verifica dei risultati 9. Responsabile del procedimento 10. Pubblicazione, informazione e contatti

1. Finalità ed obiettivi Regione Lombardia identifica nei Comuni e negli Ambiti il supporto alle famiglie per garantire la fruibilità della misura del Bonus Famiglia 2017 e destina a tali Enti complessivamente € 1.219.500,00 per lo svolgimento delle seguenti attività:

- supportare le famiglie che intendono presentare domanda per ottenere il Bonus famiglia, anche avvalendosi delle associazioni familiari;
- attuare il raccordo tra Comuni e la rete dei consultori per la stesura di progetti personalizzati relativi al Bonus famiglia;
- realizzare spazi informativi dedicati ai bisogni delle famiglie e dei propri componenti, con attenzione particolare alla natalità.

2. Soggetti destinatari I destinatari sono le famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive. I requisiti di accesso sono definiti dalla DGR 6711/2017, come dettagliato nell'Allegato A- Indicazioni operative relative alla misura bonus famiglia 2017- parte integrante di questo stesso atto.

3. Dotazione finanziaria complessiva e ripartizione tra gli Ambiti Le risorse a favore dei 98 Ambiti territoriali sono pari ad un totale complessivo di € 1.219.500,00. La ripartizione in base ai criteri indicati nella DGR 6715/2017 è riportata in tabella.

NB

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo

4. Caratteristiche dell'intervento Le azioni che i 98 Ambiti dovranno realizzare sono le seguenti:

1. sottoscrizione di appositi intese con le ATS e/o ASST (rispettivamente Agenzia di Tutela della Salute ed Aziende Socio Sanitarie Territoriali) per garantire la gestione efficace della misura Bonus Famiglia 2017, in particolare nella stesura dei progetti personalizzati;
2. identificazione delle associazioni familiari iscritte nei registri regionali di cui alla l.r.1/2008 che possono supportare i cittadini nell'accesso alla misura nei propri territori;
3. realizzazione congiunta di iniziative di comunicazione;
4. attivazione di spazi informativi, anche all'interno di sportelli già attivati, rivolti alle famiglie e ai propri componenti, con attenzione particolare alla natalità.

Essendo le azioni indicate di supporto alla fruibilità della misura del Bonus Famiglia 2017, queste dovranno essere attivate in tempo utile e per tutto il periodo in cui la misura produce i suoi effetti. Infatti anche se il termine per la presentazione delle domanda del Bonus Famiglia è fissata al 30 ottobre 2017, l'avvio dei progetti personalizzati, in capo ai Consultori è successiva sia alla validazione formale della domanda da parte delle ATS sia alla presa in carico dei beneficiari da parte del Consultorio (paragrafi 6 e 7 dell'Allegato A, Indicazioni operative relative alla misura bonus famiglia 2017). Pertanto il supporto alle famiglie per garantire la fruibilità della misura del Bonus Famiglia si estende sino alla conclusione del progetto personalizzato; tanto più che gli stessi non hanno una durata predeterminata, nell'ottica di volere garantire la migliore adattabilità nella gestione della specifica situazione oggetto del singolo progetto personalizzato.

Per l'istituzione degli spazi informativi è possibile avvalersi di specifiche convenzioni con le Associazioni familiari presenti sul territorio, che devono soddisfare i seguenti requisiti: - iscrizione nei rispettivi registri provinciali/regionali; - comprovata esperienza nell'erogazione di servizi o nello svolgimento di attività associative a favore di persone/famiglie vulnerabili; - assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso; -

garanzia da parte degli enti della solvibilità, autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento).

5. Soggetti gestori Gli Ambiti sono competenti all'attuazione degli interventi previsti al precedente paragrafo 4, secondo le modalità ritenute più opportuno, nell'ottica finale di sistematizzare gli interventi e relazioni, per lo più già in essere, all'interno di una cornice organica che prevede il coinvolgimento sistematizzato di tutti i soggetti territoriali.

Gli Ambiti territoriali/Comuni dovranno trasmettere alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale di Regione Lombardia, tramite PEC (redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it): - la comunicazione di avvio delle attività entro un mese dall'approvazione della delibera; - relazione e rendicontazione finale delle attività svolte, definite al paragrafo 2 ed al paragrafo 8 del presente allegato, entro il 28/2/2018.

6. Progetto personalizzato Il progetto personalizzato relativo alla misura Bonus Famiglia è redatto dal personale del Consultorio, con la condivisione degli Ambiti/Comuni e/o dei CAV. A livello territoriale vengono definite le modalità di collaborazione tra i soggetti per la redazione del progetto personalizzato.

Di seguito è allegato un modello di progetto personalizzato che può essere utilizzato e riadattato in base alle specifiche esigenze.

Progetto personalizzato- Bonus Famiglia 2017- Interventi a favore di persone in gravidanza in condizione di vulnerabilità socioeconomica

Cognome Nome _____

Obiettivo/i del progetto _____ per il richiedente per il richiedente e il partner per il nucleo familiare

Sostegno psicologico – sociale individuale Sostegno delle funzioni genitoriali Riduzione conflittualità nella relazione genitoriale/di coppia Orientamento alle risorse economiche/sociali del territorio Monitoraggio della gravidanza Sostegno all'allattamento/alimentazione corretta Sostegno alla coppia genitoriali Orientamento alle agenzie territoriali per la ricerca/collocamento lavorativo, alla formazione professionale/riqualificazione; Orientamento e collaborazione con enti locali per supporto alla situazione abitativa Controlli periodici crescita del bambino Altro (specificare) _____

Indicatore/i

1. _____
2. _____

Descrizione del progetto

_____ Ambito di intervento (sono

possibili più risposte) sociosanitario integrato sanitario specialistico integrazione con interventi sociali altro (specificare:.....)

Figure professionali coinvolte (sono possibili più risposte) assistente sanitaria assistente sociale consulente familiare consulente legale educatore professionale infermiere medico ginecologo ostetrica pedagoga (laureato scienze dell'educazione) psicoterapeuta psicologo altro (specificare.....)

Strumenti previsti

- colloquio
- controllo sanitario
- esame di laboratorio/strumentale
 - incontri di gruppo
- lavoro di rete
 - somministrazione test
- visita domiciliare
- visita specialistica

Monitoraggio in itinere

- 1° colloquio di verifica (data/periodo _____)
- 2° colloquio di verifica (data/periodo _____)
- altro (specificare) _____

Elementi di vulnerabilità evidenziati nella scheda

- situazione occupazionale
- situazione sanitaria
- nucleo familiare soggetto a provvedimento dell'Autorità giudiziaria
- altra situazione di vulnerabilità non codificabile tra le precedenti specificare _____

Altri interventi collegati per il superamento dello stato di vulnerabilità

- Ente Local (specificare)

- CAV (specificare) _____
- Altro (specificare)

Sede dell'erogazione degli interventi

- Comune
- Consultorio
- domicilio
- altro _____

Durata del Progetto n. mesi

PATTO ETICO DI CORRESPONSABILITA'

Il/La sottoscritto/a accetta il presente progetto personalizzato e sottoscrivendo si impegna: a collaborare alla realizzazione dello stesso e a presentarsi alle verifiche previste per il corretto e appropriato andamento della gravidanza e della crescita del neonato; a mantenere gli impegni descritti nel progetto personalizzato e a comunicare eventuali variazioni della situazione indicata nella scheda di avvenuto colloquio per la vulnerabilità; a utilizzare il contributo in coerenza con la condizione di vulnerabilità; a produrre la documentazione, qualora richiesta;

Accorda il consenso al coinvolgimento di Enti del pubblico e/o del privato sociale nel caso il progetto preveda interventi gestiti da tali soggetti.

Firma dell'utente _____

Data _____ Firma utente per l'adesione al progetto
 _____ Firma referente _____

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

- 92 - Bollettino Ufficiale

Monitoraggio Previsto (durata) _____

Esito del Monitoraggio: - in
 itinere _____

- conclusivo _____

Chiusura del progetto

Modifica, a seguito degli elementi emersi nel corso dalla attuazione del progetto il progetto viene
 modificato/aggiornato/integrato come segue :

Data _____ Firma referente _____ Firma utente
 _____ (solo in caso di modifica/integrazione del
 progetto)

7. Modalità e tempi per l'erogazione delle risorse Le risorse sono erogate agli Ambiti per il 50% a seguito dell'avvio delle attività e il restante 50% a seguito della verifica delle attività svolte, in seguito all'espletamento di quanto indicato al paragrafo 4 "Caratteristiche dell'intervento".

8. Monitoraggio e verifica dei risultati Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura si individuano, per ciascun Ambito i seguenti indicatori:

1. numero complessivo di spazi informativi attivati;
2. numero di domande caricate con il supporto degli spazi informativi;
3. numero di schede di vulnerabilità rilasciate dai Comuni;
4. numero di intese/accordi attivate.

9. Responsabile del procedimento La responsabilità del procedimento è in capo al legale rappresentante degli Ambiti territoriali o di delegato-

10. Pubblicazione, informazione e contatti

Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it e sul BURL e sulle pagine web degli Enti capofila di ciascun Ambito. Nelle pagine web di ciascun Ente capofila d'Ambito saranno pubblicati i riferimenti dei referenti dell'ATS e dell'ASST territorialmente competenti.

11. Allegati

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte dei cittadini, imprese ed Enti locali, in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla scheda di seguito riportata.

TITOLO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ACCEDERE AL BONUS FAMIGLIA

DI COSA SI TRATTA

Supporto alle famiglie da parte degli Ambiti

Territoriali per garantire la fruibilità della misura del Bonus Famiglia 2017

TIPOLOGIA Contributo economico agli Ambiti

CHI PUÒ PARTECIPARE Ambiti Territoriali

RISORSE DISPONIBILI

€ 1.219.500,00 per il 2017 agli Ambiti erogate: - 50% a seguito dell'avvio delle attività - 50% a seguito della verifica delle attività svolte-,

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Le azioni che i 98 Ambiti dovranno realizzare sono le seguenti:

6. sottoscrizione di appositi intese con le ATS e/o ASST (rispettivamente Agenzia di Tutela della Salute ed Aziende Socio Sanitarie Territoriali) per garantire la gestione efficace della misura Bonus Famiglia 2017, in particolare nella stesura dei progetti personalizzati; 7. identificazione delle associazioni familiari iscritte nei registri regionali di cui alla l.r.1/2008 che possono supportare i cittadini nell'accesso alla misura nei propri territori; 8. realizzazione congiunta di iniziative di comunicazione; 9. attivazione di spazi informativi, anche all'interno di sportelli già attivati, rivolti alle famiglie e ai propri componenti, con attenzione particolare alla natalità. DATA DI APERTURA Entro 20 luglio 2017 DATA DI CHIUSURA 31 dicembre 2017 COME PARTECIPARE Sono ammesse al finanziamento gli Ambiti PROCEDURA DI SELEZIONE Procedura valutativa a sportello sino ad esaurimento delle risorse.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it e sul BURL e sulle pagine web degli Capofila degli Ambiti.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

Serie Ordinaria n. 26 - Martedì 27 giugno 2017

– 95 – Bollettino Ufficiale

D.d.s. 22 giugno 2017 - n. 7501 P.O.R. FSE 2014-2020 – Rideterminazione degli importi riconosciuti con decreto n. 13865 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto »Accertamento di € 305.578,00 e impegno di € 359.500,00 a favore degli enti beneficiari di cui al d.d.g. n. 10226 del 25 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni - Proroga data di chiusura dell'avviso di cui al d.d.g. n.10226 del 25 novembre 2015 LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE DELLE PERSONE E RETI FAMILIARI
 Richiamati: • il regolamento (UE) n 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio; • il regolamento (UE) n 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n 1081/2006 del Consiglio; • la d g r 3017 del 16 gennaio 2015 all'oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo

(PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»; • la d g r 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Aggiornamento»; • la d g r 3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale – FSE 2014 /2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final; • il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura di cui alla d c r n 78 del 9 luglio 2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale 2015 (DEFR) approvato con d c r n 897 del 24 novembre 2015; Visti: • la d g r 4152 dell'8 ottobre 2015 all'oggetto «Reddito di autonomia: determinazioni in merito a misure di sostegno della famiglia per favorire il benessere e l'inclusione sociale» che ha previsto, tra le diverse misure identificate nell'Allegato A, quella relativa all'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia; • il d d g n 10226 del 25 novembre 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia; • il d d g n 1803 del 14 marzo 2016 con cui sono state approvate le graduatorie presentate dagli Ambiti che hanno aderito all'Avviso Pubblico sopra citato; • il d d s n 13865 del 23 dicembre 2016 con cui sono stati accertati € 305 578,00 e impegnati € 359 500,00 a favore degli Enti Beneficiari di cui al d d g n 10226/2015 e successive modifiche ed integrazioni; Considerato che l'Avviso Pubblico di cui al citato decreto n 10226/2015 prevede l'erogazione della anticipazione ai beneficiari, pari al 40% del finanziamento pubblico riconosciuto a seguito dell'approvazione delle graduatorie presentate dagli Ambiti e corrispondente al riconoscimento di voucher per le persone anziane che hanno presentato domanda, valutate idonee rispetto ai criteri dell'Avviso e per le quali è stato predisposto il progetto individualizzato; Viste le graduatorie presentate e corredate della relativa documentazione amministrativa per la validazione, mediante il sistema informativo SiAge, e debitamente approvate con d d g n 1803/2016; Preso atto che, a causa della peculiarità della misura e della relativa metodologia di riconoscimento dei voucher, è stato necessario acquisire ulteriore documentazione rispetto alle rinunce che si sono verificate anche in tempi recenti, in fase di attuazione dei percorsi individuali; Considerato inoltre che le numerose modifiche intervenute nell'attuazione dei percorsi e dei conseguenti voucher da riconoscere, nonché la complessità del sistema SiAge, hanno causato ritardi nella fase di rendicontazione finale, determinando la necessità di prorogare al 31 agosto 2017 la data di chiusura dell'Avviso; Ritenuto pertanto, necessario rideterminare in € 305 544,00 la somma complessiva da riconoscere agli Ambiti di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto; Dato atto che l'acquisizione della documentazione necessaria per la rideterminazione delle risorse si è completata e che, pertanto, il presente provvedimento viene adottato nei termini di legge; Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art 3 della l 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) Richiamate la l r n 20/2008, le dd g r relative all'Assetto Organizzativo della Giunta regionale ed in particolare la d g r n 5438/2016 «VIII Provvedimento Organizzativo» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura «Sostegno e Promozione dell'Inclusione delle Persone e delle Reti Familiari» competente per la materia oggetto del provvedimento; Vista la l r n 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso; DECRETA 1

di prorogare al 31 agosto 2017 la data di chiusura dell'Avviso pubblico per l'implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia; 2 di rideterminare gli importi riconosciuti agli Ambiti con d d s n 13865 del 23 dicembre 2016 in € 305 544,00 come indicato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto; 3 di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento è stata pubblicata con decreto n 13865 del 23 dicembre 2016 rientra nell'ambito di applicazione

degli artt 26 e 27 del d lgs n 33/2013 e viene aggiornata con il presente provvedimento La dirigente Marina Matucci

GIOVANI

LOMBARDIA

DGR 22 giugno 2017 - n. X/6770 . Definizione dei criteri per la realizzazione di un progetto finalizzato allo sviluppo di forme di aggregazione giovanile nell'ambito degli oratori lombardi (BUR n. 26 del 27.6.17)

Note

Viene approvato l'allegato A) «Criteri e modalità per la realizzazione di forme di aggregazione giovanile nell'ambito degli oratori Lombardi», parte integrante e sostanziale del presente atto; 2 di destinare alla realizzazione del progetto di cui al punto 1 la quota pari a euro 766 514,00 (che potrà essere incrementata fino ad un massimo di euro 900 000,00 in caso di ulteriori disponibilità di bilancio) di cui: • euro 216 514,00 dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2016, a valere sul capitolo di spesa 11867 «Cofinanziamento statale per il progetto 'Giovani Insieme' nell'ambito dell'Accordo in materia di politiche giovanili - ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili - annualità 2016 - trasferimenti a istituzioni sociali private» dell'esercizio 2017; •euro 550 000,00 quale cofinanziamento di Regione Lombardia

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITA'PER LA REALIZZAZIONE DI FORME DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NELL' AMBITO DEGLI ORATORI LOMBARDI

I. CONTESTO

La D G R n 5885 del 28/11/2016 ha approvato la proposta progettuale per la realizzazione di forme di aggregazione giovanile nell'ambito degli oratori lombardi, col contributo del Fondo Nazionale Politiche Giovanili di cui all'Intesa sancita il 21/07/2016 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali La proposta consente di proseguire le politiche intraprese nelle passate annualità (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 a valere sui Fondi Intesa 2013, 2014 e 2015), a favore dei giovani nell'ambito degli oratori lombardi, mettendo a sistema un'iniziativa che ha prodotto un impatto consistente in materia di aggregazione giovanile Sin dalla prima annualità, infatti, i giovani hanno svolto il loro servizio nei diversi oratori delle Diocesi lombarde, cercando di realizzare strategie educative confacenti alla realtà in cui sono inseriti Per questo motivo, le singole Diocesi hanno realizzato, per i loro giovani, una formazione specifica con temi relativi alle dinamiche di gruppo, alla gestione dei conflitti e all'approfondimento di alcune tematiche (adolescenza, animazione, gioco ,) L'inserimento di giovani con funzioni educative e di animazione, ha altresì contribuito a qualificare la proposta delle realtà oratoriane, che in Lombardia rappresentano uno dei principali luoghi di incontro per i ragazzi e per le loro famiglie Sono state, ad esempio, ampliate le fasce orarie di apertura degli oratori; sono aumentate le proposte ludico-ricreative; è stato possibile incentivare alcune proposte formative per le fasce di preadolescenti ed adolescenti Inoltre, nel periodo estivo, sono state implementate, proprio grazie alla presenza dei giovani, attività a favore di tantissimi adolescenti che hanno animato gli oratori feriali delle Diocesi Il progetto ha così consentito ai giovani che annualmente partecipano con un ruolo attivo alla sua realizzazione, di vivere un'esperienza significativa per la maturazione di competenze e di responsabilità al servizio della comunità, che potrà essere utilmente capitalizzata per il loro futuro personale e professionale Sulla scia dei risultati raggiunti, anche per il 2017-2018 la finalità sarà quella di incrementare l'offerta aggregativa a disposizione dei giovani

2. SOGGETTO AMMISSIBILE

Ai sensi del punto 15 dell'Allegato alla D G R n 5885/2016, Regione Ecclesiastica Lombardia è individuata quale soggetto partner del progetto, che dovrà essere realizzato secondo una proposta

da approvarsi da parte di Regione Lombardia, sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel presente atto Regione Ecclesiastica Lombardia potrà contribuire con addizionalità di risorse proprie al potenziamento del progetto, incrementando il numero dei giovani chiamati a realizzare forme di aggregazione presso gli oratori

3. REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

La proposta, presentata da Regione Ecclesiastica Lombardia, dovrà essere finalizzata alla realizzazione di forme di aggregazione giovanile negli oratori lombardi, in grado di aumentare l'offerta delle attività, attraverso l'inserimento di giovani capaci di animare, promuovere, sollecitare la naturale propensione dei ragazzi allo stare insieme. Dall'attuazione del progetto è atteso un aumento qualitativo dell'offerta aggregativa degli oratori, della loro attrattività rispetto al territorio su cui insistono e una diversificazione delle proposte aggregative. I giovani da individuare, secondo forme di trasparenza e uniformità di trattamento, dovranno: - avere una età compresa tra i 20 e i 30 anni; - essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore; Le attività per la realizzazione delle forme di aggregazione dovranno svolgersi nel periodo 1 settembre 2017 - 31 agosto 2018 ed essere riconosciute economicamente. La proposta, rispondente ai requisiti di cui sopra, dovrà prevedere:

- il numero di giovani da inserire negli oratori, in grado di animare, promuovere e sollecitare la naturale propensione dei ragazzi allo stare insieme;
- il tipo di attività che tali giovani svolgeranno negli oratori, nel periodo sopra indicato;
- il monte ore che i giovani dovranno dedicare al progetto, da individuare in modo da assicurare significatività alle attività nel periodo di svolgimento dello stesso;
- la fattispecie contrattuale e il compenso economico quale riconoscimento dell'attività svolta, tenendo conto che il compenso orario netto non potrà essere inferiore a € 7,50 ;
- la pubblicizzazione dell'iniziativa, finalizzata a raccogliere le candidature dei giovani interessati a partecipare al progetto;
- le modalità di selezione dei giovani, garantendo trasparenza e uniformità di trattamento; - il rispetto delle tempistiche indicate al successivo punto 4 "Tempistica"
- le modalità di comunicazione volte a dare visibilità all'impegno, non solo economico, di Regione Lombardia, nel sostenere attività di aggregazione a favore dei giovani. Ulteriori indicazioni sono riportate al successivo punto 6 "Presentazione della domanda"

4. TEMPISTICA

L'articolazione del progetto dovrà rispettare le seguenti scadenze: - Avvio della fase di individuazione dei giovani per la loro assegnazione agli oratori lombardi: entro l'8/08/2017; - Assegnazione agli oratori lombardi: entro il 1/09/2017 e in ogni caso in tempo utile all'avvio delle attività presso gli oratori; - Realizzazione delle forme aggregative negli oratori attraverso la presenza dei giovani individuati: dal 1/09/2017 al 31/08/2018

5. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente e oggettivamente correlate alla remunerazione dei giovani all'interno degli oratori come facilitatori dell'aggregazione, comprensive degli oneri amministrativi e fiscali sostenuti dalle parrocchie per l'erogazione dei corrispettivi. Come indicato al precedente punto 3 "Requisiti e caratteristiche della proposta", il compenso orario netto riconosciuto a ciascun giovane non potrà essere inferiore a € 7,50

6. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta dovrà pervenire a mezzo pec all'indirizzo sport@pec regione lombardia.it a Regione Lombardia entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia. Farà fede esclusivamente la data registrata dal protocollo regionale. La proposta dovrà essere indirizzata alla Direzione Sport e Politiche per i Giovani - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, obbligatoriamente redatta su carta intestata del soggetto richiedente, sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo delegato che, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, fornisce e dichiara veritiere le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

A. Informazioni identificative del soggetto richiedente:

A 1 denominazione e sede legale;

A 2 eventuale presenza di altri soggetti di diritto pubblico o privato co-realizzatori o sostenitori a qualsivoglia titolo e loro denominazione completa;

B. Descrizione dettagliata del progetto in cui si evidenzino, in particolare:

B 1 Indicazioni di contenuto:

- obiettivi generali e specifici;
 - cronoprogramma del progetto, che evidenzi l'articolazione dello stesso e relative attività nel rispetto delle tempistiche indicate al precedente punto 4 "Tempistica";
 - modalità di selezione dei giovani coinvolti;
 - numero dei giovani coinvolti e monte orario previsto, indicando anche modalità di compensazione di ore tra giovani e/o tra parrocchie, in modo da assicurare il pieno svolgimento delle attività;
 - numero delle parrocchie aderenti suddivise per provincia con specificato il numero di giovani per ogni singola parrocchia
 - fattispecie contrattuale ed entità del compenso economico, quale riconoscimento dell'attività svolta
- B 2 Piano economico nel quale siano indicati:
- il costo complessivo stimato del progetto, con descrizione delle voci di spesa previste dalle quali rilevare, in modo distinto, il costo orario per ogni ragazzo e i costi previsti per la gestione amministrativa e fiscale che verrà sostenuta dalle parrocchie per l'erogazione del corrispettivo economico ai giovani;
 - l'entità economica del contributo richiesto a Regione Lombardia;
 - le entrate previste da parte di eventuali soggetti pubblici (con esclusione delle risorse di Regione Lombardia) e/o privati
 - il cofinanziamento del soggetto proponente

7. VALUTAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO E RELATIVE TEMPISTICHE

Il progetto viene approvato con Decreto del Dirigente competente, previa istruttoria da parte degli uffici della Direzione Generale Sport e politiche per i giovani Entro 15 giorni dal ricevimento della proposta gli uffici della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani provvedono alle attività istruttorie e alla successiva determinazione in merito alla finanziabilità del progetto Le risorse saranno destinate nei limiti della disponibilità sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi di competenza

8. RENDICONTAZIONE DELLE AZIONI SVOLTE, DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro il 30 novembre 2017 Regione Ecclesiastica Lombardia dovrà presentare a Regione Lombardia una comunicazione di inizio delle attività che descriva le azioni fino ad allora realizzate, con particolare riferimento alla selezione dei giovani, alla loro formazione e all'assegnazione agli oratori, nonché le eventuali compensazioni relative al numero di giovani coinvolti e di ore dedicate al progetto Entro il 30 aprile 2018, Regione Ecclesiastica Lombardia dovrà produrre un rendiconto economico che riporti il numero dei giovani impegnati, il numero degli oratori coinvolti e la spesa sostenuta dal 1 settembre 2017 al 28 febbraio 2018

A richiesta dovrà inoltre presentare i dati statistici relativi al progetto, secondo modalità e contenuti indicati da Regione Lombardia A conclusione del progetto dovrà infine presentare la seguente documentazione:

- Relazione finale dettagliata, coerente con quanto riportato nella descrizione del progetto e da cui sia possibile rilevare l'impatto del progetto stesso in termini di aumento qualitativo dell'offerta aggregativa degli oratori, della loro attrattività rispetto al territorio in cui insistono e una diversificazione delle proposte aggregative;
- Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal Legale Rappresentante di Regione Ecclesiastica Lombardia, o da suo delegato, avente ad oggetto l'elenco dettagliato delle spese sostenute per l'intera realizzazione dell'iniziativa, nonché delle entrate realizzate o comunque accertate;
- Copia dei contratti e di tutti i documenti fiscali relativi alle voci di spesa ammissibili quietanzati

e riconducibili in modo inequivocabile alle azioni previste dal progetto

Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario del contributo, salvo casi motivati in cui, per ragioni oggettive e vincolanti, connesse alla natura del soggetto, debbano essere sostenute da altro soggetto delegato dal beneficiario. In tal caso, il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione la denominazione del soggetto delegato e le relative motivazioni in fase di richiesta di contributo. Saranno considerati ammissibili i soli pagamenti effettuati per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3 comma 1 e 3 e successive modificazioni); non saranno accettati in nessun caso i pagamenti in contanti e/o tramite compensazioni di qualsiasi genere tra soggetto attuatore e ragazzo (es. permuta con altri beni, lavori, servizi ecc.) e qualsiasi forma di autofatturazione;

- Dichiarazione dei giovani impegnati nel progetto relativamente all'effettivo percepimento delle quote di retribuzione spettanti;

- Altri eventuali documenti e materiali che saranno indicati nei singoli atti di accettazione delle iniziative proposte. All'atto di approvazione del progetto da parte di Regione Lombardia, saranno definite le tempistiche e modalità dettagliate di rendicontazione e monitoraggio relative al progetto stesso, il cui resoconto finale non potrà comunque comprendere spese per attività svolte oltre la data del 31 agosto 2018.

A tale scopo, saranno definite, con atto del Dirigente competente, le "Linee Guida per la rendicontazione e l'erogazione delle risorse regionali".

Qualora a consuntivo i costi totali per la realizzazione del progetto risultassero inferiori a quanto dichiarato nella richiesta iniziale, l'entità del contributo regionale sarà proporzionalmente ridotta, sulla base della percentuale definita in fase di assegnazione. Regione Lombardia provvederà a liquidare al soggetto proponente le quote di cofinanziamento secondo le seguenti modalità:

- Euro 216.514,00 derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2016, a titolo di acconto, entro il 31 dicembre 2017, previa presentazione di una relazione di inizio delle attività di selezione dei giovani e abbinamento alle parrocchie;

- Fino ad un massimo del 50% del contributo regionale, al netto dell'acconto versato, previa verifica delle attività svolte e dell'avanzamento contabile sino al 28/02/2018 e comunque in misura non superiore alle spese ammissibili effettivamente sostenute;

- Saldo a conclusione del progetto e previa verifica contabile e di attività entro il 31 dicembre 2018.

9. ONERI E IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di:

a) realizzare l'iniziativa secondo i tempi, le modalità organizzative e i contenuti dichiarati nella richiesta di contributo. Nel solo caso di modifica sostanziale di fattori costitutivi dell'intervento, dovuta a cause oggettive di forza maggiore, il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione (entro massimo 10 giorni dal verificarsi delle condizioni che hanno determinato tali variazioni) mediante nota formale indirizzata alla Direzione Sport e Politiche per i Giovani, che si riserverà di effettuare le opportune valutazioni a riguardo;

b) concordare con Regione Lombardia le iniziative di comunicazione riguardanti il progetto ed esporre il logo regionale su tutti i relativi materiali e strumenti di comunicazione e informazione, garantendo la visibilità istituzionale di Regione Lombardia;

c) dare evidenza del ruolo e dell'impegno di Regione Lombardia nel sostenere e promuovere le attività di aggregazione a favore dei giovani, nelle comunicazioni che intercettano il progetto;

d) trasmettere nei termini previsti la documentazione di rendicontazione, fatta salva una sola richiesta di proroga per cause eccezionali, motivate e documentate, non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario che può essere concessa dal Dirigente competente nella misura massima di 30 giorni; e) conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno tre anni;

f) segnalare tempestivamente all'amministrazione regionale eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della denominazione sociale, del Legale Rappresentante.

10. DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Il Dirigente competente di Regione Lombardia provvede a dichiarare la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi:

- a) rilascio di dichiarazioni mendaci;
- b) mancata realizzazione dell'iniziativa;
- c) gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del beneficiario;
- d) non veridicità della documentazione prodotta in fase di rendicontazione;
- e) mancata esibizione, in fase di eventuale controllo, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate; f) assenza assoluta di spesa

Qualora la dichiarazione di decadenza avvenga in data successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione

11. ACCERTAMENTI REGIONALI DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

La Regione si riserva il diritto di verificare, anche attraverso specifici controlli presso la sede del soggetto beneficiario e nei luoghi in cui si svolge l'iniziativa progettuale, lo svolgimento delle azioni previste, la conformità delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale del soggetto beneficiario del contributo e in particolare i giustificativi di spesa presentati in sede di rendicontazione. Il beneficiario è tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute, pena decadenza del contributo e restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile del procedimento di cui al presente atto e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro-tempore della Struttura Politiche Giovanili e Programmi Europei per i Giovani e lo Sport della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano

MARCHE

DGR 6.6.17, n. 572 - Legge regionale n. 24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili”, art. 5 - Approvazione del programma annuale 2017 degli interventi: riparto delle risorse e definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti. (BUR n. 68 del 23.6.17)

Note

Viene approvato il Programma annuale 2017 degli interventi: riparto delle risorse e definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti, previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili”, in attuazione del Piano regionale per le politiche giovanili di cui alla D.A. n. 64 del 29/01/2013 (allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto); - di stabilire che l'onere di spesa, pari complessivamente ad € 300.000,00, fa carico al Bilancio di previsione 2017/2019, capitolo di spesa 2.06.02.1.0021, risorse regionali per € 150.000,00 sulla annualità 2017 e per € 150.000,00 sulla annualità 2018, nell'ambito della disponibilità di cui alla D.G.R. n. 440/2017; - il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013

IMMIGRATI

BASILICATA

DGR 3.5.17, n. 342

- Circolare Ministero dell' Interno n. 4366 del 20 marzo 2017 - Avviso Pubblico FAMI Fondo

Asilo Migrazione ed Integrazione 2014 - 2020. Adesione Regione Basilicata in qualità di partner al progetto predisposto dalla Prefettura di Potenza (BUR n. 14 del 16.5.17)

DGR 26.5.17, n.445 -Disciplinare recante criteri e modalita' per l'iscrizione nel registro regionale dei mediatori interculturali per i servizi di mediazione in ambito sociale, scolastico, sanitario, lavorativo, legale e giudiziario, istituito ai sensi dell'art. 12 della l.r. n.13/2016" - Approvazione definitiva.(BUR n. 16 del 16.6.17)

Note

La l.r.n.13 del 2016 ha dettato "Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati", e con con dgr n.152 del 02 marzo 2017 la giunta regionale, in attuazione dell'art.11 della l.r.n.12/2016 che ha istituito il registro regionale dei mediatori interculturali ha approvato il disciplinare recante criteri e modalita' per l'iscrizione nel registro regionale dei mediatori interculturali per i servizi di mediazione in ambito sociale, scolastico, sanitario, lavorativo legale e giudiziario, e pertanto ne viene approvata l'attuazione.

Relazione introduttiva al : " DISCIPLINARE RECANTE CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DEI MEDIATORI INTERCULTURALI PER I SERVIZI DI MEDIAZIONE IN AMBITO SOCIALE, SCOLASTICO, SANITARIO, LAVORATIVO LEGALE E GIUDIZIARIO, ISTITUITO AI SENSI DELL' ART. 12 DELLA L.R. N.13/2016"

Nella regione Basilicata l'immigrazione ha assunto una dimensione ormai consolidata nell' ambito della struttura sociale e gli stranieri residenti, in costante aumento, sono una risorsa sia in termini sociali che economici. Pertanto l'integrazione socio-culturale di una parte tanto rilevante della società non può essere trascurata o lasciata al caso, al contrario necessita di interventi di governance che facilitino i processi di inclusione per rispondere alle esigenze dei cittadini immigrati, ma anche per costruire percorsi di fruizione dei diritti e di interazione positiva con la popolazione per un giusto equilibrio tra coesione sociale e diversità culturali.

In tale ottica si inserisce la centralità del ruolo del mediatore interculturale , figura professionale che, richiamato già dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, non è stata oggetto di definizione e regolamentazione univoche da parte del legislatore nazionale . Il mediatore svolge prevalentemente una funzione di assistenza nei confronti del cittadino straniero presente sul territorio nazionale e la sua formazione richiede vaste e ricche conoscenze sociali, storiche e culturali, capacità e ecniche di mediazione e di conciliazione, un'attenta conoscenza delle tematiche concernenti l'immigrazione, la pedagogia interculturale e i diritti umani, un'ottima padronanza della lingua italiana e, almeno, di un'altra lingua straniera, una buona conoscenza della storia, della cultura e della religione sia italiane che del Paese di provenienza dell'immigrato. E' dunque una figura essenziale all'interno di ogni società multietnica e multi culturale, che assiste il cittadino straniero soprattutto nei confronti delle istituzioni pubbliche (uffici pubblici, scuole, ospedali, tribunali, centri di prima accoglienza, di informazione o di consulenza).

Nata dall'esigenza di creare un collegamento tra l'utente straniero presente sul territorio italiano e le strutture pubbliche, il mediatore si è rivelato di particolare importanza per il processo d'integrazione, per rimuovere le barriere culturali e linguistiche e per promuovere sul territorio una cultura di accoglienza e integrazione socio-economica., svolgendo quindi una funzione "ponte" tra diverse culture, mirata alla "promozione e allo sviluppo del dialogo interculturale". Il mediatore informa, altresì, gli immigrati, sui fondamenti della cultura e del modo di vivere del paese ospitante, con particolare riguardo ai diritti e doveri vigenti in Italia, all' accesso ed alla fruizione dei servizi pubblici e privati . A tal fine collabora con organismi ed istituzioni, pubblici e privati, nel processo di adeguamento delle prestazioni offerte all'utenza immigrata ed opera in tutte le situazioni di difficoltà comunicative e/o di comprensione tra persone di culture diverse. Il più delle volte a svolgere questa professione è l'immigrato stesso.

Alla luce di quanto sopra, la Regione Basilicata, considerando centrale la figura del mediatore

interculturale , ha istituito con L.R.n.13/2016 , all'art.12, il relativo registro ed offrendo la possibilità a tutti soggetti interessati di reperire, a livello regionale, tale personale, spesso proveniente da altre regioni, le cui professionalità, conoscenze e capacità tecniche vengono certificate attraverso il riconoscimento di :

- a. percorsi di formazione professionale;
- b. percorsi di istruzione;
- c. esperienza professionale nel settore.

Pertanto con il presente provvedimento si dà corso all' obbligo di legge prevedendo la formazione di una lista regionale di mediatori per i servizi di mediazione in ambito sociale, scolastico, sanitario, del lavoro, giudiziario ovvero legato alle attività presso le questure ed i tribunali, uniformando e valorizzando le competenze professionali, pur in assenza di una specifica normativa nazionale di disciplina del settore.

DISCIPLINARE RECANTE CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DEI MEDIATORI INTERCULTURALI PER I SERVIZI DI MEDIAZIONE IN AMBITO SOCIALE, SCOLASTICO, SANITARIO, LAVORATIVO LEGALE E GIUDIZIARIO, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N.13/2016

Art.1- Finalità

1. Con il presente disciplinare si istituisce ai sensi dell'art.12 della L.R.n.13 del 2016 il "Registro regionale dei mediatori culturali ,di seguito "Registro" e si individuano i criteri e le modalità di iscrizione e di cancellazione.

2. Il registro è tenuto a cura dell'Ufficio Direzione generale del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale.

Art.2 Requisiti generali

1. Possono chiedere la iscrizione al registro i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli stati membri dell'Unione Europea o cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno che alla data della presentazione della istanza siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenza in Basilicata;
- b. età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per il collocamento a riposo;
- c. godimento dei diritti civili e politici;
- d. assenza di condanne penali passate in giudicato nonché di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
- e. assenza di interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato
- f. non essere stato dichiarato destituito, decaduto, licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art.3 Requisiti professionali

1. Oltre ai requisiti di cui al precedente articolo, i richiedenti l'iscrizione devono possedere almeno uno tra i requisiti sotto elencati:

- a. Laurea in mediazione interculturale e linguistica tra quelle appartenente alla Classe L 12 del D.M- 270/2004;
- b. Laurea diversa da quelle sopra indicate unitamente a due anni di esperienza lavorativa documentata per un monte ore non inferiore a 500 nel campo della mediazione culturale;
- c. Conseguimento del Master Universitario di primo o secondo livello in mediazione culturale e linguistica;
- d. Diploma superiore e anni 4 di esperienza lavorativa documentata per un monte ore non inferiore a 1000 nel campo della mediazione culturale;
- e. Possesso della qualifica di tecnico esperto in mediazione culturale, conseguita a seguito di regolare conclusione del corso di formazione professionale di cui alla DGR n.1514 del 2015 ovvero qualifica ad essa correlata conseguita a seguito di corsi di formazione professionale

rilasciata da enti formatori di altre regioni.

2. La validità dei titoli di studio conseguiti all'estero è certificata da una dichiarazione di valore redatta in lingua Rappresentanze Diplomatiche competenti per territorio.

Art.4 Conoscenze linguistiche italiana ed appositamente rilasciata dalle italiane all'estero (Ambasciate/ Consolati)

1. I richiedenti l'iscrizione di madre lingua italiana devono dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a livello almeno B2 secondo il Quadro Comune di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

2. I richiedenti l'iscrizione di madrelingua straniera devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana a livello almeno B2 secondo il Quadro Comune di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), ad eccezione di coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione ovvero frequentino un corso di studi presso una università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequentino in Italia un dottorato o master universitario.

Art.5 . Presentazione della domanda

1. I soggetti interessati all'inserimento del registro devono presentare la domanda debitamente datata e sottoscritta, specificando il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti n.2, 3 e 4 secondo lo schema allegato al presente disciplinare,

All'atto della presentazione della domanda dovranno altresì. Indicare un numero massimo di due ambiti di preferenza tra quelli di seguito indicati:

- a. Sociale
- b. Scolastico
- c. Sanitario
- d. Lavoro
- e. Mediazione linguistica
- f. Giudiziario

3. Alla istanza devono essere allegati, a pena di esclusione:

a. curriculum vitae in formato europeo siglato su ciascuna pagina e debitamente sottoscritto in quella finale ai sensi degli artt. 46 e 46 del DPR 445/2000 attestando la veridicità delle informazioni contenute, dal quale risulti il possesso dei titoli e dei requisiti prescritti al fine dell'inserimento nel registro. Devono altresì essere chiaramente indicate le eventuali esperienze lavorative e professionali maturate con l'indicazione del periodo di attività e della denominazione dell'ente presso cui le prestazioni sono state rese.

b. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

c. Ogni ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti :

d. Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

4 La documentazione deve essere inviata in un unico file in formato pdf all'Ufficio competente tramite pec al seguente indirizzo: coordinamento.migranti@cert.regione.basilicata.it

Art.6 Disciplina del procedimento

1. Le candidature pervenute e presentate secondo le modalità descritte al precedente articolo, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, sono valutate, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza dalla Commissione appositamente costituita ai sensi del successivo art.9.

2. Ove la Commissione chieda integrazioni di documentazione o chiarimenti, questi devono essere forniti nei successivi 10 giorni, termine durante il quale il procedimento è sospeso.

3. Nei successivi 15 giorni l'Ufficio competente , a seguito della valutazione della Commissione, adotta il provvedimento di iscrizione nel registro o comunica al richiedente la non ammissione per mancanza dei requisiti .

4. L'inserimento nella lista non comporta alcun diritto da parte del richiedente ad ottenere incarichi professionali, non comporta attribuzione di punteggi, né dà luogo a graduatorie di merito.

Art.7 Comunicazioni

1. Ai fini del mantenimento della iscrizione nel registro, entro il 31 marzo di ciascun anno, i

mediatori che hanno ottenuto l'iscrizione devono inviare al competente ufficio una dichiarazione, rilasciata sotto forma di autocertificazione, della permanenza del possesso dei requisiti generali indicati all' art.2 .

Art.8 Controlli

L'Ufficio provvede ad effettuare le verifiche documentali sul rispetto dei requisiti formali ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive sul rispetto dei requisiti sostanziali.

Art.9 Istituzione della Commissione per la valutazione

1. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente disciplinare, il Dirigente generale del Dipartimento competente provvede a nominare la Commissione Regionale, di cui al precedente art.6 , su proposta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati
2. La Commissione resta in carica due anni. Eventuali compensi spettanti ai dipendenti per la partecipazione alla commissione sono disciplinati dalla DGR n.2806/2004.

ALLEGATO B SCHEMA 01 DOMANDA

Domanda per l'inserimento nella lista dei mediatori interculturali per servizi di mediazione in ambito sociale, scolastico, sanitario, del lavoro e giudiziario.

AL DIRIGENTE GENERALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA

SEDE

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ____/____/____, residente in _____, Via/Piazza _____ n. ____ C.F. _____. Cittadinanza, _____

CHIEDE

Di essere inserito nella lista dei mediatori interculturali per i servizi di mediazione in ambito sociale

scolastico sanitario del lavoro e giudiziario istituito ai sensi dell'art.12 della l.R.n.13/2016.

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 del dPR. 445/2000

1. di essere un cittadino di uno Stato dell'Unione Europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno.
 2. di godere dei diritti civili e politici;
 3. di non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
 4. di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 5. di non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- ed inoltre

DICHIARA

al sensi degli art. 46 e 47 del dPR. 445/2000

di possedere uno tra i titoli di studio di seguito elencati:

titolo di studio laurea specifica Classe 112 DM.270/2004;

titolo di studio laurea diversa da quella sopra indicata e due anni di esperienza documentata (per un volume di ore di servizio non inferiore alle 500 ore) nel campo della mediazione interculturale

titolo di studio diploma superiore e quattro anni di esperienza documentata (per un volume di ore di servizio non inferiore alle 1000 ore) nel campo della mediazione interculturale;

titolo di studio licenza di scuola media inferiore e 6 anni di esperienza documentata (per un volume di ore di servizio non inferiore alle 1500 ore) nel campo della mediazione interculturale.

Per i richiedenti madrelingua italiana

Di possedere la certificazione linguistica della lingua straniera livello almeno B2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Per richiedenti madrelingua straniera

Di possedere la certificazione linguistica della lingua italiana a livello almeno B2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);

Inoltre il sottoscritto dichiara:

Di possedere la certificazione linguistica di una ulteriore lingua veicolare (inglese, francese, spagnolo, arabo) secondo gli standard QCER. Indicare quale e livello _____

(minimo B1)

di individuare i seguenti ambiti funzionali di preferenza (indicarne massimo due):

- sociale
- scolastico
- sanitario
- lavoro
- mediazione linguistica
- giudiziario

Alla presente allega:

1. Copia di documento di identità in corso di validità
2. Curriculum vitae in formato europeo siglato su ogni pagina e sottoscritto in quella finale.
3. lettera di presentazione che descriva in maniera sintetica (massimo due pagine) l'esperienza, i titoli, le capacità e la motivazione per il profilo prescelto
4. Documentazione attestante l'esperienza professionale di cui al punto 4 dell'Awiso.

Data .. L.../ _firma per esteso e leggibile

DGR 26.5.17, n.446 - Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione dell' ATTO INTEGRATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA sottoscritto, ai sensi della DGR 1356/2015, in data 23 ottobre 2015 tra Regione Basilicata, Prefettura di Potenza, Prefettura di Matera, ANCI Basilicata ed UPI per la realizzazione di attività di volontariato per i migranti richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza temporanea presenti sul territorio regionale. (BUR n. 16 del 16.6.17)

DGR 26.5.17, n.455 - Art.11 L.R. n.13/2016. Istituzione del registro regionale delle Associazioni e degli enti per i fenomeni migratori. Approvazione definitiva" Disciplinare recante criteri e modalità

per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni e degli enti per i fenomeni migratori, ai sensi dell'art.11 della L.R.n.13/2016". (BUR n. 16 del 16.6.17)

Note

Viene approvato definitivamente il "Disciplinare recante criteri e modalità per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni e degli enti per i fenomeni migratori, ai sensi dell'art.11 della L.R.n.13/2016, con le modifiche richieste dalla Commissione Consiliare, il cui testo è riprodotto nell' allegato A unitamente allo schema di domanda (Allegato B) ed agli schemi di dichiarazioni sostitutive (Allegati C, D, E)

ALLEGATO A

DISCIPLINARE RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI PER I FENOMENI MIGRATORI" AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.13/2016

Art.1- Finalità

1. Con il presente disciplinare si istituisce ai sensi dell'art.11 della L.R.n.13 del 2016 il "Registro regionale delle associazioni e degli enti per i fenomeni migratori", di seguito "Registro" e si individuano i criteri e le modalità di iscrizione, revisione e cancellazione.

a. Al registro , tenuto presso il Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, Ufficio Direzione generale, possono iscriversi associazioni o altri enti ed organismi privati senza scopo di lucro, di seguito enti, che abbiano sede operativa in Basilicata e che svolgano le attività, finalizzate a favorire l'assistenza, la protezione sociale e la integrazione sociale degli stranieri, di cui all'art.42 del D.lgs. N.286/1998 testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell'art.52 e seguenti del DPR 394/1999;

2. Possono iscriversi al registro anche gli enti costituiti a livello regionale che risultano iscritti nel registro tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dell'art.42 co.2 del D.lgs. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelli già iscritti nel registro istituito ai sensi della L.R.21/1998.

Art.2· Requisiti

1. Possono Iscriversi al registro gli altri enti come individuati al precedente art. che sono in possesso

dei seguenti requisiti:

a. Atto costitutivo e statuto dai quali emerga espressamente lo svolgimento di attività in favore dei migranti, in assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, la elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, con i relativi obblighi e diritti;

b. bilancio o del rendiconto annuale dal quale risultino i beni, i contributi o le donazioni in conformità alle previsioni di sui al TU delle imposte sui redditi DPR 22 dicembre 1986 n.917;

c. sede operativa nel territorio regionale;

d. libro soci aggiornato , libro dei verbali del consiglio direttivo e libro dei verbali delle assemblee dei soci redatti in lingua italiana.

2. Non possono essere iscritti al registro le associazioni o gli altri organismi privato il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo si trovino nelle condizioni previste dall'art.52 co.3 del DPR 394 del 1999.

Art.3 ·Procedure per l'iscrizione

1. la domanda di iscrizione al registro regionale di cui all'ar.1 cO.1, redatta in carta semplice secondo l'allegato modello, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'ente, deve pervenire alla competente struttura regionale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: coordinamento.migranti@cert.regione.basilicata.it corredata dalla seguente documentazione:

a. Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione dai quali si evincano gli scopi sociali, in assenza di lucro;

b. elenco delle persone che ricoprono cariche elettive;

c. relazione dettagliata sull'attività svolta e dalla quale risulti almeno due anni di attività effettiva nell'ambito regionale;

b. copia dell'ultimo bilancio o rendiconto economico finanziario approvato;

c. copia del codice fiscale dell'ente;

d. copia conforme del certificato attestante l'iscrizione in eventuali albi regionali (associazione di volontariato, cooperative sociali, associazione di promozione sociale ecc.);

e. copia conforme del certificato di iscrizione al registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati istituito ai sensi del DPR 394/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" così come modificato dal DPR 334/04;

f. dichiarazione attestante l'ubicazione della sede sociale per lo svolgimento delle attività in favore degli stranieri immigrati;

g. dichiarazioni sostitutive rese, secondo gli allegati modelli C,D ed E, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 .

2. L'iscrizione al registro è disposta con provvedimento dirigenziale della struttura competente.

3. Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di 90 giorni dalla data della ricezione della domanda.

4. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della istanza il responsabile del procedimento può chiedere chiarimenti o integrazioni degli atti e dei documenti necessari ai fini dell'istruttoria. La relativa risposta deve pervenire all'Ufficio nel termine massimo di giorni 30 giorni dalla data di invio della richiesta. Il termine di cui al co.3 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Il procedimento si conclude qualora nel termine previsto non pervengano i documenti o i chiarimenti richiesti.

Art.4- Effetti dell'Iscrizione

1. L'iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per stipulare convenzioni con la Regione o per usufruire di contributi o finanziamenti derivanti dalla programmazione regionale in tema di politiche migratorie per le attività svolte in favore dei cittadini immigrati.

2. le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e rotazione.

Art.5- Adempimenti

1. Gli enti iscritti al registro regionale comunicano all'ufficio competente , entro 30 giorni dall'intervenuta variazione, le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni relative al legale rappresentante ed alle altre persone che ricoprono le cariche associative.

2. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di giorni 30 dalla ricezione della comunicazione trascorsi i quali queste si intendono registrate.

Art.5 · Procedure per la revisione e la cancellazione

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, gli enti iscritti nel registro trasmettono all'Ufficio competente copia del bilancio o del rendiconto economico nonché le variazioni eventuali concernenti i requisiti di cui all'art.2 del presente disciplinare.

2. In caso di mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto al precedente comma o qualora dall'esame della documentazione trasmessa si riscontri la mancanza dei requisiti, con provvedimento dirigenziale è disposta la cancellazione dal registro.

3. Il procedimento di revisione si conclude nei medesimi termini di cui ai co.3 e 4 del precedente art.3.

4. la pubblicazione del provvedimento di iscrizione o di cancellazione sul Bollettino Ufficiale ha valore di notifica.

5. L'Ufficio regionale competente può disporre in ogni tempo opportuni controlli anche a campione per verificare l'effettivo svolgimento delle attività.

6. E' possibile chiedere nuovamente l'iscrizione al registro non prima che siano trascorsi due anni dal

provvedimento di cancellazione.

Art.6 'Disposizioni transitorie.

1. Gli enti già iscritti al registro ai sensi della L.R.n.21j1998 vengono inseriti d'ufficio nel nuovo registro regionale, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni entro 90 giorni

a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare.

2. E' disposta, con provvedimento dirigenziale, la cancellazione dal registro di cui al presente disciplinare se entro tale termine gli enti non provvedono ad adeguarsi nei termini previsti dal precedente comma.

Art.7-Modalità di tenuta del registro

1.Nel registro sono annotati gli elementi essenziali dell'associazione quali la denominazione, la descrizione dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di coloro che ricoprono cariche sociali, l'elenco dei soci, le eventuali modifiche intervenute, gli estremi dei provvedimenti di

iscrizione e di cancellazione. Al momento della iscrizione viene attribuito all'ente un numero

progressivo che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

Art.8 - Pubblicità

1. Il registro ed i relativi documenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Art.9 Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata della delibera di approvazione a seguito del parere della commissione consiliare competente.

ALLEGATO B

Domanda di iscrizione al REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONE E DEGLI ENTI PER I FENOMENI MIGRATORI" AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.13/2016

Al Dirigente Generale

Dipartimento Presidenza della Giunta regionale

Via Verrastro 4

85100 P O T E N Z A

Il /la sottoscritto/a

.....
 Nato/a il a Prov

.....
 Residente in prov Via

.....
 CAP in qualità di rappresentante legale dell'ente

.....
 Con sede legale in Prov via

.....
 Telefono fax e mail certificata

.....

CHIEDE

L'iscrizione al REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONE E DEGLI ENTI PER I FENOMENI MIGRATORI" AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.13/2016.

A tal fine ALLEGA:

a. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto dal quale emerge che l'ente non ha fini di lucro. Il carattere democratico dell'ordinamento interno. la elettività delle cariche associative. i criteri di ammissione degli aderenti. con i relativi obblighi e diritti;

b. bilancio o del rendiconto degli ultimi due anni dal quale risultino i beni. i contributi o le donazioni in conformità alle previsioni di cui al TU delle imposte sui redditi DPR 22 dicembre 1986 n.917;

c. elenco delle cariche sociali alla data della presentazione della domanda (Allegato BI

d. relazione sullo svolgimento delle attività svolte nei due anni precedenti alla data della domanda;
 ;

e. libro soci aggiornato. libro dei verbali del consiglio direttivo e libro dei verbali delle assemblee dei soci redatti in lingua italiana;

f. copia certificato di iscrizione al registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati istituito ai sensi del DPR 394/1999 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e succo modifiche ed integrazioni (solo per gli enti che sono già iscritti) ;

g. dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione concernente l'assenza nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui all'art.52 co.3 del DPR 394/1999 (Allegato C);

h. Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante circa la conformità all'originale della documentazione presentata in copia (Allegato D).

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni cambiamento sostanziale relativo ad uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione ed autorizza fin d'ora a pubblicare sul BUR e sul sito istituzionale della regione Basilicata la denominazione ed il recapito dell'ente nella sezione dedicata agli enti iscritti al registro.

Allegare fotocopia valido documento di riconoscimento

Data

Firma

ALLEGATO D

Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione

Dichiarazioni rese ai sensi deU'art.46 del DPR 28 dicembre 200 n.445

Il /Ia sottoscritto/a

Nato/a il a Prov

Residente in prov Via

CAP in qualità di

Con sede legale in Prov via

Telefono fax e mail certificata

Sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. Di non essere. né di essere attualmente sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n.286/1998;
2. Di non essere stato. né di essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione. né essere stato condannato per uno dei delitti di cui agli artt. 380 e 381 del codice penale;
3. Che le dichiarazioni sopra rilasciate sono veritiere, consapevole delle sanzioni penali e civili in cui si incorre in caso di false dichiarazione e degli effetti dell'art.75 del DPR del 28.12.2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato dalla Regione Basilicata sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000

Il sottoscritto autorizza l' uso dei dati personali • anche con mezzi informatici. esclusivamente per il procedimento per il quale viene resa (art.13 D.lgs. 196/2003)

Data

Firma

Allegare fotocopia valido documento di riconoscimento

ALLEGATO E

Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Dichiarazioni rese ai sensi dell'art.47 del DPR 28 dicembre 200 n.445

Il /Ia sottoscritto/a

Nato/a il a Prov

Residente in prov Via

CAP• in qualità di rappresentante legale dell'ente

.....

Con sede legale in Prov via

.....

Telefono fax e mail certificata

.....

Consapevole delle sanzioni penali e civili in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni e degli effetti dell'art.75 del DPR del 28.12.2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato dalla Regione Basilicata sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi

dell'art.47 del DPR 445/2000. sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. che quanto sopra riportato è veritiero e che i documenti presentati in fotocopia (specificare di quali documenti trattasi ed il numero delle pagine di ciascuno di essi) sono conformi all' originale:

1)..... n. pag

2)..... n. pag

3)..... n. pag

4)..... n. pag

Il sottoscritto autorizza l' uso dei dati personali. anche con mezzi informatici. esclusivamente per il procedimento per il quale viene resa (art.13 D.lgs. 196/2003)

Data

Allegare fotocopia valido documento di riconoscimento

LAZIO

Determinazione 26 maggio 2017, n. G07447 Progetto "Prils Lazio - Piano regionale d'integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio" finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) - annualità 2016/2018 - cod. PROG-1042 C.U.P. F81E16000540007. Impegni di spesa e trasferimento delle risorse ai soggetti partners del progetto. Euro 1.450.889,07 capitolo H43137 macroaggregato 12.04 1.04.01.01.000 - Es. fin. 2017; Euro 540.451,52 capitolo H43138 macroaggregato 12.04.1.04.03.01.000 - Es. fin. 2017; Euro 362.722,26 capitolo H41137 – pluriennale 2018 ; Euro 135.112,88 capitolo H41138 – pluriennale 2018.(BUR n. 51 del 27.6.17)

Note

Vengono impegnate le risorse relative al progetto “Prils Lazio – Piano regionale d’integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio” cod. PROG-1042, C.U.P. F81E16000540007 secondo l’elenco allegato a cui si fa rinvio.

MARCHE

DGR 6.6.17, n. 573 - Approvazione delle “indicazioni per il corretto impiego della mediazione interculturale nei servizi sanitari della Regione Marche e Criteri generali per la redazione di Capitolati speciali di appalto per l’affidamento del servizio di mediazione interculturale in ambito sanitario”. (BUR n. 68 del 23.6.17)

Note

Vengono approvate le “Indicazioni per il corretto impiego della mediazione interculturale nei servizi sanitari della regione Marche e Criteri generali per la redazione di Capitolati speciali di appalto per l’affidamento del servizio di mediazione interculturale in ambito sanitario” (Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione) a cui i servizi sanitari della Regione Marche dovranno fare riferimento per il corretto impiego della mediazione interculturale.

MINORI

CAMPANIA

Avviso Nomine - Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

in attuazione delle leggi regionali n. 17 del 7 agosto 1996 e ss.mm.ii. e n. 17 del 24 luglio 2006 e ss.mm.ii., deve procedere alla seguente nomina: (BUR n. 47 del 12.6.17)

GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA istituito presso il Consiglio Regionale della Campania Legge Regionale n.17 del 24 luglio 2006 e ss.mm.ii.

Il Garante è scelto tra persone provviste dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore ai sessantacinque anni;
- b) il diploma di Laurea;
- c) il possesso di documentata esperienza, almeno quinquennale, maturata nell'ambito delle discipline di tutela dei diritti dell'infanzia.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 3 della richiamata legge regionale n. 17/2006 e ss.mm.ii. “...non può essere eletto Garante colui che presenta carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato” e che si trovi in una delle condizioni di inconfiribilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. ovvero in una delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 27 luglio 2012 e ss.mm.ii..

Termine di presentazione delle proposte di candidatura: il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

I soggetti indicati dal comma 1, dell'art. 6 della legge regionale n. 17/1996 e ss.mm.ii., possono presentare, la proposta di candidatura alla **Presidenza del Consiglio Regionale della Campania – Centro Direzionale, Isola F/ 13 – 80143 Napoli** - inoltrando apposita domanda in carta libera, come da allegato schema, che è parte integrante del presente Avviso, unitamente al curriculum vitae ed alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Dette proposte devono pervenire, **entro il termine indicato**, mediante consegna a mano alla Segreteria Generale del Consiglio regionale della Campania – Centro direzionale Isola F/13 – 16° piano – Napoli - ovvero a mezzo di raccomandata A/R postale ovvero trasmesse tramite posta elettronica certificata, personale del candidato, all'indirizzo pec: *protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it*.

Non saranno prese in considerazione le proposte di candidatura pervenute oltre il termine indicato, ovvero prima della data di pubblicazione del presente Avviso.

NON AUTOSUFFICIENTI

BASILICATA

DGR 13.6.17, n.548 - Prosecuzione per l'annualità 2017 dei Programmi "Assegno di Cura", "Assistenza ai malati di SLA" e "Assistenza ai malati in Stato Vegetativo o di Minima Coscienza".

DGR 13.6.17, n.549 - Intesa in C.U. sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016 (rep. atti n. 101/CU del 03108/2016). Approvazione del Programma Attuativo Regionale.

NON AUTOSUFFICIENTI

BASILICATA

DGR 13.6.17, n.548 - Prosecuzione per l'annualità 2017 dei Programmi "Assegno di Cura",

"Assistenza ai malati di SLA" e "Assistenza ai malati in Stato Vegetativo o di Minima Coscienza".

DGR 13.6.17, n.549 - Intesa in C.U. sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia concernente il riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016 (rep. atti n. 101/CU del 03108/2016). Approvazione del Programma Attuativo Regionale.

CAMPANIA

DGR 14.6.17, n. 345 - Adozione di indirizzi programmatici per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. (BUR n. 49 del 19.6.17)

Note

PREMESSA

Gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, impegnano gli Stati a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

La Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. La richiamata legge dispone altresì che tali persone con disabilità possano essere prese in carico anche durante l'esistenza in vita dei genitori se questi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016 attuativo della Legge 22 giugno 2016, n. 112 fissa i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico dell'apposito Fondo istituito dalla legge e stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle risorse per l'anno 2016 pari a 90 milioni di euro.

Lo stesso decreto attuativo 23 novembre 2016 assegna alla Regione Campania la somma di € 9.090.000,00 per la realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 dello stesso decreto attuativo.

L'articolo 6 del citato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e servizi di cui al precedente articolo 3.

L'AZIONE SVOLTA DALLA REGIONE

La Regione Campania, con nota prot. n. 163605 del 06/03/2017, ha trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le schede progettuali riferite agli interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 del sopraccitato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 3962 del 23/05/2017, ha approvato detto provvedimento della Regione Campania e ha avviato le procedure per il trasferimento delle risorse assegnate con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016 attuativo della Legge 22 giugno 2016, n. 112.

Con nota prot. n. 4475 del 09/06/2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto alla Regione Campania di adottare con deliberazione formale le suddette schede di cui all'art. 3 del decreto attuativo 23 novembre 2016 della Legge 22 giugno 2016, n. 112, tenendo conto delle succitate indicazioni;

LA DISPOSIZIONE

Vengono adottati gli indirizzi programmatici riferiti agli interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, così come declinati nelle schede progettuali allegate sub A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, in attuazione dell'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23

novembre 2016, attuativo della legge 22 giugno 2016, n. 112, già approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.;

Allegato A

Scheda 1

Premessa metodologica alle attività (art.2 del decreto 23.11.2016)

1. Indicazione della normativa regionale e/o delle modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle equipe multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Descrizione delle procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle equipe multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana

DG n. 41 del 14.02.2011: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO RECANTE LINEE DI INDIRIZZO, PROFILI E STANDARD IN MATERIA DI SERVIZI DOMICILIARI: "IL SISTEMA DEI SERVIZI DOMICILIARI IN CAMPANIA".

Il servizio di assistenza domiciliare integrata in Campania si realizza attraverso procedure unitarie e condivise tra ASL e Comuni associati dell'Ambito Territoriale, per l'accesso, la valutazione e la presa in carico. Le funzioni integrate per l'accesso e la presa in carico si articolano secondo il seguente percorso:

- # La Richiesta presentata ad uno degli attori della P.U.A., con modulistica specifica e adottata con Regolamento congiunto da ASL e Ambito Territoriale
- # La proposta di ammissione all' ADI/CDI formulata sulla base di requisiti essenziali dei Servizi Sociali e/o dell'Unità Operativa Distrettuale, in raccordo con il MMG
- # La valutazione multidimensionale a cura delle UVI (Unità di Valutazione Integrata)
- # La redazione del Progetto Personalizzato e l'individuazione del Case Manager in sede UVI, con definizione del Piano Esecutivo attuato dall'Equipe Operativa
- # La dimissione

La Legge Regionale 11/07, art. 41, prevede che l'accesso unitario concertato tra A.S.L. e Comuni degli Ambiti Territoriali nell'ambito della programmazione socio-sanitaria congiunta, sia oggetto di uno specifico regolamento allegato al Piano di Zona, che disciplini le funzioni della PUA e delle UVI, prevedendo una organizzazione funzionale di raccordo tra Unità Operative Distrettuali e Servizi Sociali dell'Ambito territoriale.

La valutazione multidimensionale è attivata nel caso in cui si ravvisino problemi complessi che richiedono una valutazione delle diverse dimensioni sanitarioassistenziali- sociali. Rappresenta l'analisi dettagliata dei problemi e dei bisogni dell'assistito ed è l'atto prioritario ed ineludibile ai fini della definizione del Progetto Personalizzato. La valutazione multidimensionale viene effettuata da un team multiprofessionale, l'Unità di Valutazione Integrata (UVI), con competenze multidisciplinari, in grado di leggere le esigenze di persone che presentano situazioni problematiche complesse, in cui è inscindibile il bisogno sanitario da quello sociale.

L'istituzione delle UVI è oggetto del Regolamento di Accesso ex art.41 L.R. 11/07 . Va istituita almeno una UVI per ogni distretto sanitario, secondo quanto definito nei Piani di Zona e nei PAT.

All'UVI devono partecipare i seguenti componenti:

- M.M.G./PLS e assistente sociale individuato dall'Ambito Territoriale, entrambi responsabili della presa in carico del cittadino/utente;
- Medico dell'UO distrettuale competente e referente per l'integrazione sociosanitaria dell'Ufficio

di Piano, entrambi delegati alla spesa per le parti di ciascuna competenza, su provvedimento, rispettivamente, del Direttore del Distretto Sanitario e del Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

L'UVI può essere integrata, con le modalità previste nel regolamento, da altre figure specialistiche legate alla valutazione del singolo caso.

Le considerazioni sopra esposte vanno contemplate con l'art. 14 della L. 328/2000 che introduce il concetto di progetto individuale, inteso come progetto che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti anche le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

La progettazione terrà debitamente conto di quanto previsto dall'art. 14 della L. 328/2000 in modo da bilanciare la prevalenza dell'elemento sanitario presente nella DG n. 41 del 14.02.2011. In particolare, va garantito ed identificato il ruolo dei familiari o di chi ne fa le veci nella definizione del progetto di vita della persona con disabilità.

DGR n. 324 del 03/07/2012: “ADOZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PER LE PERSONE ADULTE DISABILI - S.VA.M.DI. CAMPANIA”.

La scheda S.Va.M.Di. CAMPANIA è costruita sulla struttura e sull'organizzazione concettuale della S.VA.M.A. ed è integrata con la descrizione delle condizioni di salute secondo l'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) dove le abilità e le disabilità di una persona sono concepite come l'interazione dinamica tra le condizioni di salute e i fattori ambientali, vista in termini di processo o di risultato. E' uno strumento univoco per la raccolta coerente di informazioni e per la conseguente stesura del progetto individuale per le persone con disabilità in età adulta e risponde all'esigenza di rendere omogenei i sistemi di valutazione della persona con disabilità; in essa sono contenuti e sistematizzati una serie di strumenti di rilevazione del bisogno della persona con disabilità che ciascun professionista utilizza. La

valutazione ha inizio con l'attivazione del percorso da parte del Medico di Medicina Generale/MMG e si articola in diverse fasi che prevedono il concorso e la partecipazione di diversi professionisti e in differenti momenti della fase di accesso e della presa in carico.

La scheda S.Va.M.Di. CAMPANIA si compone di quattro schede che prendono in considerazione: 1) LA VALUTAZIONE SANITARIA; 2) LA VALUTAZIONE SPECIALISTICA PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI TERRITORIALI; 3) LA VALUTAZIONE SOCIALE; 4) LA CARTELLA UVI.

Da notare, tuttavia, che la SVAMDI presenta comunque dei limiti in quanto non consente di individuare tipo, frequenza e intensità di sostegni utili a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, promuovendone l'empowerment verso l'autodeterminazione e l'autonomia.

DG n. 790 del 21/12/2012: “APPROVAZIONE DELLE LINEE OPERATIVE PER L'ACCESSO UNITARIO AI SERVIZI SOCIOSANITARI-P.U.A.”.

La P.U.A., che si configura come lo snodo funzionale di indirizzo del cittadino verso il servizio competente per la presa in carico, costituisce il momento di segnalazione di un bisogno che può richiedere una valutazione multidimensionale in specifica équipe.

L'accesso ai servizi/interventi dovrà avvenire attraverso l'attivazione del progetto personale (art.14 legge 328/00), e non solo attraverso la PUA.

2. Progetto personalizzato

Descrizione dei processi di definizione dei progetti personalizzati nelle modalità di cui all'art. 2, commi 2,3,4 e 5 del decreto

La DG n. 41 del 14.02.2011 prevede che alla valutazione multidimensionale segua la elaborazione del **Progetto Personalizzato**. L'UVI elabora il Progetto Personalizzato tenendo conto dei bisogni, delle aspettative e delle priorità dell'assistito e del suo ambito familiare, delle abilità residue e recuperabili, oltre che dei fattori ambientali, contestuali, personali e familiari. L'UVI è responsabile del Progetto Personalizzato e ne verifica l'attuazione mediante il Case manager o Responsabile del caso, individuato nelle modalità di cui al paragrafo precedente.

Il Progetto Personalizzato deve definire esplicitamente e in maniera analitica:

in rapporto al bisogno accertato, la tipologia di servizi e prestazioni sociali e sanitarie da erogare, modalità di erogazione, livello di intensità (alto, medio-basso) dell'intervento e le figure professionali impegnate;

titolarità, competenze e responsabilità di spesa;

le competenze e funzioni del responsabile della presa in carico delle figure di riferimento;

le competenze e funzioni del referente familiare;

data di avvio e durata del progetto, con la previsione di una verifica intermedia e finale;

le modalità di dimissione in relazione alla verifica del raggiungimento degli obiettivi;

consenso del cittadino interessato, o dei familiari, o di un tutore giuridico o di altri terzi disponibili, a partecipare al progetto personalizzato, anche per l'eventuale quota di compartecipazione alla spesa.

All'interno del Progetto Personalizzato deve essere previsto il Piano Esecutivo condiviso con l'Equipe Operativa che svolgerà nel concreto il percorso assistenziale domiciliare.

Questa parte esecutiva del Progetto Personalizzato, che descrive in maniera puntuale il trattamento del caso, riporta:

azioni specifiche, tipologia delle prestazioni e figure professionali impegnate;

quantità, modalità, frequenza e durata di ogni tipologia di intervento/prestazione, necessari al raggiungimento degli esiti desiderati (n. di accessi MMG/PLS, consulenze specialistiche programmate, n. ore giornaliere e settimanali di assistenza domiciliare, ecc.);

fornitura di presidi e materiali vari;

strumenti e tempi per il monitoraggio e per la valutazione del piano (risultati osservati in relazione ai risultati attesi).

La Regione attiverà un'attività di informazione per le persone con disabilità e le loro famiglie, ricordando la possibilità di fare domanda, qualora fossero interessati, per richiedere il progetto individuale ai sensi dell'art.14 legge 328/2000 ai fini dei sostegni previsti dalla legge 112/2016 ed attivare così la valutazione multidimensionale propedeutica a tale progetto a cura dell'unità dopo individuata; altresì chiarirà le procedure volte alla redazione del progetto individuale anche secondo la normativa amministrativa regionale.

Il progetto individuale dovrà contenere anche il budget di progetto, ossia la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali ed umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto individuale, partendo dalla rilevazione anche di quanto già in essere ed individuando gli opportuni interventi anche ai fini delle misure di cui alla Legge n. 112/2016. In tale direzione tutti gli strumenti di sostegno finanziario devono essere indirizzati alle persone con disabilità beneficiarie dei progetti personalizzati finalizzati al dopo di noi, come per esempio i budget di salute.

3. Descrizione delle modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

Per il 2016, il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare assegna alla Regione Campania l'importo di euro 9.090.000. In questa progettualità, tali risorse

sono così articolate:

- a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto.
- b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto;
- c) Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6 del decreto);
- d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.

Tali risorse sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle di provenienza FNPS, FRPS, sanitarie e per la vita indipendente che già impegnano le politiche sociali per la disabilità della Regione Campania, attualmente incentrate sulla diffusione della domiciliarità e della deistituzionalizzazione e sul soddisfacimento dei bisogni/autonomia delle persone disabili campane.

30% delle risorse

20% delle risorse

30% delle risorse

20% delle risorse

Obiettivo strategico della Regione Campania è la gestione a domicilio delle condizioni di non autosufficienza, attraverso il rafforzamento, il consolidamento e l'ampliamento degli interventi di assistenza domiciliare che tendono a mantenere e salvaguardare ogni abilità residua, garantire i livelli più alti possibili di autonomia, indipendenza e qualità della vita. I bisogni delle persone con disabilità sono, dunque, al centro delle progettualità tese a realizzare le politiche sociali per persone con disabilità in Regione Campania.

Scheda 2

Progetto personalizzato

- Budget di progetto

Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all'art. 5 del decreto

Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a).

Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M.. In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale.

Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggettinterzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.

Previsione

Percentuale

di spesa

rispetto

all'importo

assegnato

decreto

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto

e alla

successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.

Percentuale di spesa

30%

Descrizione degli interventi:

Percorsi di Autonomia Abitativa allo scopo di promuovere una vita quanto più possibile autonoma dell'individuo partendo dalla sperimentazione di esperienze di vita in gruppo e di miglioramento della qualità della vita della persona presso il suo nucleo familiare sostenendo la famiglia nei momenti di separazione, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.

In questo contesto, sono strutturabili servizi di ospitalità periodica che consentano alle persone con disabilità grave di sperimentare occasioni di autonomia, vivendo in un luogo diverso dalla propria casa, insieme ad un piccolo gruppo, per periodi definiti e programmati, mantenendo le proprie principali attività abituali.

Operativamente, i percorsi dovranno prevedere:

- a) Ascolto e analisi delle problematiche (dei familiari, della persona con disabilità, del contesto)
- b) Individuazione della rete di strutture ospitanti per l'esecuzione del percorso di autonomia abitativa, delle azioni opportune e delle professionalità necessarie
- c) Valutazione delle strategie più idonee
- d) Condivisione delle iniziative con i familiari.
- e) Valutazioni di possibili sinergie o partnership con altri enti
- f) Avvio degli interventi programmati.

Centrale nella definizione di questi percorsi è il coinvolgimento di enti istituzionali, soggetti del terzo settore e della cittadinanza attiva, oltre che delle stesse persone con disabilità.

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

Percentuale

di spesa.

20%

Descrizione degli interventi:

a) Soluzioni alloggiative per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare che presentino caratteristiche di abitazioni o gruppi-appartamento o soluzioni di cohousing che riproducano le

condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

Il Regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 4 "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)" prevede, fra l'altro, la possibilità di istituire Gruppiappartamento, intesi come servizi residenziali con livello medio di protezione per disabili adulti che, non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e che optano per una scelta di convivenza, pur nel contesto di una soluzione abitativa autonoma. Tali strutture prevedono precisi requisiti strutturali, organizzativi e funzionali.

b) È altresì possibile sperimentare soluzioni di co-housing che offrano a un piccolo gruppo di persone con disabilità di avvicinarsi alla residenzialità condivisa, effettuando esperienze di vita quotidiana senza il supporto familiare, al fine di potenziare la propria autonomia nell'ambiente domestico. L'azione ha come obiettivo quello di consentire alle persone con disabilità, in numero ridotto, di trascorrere soggiorni brevi, medi o lunghi al di fuori del proprio contesto familiare, per sperimentare esperienze di residenza in un contesto di vita "tra pari". Mira, inoltre, a consentire l'acquisizione delle competenze necessarie alla gestione della vita domestica con il massimo grado di autonomia possibile, potenziare capacità, abilità e competenze di socializzazione e condivisione di spazi, tempi e attività comuni e potenziare l'autostima attraverso un percorso di autonomia. In

questa voce, rientrano anche gli assistenti personali di fiducia della famiglia e del/la beneficiario/a, i sostegni all'inclusione in comunità (trasporti, partecipazione ad attività ricreative e culturali, partecipazione a gite e visite, vacanze ecc.).

c. Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)

Percentuale

di spesa

30%

Descrizione degli interventi:

a) Promozione di programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità gravi e ai diritti delle persone con disabilità (art. 8, Legge 3 marzo 2009, n. 18) con particolare riferimento ai processi di empowerment della persona con disabilità grave e della propria famiglia. A tal proposito, è possibile utilizzare metodologie come il peer counseling che consentono di facilitare i processi di accrescimento della consapevolezza chiamando in causa le competenze attive della persona, rendendola in grado di esercitare un realistico controllo della propria vita, di far fronte ai cambiamenti e di produrre essa stessa dei cambiamenti.

b) Tirocini per l'inclusione sociale finalizzati a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

Detti tirocini dovranno essere realizzati con i competenti servizi di collocamento mirato e coinvolgere l'intera rete di strutture istituzionali e del privato e privato sociale coinvolte nei programmi di politiche attive del lavoro.

d. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

Percentuale

di spesa....

Descrizione degli interventi:

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Scheda 3

Rif.: art. 5, comma 4, lettera d) del DM

Descrizione degli interventi infrastrutturali

Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.

20%

Rientrano in questa voce i progetti che prevedono la realizzazione, ristrutturazione, messa in opera, locazione e pagamento degli oneri di acquisto di strutture residenziali, di piccole dimensioni e a carattere familiare, rientranti nella tipologia "Gruppo-appartamento" disciplinata dal Regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 4, destinate alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, coerenti con la programmazione locale degli interventi e dei servizi sociali, o di locali; abitazioni in cui già vivono persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Tra le voci di spesa ammissibili risultano:

1. l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture che vanno localizzate in zone residenziali o comunque in un contesto territoriale non

isolato in modo da consentirne l'integrazione con la comunità, con la rete dei servizi sociali, formativi, di inserimento o lavorativi ecc. del territorio;

2. l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento e le attrezzature necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza;

3. l'acquisto di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living

4. la locazione di alloggi destinati alle funzioni di Gruppo-appartamento e di co-housing

5. i costi della gestione di appartamenti di proprietà in cui vive la persona beneficiaria (utenze, pulizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie).

Scheda 4

Adempimenti delle Regioni

Ai sensi dell'art 6, co.1, del DM, descrivere le modalità attraverso le quali sono stati programmati gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del DM, in particolare:

criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti:

I finanziamenti saranno erogati tramite riparto non competitivo nel caso degli Ambiti di zona e tramite procedura ad evidenza pubblica nel caso di soggetti del terzo settore/privati.

In particolare, saranno adottate procedure ad evidenza pubblica per quanto riguarda i punti a, b e c con lo scopo di selezionare, tramite gli Ambiti territoriali, i progetti più rispondenti ai contenuti programmati nel formulario, e sarà effettuato un riparto non competitivo delle risorse per quanto riguarda il punto d, riguardante la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, nel rispetto degli effettivi bisogni del territorio.

modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati:

I finanziamenti erogati riceveranno pubblicità diretta tramite pubblicazione degli Avvisi pubblici, dei decreti di impegno e liquidazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania

verifica dell'attuazione delle attività svolte e della eventuale revoca dei finanziamenti:

I destinatari dei finanziamenti saranno chiamati a produrre periodici rapporti intermedi ed ex post sulle attività svolte e a rendicontare puntualmente le spese sostenute. Eventuali difformità di spesa o di conduzione del progetto comporteranno la revoca o la riduzione dei finanziamenti concessi.

monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative

I destinatari dei finanziamenti saranno chiamati a indicare nelle proprie progettazioni le modalità di valutazione e selezione, il numero dei beneficiari, le tipologie di servizio/intervento da realizzare, i trasferimenti effettuati e le modalità di monitoraggio delle attività e dei flussi finanziari.

integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti

La Regione Campania è impegnata nel Programma per l'attuazione della vita indipendente da 4 anni con una partecipazione di Ambiti di anno in anno sempre più numerosa. Le progettualità per il "dopo di noi", soprattutto se presentate dagli Ambiti coinvolti nel Programma per la Vita indipendente, dovranno tenere conto degli interventi/servizi già previsti, sia ampliando/integrando eventualmente l'offerta iniziale, sia proponendo servizi/interventi non previsti inizialmente.

Integrazioni dovranno essere considerate anche rispetto ai servizi/interventi previsti per i disabili dai Piani sociali di zona (FNPS) sia rispetto al programma FNA che assiste persone con disabilità grave e gravissima inclusi in progetti di cure domiciliari tramite l'erogazione di assegni di cura (DD n. 261 del 2016).

Descrivere le modalità con le quali si è inteso indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del DM

Le modalità di selezione dei beneficiari seguiranno i criteri indicati nella DG n. 41 del 14.02.2011 e nella DG n. 790 del 21/12/2012 già descritte in precedenza.

In particolare, nel valutare l'urgenza ex art. 4 del DM, si terrà conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, delle condizioni economiche della persona con disabilità.

Sarà garantita una priorità di accesso in particolare:

- a) alle persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali;
- b) alle persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario a una vita dignitosa;
- c) alle persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

N.B. E' possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all'età, tenendo sempre in considerazione che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all'età.

Descrivere le modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Sarà necessario condividere una progettazione personalizzata che coinvolga in modo diretto la persona con disabilità e la sua famiglia, ponendo attenzione al valore della motivazione della persona a seguire programmi per il "dopo di noi", e tenendo conto, altresì, della sfera delle disabilità intellettive e relazionali. La persona disabile dovrà essere agevolata non solo nella progettazione personalizzata, ma anche nelle successive fasi di monitoraggio e valutazione, in modo da esercitare la piena autonomia e autodeterminazione possibile. Ogni intervento/servizio dovrà essere condiviso con la persona con disabilità garantendole la possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta.

Le attività di programmazione e di monitoraggio dovranno prevedere il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4726 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire nelle sedi più opportune perché si arrivi a discutere nel più breve tempo possibile la legge sul caregiver familiare, nonché a incrementare il proprio impegno a supporto delle persone affette da gravi disabilità o menomazioni e ai loro familiari. A firma dei Consiglieri: Campedelli, Caliandro, Soncini, Montalti, Zappaterra, Iotti, Serri, Zoffoli, Lori, Cardinali, Sabattini, Bagnari, Tarasconi, Rontini, Paruolo. (BUR n. 182 del 28.6.17)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

in base al rapporto del CENSIS 2015 in Italia sono più di 3 milioni, pari al 5,5% della popolazione, le persone che soffrono di difficoltà funzionali gravi (l'80 per cento sono anziani). 1,4 milioni si trovano all'interno della propria abitazione.

Si stima che a fronte di 200 mila anziani non autosufficienti ospiti di strutture residenziali siano oltre 2.500.000 coloro che sono in famiglia, in casa propria o di parenti, di cui si fanno carico con continuità famigliari e congiunti.

L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha stimato che siano oltre 3.300.000 le persone che, nel contesto familiare, si prendono cura regolarmente di adulti anziani, di malati e di persone disabili.

Considerato che

con l'allungamento della vita media, tale fenomeno è destinato a crescere progressivamente.

Col termine anglosassone "caregiver" familiare si indicano coloro che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prendono cura di una persona cara che si trova in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di assistenza.

Si tratta prevalentemente di donne, con famiglia e figli, di età compresa tra 45 e 55 anni che, per dare cura ai congiunti, spesso sono costrette a lasciare il lavoro (stime anagrafiche sui caregiver indicano che circa un terzo hanno età inferiore a 45 anni, il 38% sono di età compresa tra 46 e 60, il 18% tra 61 e 70 e il 13% oltre i 70).

Si stima che il caregiver familiare svolga mediamente 7 ore al giorno di assistenza diretta e 11 ore di sorveglianza.

Il caregiver familiare è un elemento basilare dell'attuale sistema di welfare del nostro Paese ed emerge l'esigenza di disciplinare il suo riconoscimento e sostegno (come in molti altri Stati membri dell'Unione europea), al fine di valorizzare il lavoro di cura e favorire l'integrazione tra welfare familiare, welfare aziendale e welfare pubblico.

La Regione Emilia-Romagna ha approvato il 25 marzo 2014 la prima legge regionale in materia (L.R. 2/2014 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare") finalizzata a riconoscere e promuovere, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e ha riconosciuto la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

Rilevato che

al Senato della Repubblica figura una proposta di legge di iniziativa parlamentare, già presentata alla Camera dall'On. Patriarca, con primo firmatario il Sen. Angioni (ddl 2266 in discussione al momento alla Commissione lavoro del Senato) che parte proprio dall'esperienza della nostra Regione e, a differenza di altre proposte in esame presso il Parlamento, valorizza il ruolo del caregiver in una prospettiva di comunità, oltre che familiare, promuovendo così una società più coesa ed inclusiva.

Tale progetto di legge è finalizzato al riconoscimento, alla valorizzazione e alla tutela dei soggetti che si prendono cura di una persona cara e a sostenere la conciliazione dell'attività di cura con la loro vita lavorativa e sociale e che introducono elementi di tutela di chi svolge un'attività di caregiving delineando una vera e propria legge quadro, comprensiva di molteplici interventi che attengono ad ambiti diversi:

- per la prima volta il caregiver familiare è definito e riconosciuto come "risorsa volontaria" dei servizi del territorio e della comunità;
- al caregiver viene assegnato un ruolo attivo nella stesura del PAI (piano assistenziale individuale), ovvero nel progetto di cura che segue la persona lungo tutto l'arco della sua vita o durante il perdurare della condizione patologica;
- la proposta di legge contiene un esplicito vincolo per Regioni ed Enti locali a prevedere azioni di informazione, formazione e sostegno di ogni tipo (logistico, materiale, psicologico, etc.) ai caregiver;
- viene valorizzata l'esperienza di caregiving in termini di certificazione delle competenze, ad esempio ai fini del ricollocamento lavorativo di chi ha prestato a lungo attività di cura rinunciando alla propria occupazione;
- è prevista l'estensione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 a tutti i rapporti di lavoro di tipo subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale;
- è introdotta la detraibilità del 50% delle spese attinenti all'assistenza per un massimo di 12.000 Euro annui;
- viene istituita la Giornata nazionale del caregiver come importante momento di riflessione e sensibilizzazione sulle tematiche in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta

ad agire in tutte le sedi più opportune, ivi compresa la Conferenza Stato-Regioni, perché si arrivi nel più breve tempo possibile alla discussione della legge, molto attesa da chi quotidianamente sostiene le fatiche del lavoro di cura.

A proseguire e incrementare il proprio impegno a supporto delle persone affette da gravi disabilità

o menomazioni ed ai loro caregiver, come previsto dalla legge regionale.

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 31 maggio 2017, n. U00187 - Disciplina del percorso di riorganizzazione e riqualificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti, anche anziane, in attuazione del DCA U00098/2016. (BUR n. 48 del 15.6.17)

Note

Viene stabilito di:

definire ed avviare, in attuazione del DCA n. U00098/2016, le procedure di riorganizzazione e riqualificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti, anche anziane, ricomprese nelle seguenti categorie:

- a) strutture pubbliche oggetto di riconversione e/o di finanziamento pubblico;
- b) strutture private ospedaliere in regime di accreditamento istituzionale disponibili alla riconversione ai sensi del DM 70/2015;
- c) strutture private in regime di accreditamento istituzionale, che abbiano inoltrato istanza di riconversione nell'ambito di posti letto già autorizzati e accreditati;
- d) strutture private che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio e hanno presentato istanza di accreditamento istituzionale;
- e) strutture già autorizzate per altre attività che hanno chiesto la trasformazione ed il conseguente accreditamento;
- f) strutture non autorizzate all'esercizio né accreditate che hanno formulato istanza, ovvero strutture già autorizzate e accreditate che hanno inoltrato istanza di ampliamento di ulteriori p.r. in autorizzazione e in accreditamento;

la valutazione dei procedimenti amministrativi correlati alle predette istanze, dovrà essere effettuata dall'amministrazione regionale, con la partecipazione attiva delle Aziende sanitarie locali, tenendo conto del rispetto della priorità assegnata alle strutture di cui ai richiamati punti a), b), c) e dell'esigenza di garantire una razionale e appropriata dislocazione sul territorio, anche su base distrettuale, delle strutture per loro stessa natura di "prossimità", nel rispetto dei bisogni degli assistiti e delle loro famiglie;

approvare i sotto indicati allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento, contenenti:

o l'elenco delle istanze di rimodulazione, variazione, riconversione di attività, nonché ampliamento di p.r., pervenute alla competente struttura regionale (Allegato A);

o i dati relativi alla stima di fabbisogno e di offerta attuale regionale (attiva e programmata) delle strutture residenziali in oggetto, articolati per singola ASL e per tipologia di trattamento, le proposte rilevate nei piani delle Aziende Sanitarie Locali, in adempimento alle indicazioni del citato DCA n. U00098/2016 (Allegato B);

dare mandato all'Area Cure Primarie della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali di rilasciare, sulla scorta degli esiti delle singole istruttorie, nonché delle valutazioni effettuate dalle ASL, i pareri di funzionalità con il fabbisogno assistenziale di cui alla LR 4/2003 e s.m.i. per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D. Lgs. 502/92 e s.m.i., in ordine alle istanze pervenute all'amministrazione regionale ovvero rispetto alle riconversioni attuate ai sensi del DM 70/2015;

monitorare il processo di revisione della programmazione regionale in materia di offerta residenziale e semiresidenziale per persone non autosufficienti, anche anziane – anche ai fini della valutazione dell'impatto della nuova programmazione sul livello dei servizi e dell'impatto economico finanziario;

Tale monitoraggio sarà realizzato sia con riferimento ai posti di nuova attivazione ed in particolare al:

o numero di posti residenziali e semiresidenziali di nuova attivazione per ASL;

o numero complessivo di posti residenziali e semiresidenziali per ASL, che attraverso specifici

indicatori derivabili dai sistemi informativi correnti, con particolare riferimento al SIAT, quali, ad esempio:

- o numero di ospiti trattati nelle strutture residenziali e semiresidenziali per ASL;
- o tasso di occupazione dei posti residenziali e semiresidenziali per strutture e per ASL;
- o durata media di ospitalità;

Viene stabilito inoltre che:

o il presente provvedimento disciplina il processo di riorganizzazione delle strutture territoriali per persone non autosufficienti, anche anziane sulla scorta delle domande considerate formulate successivamente alla data di pubblicazione del DCA 452/2014 sul BUR Lazio (02/01/2015) e fino alla data di adozione del presente provvedimento, come pure sulla scorta delle riconversioni attuate ai sensi del DM 70/2015;

o le istanze pervenute successivamente saranno considerate in via subordinata;

o fermo il criterio di priorità per le strutture di cui ai superiori punti a), b) e c) saranno considerate le istanze correttamente formulate ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003, anche laddove fossero necessarie integrazioni; in subordine le manifestazioni di interesse/disponibilità.

AII. A

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

TOSCANA

DGR 19.6.17, n. 664 - Decreto Ministeriale 26 settembre 2016 “Fondo nazionale per le non autosufficienze - annualità 2016”. Approvazione nuove Linee di indirizzo per l'utilizzo del FNA destinato alle disabilità gravissime e assegnazione risorse. (BUR n. 26 del 28.6.17)

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

Legge 11 febbraio 1980, n. 18 “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”;

Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale”;

L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

L.R. 18 dicembre 2008, n. 66 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”;

PRS 2016-2020, approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 47 del 15/03/17, che comprende, fra gli obiettivi prioritari, lo sviluppo della qualità e della assistenza in sanità e la coesione sociale, includendo nei progetti regionali specifici, gli interventi in favore dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità.

Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L.R. 1/2015, prevede al punto 2.3.6.5 “la disabilità”, l'attivazione, per ciascuna persona con disabilità, di un “progetto globale di presa in carico” inteso come l'insieme organizzato delle risposte e degli interventi che accompagnano la persona nei suoi cicli di vita, seguendone la modificazione dei bisogni nel tempo, al fine di garantirle la più alta qualità di vita possibile.

LE RISORSE STATALI PER LE NON AUTOSUFFICIENZE E LE CONDIZIONI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto del 14 maggio 2015 recante “Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2015” ha assegnato alla Regione Toscana per l'anno 2015 la somma complessiva di euro 27.651.000,00, stabilendo che le Regioni debbano utilizzare in maniera esclusiva, una quota non inferiore al 40% delle risorse loro assegnate, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), per una somma pertanto pari a euro 11.060.400,00, e la Regione Toscana con DGR n. 334/2016, con la quale si destina alle Aziende USL della Toscana parte delle risorse ministeriali di cui al Fondo per le non autosufficienze annualità 2015, al fine di assicurare la

prosecuzione degli interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone affette da SLA, per l'annualità 2016.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto del 26 settembre 2016 recante "Ripartizione delle risorse finanziarie affluite al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2016" ha assegnato alla Regione Toscana per l'anno 2016 la somma complessiva di euro 27.612.000,00, stabilendo che le Regioni debbano utilizzare, in maniera esclusiva, una quota non inferiore al 40% delle risorse loro assegnate, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), per una somma pertanto pari a euro 11.044.800,00.

L'AZIONE DELLA REGIONE

Con DGR n. 300/2017 si destina alle Aziende USL della Toscana parte delle risorse ministeriali di cui al Fondo per le non autosufficienze annualità 2016, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone affette da SLA, per l'annualità 2017, pari a euro 4.225.802,06.

Con DGR n. 342/2016 sono state approvate in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2017, le Linee di indirizzo per l'erogazione degli interventi a sostegno della domiciliarità per le persone con disabilità gravissima, a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze per le annualità 2013 e 2014, nonché assegnate le relative risorse alle zone distretto e Società della Salute, al fine di garantire la copertura degli interventi fino al 30 settembre 2017.

LE PRECISAZIONI OPERATIVE PER LE DISABILITA' GRAVISSIME

Il DM 26 settembre 2016 all'art. 3, comma 2, stabilisce che "per persone con disabilità gravissima si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni ...]" elencate al medesimo punto, dalla lettera a) alla lettera i), per l'individuazione delle quali sono fornite scale di valutazione e criteri negli allegati 1 e 2 allo stesso DM;

Il medesimo DM, all'art. 3, stabilisce che "le Regioni che non abbiano già incluso tra le persone con disabilità gravissima quelle nelle condizioni individuate al comma 2, si impegnano a farlo nei propri atti di programmazione entro il termine del 2017";

All'art. 3, comma 6, del DM 26 settembre 2016 viene altresì precisato che:

- le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate, sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal DM 16 dicembre 2014 n. 206 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA;

- tali informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di persone con disabilità gravissima, comunicato dalle Regioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il primo trimestre 2017, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 3; - per le sole persone in condizione di disabilità gravissima, le informazioni sono trasmesse con le modalità indicate al comma 6 del medesimo articolo 3.

LE CONSEGUENZE

Viene data piena attuazione a quanto previsto dal DM 26 settembre 2016, nonché rendere disponibili alle zone distretto e Società della Salute le risorse destinate alla Regione Toscana con il Fondo per le non autosufficienze, annualità 2015, pari a euro 7.271.400,00 e annualità 2016, pari a euro 6.818.997,94, di cui ai sopra citati DM 14 maggio 2015 e DM 26 settembre 2016, non ancora assegnate, complessivamente pari a euro 14.090.397,94, al fine di assicurare fino al 31 dicembre 2019 risposte al bisogno di assistenza presso il proprio domicilio, espresso da parte delle persone con disabilità gravissima, che siano eque e omogenee sul territorio regionale e abbiano come riferimento criteri certi per la valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale, secondo le indicazioni del sopra richiamato DM 26 settembre 2016.

Vengono altresì recepite le indicazioni ministeriali per quanto riguarda la definizione di disabilità

gravissima, le modalità di individuazione dei beneficiari del Fondo e i criteri per l'erogazione degli interventi previsti, procedendo alla modifica delle Linee di indirizzo di cui alla DGR 342/2016, e sostituendole con le "Nuove Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime" come definite nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio), che definisce le disabilità gravissime, le modalità di individuazione dei beneficiari del Fondo e i criteri per l'erogazione degli interventi previsti, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 26 settembre 2016.

Viene confermato quanto già previsto con DGR 342/2016 relativamente alla soglia di reddito per l'ammissibilità al contributo, come indicato anche nell'allegato A al presente atto, e di individuare tale soglia nel valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non superiore a euro 60.000,00;

Viene riconosciuta alle zone distretto e Società della Salute la possibilità di utilizzare una percentuale non superiore al 10% delle risorse assegnate per dare continuità a progettualità già avviate e finalizzate a evitare o a differire l'istituzionalizzazione e favorire la domiciliarità delle persone con gravissime disabilità, nell'ottica di un miglioramento della qualità della vita delle stesse.

IL MONITORAGGIO

Verrà effettuato un monitoraggio semestrale, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, in merito alla attuazione degli interventi previsti con il presente atto, al fine di affrontare eventuali criticità emergenti e verificare il consumo delle risorse assegnate.

PARI OPPORTUNITÀ

LOMBARDIA

DD 20 giugno 2017 - n. 7341 - Aggiornamento dell'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità per l'anno 2017. (BUR n. 25 del 23.6.17)

Note

Risultano complessivamente iscritti per l'anno 2017 all'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità n 255 soggetti, di cui n 234 già presenti nell'Albo 2016 e n 21 nuovi soggetti, a ciascuno dei quali viene attribuito un numero di iscrizione, come da allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Non vengono accolte n 7 nuove domande di iscrizione all'Albo regionale delle associazioni e movimenti per le pari opportunità anno 2017

PERSONE CON DISABILITÀ

BASILICATA

DGR 4.4.17, n. 287 - Regione Modifica ed integrazione DGR n.99 del 14 febbraio 2017: "Linee di Indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado". (BUR n. 22 del 1.6.17)

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 1637 - Risoluzione per impegnare la Giunta a confermare nei prossimi atti di programmazione socio-sanitaria obiettivi ed azioni riguardanti, in materia di assistenza alle persone disabili prive del sostegno familiare, il "durante e dopo di noi", favorire la sinergia tra famiglie, associazioni ed Enti locali, applicando inoltre tempestivamente la relativa normativa nazionale. A firma dei Consiglieri: Soncini, Bagnari, Ravaioli, Caliandro, Rontini, Montalti, Zoffoli, Paruolo, Pruccoli, Mumolo, Marchetti Francesca, Cardinali, Serri, Poli, Calvano, Molinari, Iotti, Prodi, Zappaterra (BUR n. 182 del 28.6.17)

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

premessi che

il 16 giugno 2016 è stata approvata in via definitiva alla Camera la legge recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave nonché delle persone disabili prive del sostegno familiare” (legge 22 giugno 2016, n. 112);

si tratta di una legge molto innovativa tesa a dare una risposta al bisogno delle persone che hanno fatto la scelta di accudire il familiare con disabilità tra le mura domestiche quando queste non ci saranno più;

tutte le Regioni hanno presentato entro il mese di febbraio 2017 i rispettivi piani di attuazione della legge; il Ministero li ha esaminati e versato i fondi alle Regioni stesse;

l'articolo 3 della legge n. 112 del 2016 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, destinato alle seguenti finalità:

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie;

b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.

Il 10 novembre 2016 Stato e Regioni hanno approvato il riparto delle risorse (90 milioni per il 2016). Il decreto attuativo è stato firmato il 23 novembre 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 2017.

Valutato che

la Regione, a partire dal Primo piano sociale e sanitario, promuove politiche sul tema del “dopo di noi” attraverso due tipologie di interventi: sulle strutture e su iniziative che valorizzano le reti di solidarietà e l'autonomia delle persone con disabilità;

attraverso il Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA) la Regione sostiene Centri socio-riabilitativi diurni, Centri socio-riabilitativi residenziali, Centri diurni socio-occupazionali, Gruppi appartamento e Residenze protette, complessivamente oltre 300 in tutto il territorio regionale, dedicati alle persone con disabilità grave e gravissima, che vengono gestiti in ogni distretto socio-sanitario della regione dai Comuni e dalle Aziende USL, anche attraverso soggetti del Terzo settore (associazioni, cooperative sociali, fondazioni, enti religiosi, etc.);

ogni anno sono oltre 18.000 gli interventi a favore di persone con disabilità grave o gravissima garantiti nell'ambito della rete dei servizi socio-sanitari per disabili adulti, con una spesa a carico del FRNA e FNA che supera i 150 milioni di euro;

già da alcuni anni è emersa la necessità di dover garantire una condizione di vita integrata alle persone con disabilità anche gravi che restano prive del sostegno del nucleo familiare;

l'Emilia-Romagna è una delle poche Regioni in Italia che ha approvato la specifica legge regionale n. 11 del 2009 in materia di amministrazione di sostegno e conseguentemente la deliberazione della Giunta regionale n. 962 del 2014 recante le linee guida per la sua attuazione, allo scopo di promuovere una maggiore uniformità e diffusione delle buone pratiche sul territorio regionale, oltre che il ricorso a forme di aiuto e di tutela che consentano di conservare il più possibile l'autonomia e la libertà di scelta delle persone assistite;

la nuova frontiera per il “dopo di noi” è lavorare per una vita il più possibile autonoma ed

indipendente per la persona con disabilità assicurando ad essa le condizioni che garantiscono diritti e dignità;

nel primo Piano sociale e sanitario al capitolo 5 della parte terza sono state indicate per la programmazione distrettuale in merito al “dopo di noi” le seguenti azioni:

- sperimentare soluzioni abitative autonome e progetti di vita indipendente in particolare per le persone con le disabilità più lievi e sufficienti livelli di autonomia;
- sostenere il lavoro di cura delle famiglie con servizi di emergenza e sostegno, nonché con programmi di auto-mutuo-aiuto, sostegno psicologico e promozione delle competenze dei famigliari;
- promuovere la conoscenza e l'utilizzo da parte delle famiglie di tutte le misure di tutela giuridica oggi disponibili (amministratore di sostegno, fondazione di partecipazione, associazionismo...);
- garantire ai famigliari serenità e fiducia nei servizi. Per arrivare a ciò occorre favorire la loro partecipazione e quella delle loro associazioni alla realizzazione e progettazione dei servizi e delle strutture residenziali, nonché promuovere la diffusione di forme partecipate di valutazione e controllo della qualità dei servizi;
- garantire una programmazione unitaria della rete dei servizi per le situazioni di maggiore gravità, di ambito almeno zonale, assicurando un rapporto equilibrato tra servizi diurni e residenziali, nonché tra servizi residenziali ad alta e bassa intensità assistenziale.

Sottolineato che

non sono ancora sufficientemente diffuse in regione una cultura ed un'organizzazione sociale capaci di garantire al disabile in età adulta un'uscita programmata e "naturale" dal proprio nucleo familiare di origine;

sono nate in questi anni in vari ambiti distrettuali fondazioni formate da famiglie, associazioni ed altri soggetti del Terzo settore, sostenute dagli Enti locali, che si occupano del “dopo di noi”, organizzando soggiorni per l'autonomia e percorsi di vita indipendente ed utilizzando i vari strumenti di tutela giuridica oggi disponibili.

Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta a

confermare anche nei prossimi atti di programmazione socio-sanitaria obiettivi ed azioni in merito al “durante e dopo di noi” da perseguire nell'ambito della programmazione distrettuale su tutto il territorio regionale, sostenendo in particolare le iniziative delle famiglie e delle associazioni il più possibile in sinergia e raccordo con gli Enti locali;

garantire il supporto alle persone con disabilità rimaste prive di sostegno, e dunque l'applicazione del progetto regionale del “dopo di noi”, nell'ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari;

promuovere una comunicazione istituzionale e una campagna informativa al fine di fare conoscere la legge n. 112 del 2016 e il relativo piano regionale di attuazione.

LAZIO

Determinazione 5 giugno 2017, n. G07832 - Approvazione elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli animali, di cui alla DGR 691/2016 "Istituzione dell'elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), ai sensi dell'Accordo CSR del 25/03/2015 e procedura di autorizzazione allo svolgimento di corsi riconosciuti dalla Regione Lazio non finanziati"(BUR n. 48 del 15.6.17)

Note

Viene approvato l'elenco degli enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) così composto:

1. ASL Roma 4
2. SADIFOR
3. ASI
4. A.L.E.SS. DON MILANI

5. HC Training

LOMBARDIA

DD. 22 giugno 2017 - n. 7502 - P.O.R. FSE 2014-2020 – rideterminazione degli importi riconosciuti con decreto n. 13868 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto »Accertamento di € 671.115,00 e impegno di € 789.540,00 a favore degli enti beneficiari di cui al d.d.g. n. 10227 del 25 novembre 2015 e successive modifiche e integrazioni - proroga data di chiusura dell'avviso di cui al ddg n.10227 del 25 novembre 2015 (BUR n. 26 del 27.6.17)

Note

Viene prorogata al 31 agosto 2017 la data di chiusura dell'Avviso pubblico relativo a interventi per lo sviluppo dell'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili approvato con d d g n 10227/2015 e successive modifiche e integrazioni.

Vengono rideterminati gli importi riconosciuti agli Ambiti con d d s n 13868 del 23 dicembre 2016 in € 707 724,00 come indicato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto (a cui si fa rinvio).

POLITICHE SOCIALI

BASILICATA

DGR 26.5.17, n.459 - PO FESR Basilicata 2007-2013 - Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata – Linea "Nuove Azioni" - Azione "Infrastrutture e servizi sociali e per la comunità" – Ammissione a finanziamento operazione "Potenziamento del servizio di emergenza urgenza" e approvazione Schema di Atto Integrativo. (BUR n.16 del 16.5.17)

Note

Viene ammessa a finanziamento la scheda Operazione "*Potenziamento del servizio di emergenza urgenza*" dell'importo di 1.550.000,00 euro a valere sulla Linea "*Nuove azioni*", Priorità "*Inclusione sociale*", Azione "*Infrastrutture e servizi sociali e per la comunità*" del PAC Basilicata di cui alla D.G.R. n. 1415/2016 così come modificata con D.G.R. n. 90/2017.

Viene approvato lo Schema di Atto Integrativo all'Accordo di Programma fra la Regione Basilicata e l'ASP di Potenza sottoscritto digitalmente il 27/05/2016 "*Piano di offerta integrata dei servizi (P.O.I.S.) per contribuire alla sicurezza della collettività ed al miglioramento dell'accessibilità fisica ai servizi sanitari mediante il miglioramento del servizio di emergenza-urgenza*" (Allegato "1") quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

LAZIO

IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA

Avviso

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA CO-PROGETTAZIONE DI UN FUMETTO
(BUR n. 49 del 20.6.17)

L'ASILO SAVOIA, ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, COMUNICA CHE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 44 DEL 7 GIUGNO 2017, HA INDETTO ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA CO-PROGETTAZIONE RECANTE:

“TALENTO & TENACIA. CRESCERE NELLA LEGALITA'” PROGRAMMA DI INCLUSIONE

SOCIALE, FORMAZIONE, PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI MEDIANTE LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA - AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER

LA CO-PROGETTAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA' DIDATTICHE, CULTURALI E FORMATIVE FINALIZZATE ALL'AFFERMAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DEI VALORI DELLA LEGALITA' MEDIANTE L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO

ESPRESSIVO DEI FUMETTI.

IL TESTO INTEGRALE DELL'AVVISO E RELATIVI ALLEGATI E' CONSULTABILE
NELL'APPOSITA SEZIONE AVVISI E GARE DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE:
WWW.ASILOSAVOIA.IT

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.TO: BENEDETTA BULTRINI

UMBRIA

DGR 31.5.17, n. 604 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. della trasformazione dell'IPAB Opera Pia "Bartolomei Castori" di Foligno in Fondazione.(BUR n. 25 del 21.6.17)

DGR 31.5.17, n. 606 - Legge regionale n. 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). Approvazione ai sensi dell'art. 4 della medesima L.R. della trasformazione dell'IPAB Opera Pia "Luigi Bartocci" di Foligno in Fondazione. .(BUR n. 25 del 21.6.17)

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

CAMPANIA

DGR 14.6.17, n. 344 - Promozione di interventi volti al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari. (BUR n. 50 del 22.6.17)

Note La Regione Campania per tutelare le fasce più deboli della popolazione e sostenere la riduzione degli sprechi alimentari riconosce, valorizza e promuove, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2015, n. 5.

Viene riconosciuta l'attività di solidarietà e beneficenza svolta da i soggetti del terzo settore di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, n. 15241 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328) per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore dei soggetti che assistono le persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale.

La Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della legge regionale 6 marzo 2015, n. 5, accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione e le attività che riducono gli sprechi nel settore della produzione e della distribuzione alimentare, per migliorare l'efficienza della catena agroalimentare e promuovere i modelli di produzione, di distribuzione e di consumo più efficienti e sostenibili.

Per gli interventi previsti la Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 5/2015 si avvale di soggetti del terzo settore, di cui al comma 1, lettera a), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) operare nella regione Campania;
- b) realizzare una progettualità di rete a livello territoriale;
- c) documentare l'operatività di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari, a livello diffuso e continuativo nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge;
- d) essere accreditati al Fondo nazionale di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

Per realizzare specifici interventi, promuovere ogni attività utile al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge e sostenere iniziative di informazione, campagne di sensibilizzazione ed i percorsi educativi contro gli sprechi alimentari e individuare i soggetti attuatori, è opportuno

promuovere una manifestazione di interesse destinata ai soggetti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale e che intendano partecipare alle azioni e agli interventi previsti dalla legge.

Viene demandata alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie l'adozione degli atti necessari a promuovere, nell'ambito del quadro normativo di riferimento dettato dalle norme europee e nazionali in materia di aiuti alimentari, e in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 comma 2 della legge regionale 6 marzo 2015, n.5, una manifestazione di interesse rivolta ai soggetti in possesso dei requisiti fissati dalla legge regionale 6 marzo 2015, n.5 che intendano partecipare agli interventi previsti dalla normativa regionale.

LAZIO

Determinazione 15 maggio 2017, n. G06233 - Determinazione Dirigenziale n. G16402 del 28 Dicembre 2016: "Deliberazione di Giunta Regionale del 7 Novembre 2016 n. 662 - Sottomisura 6.1 "Contrasto alla povertà" dei Piani di Zona 2016 - Proposta di Determinazione Dirigenziale n.17868 del 23 Novembre 2016. Impegno dell'importo di EURO 840.000,00 a carico dell'esercizio finanziario pluriennale 2017 sul Capitolo H41106 (Missione 12 Programma 07) esercizio finanziario 2016."Conferma degli impegni esercizio finanziario 2017. (BUR n. 48 del 15.6.17)

Note:

Vengono confermati, per l'esercizio finanziario 2017, gli impegni assunti con la Determinazione Dirigenziale n.G16402 del 28 Dicembre 2016 in favore dei in favore dei distretti socio-sanitari del Lazio per l'ammontare complessivo pari ad € 840.000,00, Capitolo H41106 (Missione 12 Programma 07) per interventi di contrasto alla povertà Sottomisura 6.1 dei Piani di Zona 2016 come indicato nella Tabella che segue:

TABELLA PIANI DI ZONA 2016 Sottomisura 6.1 "CONTRASTO ALLA POVERTA' "

DISTRETTO CAPOFILA

codice

cred.

TOTALE

IMPORTO

N.IMPEGNO ANNO 2017

CAP H41106.

VT 1 Montefiascone 202 12.275,96 19409

VT 2 Tarquinia 329 10.974,90 19410

VT 3 Viterbo 373 16.090,04 19411

VT 4 Vetralla 360 11.507,55 19412

VT 5 Nepi 219 9.756,31 19413

RI 1 Consorzio Rieti 1 168544 15.012,30 19414

RI 2 Poggio Mirteto 249 6.609,92 19415

RI 3

Unione Alta Sabina

81668 5.010,03 19416

RI 4

C. M. Salto Cicolano

386 3.833,05

19417

FR C Consorzio Aipes 47087 18.081,67 19427

FR D

Consorzio Cassinate

58058 20.253,15

19428

RI 5 C. M. Velino 385 4.259,12 19482
 RM 3 1 Fiumicino 10757 10.333,27 19483
 RM 4.1 Civitavecchia 104 12.571,10 19484
 RM 4.2 Cerveteri 96 10.741,49 19485
 RM 4.3 Bracciano 48 8.908,07 19486
 RM 4.4
 Consorzio Valle
 del Tevere
 165503 16.190,39
 19487
 RM 5.1 Monterotondo 210 12.895,69 19488
 RM 5.2 Guidonia 161 17.764,54 19489
 RM 5.3 Tivoli 333 12.801,99 19490
 RM 5.4 Olevano Romano 224 6.915,29 19491
 RM 5.5 San Vito Romano 300 11.896,72 19492
 RM 5.6
 Carpineto Romano
 67 12.023,67 19493
 RM 6.1
 Monte Porzio Catone
 196 13.098,47
 19494
 RM 6.2 Ariccia 24 14.932,45 19495
 RM 6.3 Ciampino 97 10.550,91 19496
 RM 6.4 Ardea 23 14.590,51 19497
 RM 6.5 Velletri 1862 9.641,87 19498
 RM 6.6 Nettuno 222 13.639,57 19499
 Roma Capitale
 Roma Capitale 284 365.829,26 19500
 LT1 Aprilia 19 17.826,11 19501
 LT2 Latina 172 25.466,68 19502
 LT3 Priverno 262 9.658,91 19503
 LT4 Fondi 136 16.688,17 19504
 LT5 Formia 141 16.194,57 19505
 FR A Alatri 8 15.670,11 19506
 FR B Frosinone 173 29.506,19 19507

TOTALE 840.000,00

Fonte dati ISTAT : *popolazione al 1° gennaio 2016 , superficie totale (Km2) Censimento 2011*

Viene liquidato l'importo subordinatamente all'invio della rendicontazione attestante lo stato di avanzamento della spesa e delle certificazioni, da parte dei servizi di ragioneria dei Comuni ed Enti capofila, dei fondi di programmazione e governo della rete dei servizi sottomisura 6.1 dei Piani Sociali di Zona, alla data del 1.1.2017, trasmesse entro il 28 febbraio 2017;

Determinazione 18 maggio 2017, n. G06978 - Determinazione Dirigenziale G10358 del 09 settembre 2016: "Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati ad interventi per il contrasto delle poverta' estreme e della marginalita' sociale". Impegno di spesa in favore di creditori diversi dell'importo complessivo pari a euro 3.000.000,00 di cui euro 2.300.000,00 sul CAP. H41925 e euro 700.000,00 sul CAP. H41909". Disimpegno dell'importo complessivo euro 3.000.000,00 - impegno n. 23092 sul CAP. H41925 - e dell' impegno n. 23093 sul CAP. H41909. Esercizio finanziario 2017. (BUR n. 48 del 15.6.17)

PRIVATO SOCIALE

CAMPANIA

DGR 14.6.17, n. 346 - Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo. BUR n. 45 del 26.6.17)

Note

La “Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo”, avente sede in Maddaloni (CE) alla piazza Matteotti n. 8, è stata costituita con atto notarile Antonio Decimo rep. n. 78522 del 4 aprile 2014.

Detta Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto dirigenziale n. 4 del 26 maggio 2014 ed è iscritta al n. 144 del registro regionale delle persone giuridiche private istituito a termini del Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 619 del 22 settembre 2003.

La Fondazione in parola è assoggettata alla vigilanza e al controllo della Regione secondo la disciplina recata dall'articolo 25 del codice civile ed ai sensi dell'articolo 10 del richiamato Regolamento regionale concernente la materia delle persone giuridiche private.

Con deliberazione n. 625 del 15/12/2014, la Giunta regionale ha disposto la gestione commissariale della “Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo” a motivo dell'impossibilità di costituire l'organo di amministrazione previsto dallo statuto e al fine di adottare le necessarie azioni volte ad assicurare il funzionamento dell'Ente e ripristinarne l'ordinaria amministrazione.

Allo scopo di garantire un efficace utilizzo delle risorse destinate dall'articolo 11 comma 3 della legge regionale n. 1/2016 al risanamento finanziario della “Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo” di Maddaloni, nelle more della definizione del procedimento di composizione della crisi da sovra-indebitamento, è necessario individuare i criteri e le modalità di erogazione del Contributo Straordinario per l'anno 2017;

Viene stabilito, ad integrazione e modifica della DGR n. 435 del 27 luglio 2016, come successivamente modificata ed integrata con deliberazione di G.R. n. 479 del 30 agosto 2016, nelle more della definizione del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento, che:

- a) le risorse del contributo per l'annualità 2017 di cui all'art. 11 comma 3 della Legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1, siano destinate alla salvaguardia delle attività ed al funzionamento della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo” di Maddaloni (Caserta);
- b) per l'annualità 2017 il contributo straordinario sia erogato mediante un anticipo pari al 50% ad avvenuta esecutività del presente provvedimento e per il restante 50% entro la fine dell'anno.;

LAZIO

L.R. 14.6.17, n. 5 - Istituzione del servizio civile regionale.(BUR n. 48 del 15.6.17)

Art. 1**(Oggetto)**

1. La Regione, in conformità al diritto dell'Unione europea e in attuazione dei principi contenuti negli articoli 2 e 4 della Costituzione e negli articoli 6 e 7 dello Statuto, istituisce il servizio civile regionale, al fine di favorire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarietà e di promuovere la partecipazione sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale.

Art. 2**(Finalità)**

1. Il servizio civile regionale si ispira alle seguenti finalità:

- a) valorizzare le attività di solidarietà e di impegno per il bene comune;
- b) favorire la formazione e l'acquisizione di competenze professionali dei giovani per agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro;
- c) promuovere la formazione civica e sociale dei giovani e il senso di appartenenza alla comunità locale e nazionale per l'acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva;
- d) favorire la tutela dei diritti umani e di cittadinanza delle persone e della famiglia nonché la cultura del volontariato;
- e) promuovere la valorizzazione e contribuire alla salvaguardia e alla maggiore fruibilità del patrimonio storico-artistico, monumentale, culturale e ambientale regionale;
- f) sostenere i valori di solidarietà, di dialogo, di intercultura e la valorizzazione delle diversità identitarie, favorendo l'impiego dei giovani volontari in contesti multiculturali ovvero in progetti volti al sostegno dello sviluppo dei paesi del sud del mondo;
- g) promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti e all'educazione alla pace;
- h) sostenere le realtà locali del terzo settore e valorizzare l'economia solidale;
- i) promuovere il rispetto della legalità.

Art. 3**(Settori e ambiti di impiego del servizio civile regionale)**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, il servizio civile regionale è svolto nei seguenti settori e ambiti di intervento:

- a) servizi alla persona quali assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale nonché il recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale e la promozione dell'aggregazione giovanile;
- b) educazione alla salute;
- c) educazione e promozione culturale;
- d) educazione ambientale;
- e) valorizzazione, salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale, paesaggistico, storico ed artistico, fermo restando la competenza statale in materia;
- f) protezione civile;
- g) educazione al rispetto della legalità;
- h) cooperazione e partenariato internazionale a livello regionale e locale;
- i) educazione al consumo consapevole e alla valorizzazione del commercio equo e solidale;
- l) promozione dello sport;
- m) riqualificazione urbana, agricoltura sociale e biodiversità;
- n) educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani nonché alla convivenza e al senso civico.

Art. 4**(Funzioni della Regione relative al servizio civile regionale)**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) tenuta e aggiornamento dell'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile regionale di cui all'articolo 6;
- b) esame e approvazione dei progetti di servizio civile regionale di cui all'articolo 7 nonché pubblicazione dei progetti approvati sul sito istituzionale della Regione;
- c) monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile regionale, con particolare attenzione alla dimensione formativa dei giovani volontari;
- d) approvazione del programma triennale e del piano annuale di cui all'articolo 5;
- e) predisposizione del bando annuale di cui all'articolo 7, comma 2 e dello schema di contratto per

lo svolgimento delle attività del servizio civile regionale;

f) rilascio degli attestati dai quali risulta l'effettuazione del servizio civile regionale;

g) adozione degli strumenti per la valorizzazione e la promozione delle attività del servizio civile regionale di cui all'articolo 15.

2. La Regione individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una struttura amministrativa tra quelle già esistenti a cui affidare le attività previste dalla presente legge senza oneri aggiuntivi, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di organizzazione degli uffici.

Art. 5

(Programmazione del servizio civile regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori regionali competenti nei settori e negli ambiti di cui all'articolo 3, sentite le commissioni consiliari competenti, previo parere della Consulta per il servizio civile regionale di cui all'articolo 12, approva, ogni tre anni, con deliberazione, il programma triennale per il servizio civile regionale, che definisce in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire, le priorità, i settori e gli ambiti di intervento, i tempi e le modalità di attuazione;

b) la previsione del numero di giovani da impiegare nel triennio di riferimento, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e dei settori e degli ambiti di intervento, specificando l'eventuale necessità di particolari requisiti di idoneità per l'ammissione al servizio;

c) le condizioni ed i criteri generali di ammissione e selezione dei progetti di cui agli articoli 7 e 9, nonché i criteri preferenziali nel caso di coprogettazione e/o cofinanziamento dei progetti;

d) i criteri e le modalità per la formazione dei giovani, dei responsabili e degli operatori di cui agli articoli 13 e 14;

e) le modalità per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti di cui agli articoli 7 e 9;

f) le forme di valorizzazione, promozione e sostegno dell'attività di servizio civile regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15.

2. La Giunta regionale approva, sentite le commissioni consiliari competenti, previo parere della Consulta per il servizio civile regionale di cui all'articolo 12, ogni anno il piano annuale per il servizio civile regionale, attuativo degli indirizzi del programma di cui al comma 1 che definisce, in particolare:

a) i termini e i criteri per la predisposizione del bando annuale per la selezione dei progetti, previsto all'articolo 7, comma 2, tra cui il numero massimo di progetti che può presentare ciascun soggetto iscritto all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile regionale di cui all'articolo 6;

b) i termini e i criteri di ammissione e selezione dei giovani;

c) i criteri di ripartizione delle risorse del "Fondo per il servizio civile regionale" di cui all'articolo 19 tra i settori e gli ambiti di intervento interessati e le modalità di gestione e di rendicontazione delle stesse;

d) la durata complessiva e l'impegno settimanale dei giovani nei limiti di cui all'articolo 8 e le modalità di impiego dei giovani ammessi.

Art. 6

(Albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile regionale)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile regionale, di seguito denominato albo regionale, al quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in almeno uno dei settori o ambiti di cui all'articolo 3;

c) capacità organizzativa e possibilità d'impiego proporzionate ai progetti e agli interventi previsti;

d) aver svolto attività continuativa da almeno tre anni.

2. Hanno facoltà di iscriversi all'albo regionale anche le articolazioni territoriali di enti e

organizzazioni pubblici e privati presenti nella Regione, purché abbiano almeno una sede operativa

sul territorio regionale e rispondano ai requisiti di cui al comma 1.

3. L'iscrizione all'albo regionale è condizione necessaria per la presentazione dei progetti di cui agli articoli 7 e 9.

4. Le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento nonché per la cancellazione dall'albo regionale sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 16.

5. La struttura regionale competente provvede, con cadenza annuale, alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, disponendo la cancellazione degli enti e delle organizzazioni che non risultino in possesso degli stessi.

6. I soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) non possono iscriversi all'albo regionale.

Art. 7

(Progetti del servizio civile regionale)

1. Il servizio civile regionale è prestato sul territorio della Regione nell'ambito dei progetti presentati dai soggetti iscritti all'albo regionale.

2. Il direttore della competente struttura regionale di cui all'articolo 4, comma 2, pubblica, sulla base del piano annuale di cui all'articolo 5, comma 2, un bando pubblico annuale per la selezione dei progetti che sono valutati da un'apposita commissione nominata dalla medesima struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.

3. I progetti sono riferiti ai settori e agli ambiti di intervento di cui all'articolo 3 e indicano:

- a) gli obiettivi che si intendono perseguire nonché i tempi e le modalità per realizzarli;
- b) il responsabile del progetto;
- c) le attività educative e formative di cui all'articolo 13;
- d) le sedi operative tra quelle già indicate al competente ufficio della Regione e il numero di giovani per progetto nel limite massimo stabilito dal bando;
- e) gli operatori di progetto presenti nelle sedi operative;
- f) l'eventuale ulteriore numero di soggetti che l'ente intende impiegare con risorse proprie;
- g) gli ulteriori requisiti stabiliti dal bando.

4. Gli istituti di istruzione e formazione professionale possono proporre, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo regionale, interventi di educazione civica, con particolare riferimento all'educazione alla mondialità e alla pace, utili per il riconoscimento di crediti formativi.

5. Gli istituti preposti all'inclusione sociale e al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale possono proporre, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo regionale, interventi nell'ambito dei progetti del servizio civile regionale finalizzati al recupero degli stessi soggetti seguiti da tali istituti.

6. Le aziende sanitarie locali possono proporre, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo regionale, interventi nell'ambito dei progetti del servizio civile regionale finalizzati all'accoglienza nonché al sostegno di pazienti e degenti presenti e/o ricoverati nelle strutture del servizio sanitario regionale.

7. I contratti per lo svolgimento delle attività del servizio civile regionale sono redatti in base agli schemi predisposti dalla competente struttura regionale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 8

(Durata e orario di svolgimento del servizio civile regionale)

1. La durata del servizio civile regionale può variare dai nove ai dodici mesi.

2. Il progetto indica l'impegno settimanale richiesto, che non può essere inferiore a venticinque ore né superiore a trenta ore settimanali, articolato dai tre ai sei giorni settimanali.

Art. 9

(Servizio civile regionale all'estero)

1. Il servizio civile regionale può essere prestato all'estero nell'ambito di progetti riferiti ai settori e agli ambiti di intervento di cui all'articolo 3 e presentati dagli enti e dalle organizzazioni iscritti all'albo regionale.

2. La permanenza dei giovani in servizio civile regionale nelle sedi estere dove si realizza il progetto non può avere durata inferiore a sei mesi.

3. I progetti indicano, oltre a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3:

a) la sede estera ed eventualmente quella regionale dove si svolge il servizio. Nel caso la sede estera non sia tra quelle già indicate dall'ente alla competente struttura regionale di cui all'articolo 4, comma 2, al progetto è allegato titolo idoneo attestante la disponibilità della sede e la sua conformità alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) le modalità di fruizione di vitto ed alloggio all'estero;

c) le modalità di collegamento e comunicazione dei giovani in servizio all'estero con la sede regionale dell'ente titolare del progetto;

d) le misure da adottare per garantire livelli minimi di sicurezza e di tutela della salute e dell'integrità fisica dei volontari nei casi di particolari condizioni di rischio nella realizzazione del progetto;

e) le modalità di comunicazione all'autorità consolare o diplomatica italiana presso il paese estero in cui si realizza il progetto della presenza dei giovani in servizio civile regionale;

f) le date e le modalità di partenza e di rientro dal paese estero e le modalità ed i tempi di eventuali rientri intermedi durante il periodo di permanenza all'estero.

4. La Regione rimborsa all'ente titolare del progetto le spese in classe economica di un solo viaggio di andata e ritorno per ogni giovane in servizio civile regionale all'estero.

Art. 10

(Soggetti ammessi al servizio civile regionale)

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale i giovani cittadini dell'Unione europea e gli stranieri con regolare permesso di soggiorno che alla data della presentazione della domanda:

a) abbiano un'età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;

b) siano residenti nel territorio regionale o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori;

c) non abbiano riportato condanna per i delitti di cui all'articolo 14, comma 4 del d.lgs. 40/2017.

2. Sono ammesse le persone con disabilità di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e con un'età compresa tra diciotto e trentacinque anni.

3. Sono ammessi, altresì, i giovani che abbiano un'età compresa tra i sedici ed i diciotto anni, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione specifiche, definite in accordo con l'Ufficio scolastico regionale e realizzate nell'ambito di esperienze opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi di istruzione o di formazione professionale, con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed f).

4. Le domande di ammissione al servizio civile regionale sono redatte in base agli schemi predisposti dalla struttura regionale di cui all'articolo 4, comma 2 e sono inviate all'ente che promuove il progetto scelto.

5. Coloro i quali hanno prestato servizio civile ai sensi della normativa statale vigente ovvero servizio civile regionale ai sensi della presente legge, ad esclusione dei soggetti di cui al comma 3, non possono presentare ulteriore domanda.

Art. 11

(Doveri, incompatibilità, compensi e benefici)

1. I giovani impiegati nei progetti di servizio civile regionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate.

2. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

3. I soggetti impiegati nei progetti non possono sostituire personale assunto o da assumere per

obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito lo svolgimento di attività di studio, purché non contrastanti con lo svolgimento del progetto.

5. I soggetti che hanno prestato servizio civile universale o regionale, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 3, non possono presentare ulteriore domanda per il servizio civile regionale, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia senza completare almeno il cinquanta per cento del progetto.

6. I soggetti che nell'ultimo anno e per almeno sei mesi abbiano avuto o che abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato con l'ente presso cui intendono prestare servizio civile regionale, non possono presentare domanda al medesimo ente.

7. Ai giovani impiegati nei progetti, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 3, spetta un assegno di natura non retributiva il cui ammontare è definito nel bando annuale relativo ai progetti di cui agli articoli 7 e 9, sulla base dello stanziamento annuale del fondo di cui all'articolo 19.

8. La Regione garantisce ai soggetti impiegati nei progetti:

a) la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante lo svolgimento del servizio civile regionale;

b) l'erogazione, a cura delle strutture del servizio sanitario regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse allo svolgimento delle attività di servizio civile regionale;

c) il congedo di maternità di cui agli articoli 16, 17 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e successive modifiche, da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio civile regionale senza riduzione dell'assegno;

d) l'esclusione dai giorni di malattia delle assenze dovute ad infortunio subito nello svolgimento del servizio civile regionale da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio senza riduzione dell'assegno.

9. La Regione e gli enti pubblici e privati promuovono accordi e possono estendere le agevolazioni già attivate per la fruizione di servizi e riduzioni o esenzioni per l'accesso ai musei, in favore dei giovani impiegati nei progetti.

Art. 12

(Consulta per il servizio civile regionale)

1. E' istituita la Consulta per il servizio civile regionale, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione, confronto e raccordo della Regione con gli enti locali e con i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo regionale.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, designa i componenti tra i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo regionale, e tra i rappresentanti dei giovani che svolgono servizio civile regionale, secondo i criteri determinati con il regolamento di cui all'articolo 16.

3. I componenti della Consulta durano in carica tre anni, si riuniscono almeno due volte l'anno, prestano la loro attività a titolo gratuito e non possono percepire rimborsi.

4. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) esprime parere nei casi previsti dalla presente legge;

b) propone iniziative per la promozione e la diffusione del servizio civile regionale;

c) prevede modalità di confronto con i soggetti, operanti nel Lazio, iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del d.lgs. 40/2017;

d) formula proposte per il miglioramento dell'attuazione della presente legge.

5. La Consulta disciplina con apposito regolamento le modalità del proprio funzionamento.

Art. 13

(Formazione dei giovani impiegati nei progetti del servizio civile regionale)

1. La Regione sostiene la formazione generale e specifica dei giovani impiegati nei progetti del servizio civile regionale.
2. Nell'ambito dei progetti del servizio civile regionale, gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo regionale che attuano i progetti, realizzano, nei confronti dei soggetti ammessi, specifiche attività educative e formative relative alla cittadinanza attiva, alla preparazione e al supporto riferiti al settore di svolgimento del servizio stesso, favorendo la conoscenza tra volontari e destinatari del progetto.
3. La formazione si articola in una parte generale, che non può essere inferiore alle trenta ore, ed è diretta a fornire la conoscenza dei principi generali che sono alla base del servizio civile regionale e in una parte specifica, non inferiore alle cinquanta ore, in cui vengono fornite informazioni relative allo specifico settore di svolgimento del servizio.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'associazione ed il coordinamento degli enti promotori dei progetti del servizio civile regionale.

Art. 14

(Formazione dei responsabili e degli operatori)

1. La Regione, sentita la Consulta, promuove annualmente corsi di formazione e di aggiornamento, anche in modalità telematica a distanza, per i responsabili dei progetti e per gli operatori che svolgono attività di affiancamento e tutoraggio formativo dei giovani che prestano il servizio civile regionale, in conformità con la programmazione di cui all'articolo 5 e con il regolamento di cui all'articolo 16 nonché in linea con la normativa statale in materia di servizio civile.

Art. 15

(Strumenti per la valorizzazione e la promozione dell'attività del servizio civile regionale)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la valorizzazione del periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato stipulando accordi con università e altri istituti di formazione e ricerca volti al riconoscimento di crediti formativi valevoli per il conseguimento di titoli di studio rilasciati dai medesimi atenei e istituti di formazione e ricerca.
2. La Regione promuove, altresì, misure per potenziare l'occupabilità dei giovani che hanno svolto il servizio civile regionale, anche stipulando accordi con le associazioni di imprese private, con gli enti senza scopo di lucro e con le associazioni di rappresentanza delle cooperative.
3. La Regione garantisce il rilascio del documento di validazione delle competenze entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di servizio civile regionale.
4. Il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti con le stesse modalità del servizio prestato presso enti pubblici.
5. Le attività educative e formative e il servizio prestato sono valutati secondo la normativa regionale al fine del riconoscimento di crediti formativi e la Giunta regionale promuove le opportune intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di cui al presente comma nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modifiche.
6. La Regione promuove e organizza, in particolare nelle scuole, nelle università e negli enti del terzo settore, campagne per la conoscenza e l'informazione sul servizio civile regionale, anche attraverso la produzione e la distribuzione di materiale informativo, cartaceo e multimediale.
7. La Giunta regionale indice, con cadenza biennale, la Conferenza regionale del servizio civile quale momento di incontro di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del servizio civile regionale.
8. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 16, individua le forme di certificazione delle competenze acquisite dai giovani nello svolgimento del servizio civile

regionale sia per quanto riguarda le abilità acquisite sia per le competenze trasversali sviluppate.

Art. 16

(Regolamento di attuazione e integrazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta un regolamento di attuazione e integrazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, con il quale, in particolare, definisce:

- a) le procedure per l'iscrizione all'albo regionale nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso;
- b) lo schema tipo dei contratti tra la Regione e i giovani, regolante i rapporti tra gli enti e le organizzazioni del servizio civile regionale e i soggetti impiegati nei progetti;
- c) le forme di certificazione delle competenze acquisite dai giovani nello svolgimento del servizio civile regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 8, sia per quanto riguarda le abilità acquisite sia per le competenze trasversali sviluppate;
- d) i criteri per la nomina dei componenti della Consulta;
- e) i requisiti del responsabile e degli operatori di progetto;
- f) il regolamento di gestione per gli enti dei volontari in servizio;
- g) i criteri generali per la formazione dei giovani, degli operatori e dei responsabili di progetto;
- h) i casi di cessazione dal servizio civile regionale e di sostituzione dei soggetti impiegati.

Art. 17

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti relativamente alla realizzazione e diffusione del servizio civile regionale. A tal fine, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, almeno quattro mesi prima dall'approvazione del piano annuale di cui all'articolo 5, comma 2, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione che informi, in particolare:

- a) sul numero e sulla tipologia degli enti e delle organizzazioni iscritte all'albo regionale e sulle motivazioni di eventuali cancellazioni;
- b) sugli esiti del bando annuale, riferiti alla quantità e tipologia dei progetti presentati e di quelli finanziati nonché dei soggetti complessivamente impiegati per la loro realizzazione;
- c) sulle attività formative promosse in favore dei giovani impiegati nei progetti, dei responsabili dei progetti e degli operatori;
- d) sugli esiti dell'attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti;
- e) sulle iniziative regionali attivate per promuovere la conoscenza e l'informazione sul servizio civile regionale, per valorizzare il periodo di servizio civile regionale prestato e per potenziare l'occupabilità dei giovani che lo hanno svolto;
- f) sulle eventuali criticità verificatesi e sulle misure messe in atto per farvi fronte.

2. Gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione sono resi pubblici tramite i siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione.

Art. 18

(Disposizione transitoria)

1. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, in sede di prima applicazione sono iscritti di diritto all'albo regionale i soggetti iscritti all'albo istituito dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2006, n. 82 (Istituzione albo regionale degli enti di servizio civile: procedure e modalità). I soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall'iscrizione al nuovo albo.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del

programma 08 “Cooperazione ed associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, di un apposito fondo denominato: “Fondo per il servizio civile regionale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a 235.000,00 euro per l’anno 2017 e a 575.000,00 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. A decorrere dall’anno 2020 si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi.

2. Per la copertura degli oneri relativi alle prestazioni di cui all’articolo 11, comma 8, lettera b), l’autorizzazione di spesa, disposta nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, è pari a 16.000,00 euro per ciascuna annualità 2017, 2018 e 2019.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 13 e 14 l’autorizzazione di spesa, disposta nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, è pari a 10.000,00 euro per l’anno 2017 e a 30.000,00 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019. Per le medesime finalità possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dell’Asse 3 “Istruzione e formazione” del Programma operativo della Regione “Investimenti per la crescita e l’occupazione” 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), previa verifica della coerenza con le linee di intervento ivi previste.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 15, comma 6, l’autorizzazione di spesa, disposta nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, è pari a 30.000,00 euro per ciascuna annualità 2017, 2018 e 2019.

5. Alla copertura degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì:

a) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali iscritte, a legislazione vigente, nell’ambito dei programmi 07 e 08 della missione 12;

b) le eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Determinazione 8 maggio 2017, n. G05858 - Conferma impegno pluriennale di spesa n. 18607/2017 di euro 2.136.344,32 in favore della Segni di Integrazione Lazio - Coop. Sociale ONLUS (cod. creditore 158395). Capitolo F11911. Esercizio finanziario 2017. (BUR n. 48 del 15.6.17)

Note

Viene confermato l’impegno pluriennale di spesa n. 18607/2017 di euro 2.136.344,32 in favore della bSegni di Integrazione Lazio – Coop. Sociale ONLUS (cod. creditore 158395) a valere sul capitolo F11911, missione 04, programma 06, macroaggregato 1.04.01.02.000. Esercizio finanziario 2017.

Determinazione 7 giugno 2017, n. G08009 LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "Le Nuove Chimere – Cooperativa Sociale" codice fiscale 12175501001, con sede in Roma, via Baiamonti, 10 c.a.p. 00195 – Diniego d’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B – mantenimento dell’iscrizione nella sezione A. (BUR n. 50 del 22.6.17)

Note

Viene disposto il diniego dell’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali sezione B di cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni della cooperativa “Le Nuove Chimere – Cooperativa Sociale” codice fiscale 12175501001, con sede in Roma, via Baiamonti, 10 c.a.p. 00195 ed il mantenimento dell’iscrizione della suddetta cooperativa nella sezione A.

Determinazione 7 giugno 2017, n. G08011 LL.RR 24/1996 e 30/1997 "Società Artware Services" Cooperativa Sociale Integrata - Onlus codice fiscale 06549081005, con sede legale nel

comune di Ladispoli, Via Giuseppe Marcora, 18 c.a.p. 00055 (Rm) – Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A e mantenimento dell'iscrizione nella sezione B. (BUR n. 50 del 22.6.17)

Note

Viene disposta l'iscrizione della suddetta cooperativa sociale "Società Artware Services" Cooperativa Sociale Integrata - Onlus codice fiscale 06549081005, con sede legale nel comune di Ladispoli, Via Giuseppe Marcora, 18 c.a.p. 00055 (Rm) nell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30 nella sezione A a far data del 14 novembre 2013 ed il mantenimento dell'iscrizione nella sezione B.

Determinazione 7 giugno 2017, n. G08013 LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "Cooperativa Sociale Integrata CE.R.CO. a r.l." codice fiscale 13404891007, "PROTEA cooperativa sociale a mutualità prevalente O.N.L.U.S." codice fiscale 13277791003, "Eco Al.Be Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 02896750607 Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. (BUR n. 50 del 22.6.17)

Note

Viene disposta l'iscrizione della suddetta cooperativa sociale "Cooperativa Sociale Integrata CE.R.CO. a r.l." codice fiscale 13404891007 nell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30 nella sezione A a far data del 1 dicembre 2016;

Viene disposta l'iscrizione della suddetta cooperativa sociale "PROTEA cooperativa sociale a mutualità prevalente O.N.L.U.S." codice fiscale 13277791003 nell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30 nella sezione A a far data del 20 dicembre 2016.

Viene disposta l'iscrizione della suddetta cooperativa sociale "Eco Al.Be Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 02896750607 nell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30 nella sezione B a far data del 22 agosto 2016;

Determinazione 7 giugno 2017, n. G08015 LL.RR 24/1996 e 30/1997 - "SPORT ITALIA Società Cooperativa Sociale" codice fiscale 02336290594, "OCTOPUS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 13793711006, "ESPERIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 02918160595 Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. 22/06/2017 (BUR n. 50 del 22.6.17)

Note

Viene disposta l'iscrizione della suddetta "OCTOPUS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" codice fiscale 13793711006 nell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30 nella sezione B a far data del 29 agosto 2016.

LOMBARDIA

DCR 13 giugno 2017 - n. X/1532 - Mozione concernente la criticità in relazione all'attività di volontariato (BUR n. 26 del 27.6.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premesso che

– nei giorni scorsi alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia dell'impiego di richiedenti asilo in strutture e attività scolastiche rivolte a minori In particolare la

pagina di Bergamo de «Il Corriere della Sera» dell'11 marzo 2017, con il titolo «Geromina, ci sono i profughi volontari a scuola e qualcuno manda i carabinieri», racconta di un soggetto richiedente asilo operante come volontario nella scuola Bicetti, sita nella frazione Geromina di Treviglio; o ancora, il quotidiano «Il Giorno», pagina Monza e Brianza, del 10 marzo 2017 nell'articolo «A scuola accompagnati dai profughi, scoppia la bufera politica», segnala come tre giovani richiedenti asilo facciano parte dei volontari che ogni mattina accompagnano i bambini nelle tre scuole elementari (Bernate, via Edison e via Monginevro) camminando lungo sei piedi-linee, in quel di Arcore;

– la protezione del minore deve essere totalmente garantita e assicurata da parte delle istituzioni sia amministrative sia giudiziarie; le prime con funzione preventiva, le seconde con funzione repressiva;

– in data 18 aprile 2017 entrava in vigore il cosiddetto «decreto Minniti» con particolare attenzione all'impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività socialmente utili, dove a tal fine i comuni possono predisporre progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo; considerato che – il d lgs 4 marzo 2014, n 39 ha recepito la direttiva europea 2011/93/UE, in vigore dal 6 aprile 2014, avente lo scopo di predisporre nuove norme per la lotta contro la pedopornografia, l'abuso e lo sfruttamento dei minori;

– il suddetto decreto all'articolo 2 introduce l'articolo 25-bis che novella il d p r n 313/2002, che stabilisce che coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne dei reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c p , sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra; – tuttavia la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 aprile 2014, n 9 e la nota del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2014 escludono dall'ambito di applicazione della norma suddetta, in merito alla richiesta del casellario giudiziale penale, i rapporti di volontariato; con la conseguenza che, per le organizzazioni che esercitano tale tipologia di attività, l'obbligo sussiste solo nel caso in cui esse assumano la veste di datori di lavoro, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto instaurato. Ad ogni modo, la normativa prevede in capo alle suddette organizzazioni l'obbligo di assicurazione a favore dei soggetti esercenti la prestazione volontaria medesima;

– proprio in virtù però dell'alto e responsabile compito a cui sono chiamati i volontari nell'accompagnare i bambini è auspicabile che gli stessi vengano riconosciuti e identificati, al fine che l'istituzione comunale o scolastica abbia contezza dei soggetti che svolgono tale tipo di attività in contatto con i minori e in vista della stipula di protocolli di intesa; valutato che il bene giuridico tutelato è la salvaguardia del minore e che la direttiva UE stabilisce che l'interesse del minore deve essere sempre considerato preminente rispetto ad altri beni o valori coinvolti nelle dinamiche sopra descritte, e le amministrazioni locali devono essere tenute a conoscenza dei soggetti che hanno

contatto coi minori, al fine di poter inibire occasioni potenzialmente rischiose o dannose per i minori stessi;

tenuto, inoltre, in conto che

- la suddetta direttiva stabilisce che l'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia dentro e fuori il contesto di internet; includendo pertanto qualsiasi contesto sociale, sia ovviamente lavorativo sia anche di volontariato;

- la natura del rapporto fra le organizzazioni e i lavoratori/ volontari risulta del tutto indifferente rispetto al bene giuridico tutelato (l'integrità psico-fisica del minore), posto che un'eventuale condotta impropria o pregiudizievole può provenire sia dal lavoratore (autonomo o subordinato) sia dal volontario;

- il legislatore italiano ha disciplinato il rapporto di lavoro, ma ha tenuto maglie più larghe nell'ambito del volontariato, travisando (anzi, distorcendo) in parte la ratio della norma UE, ad oggi tra l'altro sempre più oggetto di infiltrazioni negative sotto molteplici punti di vista;

preso atto che

- l'articolo 2 della legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) afferma che «per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà»;

- l'articolo 3 della stessa legge stabilisce che nel proprio statuto le organizzazioni di volontariato devono prevedere «la gratuità delle prestazioni dei loro aderenti, i criteri di ammissione ed esclusione e di questi ultimi, i loro obblighi e diritti»; da ultimo, l'articolo 4 fissa che «le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato»;

sottolineato che

- l'attività di volontariato debba essere svolta tramite un'organizzazione di volontariato, così come stabilito dalla legge n. 266/1991;

- l'organizzazione di volontariato deve verificare che il soggetto che chiede di aderire all'organizzazione medesima abbia i requisiti per svolgere la propria opera volontaria;

- in concreto, un mero esercizio logico ed ermeneutico impone di porre, fra i requisiti di ammissibilità allo svolgimento di attività di volontariato a contatto con i minori, che i soggetti coinvolti non siano stati condannati per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies c p ;

- la verifica di tale idoneità si attua attraverso la produzione del casellario giudiziale così come previsto dalla legge, o di dichiarazione equipollente;

tenuto in conto che

- il decreto legislativo n. 39/2014 introduceva il cosiddetto certificato antipedofilia; – tale provvedimento prescrive, appunto, che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare;

– il soggetto che intende prestare la propria opera a contatto coi minori possa provvedere anche in via di autocertificazione, con le sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci; tenuto, inoltre, in conto che

– la Corte dei Conti di Regione Lombardia, con parere n. 192 dell'11 maggio 2015, ha stabilito la legittimità per un ente locale di avvalersi delle prestazioni di volontariato di un singolo cittadino senza intermediazione di un'organizzazione di volontariato. Conseguentemente è l'ente locale che dovrà farsi carico della copertura assicurativa del volontario, nonché dei controlli atti ad assicurarsi che il volontario, nel caso operi a stretto contatto con minori, non sia gravato in Italia o all'estero di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies c.p.;

– il d.p.r. n. 445/2000 all'articolo 3 stabilisce che può essere utilizzata, da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, autocertificazione solo laddove il fatto o l'atto o lo status possa essere verificato dalle autorità italiane; evidenziato, da ultimo, che per quanto attiene ai migranti nelle more delle procedure di rito finalizzate al riconoscimento della protezione internazionale qualora volessero prestare la propria attività di volontariato, come i cittadini aderenti alla UE si rimanda agli articoli 3 e 46 del d.p.r. 445/2000;

impegna la Giunta regionale e gli Assessori competenti

– a informare i comuni e gli uffici scolastici del territorio della Lombardia in merito allo spirito della direttiva sopra citata n. 2011/93/UE, proprio in riferimento al concetto dell'interesse superiore del minore in ogni ambito sociale che deve essere pienamente attuato;

– a sensibilizzare gli stessi a verificare i requisiti dei volontari, in materia di controllo sulla assenza di precedenti penali in Italia o all'estero, con particolare attenzione ai reati previsti e puniti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies c.p., anche attraverso una autocertificazione in capo a tutti i soggetti;

– per i volontari di nazionalità extra UE si rimanda agli articoli 3 e 46 del d.p.r. 445/2000 »

DD 20 giugno 2017 - n. 7318 - FRIM - Linea di intervento «Cooperazione» di cui alla d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010 - Non ammissione a cofinanziamento di cooperative, cooperative sociali e loro consorzi. IV provvedimento 2017. (BUR n. 26 del 27.6.17)

Note

Non viene ammessa al co-finanziamento la domanda presentata dalla cooperativa sociale, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la motivazione in esso riportata, sulla base degli esiti finali dell'istruttoria rassegnata dal Soggetto Gestore valutati e fatti propri dalla presente Unità Organizzativa.

VENETO

DD 15.5.17, n. 34 - Approvazione graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale positivamente valutati, di competenza della Regione del Veneto - finanziati. Bando 2016. (BUR n. 58 del 16.6.17)

Note

Viene approvata la graduatoria finale di merito dei progetti di cui all'«**Allegato A**», presentati dagli enti iscritti all'albo regionale per il servizio civile entro la data del 21 ottobre 2016 e valutati dalla Commissione nominata con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa

Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile;

Di disporre limitazioni di cui all'“**Allegato B**”, del presente Decreto per le motivazioni indicate nel suddetto allegato;

SANITA'

BASILICATA

DGR 26.5.17, n.474 - Legge 133/2008 e D.M. Salute del 10 dicembre 2009 - Programma regionale di controllo delle cartelle cliniche prodotte nell'anno 2016. Deliberazione della Giunta 01/06/2017, n.504 Regione Basilicata. (BUR n.16 del 16.5.17)

DGR. 28.3.017 n. 265 - "Dgr n. 168 del 2 marzo 2017 avente ad oggetto "definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sociosanitarie - provvedimento - modifiche ed integrazioni" - ulteriori modifiche ed integrazioni. Trasmessa al Consiglio. (BUR n.16 del 16.5.17)

DGR 13.6.17, n.547 - Malattie metaboliche rare. riconoscimento contributo per alimenti destinati ai fini medici speciali non previsti nel listino ASIR della regione Basilicata. BUR n.18 del 21.6.17)

Note

Viene riconosciuto, in conformità con la quota erogata a favore del Cittadini affetti da sprue celiaca, un contributo economico di Euro 150,00 mensili in favore dei Pazienti affetti da Malattie Metaboliche Rare, residenti in Basilicata, per i quali è prevista, dai programmi terapeutici redatti da specialistici di strutture pubbliche del SSN, una nutrizione specifica, e i cui alimenti destinati ai fini Medici Speciali, riferiti al DM 8.6.2001, non siano previsti e/o inseriti nel Listino ASIR della Regione Basilicata, previa presentazione all'Azienda Sanitaria Locale competente di adeguata rendicontazione della spesa di alimenti contemplati nei relativi programmi terapeutici.

Le Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera vengono impegnate a far pervenire semestralmente al Centro di Coordinamento della Rete per le Malattie Rare della Regione Basilicata apposita rendicontazione circa i contributi erogati ed i relativi piani terapeutici al fine di consentire alla Giunta regionale, in relazione al carattere sperimentale del presente provvedimento, ogni valutazione in merito ad eventuale ridefinizione delle procedure di erogazione del beneficio di che

EMILIA-ROMAGNA

DGR 22.5.17, n. 664 - Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n.564/2000 e DGR 514/2009. (BUR n. 163 del 14.6.17)

Note

Il “Gruppo Regionale per l’aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi socio-sanitari” composto da tecnici degli Enti Locali, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, dell’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale e delle Aziende USL ha lavorato sui seguenti obiettivi operativi:

- semplificazione e coordinamento delle procedure relative all’autorizzazione e all’accreditamento, per facilitare committenti e gestori nell’esercizio delle loro funzioni;
- introduzione di elementi di innovazione e flessibilità nei servizi, per migliorare l’accesso e la presa in carico degli utenti;
- armonizzazione delle modalità di verifica e monitoraggio previste per autorizzazione, accreditamento, contratto di servizio, evitando sovrapposizioni e duplicazioni;
- revisione della disciplina delle strutture non soggette all’obbligo di autorizzazione (massimo 6 posti letto) per migliorare il livello di vigilanza sulla sicurezza di queste strutture;

Nell'ambito della propria attività il Gruppo ha elaborato una proposta relativa agli obiettivi di cui sopra, contenuta negli Allegati 1 e 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, quale primo risultato di un percorso di lavoro che proseguirà nel 2017.

Si procede alle modifiche in base alla proposta elaborata dal gruppo di lavoro, secondo quanto indicato negli allegati 1 e 2, a cui si fa rinvio.

DGR 22.5.17, n. 665 - Indicazioni alle Aziende Sanitarie regionali in ordine al potenziamento della rete donativo-trapiantologica dell'Emilia-Romagna. (BUR n. 163 del 14.6.17)

Note

Viene approvato il documento “LINEE DI INDIRIZZO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DONATIVO-TRAPIANTOLOGICA DELL’EMILIA-ROMAGNA”, a cui si fa rinvio.

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 31 maggio 2017, n. U00186 - Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art.8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. - Anno 2016 - Rettifica finanziamento Ospedale San Carlo di Nancy.(BUR n.48del 15.6.17)

Note

Viene assegnare per l'anno 2016 il “Finanziamento dei maggiori costi per attività con rilevanti costi d’attesa relativi alle reti di emergenza ed urgenza” all’Ospedale San Carlo di Nancy per un importo pari ad € 2.432.221,26.

Decreto del Commissario ad Acta 31 maggio 2017, n. U00189 - Programma Operativo 2016-2018 (DCA n. U00052/2017). Approvazione documento di indirizzo per la prevenzione secondaria del tumore al seno, gestione delle donne ad alto rischio e follow-up delle donne posttrattamento. . (BUR n. 48 del 15.6.17)

Note

Viene adottato il “Documento di indirizzo per la prevenzione secondaria del tumore al seno, la gestione delle donne ad alto rischio e il follow-up delle donne post trattamento”, elaborato dal Gruppo di Lavoro Regionale Tecnico per le attività dei Programmi Operativi sulla Rete Oncologica e dal Gruppo di Lavoro “Alto rischio”, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

Viene dato mandato a ciascuna Azienda Sanitaria dell’implementazione di quanto contenuto nel suddetto documento ed all’Area Rete Ospedaliera e Risk Management ed all’Area Prevenzione e Promozione della Salute della Direzione Salute e Politiche Sociali di verificare l’attuazione del percorso per la gestione delle donne ad alto rischio per il tumore della mammella e del follow-up post trattamento.

Decreto del Presidente della Regione Lazio 6 giugno 2017, n. T00092 - Presa d'atto delle dimissioni del Presidente dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea –nomina nuovo Presidente. (BUR n. 49 del 20.6.17)

Note

Viene nominato il dott. Raffaele Squitieri, Presidente Emerito della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n.517 e dell’art. 9 del Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e la Regione Lazio approvato con DCA 208/2016, quale Presidente dell’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, in sostituzione del dott. Augusto Battaglia, dimissionario.

L’incarico decorrerà dalla data di costituzione dell’Organo di Indirizzo da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea fino alla data di scadenza già prevista dalla deliberazione aziendale n. 671 del 20 ottobre 2014.

Decreto del Commissario ad Acta 6 giugno 2017, n. U00217 - Modifica del Decreto del

Commissario ad Acta n. U00159 del 13.5.2016 "Approvazione del documento "Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale".(BUR n. 49 del 20.6.17)

Note

Viene modificato il documento denominato “*Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale*”, approvato con il DCA n. U00159/2016.

NB

Si fa rinvio alla lettura integrale del testo.

Decreto del Commissario ad Acta 8 giugno 2017, n. U00218 Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta del 26 marzo 2012, n. 40 (BUR n. 50 del 22.6.17)

Note

Vengono apportate modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta del 26 marzo 2012, n. 40 e si approva, a tal fine, il documento allegato (Allegato A), recante “Criteri e procedure in materia di controlli dell’attività sanitaria” (a cui si fa rinvio).

Viene approvato altresì, di approvare l’allegato tecnico al documento di cui al punto 2 (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

DGR 6.6.17, n. 287 - Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa con il Comando regionale Lazio della Guardia di Finanza in materia di controllo della spesa sanitaria. (BUR n. 50 del 22.6.17)

Note

PREMESSA

La tutela della legalità rappresenta un valore fondamentale dell’azione amministrativa regionale e, come tale, la Regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, ha interesse a perseguire il rafforzamento di tutti gli interventi volti a prevenire qualsivoglia forma di frode e di illegalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche.;

La Regione Lazio, nello specifico, tanto in considerazione della rilevante incidenza della spesa sanitaria sul bilancio regionale, quanto per il fatto che la stessa è sottoposta a gestione commissariale ed assoggettata al Piano di rientro, ha l’esigenza di tutelare in modo ottimale il corretto utilizzo delle risorse pubbliche impiegate per le finalità di carattere sanitario.

La Guardia di Finanza, quale Corpo di polizia economica-finanziaria, ha come obiettivo strategico, fra gli altri, il contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica ed è chiamata istituzionalmente ad effettuare controlli amministrativo-contabili e fiscali a salvaguardia dell’integrità dei bilanci dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dell’Unione europea.

Al fine di disporre di idonei strumenti che migliorino l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, viene definito un quadro collaborativo con il Comando regionale Lazio della Guardia di Finanza, diretto a potenziare le attività di cooperazione in materia di controllo della spesa sanitaria, al fine di garantire la massima legalità nell’erogazione e nell’utilizzo delle risorse pubbliche, rafforzando le strategie anti frode e anti illeciti, con particolare attenzione alle spese per i farmaci e ai contratti di appalti e forniture di beni e servizi del settore.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato lo schema di Protocollo d’intesa, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tra la Regione Lazio e il Comando regionale Lazio della Guardia di Finanza, in materia di controllo della spesa sanitaria.

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE LAZIO E IL COMANDO REGIONALE LAZIO DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MATERIA DI CONTROLLO DELLA SPESA SANITARIA.

La Regione Lazio, di seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, domiciliato per la carica in Roma, presso la sede della Giunta Regionale, via

Cristoforo Colombo n. 212,

e

il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, di seguito denominato “Guardia di Finanza”, rappresentato dal Comandante Regionale, Gen. D. Bruno Buratti, domiciliato per la carica in Roma, presso la sede del Comando Regionale Lazio, via Nomentana n. 591.

PREMESSO CHE

- la Regione Lazio, nell’ambito delle sue competenze istituzionali, ha interesse a perseguire il rafforzamento degli interventi a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo delle risorse pubbliche; - la Regione Lazio ha l’esigenza di tutelare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche impiegate per finalità di carattere sanitario, tanto in considerazione della rilevante incidenza della spesa sanitaria sul bilancio regionale, quanto per il fatto che la Regione è commissariata ed assoggettata al Piano di rientro ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge n. 311/2004; - la Guardia di Finanza ha come obiettivo strategico, fra gli altri, il contrasto agli illeciti in

VISTI

- la legge di ordinamento della Guardia di Finanza n. 189/1959, che riconosce al Corpo compiti di vigilanza, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull’osservanza delle disposizioni d’interesse politico-economico;

- il decreto legislativo n. 502/1992, che ha individuato le competenze e le funzioni delle aziende sanitarie ed ha regolamentato i rapporti in materia di erogazioni assistenziali per il perseguimento degli obiettivi individuati a mezzo di piani sanitari nazionali e/o regionali con assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello Stato e/o delle Regioni;

- il decreto legislativo n. 229/1999, che attribuisce alle aziende sanitarie personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale al fine di assicurare, anche mediante la realizzazione di un apposito servizio interno di controllo gestionale, la razionalizzazione della spesa sanitaria; - gli artt. 85, comma 14, e 87 della legge n. 388/2000, con i quali il legislatore ha adottato specifiche misure per introdurre, tra l’altro, forme di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche;

- l’art. 2, comma 2, lett. e) e comma 4 del decreto legislativo n. 68/2001, che demanda alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico, nonché di programmi pubblici di spesa, avvalendosi delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972 e dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973;

- l’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2001, che prevede che la Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabori, altresì, con gli “Enti di Pubblico interesse” che ne facciano richiesta;

- il decreto legge n. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001, volto a stabilizzare l’equilibrio di bilancio relativo alla spesa sanitaria, anche attraverso provvedimenti di contenimento e razionalizzazione;

- il decreto legislativo n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - l’art. 50 del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, riguardante il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e dell’appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

- l’art. 1, commi 796 e 801/804, della legge n. 296/2006, concernente la vigilanza sulla dinamica della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

- il citato Piano di rientro-Accordo di cui all’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 12 febbraio 2007;

CONSIDERATO

che è volontà comune procedere all’aggiornamento del Protocollo di intesa sottoscritto in data 07.07.2008;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Finalità)

Il presente Protocollo d'intesa regola le attività di collaborazione tra la Regione e la Guardia di Finanza - nel rispetto delle competenze istituzionali rispettivamente assegnate dall'ordinamento vigente - nel contrasto agli illeciti in materia di spesa sanitaria e farmaceutica, nonché di appalti per forniture di beni e servizi relativi allo stesso settore.

Articolo 2 (Ambito di collaborazione)

1. La Regione, sulla base delle analisi e delle valutazioni effettuate nell'ambito della proprie competenze in materia di sanità pubblica, nonché dei dati disponibili, condivide con la Guardia di Finanza le situazioni e gli elementi anche solo potenzialmente espressivi di inefficienze, diseconomie o irregolarità in materia di spesa sanitaria e farmaceutica, nonché di appalti per le forniture di beni e servizi. 2. Su richiesta della Guardia di Finanza, la Regione si impegna a fornire elementi, dati e risultanze disponibili nel proprio patrimonio informativo, ritenuti utili per l'attività di controllo nello specifico settore. 3. La Guardia di Finanza, qualora accerti violazioni di natura amministrativa o penale, in quest'ultimo caso previo necessario nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, si impegna a comunicare alla Regione i dati e gli elementi emersi, ivi comprese le generalità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte, al fine dell'avvio delle competenti iniziative anche in sede civile.

Articolo 3 (Monitoraggio in itinere ed esigenze di coordinamento)

1. Ferme restando l'autonomia e l'indipendenza della Guardia di Finanza nell'espletamento dei propri compiti di istituto, al fine di dare esecuzione al presente Protocollo di intesa e di assicurare un costante monitoraggio sugli sviluppi dei fenomeni cui è dedicata l'attenzione istituzionale, è costituito un organo di coordinamento, composto dai seguenti "punti di contatto": a. per la Regione Lazio, il Segretario generale o un suo delegato; b. per la Guardia di Finanza, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale Lazio, che potrà essere coadiuvato dal Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma. 2. Resta salva ed impregiudicata la possibilità che ognuna delle parti possa indire riunioni tecnico/operative al fine di esaminare specifiche problematiche che dovessero sorgere nell'ambito della collaborazione.

Articolo 4 (Profili didattici e formativi)

La Regione terrà, presso le proprie strutture, incontri e corsi di formazione in favore del personale della Guardia di Finanza impegnato nelle attività di cui al presente Protocollo. Analogamente, personale regionale potrà partecipare a corsi della medesima tipologia attivati dalla Guardia di Finanza.

Articolo 5 (Integrazioni e modifiche)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, il presente Protocollo potrà essere integrato e modificato, di comune accordo, anche per tenere conto di aspetti nuovi che potranno emergere nel corso della collaborazione e dell'esigenza di meglio definire o precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Articolo 6 (Regime di riservatezza)

1. Le parti sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, documenti o oggetti di cui fossero venute a conoscenza in virtù del presente Protocollo.

2. Le parti, fatta salva l'applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non potranno in alcun modo cedere a terzi i suddetti documenti e/o informazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 329 del c.p.p.. 3. Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall'attuazione del presente Protocollo, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 7 (Periodo di validità)

1. Il presente Protocollo d'intesa, che sostituisce quello attualmente in essere, siglato in data 07.07.2008, ha effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo recesso di una delle parti. 2. Le parti possono esercitare la facoltà di recesso unilaterale in ogni momento, previa comunicazione formale alla controparte, che avrà efficacia decorsi 90 giorni dalla notifica della

comunicazione stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

Il Presidente della Regione Lazio

Il Comandante Regionale Lazio Guardia di Finanza

LIGURIA

DGR 26.5.17, n. 412 - Nomina componenti del Comitato Etico regionale. (BUR n. 25 del 21.6.17)

Note

.Viene determinato all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la composizione sino al 30 novembre 2017 delle tre sezioni del Comitato Etico regionale;
Sono membri di diritto: a) delle sezioni operanti presso l' IRCCS "AOU San Martino Ist - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro" il Direttore Scientifico e il Direttore Sanitario o loro sostituti; b) della sezione operante presso l'IRCCS "Giannina Gaslini" il Direttore Scientifico e il Direttore Sanitario o loro sostituti; c) in relazione agli studi svolti nella propria sede il Direttore Sanitario dell'Azienda o dell'Ente o un suo sostituto permanente;

COMPONENTI COMITATO ETICO REGIONALE

Composizione di ciascuna Sezione

SEZIONE N. 1 (funzioni consultive, biotetica, ricerca di base)

SEZIONE N. 2 (sperimentazione clinica dei medicinali)

SEZIONE N. 3 (sperimentazione clinica uso pediatrico)

n. 3 clinici

Marco Comaschi Franco Patrone Riccardo Pellicci

Alberto De Micheli Franco Patrone Paolo Pronzato

Vincenzo Jasonni Giorgio Dini Angelo Ravelli

n. 1 MMG

Enrico Tassinari

Andrea Carraro

Maria A.Dufour

n. 1 pediatra Giovanni Ragazzini

Pasquale Di Pietro Federico Freschi

n. 1 biostatistico

Maria Pia Sormani Paolo Bruzzi Riccardo Haupt

n. 1 farmacologo

Marco Ghia

Francesca Mattioli Giovanni B.Bonanno

n. 1 farmacista SSR

Carla Fraguaglia

Caterina Merlano

Paola Barabino

n. 1 esperto in materia giuridico e assicurativa o un medico legale

Fernanda Contri

Raffaella DeMatteis

Francesco De Stefano

n. 1 esperto di bioetica

Luigi F. Meloni

Fulvio Brema

Adele Comelli

n. 1 rappresentate del volontariato o dell'associazionismo di tutela dei pazienti

Paola Mazzuchi

Adelia Campostano

Rino Tortorelli

n. 1 esperto in dispositivi medici

Paolo Rubartelli Gaddo Flego

Carlo Gandolfo

Ingegnere clinico in relazione area medicochirurgica del DM

Riccardo Rebagliati

Gabriella Paoli

Gino Spada

Esperto in nutrizione in relazione studio prodotto alimentari

Barbara Masini Cinzia Salani Paolo Fiore

Un esperto clinico del settore per nuove procedure tecniche diagnostiche terapeutiche

Carlo Gandolfo

Riccardo Padolecchia Gino Tripodi

Un esperto in genetica per studi di genetica

Emilia Bellone Paola Mandich

Roberto Ravazzolo

Professioni Sanitarie Antonella Filanti Vittoria De Astis

Marina Picconi

LOMBARDIA

DCR 13 giugno 2017 - n. X/1533 - Mozione concernente le misure per la prevenzione dei fattori di rischio e la sicurezza nelle strutture di pronto soccorso. (BUR n. 26 del 27.6.17)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premesso che

– nel corso dell'attività lavorativa gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere e territoriali sono esposti a numerosi fattori di rischio che possono essere dannosi per la sicurezza e l'incolumità personale. Sono infatti sempre più frequenti le denunce e segnalazioni di gravi episodi di aggressioni fisiche e verbali al personale sanitario che opera nelle ore notturne presso le strutture di pronto soccorso, un problema ormai costantemente al centro della cronaca locale e nazionale;

– le ultime notizie su nuove gravi aggressioni a operatori sanitari presso importanti strutture ospedaliere di Milano (San Paolo, Niguarda, Fatebenefratelli, Policlinico ecc), testimoniano il dilagare di un fenomeno aggravato anche dalle condizioni di lavoro particolarmente a rischio degli stessi operatori, soprattutto del personale che opera nelle ore notturne nei locali del pronto soccorso, spesso lasciati soli ad affrontare questo problema in condizioni di degrado e scarsa sicurezza;

osservato che

– secondo un'indagine recente condotta dal NurSind, sindacato delle professioni infermieristiche, il fenomeno delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari sul posto di lavoro è ormai dilagante ed è correlato a problemi sistemici del servizio

sanitario, accentuati in questo periodo di crisi per i continui tagli alle strutture e il sotto-finanziamento del SSN. In base agli ultimi dati rilevati dal NurSind attraverso un sondaggio effettuato in questi mesi a livello nazionale, risulta che nel primo quadrimestre del 2017 sono stati aggrediti 1 163 operatori sanitari a fronte dei 1 999 per l'intero anno 2016. Se il trend di inizio anno fosse confermato, ci sarebbe una crescita esponenziale delle aggressioni del 75 per cento rispetto al 2016. Altissimo anche il numero di infermieri che rivelano di essere stati aggrediti: ben il 60 per cento. Ancora maggiore la percentuale di chi ritiene che il fenomeno sia in aumento o forte aumento: il 77,3 per cento;

– secondo i dati rilevati, le strutture di pronto soccorso rimangono le unità operative in cui le aggressioni si manifestano più frequentemente (soprattutto a danno delle operatrici), a causa di disfunzioni organizzative che in molte strutture ospedaliere si sono tradotte nell'assenza dei servizi adeguati e in situazioni di pesante carenza d'organico;

considerato che

– data la rilevanza del fenomeno, il Ministero della Salute ha affrontato il problema emanando una «Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari» (Raccomandazione n. 8, novembre 2007), volta ad incoraggiare l'analisi dei fattori di rischio per la sicurezza del personale e l'adozione di iniziative e programmi volti a prevenire gli atti di violenza e attenuarne le conseguenze negative;

– con il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2009 è stato istituito il Sistema informativo per il monitoraggio degli eventi sentinella in sanità, fra cui rientrano anche gli «atti di violenza a danno di operatore», segnali della presenza nell'ambiente di lavoro di situazioni di rischio o di vulnerabilità che richiedono l'adozione di opportune misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. Tale sistema dovrebbe consentire a tutte le Regioni e aziende sanitarie di segnalare gli eventi occorsi, le cause e le azioni predisposte al fine di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento stesso. In tal senso, il Ministero ha elaborato un Protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella, con l'obiettivo di fornire alle Regioni e alle aziende sanitarie una modalità univoca di sorveglianza e di gestione degli eventi sul territorio nazionale;

– ad oggi, tuttavia, permangono diverse criticità dovute alla sotto-segnalazione e all'estrema variabilità del numero e della tipologia delle segnalazioni tra le diverse Regioni e strutture sanitarie. In molti casi si registra la totale assenza di segnalazione, mentre alcune realtà sanitarie si caratterizzano per una attenzione mirata solo a specifici eventi sentinella;

– nonostante i dati allarmanti sulle continue aggressioni, il fenomeno è ancora ad oggi tendenzialmente sottostimato e questa sottovalutazione si ripercuote negativamente sul buon funzionamento del sistema sanitario nel suo complesso;

– occorrerebbe una costante analisi delle situazioni lavorative, in modo da poter individuare i fattori di rischio, esistenti o potenziali, che aumentano la probabilità di occorrenza di episodi di violenza, affinché ogni azienda sanitaria sia messa nelle condizioni di valutare la vulnerabilità degli ambienti di lavoro e di determinare le azioni preventive maggiormente efficaci da adottare, individuando le più efficaci

soluzioni strutturali e organizzative per contrastare il fenomeno;

– è necessario dare continuità agli impegni assunti dalla Giunta con la mozione n. 431, approvata con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2015, n. 689 (Più sicurezza nei pronto soccorso degli ospedali in prossimità di EXPO).

DD 23 giugno 2017 - n. 7517 - Giudizio di priorità Freestyle Libre - Sistema di monitoraggio continuo e non invasivo del glucosio nei fluidi interstiziali di pazienti con diabete mellito in trattamento insulinico intensivo. Presa d'atto del documento tecnico approvato dalla commissione per le tecnologie emergenti, costituita con d.d.g. n. 11776 del 16 novembre 2016, ai sensi della d.g.r. n. X/5671/2016 (BUR n. 26 del 28.6.17)

Note

Di prendere atto del documento tecnico «Giudizio di Priorità FreeStyle Libre - Sistema di monitoraggio continuo e non invasivo del glucosio nei fluidi interstiziali di pazienti con diabete mellito in trattamento insulinico intensivo» - allegato 1, parte integrante del presente provvedimento (a cui viene fatto rinvio).

MARCHE

DGR 6.6.17, n. 587 - Recepimento protocollo d'intesa per l'attuazione dell'accordo Stato-Regioni sulla "Presenza in carico globale delle persone con malattie neuromuscolari". (BUR n. 68 del 23.6.17)

Note

Viene recepito il protocollo d'intesa per l'attuazione dell'accordo Stato-Regioni sulla "Presenza in carico globale delle persone con malattie neuromuscolari" come da allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.(a cui si fa rinvio)

PUGLIA

DGR 7.6.17, n. 868 - DGR 545/2017. FSC 2014/2020. Patto per la Puglia. Azione Infrastrutture per la Sanità - Intervento "Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia". Approvazione intervento. (BUR n. 74 del 26.6.17)

Note

Viene autorizzato il finanziamento dell'intervento "Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia" per complessivi 18 milioni di euro.

Viene affidato ad InnovaPuglia spa, quale stazione unica appaltante ai sensi della L.R. n. 37/2014, l'espletamento della gara per la realizzazione dell'intervento (approvazione dei documenti di gara, svolgimento della gara, verifiche ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e tutte le attività necessarie per addivenire alla sottoscrizione contrattuale).

Attesi i tempi fissati dal Governo nazionale per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV), pena la perdita del finanziamento sul FSC 2014-2020, InnovaPuglia dovrà addivenire all'aggiudicazione della gara entro e non oltre il 30 giugno 2019.

Viene individuato nell'Azienda Sanitaria Locale di Bari il soggetto attuatore, sotto il coordinamento della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e con il supporto tecnico, per il tramite della stessa, di InnovaPuglia S.p.A., per la realizzazione e l'esecuzione dell'intervento "Sistema di Radio Comunicazione peri/Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia.

DGR 7.6.17, n. 869 - Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci di cui alla categoria ATC J01 - Antimicrobici per uso sistemico - "Linee guida per la profilassi antibiotica in chirurgia".

Note

Viene approvato il documento, predisposto dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, recante “Linee Guida per la Profilassi Antibiotica in Chirurgia – Versione 1.0”, allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

Viene adottato un adeguato sistema di monitoraggio che, relativamente ai farmaci Antibiotici prescritti in ambito chirurgico, ivi compreso quello odontoiatrico, preveda:

- la possibilità di tracciare, ai fini delle verifiche sull’appropriatezza, le prescrizioni relative a farmaci antibiotici utilizzati in tali ambiti specifici, mediante la possibilità dell’inserimento nelle prescrizioni farmaceutiche dematerializzate di apposite codifiche alfanumeriche identificative nel campo disposizioni regionali;
- la restituzione dei dati ai medici prescrittori con i confronti con le medie di distretto sociosanitario, ASL, Regione al fine di promuovere, in linea con le direttive dell’AIFA, il confronto tra colleghi ed attività di self audit.

Le Aziende Sanitarie Locali, per il tramite degli uffici aziendali e distrettuali all’uopo dedicati, ivi compresi i servizi farmaceutici, sono tenute ad effettuare bimestralmente una verifica sulla corretta applicazione della presente deliberazione, esaminando l’andamento prescrittivo, valutandone il grado di appropriatezza, e segnalando eventuali comportamenti anomali al fine di valutare l’avvio dei procedimenti disciplinari ed amministrativi previsti dalle normative vigenti in materia.

Tale azione, volta ad implementare l’appropriatezza prescrittiva ed incentivare i medici prescrittori ad effettuare scelte terapeutiche appropriate, concorre sia al raggiungimento dell’obiettivo gestionale specifico di riduzione della spesa relativa ai farmaci Antibiotici già assegnato ai Direttori generali con D.G.R 2198/2016, che al raggiungimento della riduzione della spesa farmaceutica globale regionale che rappresenta obiettivo di mandato per i Direttori Generali.

DGR 7.6.17, n. 885 - Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV). Recepimento ed approvazione del nuovo Calendario Vaccinale per la Vita nella Regione Puglia. (BUR n. 74 del 26.6.17)

Note

Viene recepito il PNPV 2017-2019 (Allegato 1) e le indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale (Allegato 2), in coerenza con quanto stabilito dal DPCM 12 gennaio 2017 in materia LEA (Allegato 3). Detti Allegati sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

NB

Per gli allegati si fa rinvio alla lettura integrale del testo.

SICILIA

DECRETO 29 maggio 2017. Approvazione dell’adeguamento dell’atto aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017

DECRETO 29 maggio 2017. Approvazione dell’adeguamento dell’atto aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017

DECRETO 29 maggio 2017. Approvazione dell’adeguamento dell’atto aziendale dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017

DECRETO 29 maggio 2017. Approvazione dell’adeguamento dell’atto aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017

DECRETO 29 maggio 2017. Approvazione dell’adeguamento dell’atto aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017

DECRETO 29 maggio 2017. Approvazione dell’adeguamento dell’atto aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017

DECRETO 29 maggio 2017. Approvazione dell’adeguamento dell’atto aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017

DECRETO 30 maggio 2017. Approvazione di modifica dell’atto aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento

DECRETO 31 maggio 2017. Approvazione dell'adeguamento dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017
(GURS n. 26 23.6.17)

DASS 8 giugno 2017. Integrazione del decreto 8 agosto 2013, concernente Individuazione dei Centri per l'impiego dei medicinali destinati alla cura delle maculopatie. (GURS n. 26 23.6.17)

TOSCANA

DECRETO 19 giugno 2017, n. 80 - Comitato tecnico scientifico del Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente. Ricostituzione. (BUR n. 26 del 28.6.17)

Note

Viene ricostituito il Comitato tecnico scientifico del Centro regionale per la gestione del rischio clinico, del quale sono membri di diritto:

- il Direttore della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, con funzioni di presidente;
- il Direttore del Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente con funzioni di vicepresidente;

Vengono nominati quali componenti del Comitato tecnico scientifico i seguenti soggetti:

- 3 esperti di area socio-sanitaria:

Laura BELLONI - Psichiatria

- AOU Careggi Laura RASERO - Scienze infermieristiche

- AOU Careggi Laura BRIZZI - Assistente sociale

- Azienda USL Toscana Nordovest

15 esperti di area sanitaria:

Monica BARONI - Cardiologa - Fondazione Toscana Gabriele Monasterio

Armando CUTTANO - Neonatologo - AOU Pisana

Mario MANCA - Ortopedico - Azienda USL Toscana Nordovest

Massimo MARTELLONI - Medico legale - Azienda USL Toscana Nordovest

Fabio FALASCHI - Radiologo - AOU Pisana

Maria Rosaria DI TOMMASO - Ginecologa - AOU Careggi

Antonio MESSINEO - Chirurgo pediatra - AOU Meyer

Luciana PAZZAGLI - Farmacista - Azienda USL Toscana

Centro Riccardo PINI - Medico emergenza- urgenza AOU Careggi

Domenico PRISCO - Medico internista - AOU Careggi

Francesco VENNARI - Chirurgo - Azienda USL Toscana Centro

Alessandro BIANCHI - Chirurgo - Azienda USL Toscana Sud Est

Marco FERI - Anestesista e rianimatore - Azienda USL Toscana Sud Est

Cinzia SESTINI - Infermiera - Azienda USL Toscana Sud Est Filiberto

Maria SEVERI - Ginecologo - AOU Senese.

Il Comitato tecnico scientifico ha durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi della DGR 717/2016, Allegato A, e ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008.

DGR 19.6.17, n. 665 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT n. 540 del 22-05-2017. (BUR n. 26 del 28.6.17)

DGR 19.6.17, n. 668 - Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Aziende UU.SS.LL., Unione Regionale Toscana Titolari di Farmacia (U.R.TO.FAR) e Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'erogazione di alcuni servizi al pubblico attraverso le farmacie convenzionate. (BUR n. 26 del 28.6.17)

Note

Viene approvato lo schema di Accordo di collaborazione contenuto nell'allegato A al presente

atto, parte integrante e sostanziale, tra la Regione Toscana, le Aziende Sanitarie Toscane, l'Unione Regionale Toscana titolari di Farmacia (U.R.TO.FAR) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), per l'erogazione al pubblico da parte delle farmacie convenzionate, private e pubbliche, delle attività di: - prenotazione delle prestazioni sanitarie tramite il sistema CUP e riscossione dei ticket relativi alle prestazioni prenotate sul sistema CUP aziendale; - attivazione della Tessera Sanitaria (TS/CNS) e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Viene destinata, per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo di cui all'allegato A, la somma complessiva di euro 6.000.000,00, a favore delle Aziende Sanitarie Toscane

ALLEGATO A

Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, le Aziende Sanitarie Toscane, l'Unione Regionale Toscana titolari di Farmacia (U.R.TO.FAR) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'erogazione di alcuni servizi al pubblico attraverso le farmacie convenzionate.

Il giorno del mese di dell'anno duemiladicicasette, alle ore presso la sede della Regione Toscana,

TRA

La Regione Toscana, rappresentata da

L'Azienda unità sanitaria locale Toscana Centro, rappresentata da.....

L'Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord-Ovest, rappresentata da.....

L'Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud-Est, rappresentata da.....

L'Unione Regionale Toscana titolari di Farmacia (U.R.TO.FAR), rappresentata da

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), rappresentata da.....

L'accordo riguarda le seguenti attività:

1. attività di prenotazione di prestazioni sanitarie tramite il sistema CUP e riscossione ticket relativi alle prestazioni prenotate su sistema CUP aziendale; 2. attività di attivazione della Tessera Sanitaria (TS/CNS) e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);

L'accordo siglato dalle OO.SS. delle farmacie private e pubbliche con la Regione Toscana e le Aziende Sanitarie Toscane è un accordo di collaborazione di durata triennale al quale i titolari (persone fisiche e persone giuridiche) e i soggetti pubblici gestori delle singole farmacie convenzionate aderiranno volontariamente inviando alle aziende sanitarie territoriali (AA.SS.LL.), tramite le OO.SS. firmatarie, specifica richiesta e formale comunicazione di accettazione di tutto quanto previsto nell'accordo quadro.

I titolari e i soggetti gestori delle singole farmacie convenzionate che aderiscono all'accordo (di seguito denominate farmacie aderenti) si impegnano ad erogare tutte le attività oggetto dell'accordo quadro.

1. ATTIVITÀ DI PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (VISITE ED ESAMI SPECIALISTICI) E RISCOSSIONE TICKET RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PRENOTATE SU SISTEMA CUP AZIENDALE.

Il CUP in Farmacia è un servizio con il quale, attraverso sistemi informatici messi a disposizione dalle Aziende Sanitarie Territoriali, è possibile prenotare, disdire e modificare in tempo reale visite ed esami specialistici; presentandosi in una farmacia aderente munito di modulo/i ricetta/e SSN (ricetta rossa/promemoria/NRE), l'Assistito può prenotare la/e prestazione/i prescritta/e tramite un operatore incaricato dalla farmacia aderente abilitato a detta funzione.

La gestione del servizio di prenotazione delle attività specialistiche, attraverso il canale dedicato delle farmacie convenzionate è disciplinato dal Decreto Ministeriale 8 luglio 2011 (G.U. 229/2011) ed è un servizio già attivo da anni in quanto previsto già con DGR Toscana n. 1488 del 28 dicembre 1999.

1. A. Impegni delle AA.SS.LL.

Il servizio di prenotazione interessa le agende messe a disposizione dalle AA.SS.LL/AA.OO.UU. Le AA.SS.LL., anche avvalendosi delle competenze ESTAR, si impegnano: - a rendere disponibile alle farmacie aderenti il software gestionale per l'erogazione del servizio di cui trattasi; - ad applicare alle farmacie aderenti, prima dell'avvio dell'attività di cui trattasi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per l'erogazione in outsourcing del servizio di cui trattasi; - a fornire adeguata formazione alle farmacie aderenti per l'utilizzo del software gestionale attraverso corsi in accordo con le OO.SS. delle farmacie private e pubbliche e a fornire materiale di supporto in modo che tutto il sistema aziendale delle prenotazioni sia omogeneo; - ad assicurare la continuità del servizio di help desk al sistema attraverso un numero verde attivo; - affinché il software gestionale per l'erogazione del servizio di cui trattasi reso disponibile alle farmacie aderenti sia in grado di registrare e contabilizzare, ai fini della fatturazione, l'attività di cui trattasi da parte di ciascuna farmacia nonché sia in grado di produrre documentazione cartacea per l'utente compatibile con la strumentazione in uso nella ASL (es. macchine riscuotitrici automatiche);

1. B. Impegni delle OO.SS. delle farmacie convenzionate

Le OO.SS. delle farmacie convenzionate impegnano le farmacie aderenti:

- ad erogare l'attività di cui al punto 1) secondo le modalità previste dal Decreto Ministero della Salute 8 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. 1 ottobre 2011, n.229; - a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per l'erogazione in outsourcing del servizio di cui trattasi secondo le modalità previste dal regolamento aziendale della ASL territorialmente competente in materia di protezione dei dati personali; - a fornire il servizio di prenotazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali (visite ed esami specialistici) in conformità alle prescrizioni mediche rilasciate su modulo ricetta SSN (ricetta rossa/promemoria/NRE); - a mettere a disposizione, senza ulteriori costi per la ASL territorialmente competente, per l'erogazione del servizio di cui trattasi, la strumentazione hardware (personal computer adeguati al software messo a disposizione dalla ASL, stampante, lettore di codice a barre), la connettività internet ed il materiale di consumo (carta, toner, ecc...); - a riscuotere il ticket calcolato sulla base delle informazioni rilevate dal modulo ricetta SSN (ricetta rossa/promemoria/NRE); la riscossione del ticket potrà avvenire anche attraverso strumenti elettronici attivati dalla stessa farmacia, senza ulteriori costi per la ASL territorialmente competente; - a stabilire, e a comunicare alla ASL territorialmente competente definiti orari di accesso al pubblico al servizio di prenotazione (minimo 5 ore/die per 5 giorni feriali/settimana distribuiti tra mattina e pomeriggio) con modalità "front office" o tramite collegamento ad un call center; - nel caso in cui il servizio CUP venga erogato tramite collegamento ad un call center che gestisca per conto della farmacia l'attività di prenotazione (es. totem), il relativo protocollo operativo verrà concordato preventivamente con la ASL territorialmente competente; - ad esporre, ben visibile al pubblico, la cartellonistica, prodotta e fornita da Regione Toscana, che identifica la farmacia come aderente al presente accordo (punto 3) .

Le OO.SS., inoltre, si impegnano a raccogliere le adesioni e a comunicare alla ASL territorialmente competente e alla Regione Toscana la lista sempre aggiornata delle farmacie aderenti riportando il seguente set minimo di informazioni :

- ◆◆ Denominazione Farmacia e codice regionale Farmacia
- ◆◆ Dati sede : Via, Numero civico, CAP, Città, Provincia (necessari per la georeferenziazione)
- ◆◆ Lista, per ogni farmacia aderente, degli operatori da attivare sul CMS (CF, Nome, Cognome) (Quest'ultima informazione è da trasmettere solo alla ASL territorialmente competente)

Tali informazioni saranno pubblicate sui siti istituzionali della Regione Toscana e della ASL territorialmente competente.

1. C. Compensi per prenotazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali (visite ed esami specialistici).

Le attività di prenotazione possono essere ricondotte alle seguenti casistiche:

a) Prenotazione: €1,70 + IVA/prestazione conclusa (si intende la prenotazione di una prestazione associata ad uno specifico codice e conclusa. Nel compenso è compresa anche l'eventuale disdetta della/e prenotazione/i già inserita/e nel sistema.

b) Cambio prenotazione: è la riprenotazione della/e prestazione/i disdettata/e dall'utente (si intende la riprenotazione in quell'accesso di tutte o di parte delle prestazioni già prenotate dall'utente). Per il cambio prenotazione spetta alla farmacia aderente un compenso pari ad € 1,50 (IVA compresa). Detto compenso è a carico dell'utente.

Le farmacie, con cadenza mensile, emettono e presentano alla ASL territorialmente competente fattura elettronica per il servizio prestato nel mese precedente, che verrà liquidata entro 60 giorni dal ricevimento, secondo le modalità stabilite da ogni Azienda Sanitaria con disciplinare tecnico.

Il report per la fatturazione verrà predisposto dal software gestionale in uso messo a disposizione dalla ASL territorialmente competente. Ove ciò non sia possibile, la ASL territorialmente competente, fornirà mensilmente alla singola farmacia un report delle prestazioni effettuate dalla farmacia medesima finalizzato alla fatturazione. L'origine dei dati relativi alle operazioni per le casistiche sopra riportate garantisce la correttezza dell'ammontare riportato in fattura.

1. D. Attività di riscossione dei ticket relativi alle prestazioni prenotate sul sistema CUP aziendale

Le farmacie aderenti sono autorizzate a riscuotere i ticket relativi alle prestazioni prenotate sul sistema CUP aziendale. La riscossione, la custodia ed il versamento degli importi dei ticket avviene secondo le modalità stabilite da ogni Azienda Sanitaria con disciplinare tecnico.

Per la riscossione dei ticket per le prestazioni prenotate sul sistema CUP aziendale, spetta alla farmacia aderente un compenso pari ad € 1,50 (IVA compresa). Detto compenso è a carico dell'utente.

2) ATTIVITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA TESSERA SANITARIA (TS/CNS) E DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)

L'Assistito si reca presso una farmacia aderente per attivare la propria TS/CNS e, se lo desidera, il proprio FSE. Il processo di attivazione della TS/CNS viene eseguito secondo le indicazioni del manuale operativo della CNS, di cui alla DGRT n.43 del 29.01.2013 e s.m.i., che delinea i seguenti quattro scenari:

1. attivazione TS/CNS e FSE a soggetto maggiorenne; 2. attivazione TS/CNS e FSE a soggetto minorenni; 3. attivazione TS/CNS e FSE a soggetto minorenni emancipato; 4. attivazione TS/CNS e FSE a soggetto maggiorenne in regime di tutela.

Per ogni scenario citato, il software adibito all'attivazione della TS/CNS, denominato Card Management System (CMS), guiderà l'operatore passo passo per tutto il percorso.

Al cittadino sarà rilasciata in fase di attivazione una busta sigillata contenente il PIN ed un documento cartaceo relativo agli estremi dell'operazione eseguita, compresi i relativi esiti.

Il servizio di attivazione della TS/CNS interessa tutti i possessori di una TS/CNS rilasciata dalla Regione Toscana (componente CNS - CA Regione Toscana) riconoscibile dalla presenza del microchip (CNS) e dal logo di Regione Toscana nell'apposito spazio.

Regione Toscana mette a disposizione, per gli operatori, un helpdesk (numero verde 800 118855) di supporto per tutte le operazioni e le relative problematiche, sia tecniche che operative, inerenti alle attività sopra riportate.

2. A. Impegni delle AA.SS.LL.

Le AA.SS.LL. si impegnano:

- a rendere disponibili alle farmacie aderenti tutti gli strumenti necessari per l'erogazione del servizio di cui trattasi (abilitazione al CMS, buste PIN, documentazione operativa);
- ad applicare alle farmacie aderenti, prima dell'avvio dell'attività di cui trattasi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per l'erogazione in outsourcing del servizio di cui trattasi;

- a fornire adeguata formazione alle farmacie aderenti per l'utilizzo del software (CMS) attraverso corsi in accordo con le OO.SS. delle farmacie private e pubbliche e a fornire materiale di

supporto; - affinché gli strumenti software necessari per l'erogazione del servizio di cui trattasi resi disponibili alle farmacie aderenti siano in grado di registrare e contabilizzare, ai fini della fatturazione, l'attività di compiuta attivazione TS/CNS da parte di ciascuna farmacia.

2. B. Impegni delle OO.SS. delle farmacie convenzionate

Le OO.SS. delle farmacie convenzionate impegnano le farmacie aderenti:

- a fornire il servizio di attivazione della TS/CNS e del FSE come sopra descritto; - a rispettare quanto previsto nel paragrafo "2D) Trattamento dati" del presente accordo; - a fornire il servizio di attivazione della TS/CNS e del FSE, secondo definiti orari di accesso al pubblico (minimo 5 ore/die per 5 giorni feriali/settimana distribuiti tra mattina e pomeriggio) con modalità "front office" o tramite collegamento ad un call center; - a dotarsi autonomamente della seguente strumentazione:

- ◆◆ Computer (con caratteristiche tecniche in linea con gli standard attuali di mercato);
- ◆◆ Stampante (formato A4);
- ◆◆ Lettore di codice a barre (non obbligatorio);
- ◆◆ Connettività Internet;
- ◆◆ N. 2 Lettori di TS/CNS per ciascuna stazione di lavoro;
- ◆◆ Buste PIN (fornite dal servizio CMS);
- ◆◆ TS/CNS attiva per ogni operatore abilitato (per accedere al CMS).

Le OO.SS., inoltre, si impegnano a raccogliere le adesioni e a comunicare alla ASL territorialmente competente e alla Regione Toscana la lista sempre aggiornata delle farmacie aderenti riportando il seguente set minimo di informazioni:

- ◆◆ Denominazione Farmacia e codice regionale Farmacia
 - ◆◆ Dati sede: Via, Numero civico, CAP, Città, Provincia (necessari per la georeferenziazione)
- ◆◆ Lista, per ogni farmacia aderente, degli operatori da abilitare sul CMS (CF, Nome, Cognome). Questa lista dovrà essere costantemente aggiornata (in aggiunta o in revoca) comunicando tempestivamente alla ASL territorialmente competente ogni variazione (ossia gli operatori da abilitare/revocare), al fine di garantire nel tempo l'accesso ai soli operatori che hanno diritto ad operare.

Tali informazioni saranno pubblicate sui siti istituzionali della Regione Toscana e della ASL territorialmente competente.

2. C. Compenso per attivazione TS/CNS e FSE

Le parti stabiliscono un compenso pari ad € 1,80 + IVA/operazione di attivazione della TS/CNS. Tale compenso comprende l'eventuale attivazione del FSE.

Le operazioni relative a carte già attivate, previste nel manuale operativo, per esempio "cambio PIN", saranno erogate senza alcun compenso.

Le farmacie, con cadenza mensile, emettono e presentano alla ASL territorialmente competente fattura elettronica per il servizio prestato nel mese precedente, che verrà liquidata entro 60 giorni dal ricevimento, secondo le modalità stabilite da ogni Azienda Sanitaria con disciplinare tecnico.

Il report per la fatturazione verrà predisposto dal software gestionale in uso messo a disposizione dalla ASL territorialmente competente. Tale report potrà anche essere prodotto autonomamente dalla farmacia aderente attraverso una specifica funzione esposta sul software medesimo. L'origine dei dati relativi alle operazioni per le casistiche sopra riportate garantisce la correttezza dell'ammontare riportato in fattura.

2. D. Trattamento dei dati

Regione Toscana in qualità di titolare nomina, ai sensi dell'articolo 29 decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali", le farmacie aderenti, per il tramite delle associazioni di categoria firmatarie di questo Accordo, per i trattamenti di dati personali connessi all'attivazione della TS/CNS. Contestualmente, le Aziende sanitarie toscane, in qualità di titolari provvedono con atto proprio a nominare le medesime farmacie aderenti al presente Accordo, quali responsabili esterni per i trattamenti di dati personali connessi all'attivazione del

FSE.

In qualità di responsabili esterni della Regione per l'attivazione della TS/CNS e delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti per l'attivazione del FSE, le farmacie dovranno assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali vengano a conoscenza nell'esecuzione delle relative attività, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali"

In particolare si impegnano a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali", che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali", sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati;
- trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli Interessati e le eventuali istanze del Garante.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dai titolari e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Le associazioni firmatarie devono:

- portare a conoscenza delle farmacie aderenti il presente accordo e gli atti di nomina delle Aziende Sanitarie toscane, contenenti le istruzioni alle quali si dovranno attenere per il trattamento dati personali connessi all'attivazione della TS/CNS e del Fascicolo Sanitario Elettronico.

3) LOGO

Tutte le farmacie aderenti al presente accordo, e per tutta la durata dello stesso, dovranno esporre il seguente logo che identifica i Servizi omogenei di Regione Toscana in ambito SST posti sul territorio e denominati "PuntoSI" – DGRT n.657 del 25-05-2015 :

4) DURATA

Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sottoscrizione.

Ogni tre mesi le parti, anche con la partecipazione di ESTAR, si incontrano per verificare l'applicazione dell'accordo in ambito regionale e per monitorarne l'efficienza e l'efficacia. Tre mesi prima della scadenza le parti, in base alle risultanze delle attività di valutazione e del monitoraggio trimestrale decidono se procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo, con o senza modifiche/integrazioni rispetto a quello sottoscritto, ovvero se interrompere l'accordo alla naturale scadenza.

5) RENDICONTAZIONE E RIMBORSO

Le Aziende Sanitarie si impegnano a presentare alla Regione Toscana le rendicontazioni per i compensi erogati alle farmacie, secondo quanto specificato nei punti 1.C. e 2.C. del presente accordo, come di seguito indicate: – per l'anno 2017, una rendicontazione relativa al periodo di validità dell'Accordo; – per gli anni 2018 e 2019, due rendicontazioni semestrali; – per l'anno 2020, una rendicontazione relativa al periodo di validità dell'Accordo.

La Regione Toscana si impegna a rimborsare alle Aziende Sanitarie le somme rendicontate nel limite massimo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2020, e due milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

6) ALTRO

Fino alla data di sottoscrizione del presente accordo rimangono valide le disposizioni contenute nella DGRT n. 560 del 14 giugno 2016 “Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Unione Regionale Toscana Titolari di Farmacia (U.R.TO.FAR.) e Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), per l'erogazione di alcuni servizi al pubblico attraverso le farmacie convenzionate”.

FIRMATO

Per la Regione Toscana,

.....
Per l'Azienda unità sanitaria locale Toscana Centro

.....
Per l'Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord-Ovest

.....
Per L'Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud-Est

.....
Per URTOFAR

.....
Per CISPEL

VENETO

DGR 29.5.17, n. 733 - Linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale e per l'approvazione della dotazione di strutture dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Attribuzione all'Azienda Zero delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e della qualifica di soggetto aggregatore. Dgr n. 31/CR del 6 aprile 2017 (articolo 2, commi 2 e 6, della L.R. 25 ottobre 2016 n. 19). (BUR n. 53 del 16.6.17)

Note

PREMESSA

Nel 2012, con legge del 29 giugno n. 23 è stato approvato il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, prorogato fino al 31 dicembre 2018 dall'articolo 24 della L.R. 25 ottobre 2016 n. 19, con il quale sono state definite le linee di programmazione per la ridefinizione dei modelli assistenziali.

Il nuovo Piano Socio Sanitario, pur confermando le linee di indirizzo della precedente programmazione, ha posto come cardine della propria strutturazione la centralità della persona, nella considerazione che la salute è patrimonio della collettività, che le scelte della politica debbono privilegiare la tutela della salute, che il dovere civico alla salute è basato su doveri di solidarietà sociale, che se per ciascun cittadino l'impegno a proteggere la propria salute è un dovere civico, per gli operatori sanitari è anche un dovere etico-professionale.

L'obiettivo di porre al centro del sistema la persona mediante l'umanizzazione delle cure, la realizzazione di percorsi di cura partecipati e condivisi dagli utenti, l'equità nell'accesso ai servizi, la globalità di copertura in base alle necessità assistenziali di ciascuno ha continuato ad ispirare le politiche in materia di salute.

Per questo motivo è stata emanata la L.R. 25 ottobre 2016 n. 19 che prevede due ambiti fondamentali di innovazione:

- l'istituzione dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero,
- l'accorpamento delle Aziende Ulss.

Entrambi gli interventi, seppure per motivi e con modalità differenti, permettono alle Aziende sanitarie, quali strutture di produzione di servizi, di razionalizzare l'uso delle risorse e di dedicarsi in modo più efficace proprio all'erogazione dei servizi.

La costituzione dell'Azienda Zero, in particolare, risponde all'esigenza di operare una forte

semplificazione e razionalizzazione del sistema, trasferendo le attività di natura gestionale (c.d. "gestione sanitaria accentrata") dall'amministrazione regionale ad un nuovo ente del servizio socio sanitario regionale (l'Azienda Zero, per l'appunto), assorbendo anche una quota rilevante delle attività tecnico - amministrative oggi replicate, in modo non sempre efficiente, presso tutte le Aziende del Servizio Socio-Sanitario regionale.

Ad essa il legislatore regionale ha attribuito un fondamentale ruolo operativo in particolare per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario regionale, stabilendo che all'Azienda Zero spettano le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità (articolo 2, comma 1, lett. a e lett. b).

Con Deliberazione n. 1771 del 2 novembre 2016 ad oggetto "Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" - primi adempimenti. Approvazione dell'avviso per la presentazione delle domande per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale di Enti ed Aziende sanitarie e ospedaliere SSR", la Giunta regionale ha approvato le linee guida per garantire l'effettiva operatività dell'Azienda Zero, stabilendo in particolare che la gestione dei flussi finanziari secondo le modalità previste dalla L.R. 19/2016, decorresse dal 1° gennaio 2017.

Con Decreto n. 131 del 10 novembre 2016 ad oggetto "Nomina del dr. Mauro Bonin quale Commissario dell'Azienda Zero - L.R. n. 56/1994, articolo 13, comma 8 duodecies, DGRV n. 1771/2016", il Presidente della Regione del Veneto ha nominato il commissario dell'Azienda Zero, ai sensi della L.R. n. 56/1994 articolo 13, comma 8 duodecies.

Il funzionamento di un'Azienda non può prescindere dalla determinazione della sua organizzazione e dalla definizione delle competenze di ognuna delle sue articolazioni, e la Giunta Regionale, con deliberazione n. 31/CR del 6 aprile 2017, visto l'articolo 2, comma 2 sexies, del decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo il quale la Regione disciplina i principi e i criteri per l'adozione dell'atto aziendale, e visto l'articolo 2, comma 7, della L.R. 25 ottobre 2016 n. 19, secondo il quale l'organizzazione degli uffici e delle funzioni dell'Azienda Zero deve essere determinata dall'atto aziendale, ha approvato le linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale e per l'approvazione della dotazione di strutture di Azienda Zero, nonché per l'attribuzione alla medesima delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e della qualifica di soggetto aggregatore.

In particolare, le funzioni che la Giunta Regionale ha reso noto di voler attribuire ad Azienda Zero sono:

- a) *"la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, prevedendo da parte dei medesimi soggetti un accesso diretto a database, studi ed esiti di istruttorie;*
- b) *il supporto tecnico alla Giunta regionale, per il tramite della competente Area Sanità e Sociale di cui all'articolo 11, nel processo di definizione e realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociale;*
- c) *il supporto alla determinazione degli obiettivi dei direttori delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale;*
- d) *la proposta di definizione del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale nonché la proposta alla Giunta regionale di definizione dei costi standard ed il loro monitoraggio;*
- e) *la definizione dei sistemi e dei flussi informativi, il sistema di auditing e il controllo interno;*
- f) *le funzioni che al capoverso 4.4.4. "Strutture e attività a supporto della programmazione" dell'allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione*

socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016." sono attribuite ai Coordinamenti regionali, al Sistema Epidemiologico Regionale (SER) anche con riferimento alla gestione dei relativi registri".

LA DISPOSIZIONE

A seguito di una complessa istruttoria che ha interessato il Consiglio regionale e la Giunta, vengono approvate le linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale di Azienda Zero (**Allegato A**) nonché della dotazione di strutture (**Allegato A1**) di Azienda Zero

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO AZIENDALE DELL'AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO – AZIENDA ZERO

Indice

Premessa

1. Elementi identificativi e organi

1.1. Elementi identificativi e caratterizzanti dell'azienda

1.2. Organi aziendali

1.3. Componenti la Direzione Generale

2. Procedure per l'adozione, l'approvazione e l'aggiornamento dell'atto aziendale

3. Governance e sistema delle relazioni esterne aziendali

4. Le funzioni dell'Azienda

5. L'articolazione organizzativa dell'Azienda

6. Strutture in staff

7. Dotazione organica dell'Azienda

Premessa

Il Piano Socio-Sanitario Regionale, approvato con Legge Regionale n. 23/2012, invita a ripensare all'offerta del servizio sanitario in una logica di sistema e di rete, nonché di ambiti territoriali più estesi rispetto agli attuali, in vista di una ottimizzazione delle risorse organizzative e finanziarie, che trovano conferma anche nelle disposizioni della legge di stabilità 2016, la quale detta norme per il conseguimento di risparmi di spesa mediante processi di aggregazione delle strutture e delle attività dei soggetti preposti all'erogazione del servizio sanitario, nello specifico, mediante l'unificazione di organismi e accorpamenti nelle acquisizioni e nell'espletamento delle funzioni.

Con Legge Regionale del 25 ottobre 2016 n. 19 recante *"Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS"* il Consiglio Regionale ha approvato la riforma del sistema sanitario del Veneto la quale prevede due ambiti fondamentali di innovazione:

l'istituzione dell'Azienda Zero,

l'accorpamento delle Aziende Ulss, regolandone principi guida, funzioni e aspetti organizzativi.

I principi guida del progetto di cambiamento, volti a garantire un'unica visione d'insieme e un approccio comune, si riferiscono a:

cittadino al centro: definire un sistema di offerta commisurato ai bisogni della popolazione per fornire assistenza e servizi con risposte veloci ed appropriate per la salute dei cittadini;

governo clinico: definire e utilizzare un sistema di «*standard*», sostenuto dalla letteratura e dall'applicazione sul campo, che permetta di programmare e monitorare l'organizzazione dei servizi, dei processi, delle performance, delle risorse umane, della tecnologia e dei risultati di salute del Servizio Socio-Sanitario regionale;

meno burocrazia più salute: creazione dell'Azienda Zero come infrastruttura di supporto tecnico amministrativo per permettere alle Aziende sanitarie di essere dedicate all'attività istituzionale (prevenzione e cura della salute dei cittadini veneti);

misurare, controllare, verificare, sanzionare, premiare: applicare un sistema di verifica

monitoraggio e controllo, su più livelli, per il rispetto degli standard e della programmazione regionale da parte delle Aziende sanitarie.

La costituzione dell’Azienda Zero risponde, invece, all’esigenza di operare una forte semplificazione e razionalizzazione del sistema, trasferendo le attività di natura gestionale (c.d. “gestione sanitaria accentrata”) dall’amministrazione regionale ad un nuovo ente del servizio socio sanitario regionale (l’Azienda Zero, per l’appunto), il quale assorbirà anche una quota rilevante delle attività tecnico – amministrative oggi replicate, in modo non sempre efficiente, presso tutte le Aziende del Servizio Socio-Sanitario regionale.

Alla luce dei principi sopra indicati, si forniscono gli indirizzi sulla base dei quali l’Azienda Zero deve redigere il proprio atto aziendale.

L’Atto Aziendale definisce le norme di organizzazione e di funzionamento delle Aziende Sanitarie, in particolare:

- costituisce e definisce il modello organizzativo e le relative linee strategiche generali;
- definisce il modello funzionale, cioè gli aspetti dinamici della gestione aziendale.

L’Atto Aziendale disciplina inoltre i livelli di competenza e di responsabilità, le funzioni di supporto, le funzioni di indirizzo strategico e di gestione operativa.

1. Elementi identificativi e organi

1.1. Elementi identificativi e caratterizzanti dell’azienda

L’atto aziendale deve rendere chiaramente evidenti: sede legale dell’azienda;

logo, ai sensi della DGR n. 2169 del 23 dicembre 2016;

patrimonio.

Al fine di realizzare gli obiettivi dichiarati dal presente atto l’Azienda Zero, deve preliminarmente dichiarare la **missione** e la **visione**.

La missione aziendale consiste nel garantire la razionalizzazione, l’integrazione e l’efficientamento dei servizi sanitari, socio – sanitari e tecnico amministrativi delle strutture regionali, impiegando nel

processo le risorse ad esse assegnate in modo efficiente. La missione aziendale si inserisce all’interno delle scelte di programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale, integrandosi con esse e contribuendo ad una loro attuazione in risposta ai bisogni di salute della comunità locale. Nell’assolvimento delle funzioni conferite, l’Azienda Zero, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità contribuisce con le Aziende sanitarie di riferimento, nell’ambito delle linee guida e coordinamento regionale, alla realizzazione della programmazione concertata. L’Azienda Zero persegue la sua missione sia direttamente, con l’utilizzo delle proprie strutture, che mediante strutture delle altre aziende afferenti all’ambito regionale o utilizzando opportunità presenti nel mercato, sulla base di accordi specifici e nel rispetto della normativa in vigore.

L’attività dell’Azienda Zero nel perseguimento della missione aziendale deve avere come costante riferimento i seguenti principi:

- a. adeguatezza, qualità ed efficacia delle prestazioni offerte, relativamente alle funzioni attribuite, in risposta ai fabbisogni evidenziati dalle Aziende ed enti del SSR;
- b. verifica costante dei risultati raggiunti e miglioramento permanente degli standard qualitativi;
- c. trasparenza, sia nell’ambito dei processi decisionali aziendali, che nell’erogazione dei servizi. A tal fine primaria importanza viene attribuita all’informazione ed alla comunicazione tra Azienda Zero e aziende ed enti del SSR;
- d. integrazione delle attività e delle politiche con le altre realtà locali per un sempre più efficace perseguimento degli obiettivi;
- e. semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza;
- f. assunzione del sistema budgetario come metodologia per la gestione nel rispetto dei principi di programmazione e controllo;
- g. valorizzazione delle risorse professionali, mediante la formazione e l’aggiornamento del personale;
- h. responsabilizzazione e coinvolgimento del personale a tutti i livelli, ciascuno per la propria

professionalità.

La visione dell'Azienda Zero consiste nell'essere e voler essere parte di un sistema assolutamente moderno, competitivo, attraverso una nuova organizzazione dell'intero Sistema sanitario regionale che risponda sia a principi di efficientamento mediante la riduzione di ogni duplicazione di costo, che di governance, attraverso il contestuale rafforzamento delle attività di coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle Aziende ULSS.

1.2. Organi aziendali

Sono organi dell'Azienda Zero: il direttore generale, il collegio sindacale e il collegio di direzione.

Direttore Generale: ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 19/2016, il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ed è il legale rappresentante dell'azienda.

Il Direttore Generale svolge le funzioni previste dell'articolo 5 della legge regionale 19/2016, tra cui quelle di responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (di seguito GSA).

Ha la responsabilità della gestione complessiva dell'Azienda ed esercita i poteri di direzione, di gestione e rappresentanza, nelle forme e con le modalità stabiliti dall'atto aziendale e da un regolamento interno di organizzazione e funzionamento.

Al Direttore Generale competono le funzioni aziendali di programmazione e controllo. Si differenzia, così, all'interno dell'azienda la funzione di programmazione, allocazione e committenza, propria della direzione generale, dalla funzione di produzione affidata alle strutture operative.

Egli ha il compito di combinare i fattori produttivi in vista del perseguimento degli obiettivi posti dalla Regione in condizioni di massima efficienza ed efficacia.

Il Direttore Generale si obbliga al conseguimento degli obiettivi di funzionamento dei servizi che saranno annualmente indicati ed aggiornati periodicamente in sede di definizione degli indirizzi di cui all'art. 2, comma 9, della L.R. n. 19/2016.

L'atto aziendale dovrà esplicitare la distinzione tra le attività di indirizzo, programmazione e controllo e quelle di gestione, anche in relazione ad eventuali deleghe attribuite ai direttori amministrativo, sanitario e ai dirigenti di struttura complessa nonché la disciplina degli organismi aziendali. Tale disciplina dovrà essere coerente con quanto previsto dalle presenti linee guida.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 19/2016 il Direttore Generale redige la relazione annuale sull'andamento della gestione e la presenta alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare.

Il Direttore Generale si rapporta con il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale che esercita le

funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 10, della L.R. 19/2016.

Collegio Sindacale: esercita le competenze previste dall'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 e dalle specifiche norme della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 55, come modificata dall'art. 31 della Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, alle quali si fa espresso rinvio. Esercita altresì l'attività di terzo certificatore nei confronti della GSA ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Collegio di direzione: è organo dell'azienda ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b bis) della legge regionale 19/2016, come introdotta dall'art. 50 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, è nominato dal Direttore Generale e dura in carica per tre anni. Si riunisce di norma almeno bimestralmente e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ed è composto come segue:

- il direttore generale;
- il direttore amministrativo;
- il direttore sanitario;
- gli otto direttori delle UOC che afferiscono al direttore sanitario e due direttori di UOC di area amministrativa scelti dal direttore amministrativo.

Al Collegio di direzione spettano le funzioni previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. e dalla L.R. del 29.6.2012 n. 23.

Qualora il Direttore Generale assuma decisioni non conformi rispetto al parere o alle proposte del Collegio di Direzione, formula adeguate motivazioni che trasmette al Collegio.

Il funzionamento del Collegio di direzione è disciplinato da apposito regolamento elaborato dal Collegio stesso ed adottato dal Direttore Generale.

1.3. Componenti la Direzione Generale

Sono componenti della Direzione Generale:

- **il direttore amministrativo;**
- **il direttore sanitario.**

Al direttore sanitario e al direttore amministrativo di Azienda Zero si applicano i principi concernenti il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle Aziende Ulss contenuti nel D.Lgs. 502/1992 e nella legge regionale 56/1994.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs. 502/1992, il direttore sanitario e il direttore amministrativo "*... partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale*". Sono, quindi, soggetti attori, unitamente al Direttore Generale, della funzione di programmazione, allocazione e committenza propria della direzione generale.

Essi esercitano le proprie funzioni attraverso il processo di budget, che li vede direttamente coinvolti e responsabili, a partire dalla definizione delle scelte programmatiche aziendali, alla declinazione degli obiettivi di budget ed alla loro negoziazione con i responsabili delle strutture aziendali, al monitoraggio ed all'eventuale revisione dei predetti budget e del budget generale.

2. Procedure per l'adozione, l'approvazione e l'aggiornamento dell'atto aziendale

L'atto aziendale è lo strumento strategico per la definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda Zero e descrive il modello che l'Azienda intende realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e miglioramento continuo dei servizi offerti. In particolare l'atto aziendale è lo strumento per la completa definizione dell'organizzazione aziendale, secondo un'ottica di autonomia del Direttore Generale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione. Esso non ha in nessun caso funzione autorizzatoria, ma costitutiva e programmatica.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera i) della legge regionale 19/2016, il nuovo atto aziendale o le sue modifiche sono adottate con deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero, acquisito il parere del Collegio di direzione, previa informazione alle OO.SS..

Il Direttore Generale di Azienda Zero adotta l'atto aziendale entro 60 giorni dalla comunicazione delle presenti linee guida e lo trasmette alla Direzione Generale Area Sanità e Sociale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge regionale 19/2016, nei successivi 60 giorni ne verifica la conformità alle linee guida approvate. Eventuali richieste di chiarimenti sospendono tale termine.

Il Direttore Generale Area Sanità e Sociale approva con decreto il nuovo atto aziendale o le modifiche dello stesso.

Una volta approvato il nuovo atto aziendale, salvo diverse indicazioni legate ad eventuali necessari adeguamenti alla programmazione regionale, non potranno essere disposte ulteriori modifiche nello stesso anno né negli ultimi sei mesi del mandato del Direttore Generale.

Nell'atto aziendale dovranno essere specificamente individuate le strutture complesse e le strutture semplici. L'articolazione delle Unità Operative Complesse (UOC) è definita nell'allegato A1.

Le strutture semplici potranno essere modificate con provvedimento del Direttore Generale, nel rispetto dello standard di 1,31 strutture semplici per struttura complessa, determinato il 02/08/2011 dal Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005, fermo restando la comunicazione alla Direzione Generale Area Sanità e Sociale. Eventuali successive modifiche al set di UOC previste nel citato allegato, qualora vengano proposte nell'ambito del numero massimo già fissato, saranno sottoposte all'approvazione del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

3. Governance e sistema delle relazioni esterne aziendali

Per le attività di programmazione, verifica e rendicontazione delle attività e dei costi, l'Azienda assume come riferimento le strategie, la programmazione, gli indirizzi e i vincoli definiti dalla Regione Veneto. Gli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero vengono determinati annualmente dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 19/2016.

Nell'esercizio delle funzioni dell'Azienda Zero, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale svolge una funzione di coordinamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 19/2016.

L'Azienda Zero è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale per il tramite del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 10, della legge regionale 19/2016.

L'azienda privilegia relazioni virtuose con i diversi "portatori di interessi" ed in particolare con l'Area Sanità e Sociale, le altre componenti del servizio sanitario regionale e della realtà locale, allo scopo di condividere obiettivi e strumenti operativi ed ottimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni intraprese, attivando percorsi di informazione e partecipazione con:

- gli utenti, singoli cittadini ed imprese nonché le loro rappresentanze;
- la regione e altri enti ed istituzioni operanti sul territorio;
- le aziende sanitarie;
- gli ordini ed i collegi professionali;
- le organizzazioni sindacali;
- l'università.

Il Comitato dei Direttori Generali è formato dai Direttori Generali delle Aziende Ulss, delle Aziende Ospedaliere, dello IOV, dell'Azienda Zero e dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, che lo presiede.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge regionale n. 19 del 2016, il Comitato determina gli indirizzi e i fabbisogni per dare attuazione agli indirizzi in materia contabile, alla gestione di attività tecnico – specialistiche e all'indirizzo e al coordinamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico, previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f), g) e h) della legge regionale n. 19 del 2016. Verifica la realizzazione di quanto sopra anche con relazione annuale alla commissione consiliare competente per materia ed esprime parere obbligatorio in relazione agli atti e provvedimenti afferenti alle funzioni relative alle attività tecnico – specialistiche di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) della legge regionale n. 19 del 2016.

4. Le funzioni dell'Azienda

All'Azienda Zero spettano le funzioni elencate all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 19/2016.

Con il presente atto sono altresì assegnate ad Azienda Zero le ulteriori funzioni di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. n. 19/2016, lettere da a) ad f).

Tenendo presente che deve procedere nell'alveo della semplificazione e della sostenibilità organizzativa, l'Azienda Zero garantisce l'unitarietà a livello regionale della gestione dei processi relativi alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2 della L.R. 19/2016. Questa assegnazione di funzioni, oltre a rappresentare una evidente garanzia di coordinamento e di efficienza, consente una indubbia razionalizzazione delle risorse assegnate, determinando altresì un risparmio nelle spese collegate all'amministrazione del SSR.

Definito con il presente provvedimento il complesso delle funzioni assegnate, dovrà essere disciplinato e regolamentato il graduale effettivo trasferimento delle stesse, in modo che non vi sia soluzione di continuità nel loro esercizio.

La DGR n. 1771/2016 ha già disposto il trasferimento, dal 1° gennaio 2017, delle funzioni di natura contabile previste all'art. 2, comma 1, della legge predetta.

L'art. 32, comma 3, della legge regionale n. 30 del 2016 ha previsto inoltre che nell'esercizio delle competenze assegnate e nell'esercizio delle sue funzioni l'Azienda Zero subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni.

L'effettivo trasferimento delle altre funzioni sarà oggetto di successivi provvedimenti della Giunta

Regionale in ragione delle specificità di ciascuna, della necessità di adottare i previsti regolamenti attuativi (che potranno disciplinare la fase transitoria), nonché di attendere che l'Azienda Zero si doti di una stabile articolazione organizzativa con l'approvazione dell'atto aziendale e della dotazione organica.

5. L'articolazione organizzativa dell'Azienda

L'organizzazione dell'Azienda Zero è tesa al concreto perseguimento degli obiettivi e delle finalità indicate all'art. 2 della L.R. n. 19/2016.

L'azienda si dota di una struttura organizzativa flessibile, che tiene conto di un processo evolutivo ed espansivo di competenze, nella quale sono chiaramente identificate responsabilità, funzioni, relazioni, modalità operative, risultati ed obiettivi da raggiungere.

Per la finalità di cui al citato art. 2, saranno adottati tutti gli strumenti di organizzazione e di delega necessari ed idonei alla realizzazione di un effettivo decentramento delle funzioni con conseguente consolidamento delle stesse. Per una concreta aderenza del modello organizzativo alle esigenze aziendali, questo sarà caratterizzato dalla flessibilità e sarà costantemente verificato sulla base dei risultati ottenuti e del mutare delle esigenze.

Il modello si basa su due aree fondamentali:

- a) unità organizzative di Staff che supportano la Direzione Aziendale nello svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente;
- b) unità organizzative che svolgono ruoli di responsabilità delle linee di produzione dei servizi in una logica di innovazione, standardizzazione ed omogeneizzazione a livello regionale.

Le Unità organizzative aggregano competenze professionali, risorse tecnologiche e finanziarie, espressamente finalizzate all'assolvimento di funzioni di produzione di prestazioni o servizi, di amministrazione o di supporto tecnico-logistico e di staff.

Le Unità organizzative possono essere complesse, semplici ovvero dirette da dirigenti assegnatari di

incarichi professionali in relazione all'intensità delle variabili sotto riportate e degli ambiti di autonomia e responsabilità alle stesse conferite dalla configurazione organizzativa aziendale che verrà formalizzata nell'assetto organizzativo.

Le strutture complesse devono possedere i requisiti strutturali e funzionali di rilevante importanza, che necessitano di competenze pluriprofessionali e specialistiche per l'espletamento delle attività ad esse conferite. Le UOC sono individuate sulla base dell'omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze specialistiche richieste.

I fattori di complessità individuati sono i seguenti:

- strategicità rispetto alla mission dell'Ente;
- grado di complessità e di specializzazione delle materie trattate;
- responsabilità gestionale;
- sistema di relazioni e di servizi sul territorio.

Le strutture semplici sono individuate in relazione al grado di complessità della funzione, dei processi

e del livello tecnologico delle stesse e all'entità delle risorse gestite.

L'atto aziendale deve comprendere, quale parte integrante, l'organigramma dell'azienda.

L'assetto organizzativo dell'Azienda Zero dovrà avvenire nel rispetto del tetto di spesa annualmente assegnato sul personale. Potranno essere ricoperte unicamente le strutture previste nell'atto aziendale approvato dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

Di seguito si elencano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le principali attività e funzioni in capo alle unità operative indicate nell'allegato A1.

UOC Gestione Risorse Umane

La UOC Gestione Risorse Umane si orienta verso una logica di servizio, essendo in generale preposta all'impostazione, alla promozione e alla verifica della complessiva politica del personale, con la funzione di preparare e sostenere le scelte di indirizzo proprie della Direzione Strategica nonché il coordinamento della loro attuazione.

La UOC Gestione Risorse Umane garantisce:

- il supporto alla Direzione Strategica nella pianificazione e definizione del proprio fabbisogno del personale;
- la gestione dello sviluppo del personale, dei percorsi di carriera, dei sistemi di valutazione in collaborazione con le strutture interessate;
- la rilevazione e gestione delle presenze, la gestione giuridica ed economica del personale;
- la gestione delle relazioni sindacali;
- la gestione degli adempimenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- la cura dei flussi informativi dell'area di competenza.

Con riferimento al personale in convenzione assicura per le Aziende del SSR:

- la gestione delle graduatorie uniche regionali Medicina Generale e Pediatria di Libera Scelta;
- la gestione della procedura centralizzata di assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria edelle ore vacanti di continuità assistenziale ai fini dell'attribuzione degli incarichi;
- la gestione ed organizzazione del Collegio arbitrale della medicina generale e della pediatria di libera scelta;
- organizzazione del concorso per l'accesso alla Scuola di formazione specifica di medicina generale.

In applicazione dell'art. 2, comma 1 lettera g) punto 2 della L.R. n. 19/2016 l'Azienda Zero eroga servizi per le aziende e gli Enti del SSR e, a tal fine, svolge le procedure concorsuali e selettive del personale del comparto e della dirigenza per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale sulla base del fabbisogno programmato e formalizzato dalle Aziende Sanitarie. La materia sarà oggetto di apposito regolamento sentito il Comitato dei Direttori Generali. Sono escluse dalla sfera di competenza dell'Azienda Zero le procedure selettive per l'acquisizione del personale non dipendente e per l'assegnazione degli incarichi di struttura complessa.

UOC CRAV

La UOC CRAV svolge le seguenti principali attività:

- la programmazione periodica delle procedure di gara in raccordo con il Comitato dei Direttori;
- l'espletamento delle procedure di gara centralizzata, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 2, commam1, lettera g), punto 1, della L.R. n. 19/2016, per l'acquisizione di beni e servizi in funzione di centrale di committenza per gli enti del Servizio Sanitario Regionale;
- l'espletamento delle procedure di gara centralizzata, per l'acquisizione di beni e servizi in funzione di Soggetto Aggregatore regionale;
- la cura dei rapporti con ANAC e Tavolo dei soggetti Aggregatori;
- la cura dei rapporti e collaborazioni con altri Soggetti Aggregatori o Centrali di Committenza;
- l'osservatorio prezzi;
- la gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'ente;
- la gestione delle convenzioni relative alle gare centralizzate;
- la gestione dei rapporti connessi all'utilizzo della piattaforma per l'espletamento delle procedure di acquisto, anche a favore degli enti del Servizio Sanitario Regionale;
- la cura dei rapporti con le strutture delle aziende sanitarie che si occupano della materia dei beni e dei servizi;
- la collaborazione per la programmazione delle attività formative del personale del Servizio Sanitario Regionale in materia di appalti di beni e servizi;
- la gestione dell'accesso agli atti delle procedure espletate.

UOC Logistica

La UOC Logistica garantisce:

- la gestione e la distribuzione dei beni sanitari e non sanitari ai soggetti interni ed esterni all'Azienda Zero, fornendo altresì dati di out-come utili al processo di HTA o di supporto al Rischio Clinico;
- lo sviluppo delle reti informatiche e dei Sistemi informativi per gli ambiti di competenza;
- lo sviluppo organico e strutturato del sistema per tutti i beni in uso nelle Aziende del SSSR;

- la razionalizzazione, integrazione ed efficientamento al servizio sanitario regionale;
- la riduzione dei centri logistici, la standardizzazione dei sistemi informativi gestionali e dei sistemi di interfaccia verso gli utilizzatori richiedenti;
- l'implementazione e l'ottimizzazione delle soluzioni connesse alla tracciabilità dei farmaci e dei dispositivi medici;
- il monitoraggio e l'analisi dei consumi energetici delle Aziende del SSSR e sviluppo di sistemi di controllo in continuo dei consumi;
- la valutazione dei sistemi di produzione energetica e di trasporto energetico volto alla riduzione delle dispersioni e alla sostituzione dei componenti obsoleti;
- la valutazione degli strumenti a disposizione (Consip, mercato dell'energia e del gas) per l'acquisto di fonti primarie di energia e l'individuazione delle tariffe più convenienti;
- la gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Azienda Zero;
- la funzione di coordinamento e organizzazione della documentazione tecnica relativa alle manutenzioni e alla gestione tecnica delle componenti edilizie e tecnologiche delle strutture sanitarie in tutto il Veneto;
- l'omogeneizzazione della qualità e dei livelli prestazionali delle strutture con la finalità di razionalizzare i processi di intervento manutentivo con incremento del livello di qualità;
- la predisposizione di capitolati tipo dei vari settori gestionali tecnici di tutte le strutture sanitarie.

UOC Internal Audit e Controlli delle Aziende SSR

La UOC Internal Audit e Controlli delle Aziende SSR assicura:

- il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione con l'obiettivo di assistere la Direzione Aziendale nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, finalizzato a *valutare e migliorare i processi di gestione dei rischi, di controllo e di Corporate Governance*;
- la funzione di Internal Auditing dell'Azienda Zero, e l'attività per l'azienda stessa, coordina e monitora le attività ed i piani di audit predisposti dalle Aziende del Sistema Sanitario Regionale e svolge, presso quest'ultime, specifiche attività di audit al fine di migliorare i processi di gestione dei rischi e di controllo dei principali processi amministrativi del sistema sanitario regionale;
- la trasparenza così come disciplinata dall'art. 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione Socio-sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012– 2016".

UOC Servizio Economico Finanziario

La UOC Servizio Economico Finanziario assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

- il rispetto dei principi contabili applicati nel sistema contabile di Azienda Zero e nelle Aziende del SSSR, anche promuovendo le necessarie operazioni di formazione ed addestramento del personale coinvolto nei cicli contabili e nella gestione delle risorse;
- l'ordinata tenuta e conservazione della contabilità di Azienda Zero e della GSA e dei libri e registri obbligatori per legge, compresi quelli previsti da norme fiscali, verificando l'adeguatezza e la completezza della relativa documentazione contabile;
- la gestione dei flussi finanziari delle risorse del fondo sanitario regionale;
- il rispetto dei relativi adempimenti fiscali anche con riferimento al patrimonio aziendale;
- la redazione dei bilanci consuntivi e periodici di Azienda Zero e della GSA, corredati della documentazione prevista dalla Legge o da disposizioni regionali;
- la redazione del bilancio consolidato del SSR;
- la gestione delle risorse finanziarie garantendo la minimizzazione dei tempi di pagamento dei fornitori;
- la gestione dei rapporti con l'Istituto Tesoriere;
- il monitoraggio delle procedure contabili anche in un'ottica di efficientamento dei processi;
- la gestione a livello accentrato, progressivamente, di parte dei processi contabili delle Aziende sanitarie del SSR efficientando il sistema e garantendo la omogeneità degli stessi a livello regionale;

- l'informazione tempestiva alla Direzione aziendale e alla Giunta Regionale (per la parte GSA) sulle performance economico – finanziarie – patrimoniali;
- l'indicazione degli indirizzi contabili alle Aziende del SSR per garantire omogeneità di comportamento ai fini del consolidamento.

UOC Sistemi Informativi

La UOC Sistemi Informativi gestisce tutte le tecnologie ICT nell'ambito dei processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione e nell'ambito amministrativo, contabile e della logistica dei beni, del Sistema Sanitario della Regione del Veneto, anche attraverso il coordinamento delle unità organizzative dei sistemi informativi delle aziende sanitarie.

In particolare le principali aree di azione sono:

- la razionalizzazione e la gestione ed il monitoraggio del funzionamento dei data center, della rete geografica e della rete locale, la sicurezza interna e perimetrale, la gestione dell'infrastruttura comune agli applicativi e di tutti i software di base per la gestione fisica e virtuale delle componenti del sistema;

- la gestione e la progressiva razionalizzazione, lo sviluppo e la manutenzione dei software che supportano i processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nei diversi contesti assistenziali

(prevenzione, ospedale e territorio); tutte le attività svolte in tal senso devono raccordarsi con le specifiche nazionali e regionali sul Fascicolo Sanitario Elettronico;

- la gestione e la progressiva razionalizzazione, lo sviluppo e la manutenzione dei software che supportano i processi delle aree amministrative, contabili e della logistica dei beni;

- la gestione della piattaforma tecnologica a supporto della gestione dei flussi informativi, del datawarehouse e dei cruscotti di BI;

- il raccordo e l'integrazione armonica di tutte le componenti sopra descritte.

UOC Affari Generali e Assicurativi

La UOC Affari Generali e Assicurativi garantisce le seguenti attività:

- il supporto tecnico amministrativo professionale alla Direzione Strategica e alla Direzione amministrativa dell'Azienda Zero nella gestione del sistema Protocollo e degli atti amministrativi del Direttore Generale e dei Direttori di UOC e relative procedure di raccolta, pubblicazione e archiviazione;

- il governo delle attività contrattuali di competenza, anche nei rapporti tra l'Azienda Zero e Enti o Associazioni;

- gli adempimenti in materia di Privacy;

- lo sviluppo e il supporto alle strategie aziendali di riduzione e contenimento del contenzioso per responsabilità medica, oltre alle politiche di riduzione del rischio clinico nell'ambito dei percorsi assistenziali, unitamente alla UOC Rischio Clinico; □ □ la trattazione stragiudiziale dei sinistri di valore predeterminato per responsabilità medico/sanitaria, secondo il modello regionale di gestione sinistri e rischio clinico, in raccordo con la UOC Ufficio Legale;

- l'accertamento e la valutazione medico legale dei sinistri di valore predeterminato per responsabilità medico/sanitaria, secondo il modello regionale di gestione sinistri e rischio clinico;

- il coordinamento e il monitoraggio delle strutture AA.GG. e degli Uffici Centrali Sinistri per la parte di competenza relativa alla gestione e definizione dei sinistri;

- il supporto tecnico alle Aziende SSR per problematiche comuni, di particolare complessità, circa la trattazione dei sinistri in gestione presso le stesse;

- lo sviluppo, il supporto e il monitoraggio, unitamente all'UOC Rischio Clinico, dell'implementazione delle azioni di miglioramento e delle strategie di riduzione del rischio aziendale e clinico e di contenimento del contenzioso relativo a reclami e richieste di danno per responsabilità medica, anche in esito alle attività di *audit* previste dalla DGRV 1831/2008 e ss.mm.ii..

UOC Rischio Clinico

La UOC Rischio Clinico opera in una logica di governo di tutte le attività finalizzate alla

prevenzione, al monitoraggio e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie nonché all'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

La UOC Rischio Clinico garantisce:

- l'impostazione, la promozione e la verifica delle politiche di prevenzione e gestione del rischio messa in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private accreditate, con la funzione di pianificare e supportare le scelte di indirizzo della Direzione Strategica e il coordinamento della loro attuazione;
- il supporto e lo sviluppo, unitamente all'UOC Affari Generali e Assicurativi delle strategie di riduzione del rischio aziendale e di contenimento del contenzioso relativo a reclami e richieste di risarcimento per responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie;
- il coordinamento dei risk manager delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate;
- la promozione degli audit regionali di cui alla DGR n. 1831 del 1 luglio 2008, nonché l'analisi di tutti gli eventi avversi con morte o grave danno del paziente, ovvero degli eventi a valenza mediatica, occorsi presso le strutture sanitarie indicando le azioni di miglioramento da porre in essere e procedendo al monitoraggio dell'applicazione delle stesse;
- la proposta del piano annuale delle azioni per l'implementazione delle strategie e degli obiettivi per la sicurezza del paziente nel Servizio Socio Sanitario Regionale, ivi comprese le attività di formazione, individuando, per le singole azioni, le Strutture coinvolte;
- l'applicazione ed il monitoraggio delle iniziative in tema di gestione della qualità e sicurezza delle cure indicate alle strutture sanitarie e la rilevazione del rischio di inappropriately nei percorsi diagnostici e terapeutici con la finalità di fare emergere eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;
- l'armonizzazione delle attività in tema di qualità e sicurezza delle cure in tutte le parti di cui essa risulta composta (sicurezza delle strutture e degli operatori e sicurezza dei percorsi diagnosticoterapeutico-assistenziali) nonché nell'ambito delle singole aree dipartimentali delle strutture sanitarie;
- la gestione e il coordinamento dell'attività in tema di rischio clinico e sicurezza del paziente definita dal Ministero della Salute, da Agenas e dai tavoli tecnici nazionali;
- il coordinamento dei gruppi tecnici incaricati della realizzazione di obiettivi specifici con la possibilità di emanare linee guida e raccomandazioni finalizzate alla riduzione del rischio clinico;
- l'elaborazione e il monitoraggio dei flussi informativi sulla sicurezza del paziente (eventi sentinella, eventi avversi ed eventi evitati), così come uniformato con DGR n. 2255/2016, in adempimento degli obblighi previsti di comunicazione dei dati al Ministero nel settore di competenza;
- il supporto tecnico alle attività gestionali della UOC Affari Generali e Assicurativi per la valutazione dei sinistri di competenza dell'Azienda Zero;
- la promozione di azioni di confronto con i rappresentanti dei cittadini, le Associazioni Scientifiche e i rappresentanti dell'Industria Sanitaria Farmaceutica.

UOC Governo Clinico-Assistenziale

L'UOC Governo clinico-assistenziale effettua valutazioni di coerenza clinico-organizzativa delle attività assistenziali, identificando standard organizzativi di riferimento e proponendo obiettivi di miglioramento; effettua inoltre il monitoraggio sulla rete assistenziale con particolare riferimento alla aderenza tra le prestazioni erogate e il ruolo assegnato alla struttura dalla programmazione regionale. Garantisce le seguenti principali attività:

- l'analisi dei dati disponibili (flusso, esito, epidemiologico, mobilità, etc.) dal punto di vista clinico organizzativo;
- il monitoraggio, il coordinamento e il governo delle reti cliniche;
- il monitoraggio delle attività nei setting assistenziali ambulatoriale/ricovero sostenendone lo sviluppo delle diverse modalità organizzative (day service/week surgery/chirurgia

extraospedaliera etc);

- le proposte di azioni correttive e di miglioramento sulla base dello sviluppo clinico tecnologico e delle innovazioni organizzative;
- la gestione operativa di tutta l'attività tecnico-amministrativa di supporto alle attività di competenza;
- l'aggiornamento dei PDTA regionali, supporto alla loro implementazione e monitoraggio.

UOC Screening e valutazione di impatto sanitario

La UOC svolge per gli Screening oncologico mammografico, cervicale e colon rettale le seguenti attività:

- il monitoraggio dei livelli di estensione agli screening oncologici;
- il monitoraggio dei tassi di adesione corretta agli screening oncologici;
- il monitoraggio delle prestazioni di approfondimento diagnostico;
- il coordinamento del controllo di qualità cito-istologica intra regionale;
- l'organizzazione formale degli operatori sanitari in tema di screening;
- il coordinamento dei gruppi di lavoro regionali tematici per la stesura di linee di indirizzo;
- la collaborazione con il registro tumori per il calcolo dell'incidenza e della prevalenza delle patologie tumorali relative ai tre screening e partecipa a studi multicentrici nazionali;
- la reportistica.

La UOC svolge per la Sorveglianza della popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche:

- il coordinamento delle attività delle Ulss coinvolte nella contaminazione;
- il monitoraggio dei livelli di estensione;
- il monitoraggio dei tassi di adesione;
- il monitoraggio delle prestazioni di approfondimento diagnostico;
- il monitoraggio dei costi;
- l'elaborazione statistica dei dati in collaborazione con il SER ed il Registro Tumori;
- l'organizzazione della formazione degli operatori sanitari.

La Valutazione di Impatto sulla Salute, VIS, è un percorso sistematico e intersettoriale, che consente di organizzare le conoscenze sugli effetti che insediamenti produttivi, progetti e politiche hanno sulla salute della comunità. In tale ambito la UOC svolge:

- la strutturazione della valutazione epidemiologica ambientale;
- il coordinamento e il monitoraggio delle attività delle Ulss in tema di utilizzo dei fitosanitari;
- il coordinamento e il monitoraggio delle attività di controllo svolte dalle Ulss in tema di applicazione del regolamento REACH e CLP;
- l'organizzazione della formazione per i soggetti coinvolti.

UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri

La UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri svolge le seguenti principali attività:

- l'analisi descrittiva e inferenziale dei dati dei flussi informativi sanitari correnti per la valutazione dei bisogni di salute della popolazione e produzione di indicatori di qualità dell'assistenza sanitaria (PNE, Bersaglio sant'Anna);
- il data management della banca dati assistiti (BDA) e la classificazione del case-mix della popolazione;
- l'integrazione dei flussi informativi centrati sulla persona e la segmentazione della popolazione per profili di morbilità;
- la progressiva integrazione con il fascicolo sanitario elettronico;
- la gestione e l'analisi del Registro di mortalità, del registro tumori e di altri registri di patologia previsti dalla Programmazione regionale;
- l'alimentazione, la manutenzione e l'analisi dei dati registrati con raccordo ed integrazione con la banca dati assistiti anche a finalità di supporto alla sorveglianza epidemiologica;
- la gestione e l'analisi dei dati dell'Osservatorio delle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie e dei relativi flussi, inclusi i flussi dalle strutture intermedie;
- il supporto metodologico - analitico alle attività di valutazione dell'assistenza sociale, socio-

sanitaria e di cure intermedie.

UOC HTA

La UOC HTA assicura le seguenti funzioni:

Valutazioni delle tecnologie sanitarie

- supporto tecnico e metodologico alle Commissioni Regionali preposte alla valutazione delle tecnologie sanitarie e produzione di Linee guida;
- produzione di rapporti di HTA anche in collaborazione con la rete nazionale coordinata da Agenas (RIHTA) ed europea (EunetHTA);
- attività di Horizon Scanning per l'identificazione, analisi e monitoraggio delle tecnologie alto impatto sul SSR;
- redazione, monitoraggio e aggiornamento di raccomandazioni e Linee di indirizzo guida utilizzando la metodologia *Evidence based*;
- analisi dei costi e di convenienza economica, BIA (Budget Impact Analysis);
- gestione della banca dati delle apparecchiature elettromedicali;
- predisposizione dei piani di investimento regionali per le principali apparecchiature elettromedicali;
- monitoraggio dell'uso e reporting gestionale sulle grandi apparecchiature;
- supporto alla funzione acquisti nella stesura dei capitolati e la gestione dei gruppi tecnici di gara mediante: analisi comparative tra tecnologie analoghe anche in riferimento alla attivazione di processi di acquisto in concorrenza, preventiva definizione delle specifiche tecniche di prodotto e successiva codifica delle aggiudicazioni nel sistema di anagrafica unica regionale.

Analisi della prescrizione e del consumo di farmaci e dispositivi medici

- supporto ai processi di controllo di gestione mediante la formulazione di standard e obiettivi di costo ed analisi dei consumi effettivi regionali di farmaci e dispositivi medici anche con riferimento ai vincoli imposti a livello regionale e nazionale;
- attivazione di studi di RWE e la gestione dei flussi integrati al fine di valutare il reale beneficio clinico e la sicurezza delle nuove tecnologie dopo un congruo periodo di uso nella reale pratica clinica;
- controllo della qualità dei dati dei flussi di consumo di farmaci e dispositivi presenti nei flussi regionali e riferimento per il sistema NSIS nazionale;
- supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa.

Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza

- Farmacovigilanza: codifica e valutazione della causality assessment, verifica e controllo delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci e vaccini da inserire in rete nazionale per la FV, approfondimenti sui temi di sicurezza derivanti dall'uso di farmaci e vaccini;
- Dispositivo Vigilanza: analisi e monitoraggio degli incidenti segnalati da operatori sanitari della regione, attraverso portale regionale per la predisposizione di reportistica, approfondimenti su temi di sicurezza che riguardano i Dispositivi medici, incluse le attrezzature sanitarie;
- Rischio clinico connesso ai farmaci e ad altri beni sanitari: produzione, aggiornamento e monitoraggio di linee di indirizzo e procedure inerenti le materie di competenza.

Attività di formazione e informazione

- attività di formazione e informazione su tutte le aree di competenza;
- favorire l'attività di empowerment dei cittadini, pazienti e professionisti ai processi decisionali.

UOC Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante

La L.R. n. 19/2016 e la L.R. n. 30/2016 prevedono in capo all'Azienda Zero la funzione di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie svolgendo la funzione di organismo tecnicamente accreditante.

La UOC svolge le attività di seguito descritte:

- l'espletamento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di competenza di Azienda Zero, ossia delle strutture che erogano

prestazioni in regime di ricovero, degli hospice, degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali, B/C 4 (ex art.26), dei servizi territoriali ed ospedalieri della salute mentale, dei servizi di trasporto e soccorso con ambulanza;

- funzione di Organismo tecnicamente accreditante ossia la gestione dell'istruttoria amministrativa per la parte di competenza e la gestione dell'istruttoria tecnica;
- l'attività volta a garantire l'esito positivo agli audit;
- la formazione dei valutatori, il loro addestramento, aggiornamento e gestione;
- la verifica dell'adozione di procedure di visita esplicitamente definite.

UOC Analisi Attività Assistenziali Sanitarie e Socio-Sanitarie

La UOC Analisi Attività Assistenziali Sanitarie e Socio-Sanitarie provvede alla gestione dell'intera filiera relativa alla produzione delle informazioni di carattere sanitario e socio sanitario, anche in riferimento ai tempi di attesa e alla mobilità sanitaria intraregionale, interregionale e internazionale, garantendo:

- il recepimento dei contenuti dei flussi informativi trasmessi dagli Attori del SSR;
- il controllo *logico formale* della qualità del dato (e.g. rispetto delle regole di compilazione Predisposte per i singoli flussi informativi);
- il controllo di *appropriatezza clinica* dei contenuti;
- la validazione e la certificazione della qualità del dato;
- l'elaborazione delle informazioni;
- la generazione di indicatori e cruscotti direzionali;
- la pubblicazione e, più in generale, diffusione delle elaborazioni, anche con visite periodiche *in loco* presso gli Attori del SSR (e.g. Aziende Sanitarie), al fine di una più efficiente comprensione e condivisione;
- la definizione di proposte di azioni correttive da implementare da parte degli Attori oggetto di studio per risolvere le eventuali criticità riscontrate;
- il mantenimento delle relazioni con tutti gli Attori del SSN, per l'adempimento di tutte le attività/debiti informativi previsti (e.g. Questionario LEA).

UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie

La UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie svolge la propria attività supportando, in particolare, le Aziende sanitarie:

- nel supporto tecnico alla formazione manageriale;
- nella definizione di progettualità finalizzate allo sviluppo dei processi di innovazione e miglioramento dell'assistenza;
- nella realizzazione di progettualità che valorizzino lo sviluppo delle competenze dei professionisti;
- nella promozione di modelli operativi finalizzati all'integrazione multiprofessionale e multidisciplinare.

Relativamente alle procedure di accreditamento ECM, di cui all'art. 2, comma 1 lett. g) punto 4, la UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie svolge le seguenti principali attività:

- la gestione del procedimento di accreditamento provvisorio e standard dei provider ECM;
- la gestione delle attività amministrative inerenti alle richieste di modifica dei dati relativi agli eventi accreditati dai provider ECM al sistema regionale e istruttoria da sottoporre alla Commissione;
- il supporto amministrativo alla Commissione regionale e all'Osservatorio e liquidazione compensi;
- la gestione delle visite di verifica previste nell'ambito del procedimento di accreditamento standard;
- il monitoraggio delle attività formative erogate dal Provider;
- la gestione del procedimento sanzionatorio.

6. Strutture in staff

Le funzioni di staff devono essere individuate sulla base dei seguenti criteri:

- in forza della normativa statale o regionale;
- supporto al processo di programmazione e di gestione del ciclo della performance;
- trasversalità delle funzioni svolte;
- funzioni strategiche essenziali;
- garanzia di terzietà ed indipendenza dall'organizzazione aziendale, per quanto possibile.

Ciò premesso si individuano, tra le funzioni di staff le seguenti:

UOC Controllo di Gestione e Adempimenti LEA

La UOC Controllo di Gestione assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

- il presidio dei processi di programmazione e controllo di Azienda Zero;
- l'applicazione e la gestione del sistema di contabilità analitica, budget interno e di reporting dell'Azienda Zero;
- il supporto alla predisposizione del Bilancio Economico Preventivo Annuale di Azienda Zero e il relativo aggiornamento trimestrale (CEPA e CECT), del bilancio consuntivo di Azienda Zero e delle relazioni del Direttore Generale ex art. 25 ed art. 26 del D. Lgs. 118/2011;
- il supporto tecnico all'organismo indipendente di valutazione ed al processo di valutazione;
- il consolidamento a livello di SSR degli schemi ministeriali di rendicontazione dei costi del SSR (modello rilevazione LA);
- il coordinamento dei flussi informativi dei dati di programmazione e controllo verso Organismi esterni;
- la misurazione e il reporting della produzione sanitaria, produttività ed efficienza delle risorse e delle strutture sanitarie delle Aziende Sanitarie;
- Big data analysis e data mining a supporto dell'attività di programmazione sanitaria;
- la sistematica analisi dei costi delle Aziende Sanitarie e delle prestazioni/attività/LEA da essi erogati a supporto del governo della spesa sanitaria anche mediante implementazione e gestione della contabilità analitica regionale e supporto alla Aziende Sanitarie per la tenuta della loro contabilità analitica;
- il supporto alla Giunta Regionale per la definizione e monitoraggio dei costi standard;
- l'analisi e il monitoraggio trimestrale dei bilanci delle Aziende Sanitarie;
- il supporto alla Giunta Regionale nella definizione della metodologia e dei criteri per la determinazione del fabbisogno finanziario corrente standard delle Aziende Sanitarie;
- il supporto alla Giunta Regionale nella definizione e monitoraggio degli obiettivi di funzionamento e di salute delle Aziende Sanitarie e dei tetti di costo;
- il supporto alla CRITE mediante: analisi di convenienza e valutazione economica degli investimenti nel settore socio sanitari e delle scelte di programmazione socio-sanitaria; valutazioni di efficienza e produttività; il coordinamento nella valutazione piani di investimento delle Aziende Sanitarie e monitoraggio stato di implementazione; supporto alle valutazioni programmatiche della finanza di progetto e monitoraggio dei Piani Economico Finanziari delle concessioni esistenti; eventuali proposte di modifica delle concessioni;
- la manutenzione e l'aggiornamento dei sistemi di classificazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e dei sistemi di remunerazione regionali, anche in coordinamento con i tariffari nazionali;
- il supporto alla definizione dei budget per l'attività specialistica e di ricovero dei soggetti privati accreditati e loro monitoraggio;
- la produzione di analisi e studi a supporto della progettazione e del monitoraggio delle reti cliniche e dei sistemi organizzativi innovativi;
- il supporto alla definizione degli obiettivi ai Direttori Generali;
- l'attività di monitoraggio degli obiettivi ai Direttori Generali attraverso specifica reportistica prodotta con il datawarehouse regionale e la gestione di incontri di monitoraggio con le singole Aziende;
- gestione del processo di valutazione degli obiettivi dei Direttori Generali;
- la definizione degli adempimenti questionario LEA: il coordinamento dei dirigenti regionali

referenti per materia per la formulazione di adeguate proposte e la partecipazione agli specifici incontri;

il monitoraggio degli adempimenti contenuti nel Questionario LEA: l'implementazione nel datawarehouse regionale degli indicatori quantitativi per i necessari monitoraggi e simulazioni e periodiche verifiche con i dirigenti regionali referenti per materia della realizzazione degli adempimenti previsti dal Questionario;

la compilazione del Questionario LEA e la successiva trasmissione attraverso il sistema documentale ministeriale;

la gestione di eventuali criticità emergenti alla luce della verifica degli adempimenti da parte dei competenti Uffici Ministeriali.

UOC Comunicazione e URP

La UOC Comunicazione e URP svolge le seguenti attività:

la facilitazione dell'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione (legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni);

l'agevolazione nell'utilizzo dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'informazione sulle disposizioni normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti dell'amministrazione;

la promozione dell'adozione di sistemi di interconnessione telematica, di coordinamento delle reti civiche, la promozione e la gestione della comunicazione istituzionale on line;

la promozione dell'ascolto dei cittadini e dei processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli utenti, coordinando l'azione, le metodologie e gli strumenti tra gli URP delle Aziende del SSR;

la facilitazione dello scambio di informazioni fra l'ufficio e le altre strutture operanti nell'amministrazione e nel SSSR Veneto, promuovendo e organizzando la comunicazione interna ed esterna;

la promozione della comunicazione interistituzionale, verso gli stakeholders e verso gli organi di informazione (stampa, televisione, social network ecc.);

garantire la formazione del personale delle aziende in servizio presso gli URP aziendali.

UOC Ufficio Legale

La UOC Ufficio Legale svolge in via principale le seguenti funzioni:

l'assistenza, la difesa, la rappresentanza dell'Azienda in ogni stato e grado dei giudizi attivi e passivi proposti avanti alla magistratura ordinaria, amministrativa, nei procedimenti di arbitrato, di mediazione e di negoziazione, nonché nei processi avanti ad ogni altro organo giurisdizionale;

la consulenza agli organi e alla struttura aziendale nelle questioni connesse al contenzioso, comprese le transazioni;

l'affidamento di incarichi al patrocinio esterno nei casi di incompatibilità, carichi di lavoro e specificità della materia trattata e/o qualora sussistano conflitti di interesse;

l'affidamento di incarico al difensore indicato dalla compagnia assicuratrice nei giudizi afferenti rischi coperti da polizze assicurative;

l'esercizio del patrocinio e della difesa delle Aziende ULSS, delle Aziende Ospedaliere e Ospedaliere universitarie e dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV) nella materie di lavoro e sanitarie, previa convenzione che definirà più precisamente l'ambito delle stesse materie, in modo comunque da garantire negli ambiti per i quali Azienda Zero è Azienda "service" delle altre Aziende Sanitarie del SSR, una gestione unitaria e omogenea del contenzioso, evitando frammentazioni e differenziazioni;

il monitoraggio della gestione del contenzioso da parte delle Aziende Sanitarie;

la gestione del contenzioso nell'ambito della Medicina Convenzionata.

UOC Ispezioni sanitarie e socio-sanitarie

La UOC Ispezioni sanitarie e socio-sanitarie è preposta alla verifica dell'effettiva applicazione delle indicazioni normative nazionali e regionali per l'erogazione e il controllo dell'appropriatezza delle prestazioni di ricovero o ambulatoriali prodotte dalle Aziende pubbliche, dagli erogatori privati accreditati e dagli erogatori equiparati e sviluppa le attività di controllo sulla base di

programmi o ad impulso del Presidente della Regione, della Giunta o su richiesta del Direttore Generale Area Sanità e Sociale.

In particolare, gli aspetti di verifica indicativamente riguardano:

l'analisi dei risultati/indicazioni provenienti dall'analisi dei flussi e degli specifici sistemi informativi gestiti all'interno dell'Azienda Zero relativi alla produzione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate presso tutte le Aziende del Veneto con valutazione sistematica della erogazione delle prestazioni delle strutture sanitarie e socio sanitarie delle Aziende della Regione del Veneto, verificandone la congruenza rispetto alla normativa che specificamente le disciplina, monitorando l'attività degli organismi che a livello Aziendale sono elettivamente individuati per questa attività, tra cui i Nuclei Aziendali di Controllo (NAC);

la programmazione di attività di verifica nelle Aziende Sanitarie e la promozione di azioni di miglioramento con successiva verifica circa l'efficacia;

la verifica di singoli eventi critici con esame del caso, l'individuazione azioni di miglioramento, la

fissazione dei tempi di attuazione delle predette azioni di miglioramento;

la definizione e il monitoraggio di protocolli e/o documenti di indirizzo in tema di appropriatezza sia clinica che organizzativa, in collaborazione con clinici esperti e Società Scientifiche;

la revisione periodica delle Linee Guida di codifica della Scheda di dimissione ospedaliera (SDO);

il monitoraggio periodico del rispetto delle disposizioni su Registro Unico dei Ricoveri Ospedalieri e Registro Unico delle Liste Operatorie, come previsto nella DGR n. 1191 del 26.7.2016;

la gestione del servizio “*numero verde per la patient care satisfaction*”.

7. Dotazione organica dell'Azienda

L'articolo 5, comma 5, lettera e) della legge regionale 19/2016 stabilisce che il Direttore Generale di Azienda Zero adotta l'atto di dotazione organica della stessa, e l'articolo 7, comma 3, stabilisce che la dotazione organica definitiva dell'Azienda Zero è approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche e dei relativi fondi contrattuali, da parte degli Enti di provenienza del personale con effetto dalla data di trasferimento dello stesso.

L'articolo 7, comma 1, della citata Legge prevede, inoltre, che l'azienda si dota di personale acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende Ulss e dagli altri enti del servizio sanitario regionale e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente mediante procedure concorsuali, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta sentita la competente commissione consiliare. Il piano assunzioni dell'Azienda Zero viene approvato annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Considerato che la piena operatività dell'Azienda Zero, nell'alveo delle funzioni assegnate, non sarà immediata e che potranno essere previsti ulteriori provvedimenti amministrativi applicativi della L.R. n. 19/2016, anche in ordine alle modalità di acquisizione del personale, il Direttore Generale potrà individuare una dotazione organica provvisoria, nelle more del completamento della fase di avvio, fermo restando il vincolo della neutralità finanziaria.

La dotazione organica, che indica la consistenza numerica complessiva del personale dipendente dovrà essere rappresentata con le seguenti macro-aggregazioni.

MACROPROFILI RUOLO N°

PERSONALE DIRIGENTE

Dirigenza medica S

Dirigenza sanitaria S

Dirigenza ruoli PTA PTA

TOTALE PERSONALE DIRIGENTE 0

PERSONALE COMPARTO

Personale sanitario S

Personale PTA cat. D e Ds PTA

Personale PTA cat. C PTA

Personale PTA cat. A, B e Bs PTA

TOTALE PERSONALE COMPARTO 0**TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 0**

La proposta di dotazione organica dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'approvazione dell'atto aziendale da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale. L'atto di approvazione della dotazione organica detterà anche gli indirizzi per la costituzione dei fondi contrattuali dell'Azienda Zero e la riduzione degli stessi da parte delle aziende ed enti del SSR nonché le modalità di attivazione delle procedure di mobilità e di reclutamento del personale.

DIRETTORE GENERALE**DIRETTORE AMMINISTRATIVO****UOC GESTIONE RISORSE UMANE****UOC CRAV****UOC LOGISTICA****UOC INTERNAL AUDIT E CONTROLLI DELLE AZIENDE SSR****UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO****UOC SISTEMI INFORMATIVI****UOC AFFARI GENERALI E ASSICURATIVI****DIRETTORE SANITARIO****UOC RISCHIO CLINICO****UOC GOVERNO CLINICO -ASSISTENZIALE****UOC SCREENING E VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO****UOC SERVIZIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE E REGISTRI****UOC HTA****UOC AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE****UOC ANALISI ATTIVITA' ASSISTENZIALI SANITARIE E SOCIOSANITARIE****UOC FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PROFESSIONI SANITARIE****UOC CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI LEA UOC COMUNICAZIONE E URP****UOC UFFICIO LEGALE UOC ISPEZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE****COLLEGIO COLLEGIO SINDACALE DI DIREZIONE**

TUTELA DEI DIRITTI

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4508 - Risoluzione per impegnare la Giunta a rapportarsi nelle sedi nazionali competenti per sostenere l'istituzione del difensore civico nazionale, quale organo di garanzia e tutela giustiziale del cittadino anche nei confronti dell'amministrazione statale, nonché quale autorità di coordinamento dei difensori civici regionali, titolare altresì di funzioni di rappresentanza rispetto alle autorità di livello nazionale, europeo ed internazionale, sostenendo inoltre le modifiche normative necessarie al fine di valorizzare l'istituto della difesa civica rafforzandone funzioni, poteri e ambiti di cognizione, con particolare riferimento al ruolo di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. A firma della consigliera Gibertoni. (BUR n. 163 del 14.6.17)

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

Premesso che

diversi documenti internazionali (fra i quali la risoluzione 48/134 e dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Risoluzione 327/11 e la Raccomandazione 309/2011 del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa e la Risoluzione 1959 (2013) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa) raccomandano l'istituzione del Difensore civico nazionale,

con mandato generale su tutte le problematiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi ed invitano altresì a garantire al Difensore civico autonomia e indipendenza formale e funzionale, dotandolo di strutture, mezzi, personale adeguati allo svolgimento del proprio compito;

come noto, L'Italia è l'unico stato fondatore dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa privo di difensore civico nazionale, nonostante la presenza del Difensore civico nazionale venga considerata parametro di democraticità delle istituzioni di un paese e come tale condizione imprescindibile posta dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea per ammettere nuovi stati a far parte dell'Unione o del Consiglio d'Europa;

a livello Comunale, l'art. 11 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - sostanzialmente riproducendo il previgente art. 8 della L. 142 del 1990 - prevede la possibilità per comuni e province di istituire il difensore civico per ambito territoriale di competenza;

come noto, nella pretesa ottica di contenimento della spesa pubblica, l'art. 2, comma 186, lett. a), della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (cd. "Finanziaria 2010"), ha previsto - a decorrere dall'01 gennaio 2010 - la soppressione della figura del Difensore civico comunale, con possibilità di devolvere, mediante convenzione tra gli enti locali interessati, le relative funzioni al difensore civico della provincia di riferimento;

gli Statuti della maggior parte delle Regioni italiane (15 su 20) prevedono la figura del Difensore civico e lo qualificano quale Organo della Regione, al pari della Assemblea, della Giunta e del Presidente;

l'Art. 70 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna qualifica il Difensore civico quale organo autonomo e indipendente della Regione, a cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria ed organizzativa, posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini, nonché delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e diffusi, attribuendogli funzioni di promozione e stimolo della pubblica amministrazione;

la legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 regola la disciplina del Difensore civico regionale.

Rilevato che

dal 1994 è attivo il Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Organismo associativo che opera per la diffusione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica;

l'istituzione del Difensore civico nazionale risulta, da un lato necessaria al fine di adeguarsi alle indicazioni internazionali e al dettato legislativo nazionale, dall'altro opportuna sotto il profilo della tutela nei confronti della pubblica amministrazione ad ogni livello, anche nazionale;

l'istituzione di un Difensore civico nazionale è una delle questioni che preme maggiormente al Coordinamento: l'assenza di questa figura priva infatti i cittadini di tutela rispetto agli organi centrali dello Stato, oltre a non essere in linea con norme di carattere internazionale;

all'art. 16 comma 1 della L. 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) si fa esplicito riferimento all'istituzione del Difensore Civico nazionale. Testualmente tale norma recita "a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del Difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali";

l'istituzione di un Difensore civico nazionale in cardine in capo ad un unico soggetto istituzionale di un ruolo di coordinamento dei difensori territoriali, limiterebbe i rischi di "decisioni contrastanti" a livello locale.

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

impegna la Giunta regionale

a rapportarsi nelle sedi nazionali competenti per sostenere l'istituzione del Difensore civico nazionale, quale organo di garanzia e tutela giustiziale del cittadino nei confronti dell'amministrazione (anche) statale nonché quale autorità di coordinamento dei difensori civici regionali, titolare altresì di funzioni di rappresentanza rispetto alle autorità di livello nazionale, europeo ed internazionale;

a rapportarsi nelle suddette sedi affinché siano approvate le modifiche normative necessarie al fine di valorizzare l'istituto della difesa civica rafforzandone funzioni, poteri e ambiti di cognizione, con particolare riferimento al ruolo di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4611 - Risoluzione sull'istituzione di un sistema di difesa civica nazionale. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Prodi, Ravaoli, Mumolo, Lori, Serri. (BUR n. 163 del 14.6.17)

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.

Premesso che

numerosi e ineludibili sono i documenti internazionali che negli ultimi vent'anni, a contrappeso dei poteri statuali esecutivi e a tutela dei diritti legittimi delle persone, hanno autorevolmente motivato l'attivazione di istituti nazionali di Difesa Civica;

in particolare, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e dalla Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'UE, sono discese le risoluzioni ONU 48/134 e 327/2011, nonché la Risoluzione 1959/2013 dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, a raccomandare la presenza in ogni Stato di un'Autorità autonoma e indipendente (c.d. Ombudsman) avente funzione di tutela dei diritti di cittadinanza delle persone, rispetto a mancanze o discriminazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Rilevato che

l'Italia rimane l'unico Paese, all'interno dell'Unione Europea, a non essersi ancora dotato di una Difesa Civica nazionale, nonostante la presenza di un Ombudsman nazionale sia parametro di democraticità e requisito per l'adesione all'UE, e nonostante il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali ne abbia da tempo sottolineato la necessità a fronte di una crescita dei bisogni di tutela delle persone nel campo dei diritti umani, sociali e di salute in coerenza con i principi della Carta Costituzionale;

il Coordinamento dei Difensori civici Regionali e delle Province Autonome, in particolare con la propria Carta di Ancona del 2013, ha evidenziato come la istituzione di altre figure autonome nazionali di Garanzia, quali il Garante dei Detenuti e dei Minori già previsti a livello di Regioni, abbia confuso il quadro di tutele che i cittadini e le cittadine hanno a disposizione e lasciato nell'ombra gli istituti di Difesa Civica a livello territoriale, inducendo ad un ricorso giurisdizionale eccessivo da parte della cittadinanza contro atti della P.A. e, al tempo stesso, non realizzando i risparmi sulla spesa pubblica auspicati e perseguiti.

Considerato che

molti Stati europei ed extraeuropei hanno affidato all'Ombudsman/Difensore Civico mandato generale di tutela nei confronti di tutte le P.A., individuandolo fra l'altro come organismo di garanzia per l'attuazione del Protocollo Opzionale per la Prevenzione della Tortura (OPCAT);

il regolamento UE n. 2016/1624 del 14 settembre 2016 ha introdotto un diritto di denuncia delle violazioni dei diritti fondamentali nell'ambito delle operazioni dell'agenzia europea Frontex, con obbligo per ogni Stato membro di individuare la relativa Autorità di garanzia, e le istituzioni preposte ai diritti dei migranti hanno già espresso il loro parere a favore dell'Ombudsman;

anche nel campo della salute si evidenzia una nuova disposizione normativa, la L. 24/2017, che accresce le competenze del Difensore Civico regionale affidandogli la tutela dei cittadini nei

confronti dei professionisti sanitari.

Evidenziato che

le situazioni giuridiche dei Difensori Civici sono disomogenee sui territori sia per strumenti che per strutture operative, di conseguenza difforni nel Paese sono il grado di conoscenza dei cittadini rispetto a questo Istituto, le performance rese e l'efficacia degli interventi di suasion esercitati sulla P.A.

Impegna la Giunta

ad attivarsi nelle sedi nazionali competenti per far sì che il Parlamento Italiano recependo le raccomandazioni e risoluzioni richiamate, in linea con i principi della Carte europee, istituisca finalmente un sistema di Difesa Civica nazionale sul modello dell'Ombudsman, che rafforzi la riconoscibilità dell'istituto e le garanzie per i cittadini e le persone;

a inserire nella valutazione e discussione sul tema, la possibilità di istituire a livello nazionale un coordinamento degli Istituti di Garanzia a tutela dei diritti di cittadinanza nei confronti della Pubblica Amministrazione al fine di integrare nel modo più funzionale ed efficace le risorse umane e strumentali, nonché i processi di gestione integrata del sistema per l'effettiva esigibilità dei diritti.

LAZIO

Determinazione 17 maggio 2017, n. G06897 - Attuazione D.G.R. n. 81/2017. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di Centri Antiviolenza e Case rifugio. Impegno di spesa in favore di creditori diversi. Importo Euro 576.285,75 (IVA inclusa) a valere sul Cap H41909 Missione 12.programma 04. es. fin 2017. Euro 216.107,13 (IVA inclusa) a valere sul Cap. H41909 Missione 12 programma 04 es. fin 2018. Impegno di spesa in favore dell'ANAC euro 375,00 Cap.

T19427 Missione 01, Programma 01 es. fin. 2017. (BUR n. 48 del 15.6.17)

Note

Vengono invitati alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, i seguenti soggetti ammessi dal RUP a seguito espletamento della manifestazione di interesse:

per il lotto 1: Centro antiviolenza per donne che non vogliono più subire violenza ubicato in Roma, Viale di Villa Pamphili, 71:

- a. Ass.ne di promozione sociale Differenza donna con sede in Roma Via della Lungara 19;
- b. Be free società cooperativa sociale con sede in Roma Viale Glorioso 14;
- c. Le Tamerici soc. coop. sociale con sede in Roma Via Tempio del cielo, 3;
- d. Domigroup coop.sociale onlus con sede legale nel Comune di Bacoli Via Carlo Calosi n.4 (NA);

per il lotto 2: Centro provinciale di accoglienza e assistenza sociale per donne in difficoltà "La Ginestra" ubicato a Valmontone, Via Colle Tocciarellò, 1:

- a. Ass.ne di volontariato Telefono rosa con sede in Roma Viale Mazzini 73;
- b. Be free società cooperativa sociale con sede in Roma Viale Glorioso 14;
- c. Le Tamerici soc. coop. sociale con sede in Roma Via Tempio del cielo 3;
- d. Domigroup coop.sociale onlus con sede legale nel Comune di Bacoli Via Carlo Calosi n.4 (NA);

e. Ass.ne nazionale Centra il sogno Prom. Sociale con sede in Palombara Sabina RM Viale Ungheria 2;

per il lotto 3: Centro Provinciale per donne in difficoltà sole o con figli minori "Maree" ubicato in Roma, Via Monte delle Capre, 23:

- a. Ass.ne di promozione sociale Differenza donna con sede in Roma Via della Lungara 19;
- b. Be free società cooperativa sociale con sede in Roma Viale Glorioso 14;
- c. Domigroup coop.sociale onlus con sede legale nel Comune di Bacoli Via Carlo Calosi n.4

(NA);

2. di approvare i seguenti documenti di gara, allegati alla presente determinazione e di essa facente parte integrante:

- a) Allegato 1 Schema di lettera di invito;
- b) Allegato 2 - Disciplinare di gara;
- c) Allegato 3 - Schema di CSA;
- d) Allegato 4 - Schema di dichiarazioni amministrative;
- e) Allegato 5 - DGUE;
- f) Allegato 6 – Schema di offerta economica
- g) Allegato 7 – Schema di convenzione;

Vengono impegnati in favore di creditori diversi i seguenti importi, relativi al costo del servizio per la durata di 11 mesi con decorrenza dalla data di stipula della convenzione o la data di avvio dei servizi, qualora queste non coincidano, a valere sul capitolo H41909 Missione 12 programma 04 es. fin. 2017 e 2018:

per il lotto 1: euro 192.095,25 (Iva inclusa) sul Cap H41909 es. fin. 2017;

per il lotto 2: euro 192.095,25 (Iva inclusa) sul Cap H41909 es. fin. 2017;

per il lotto 3: euro 192.095,25 (Iva inclusa) sul Cap H41909 es. fin. 2017;

per il lotto 1: euro 72.035, 71 (IVA inclusa) sul Cap. H41909 es. fin. 2018;

per il lotto 2: euro 72.035, 71 (IVA inclusa) sul Cap. H41909 es. fin. 2018;

per il lotto 3: euro € 72.035, 71 (IVA inclusa) sul Cap. H41909 es. fin. 2018;

OGGETTO: lettera d’invito per la presentazione dell’offerta concernente l’affidamento dei servizi di Centri Antiviolenza e Case Rifugio per donne vittime di violenza. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016.

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. del 2017, della Direzione “Salute e Politiche Sociali”, il Soggetto in indirizzo ai fini dell’ affidamento del servizio indicato in oggetto, è invitata a partecipare alla procedura negoziata da effettuare con le modalità di cui dell'art. dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19/04/2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento, sulla base delle condizioni di seguito specificate e delle altre previste dagli allegati alla suddetta determinazione.

In data che sarà comunicata tramite PEC, si procederà all’esame della regolarità della presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta nella presente lettera di invito, nonché alla conseguente individuazione dei concorrenti ammessi alla valutazione dell’offerta tecnica e infine, in

successive sedute, qualora ammessi al prosieguo della gara, all’apertura dell’offerta economica.

I soggetti partecipanti dovranno indicare il domicilio eletto per le comunicazioni ed il loro numero di telefono, indirizzo mail e PEC.

L’importo dell’appalto è di complessivi: **€ 216.500,79 (oltre IVA) per ciascuno dei seguenti lotti:**

1. Lotto 1 - Centro antiviolenza per donne che non vogliono più subire violenza - ubicato in Roma, Viale di Villa Pamphili, 71. Importo a base d’asta 216.500,79 (oltre IVA). CIG 7061120C8C.

2. Lotto 2 - Centro di accoglienza e assistenza sociale per donne in difficoltà “La Ginestra” - ubicato a Valmontone, Via Colle Tocchiarello, 1; Importo a base d’asta 216.500,79 (oltre IVA) CIG 7061150550.

3. Lotto 3 - Centro per donne in difficoltà sole o con figli minori “Maree” - ubicato in Roma, Via Monte delle Capre, 23. Importo a base d’asta 2016.500,79 (oltre IVA). CIG 7061156A42.

NB

SEGUONO NORME PIU’ SPECIFICHE PER LE QUALI SI FA RINVIO ALLA

LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

Determinazione 19 maggio 2017, n. G07065 - Attuazione DGR 387/2016. Progetto "Reteantitratta Lazio" - finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. Impegni di spesa e trasferimento delle risorse ai soggetti partners del progetto. Euro 910.000,00 capitolo H43139 macroaggregato 12.04 1.04.04.04 - Es. fin. 2017; Euro 390.000,00 pluriennale 2018. Approvazione schema di convenzione. C.U.P. F81E16000700001. (BUR n. 48 del 15.6.17)

Note

Viene preso atto del progetto denominato "Reteantitratta Lazio" presentato dalla Direzione regionale Salute e Politiche Sociali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità nonché del relativo budget di progetto assegnato per la realizzazione delle attività

progettuali in capo all'Ente proponente e a ciascun partner;

Vengono impegnate nell'ambito del corrente esercizio finanziario le risorse relative al progetto "Reteantitratta Lazio",

LOMBARDIA

DGR 22 giugno 2017 - n. X/6767 - Ulteriori determinazioni in ordine alla d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016: proroga termini per l'attivazione di nuove reti e centri antiviolenza; e in ordine alla d.g.r. n. 6079 del 29 dicembre 2016, proroga termini per la presentazione dei progetti di adeguamento dei requisiti strutturali di centri antiviolenza e case rifugio. (BUR n. 26 del 27.6.17)

Note

Viene prorogato il termine per la presentazione della domanda per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione in ordine all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e all'attivazione di nuovi centri antiviolenza all'interno di reti già attive, finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla d g r 28 novembre 2016, n 5878 dal 30 giugno 2017 al 29 settembre 2017.

Viene ridefinita la tempistica per l'attuazione della citata d g r n 5878/2016 come sotto indicata:

- entro 29 settembre 2017 presentazione delle domande;
- entro 31 ottobre 2017 trasmissione alla Regione Lombardia da parte delle ATS di riferimento dell'elenco dei progetti pervenuti;
- entro 30 novembre 2017 analisi condivisa dei progetti finalizzata alla sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e Comuni capifila delle Reti territoriali interistituzionali;
- entro dicembre 2017 sottoscrizione accordi di collaborazione ed erogazione prima quota pari al 60% del budget condiviso;
- entro novembre 2018 conclusione dei progetti;
- entro dicembre 2018 trasmissione della rendicontazione; 3 di ridefinire la tempistica per l'attuazione della citata d g r 6079/2016 come sotto indicata:
 - entro 29 settembre 2017: presentazione delle domande;
 - entro il 30 novembre 2017: trasmissione alla Regione Lombardia da parte delle ATS di riferimento dell'elenco dei progetti pervenuti;
 - entro il 28 febbraio 2018: definizione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo in ciascuna ATS di riferimento;
 - entro il 31 marzo 2018: i beneficiari del contributo dovranno inviare la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato e di impegno alla realizzazione dell'intervento finanziato e sottoscrivere la convenzione con la Regione Lombardia e l'ATS di riferimento; •entro 120 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, i beneficiari del contributo dovranno inviare all'ATS

di riferimento la documentazione già prevista al capitolo «Tempistica» dell'all. A) alla d.g.r. n. 6079/2016

VENETO

DGR 29.5.17, n. 761 - Approvazione articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto. L.R. n. 5 del 23.04.2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", articolo 7, comma 1.

(BUR n. 53 del 16.6.17)

Note

Viene approvata l'articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 della L.R. n. 5/2013 e il conseguente aggiornamento degli elenchi delle citate strutture operanti nel territorio della Regione del Veneto per la successiva pubblicazione.

“Elenco dei centri antiviolenza operanti del territorio della Regione del Veneto” di cui all'**Allegato A**, “Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto” di cui all'**Allegato B** e “Elenco delle case di secondo livello operanti nel territorio della Regione del Veneto” di cui all'**Allegato C**.

Si provvede alla cancellazione dall'elenco delle case di secondo livello operanti nel territorio della Regione del Veneto delle strutture: Angolo di Paradiso con sede nella provincia di Venezia, Casa Tabità con sede nella provincia di Vicenza e Casa La Farfalla con sede nella provincia di Padova; Viene approvata l'articolazione organizzativa della struttura Casa Tabità, con sede nella provincia di Vicenza, e di inserirla nell'elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto.

NB

Per gli allegati si fa rinvio alla lettura integrale del testo

